Digitized by Google

Digitized by Google

S. 225/5

Digitized by Google

Digitized by Google

RACCOLTA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

DI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NELLO STATO PONTIFICIO

VOLUME V.

GIUDIZIARIO, POLIZIA E CORPO DE' VIGILI

ROMA
NELLA STAMPERIA DELLA R. C. A.
1835

Digitized by Google

AVVERTIMENTO

Sono, in Appendice, riportate intieramente, o per estratto, le Leggi e Disposizioni emanate anteriormente alla presente Raccolta, e richiamate nella medesima come tuttavia in vigore.

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE

ANTON-DOMENICO, del titolo di s. Prassede,
della S. R. C. Prete CARD. GAMBERINI,
della SANTITA' DI N. S. PAPA GREGORIO XVI
Segretario per gli affari di Stato interni

Introdottesi ne'singoli rami di pubblica Amministrazione quelle salutari istituzioni e riforme che la Santità Sua annunciava a'suoi Popoli ne' primordj del suo Pontificato, era a desiderarsi che le provvide leggi, ed i regolamenti disciplinari emanati per gli atti del suo Governo fossero ordinate e classificate in una ben'intesa Collezione, dalla quale apparisse ad un tratto ciò che fu opera della Sovrana sapienza, intenta sempre a migliorare la sorte de'suoi dilettissimi sudditi e figli.

Nella intima persuasione che questo lavoro sarà per riuscire di pubblico gradimento, non che di comodo e profitto a chi deve conoscere e consultare le varie misure legislative che segnalarono il primo triennio del glorioso suo Pontificato, il Santo Padre si è benignamente degnato di permettere che abbia luogo la completa redazione di tale raccolta, e che ne segua la pubblicazione coi tipi della Stamperia della R. C. A., sotto la di-

Digitized by Google

pendenza e direzione della Segreteria per gli affari di Stato interni.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 2 marzo 1834.

A. D. CARD. GAMBERINI

Digitized by Google

TAVOLA CRONOLOGICA

DIVISA PER ORDINE DI MATERIA

DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

I titoli segnati coll' * indicano gli atti inseriti per estratto.

GIUDIZIARIO

N.°	Data	Titolo delle Disposizioni	Pag.
1	1831 Ottobre 5	*Si annuncia la pubblicazione dei regolamenti risguardanti in genere il sistema organico dei giudici e tribunali di Roma e dello Stato; le speciali prescrizioni relative alle cause del fisco; e le disposizioni concernenti le cause ecclesiastiche, i giudici, e tribunali, che dovranno conoscerle e giudicarle . .*	1
2	detto 8	*Circolare della Segreterìa di Stato, colla quale si accompagna la trasmissione del nuovo regolamento organico dei tribunali civili, e si ag-*	

N.°	Data	Titolo delle Disposizioni	Pag.
		giungono alcune istruzioni relative alla giudicatura, ch'è restituita alle comunali magistrature in seguito della soppressione dei potestà, ed altre disposizioni risguardanti il personale dell'ordine giudiziario	51
3	1831 Ottobre 13	Schiarimenti sui §§. 12 e 81 del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile	53
4	detto 31	Regolamento di procedura nei giudizj civili.	54
5	Novemb. 5	Pubblicazione del regolamento organico di procedura criminale	151
6	detto	Appendice al regolamento organico e di procedura criminale per norma delle curie ecclesiastiche	305
7	detto	Spiegazioni intorno all'emanazione dei regolamenti della nuova procedura nei giudizj civili e criminali	312
8	detto 15	Erezione di un tribunale di prima istanza in Foligno . .	315
9	detto	Erezione di un tribunale di prima istanza in Norcia . .	316
10	detto	Regolamento per la disciplina dei giudici e tribunali, e per le tasse giudiziarie . . .	318
11	detto 28	Circolare della Segreteria di Stato, colla quale si danno le norme sul modo di proporre, discutere e sciogliere i dubbj che possono insorge-	

N.°	Data	Titolo delle Disposizioni	Pag.
		re intorno all' interpretazione del nuovo regolamento di procedura civile	368
12	1831 Dicemb. 27	*Circolare della Segreterìa di Stato ai presidi dei tribunali sull'attivazione del nuovo regolamento di procedura criminale con istruzione pei governatori*	370
13	1832 Gennajo 5	*Modificazioni intorno alla percezione delle tasse o diritti di cancellerìa nei giudizj civili.*	376
14	detto 7	*Disposizioni risguardanti i giudici economici*	388
15	detto 17	*Declaratoria della Segreterìa di Stato intorno al dubbio proposto da Monsignor Governatore di Roma sull'amministrazione della giustizia civile attribuita alla deputazione de' pubblici spettacoli* .	396
16	detto 19	*Circolare della Segreterìa di Stato ai presidi delle provincie in soluzione del dubbio, se i governatori e giusdicenti in caso di doversi assentare dalla residenza d'officio debbano riportare il permesso tanto dal presidente del tribunale di prima istanza, che dal preside della rispettiva provincia*	397
17	detto	*Dispaccio della Segreterìa di Stato ai Monsignori Tesoriere generale, Decano della sacra Rota e della Camera,*	

N.°	Data	Titolo delle Disposizioni	pag.
		e Presidente del primo turno dell'A. C. sul privilegio del fisco e della Reverenda Camera a rispondere alle contrarie difese, e sul termine a comunicarle	398
	1832		
18	Gennajo 24	*Dichiarazione della Segreterìa di Stato sopra alcuni quesiti proposti intorno alle cause dei comuni*	399
19	detto 28	*Dispaccio della Segreterìa di Stato all'Eminentissimo Prefetto del tribunale della Segnatura ed a Monsignor Uditore della Camera in soluzione dei diversi dubbj insorti sull'intelligenza di alcune disposizioni del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile*	400
20	detto 29	*Dilucidazioni intorno all'errore incorso rispetto all'enunciativa di un articolo del codice piano nel regolamento di procedura nei giudizj civili concernente le azioni, che siano per introdursi dagli stranieri nei tribunali Pontificj contro persone domiciliate nello Stato* . . .	402
21	Febbrajo 1	*Dichiarazione intorno alle attribuzioni che sono conservate al Tesorierato sul territorio Pontino*	403
22	detto 6	*Disposizioni risguardanti la nuova Legazione di Velletri* . .	404

N.°	DATA	TITOLO DELLE DISPOSIZIONI	PAG.
	1832		
23	Febbrajo 10	*Circolare della Segreterìa di Stato ai presidenti dei tribunali risguardante il vestiario da portarsi dai giudici nell'esercizio delle loro funzioni*	409
24	detto 18	*Circolare della Segreterìa di Stato sui giudizj nelle cause di delazione di armi proibite*	410
25	detto	*Pubblicazione della nuova tassa delle competenze e spese nei giudizj criminali pei tribunali di Roma e per tutto lo Stato*	412
26	detto 20	*Disposizioni addizionali al regolamento del 21 novembre 1831 per le cause del santuario di Loreto*	421
27	detto	*Dichiarazioni della Segreterìa di Stato sopra quesito risguardante i tribunali di appello.*	424
28	detto 21	*Dichiarazione della Segreterìa di Stato intorno ai sequestri sul danaro appartenente alla Reverenda Camera, od altre pubbliche amministrazioni*	426
29	detto 24	*Risoluzioni della Segreterìa di Stato sopra varj quesiti risguardanti la procedura dei tribunali di commercio nelle cause inferiori agli scudi dugento, alcune pretese dei cancellieri, le procure e le produzioni nelle cause dei giudicenti*	427

N.°	Data	Titolo delle Disposizioni	pag.
	1832		
30	Marzo 1	*Circolare della Segreterìa di Stato risguardante i giudici supplenti, e il modo di pagamento delle diete ad essi attribuite nei giorni di effettivo servigio*	431
31	detto 4	*Dichiarazione della Segreterìa di Stato sul dubbio proposto quale debba essere la depositerìa, nella quale debbano farsi gli atti d'incanto e di delibera de' beni esecutati* . .	433
32	detto 7	*Norme da osservarsi nella procedura intorno ai reclami contro i procuratori, i cancellieri e cursori*	434
33	detto	*Dispaccio della Segreterìa di Stato a Monsignor Uditore della Camera sul modo da tenersi nei giudizj introdotti o da introdursi in quarta o quinta istanza, od anche in grado di restituzione in intiero*	436
34	detto 9	*Dichiarazione della Segreterìa di Stato sopra dubbio insorto in oggetti di procedura civile nelle cause civili e commerciali*	438
35	detto 13	*Risposta della Segreterìa di Stato al dubbio proposto sull'esigenza delle sportule e propine nelle cause in spedizione avanti al 21 novembre 1831.*	440

Digitized by Google

N.°	Data	Titolo delle Disposizioni	Pag.
36	1832 Marzo 13	*Dichiarazione della Segreterìa di Stato sul dubbio proposto intorno all'eccezioni atte a sospendere l'esecuzione della mano regia*	441
37	detto	*Circolare della Segreterìa di Stato sulla deputazione dei supplenti ai governatori assenti, e sul loro compenso* .	442
38	detto 15	*Circolare della Segreterìa di Stato ai presidenti de' tribunali di prim' istanza, colla quale si dichiara che ai soli testimonj chiamati dai tribunali compete l' indennizzo stabilito in ragione di distanza.*	443
39	detto	*Circolare della Segreterìa di Stato ai presidenti de' tribunali di prim' istanza declaratoria sugli appelli nelle cause decise dai giudici, o tribunali delegati colla clausola* = appellatione remota =	445
40	detto 16	*Disposizioni relative al giusdicente di Fiumicino* . . .	446
41	detto 22	*Risoluzioni della Segreterìa di Stato sui dubbj insorti intorno alle disposizioni risguardanti i giudici economici* .	448
42	detto 28	*Dichiarazione della Segreterìa di Stato sul modo di riassumere avanti la sacra Rota le cause già decise dalla sacra congregazione del Buon Governo, e non ancora spe-*	

N.°	Data	Titolo delle Disposizioni	pag.
		dite, ancorchè emanato il rescritto expediatur *prima de' nuovi regolamenti giudiziarj*	451
43	1832 Aprile 10	*Dichiarazione della Segreterìa di Stato sul dubbio insorto; se il deposito ordinato nel regolamento di procedura sia devoluto alla pia congregazione di s. Ivo anche nel caso che il ricorso in piena Segnatura sia dichiarato inammissibile*	452
44	detto	*Risposta della Segreterìa di Stato sul dubbio promosso intorno alla rifazione delle spese allorchè si ottiene la nuova udienza dalle decisioni contumaciali della sacra Rota.*	453
45	detto 22	*Disposizione Sovrana colla quale si conserva intatta alla congregazione della sacra Visita la giurisdizione nelle materie di sua competenza e si precisano le forme da seguirsi nei giudizj del tribunale della medesima.*	454
46	detto 24	*Circolare della Segreterìa di Stato sulle facoltà accordate ai Vescovi di restringere il numero stabilito dei giudici da comporre i tribunali ecclesiastici nelle cause criminali.*	455
47	detto 28	*Risoluzioni della Segreterìa di Stato sopra quesiti proposti intorno a varj articoli del re-*	

N.°	Data	Titolo delle Disposizioni	pag.
		golamento di procedura criminale riguardo ai testimonj.	456
48	1832 Maggio 5	*Circolare della Segreterìa di Stato in soluzione di alcuni dubbj insorti circa il pagamento delle spese di cancellerìa, e sulla divisione degli emolumenti attribuiti ai cancellieri nelle cause civili, e criminali.*	460
49	detto	*Circolare della Segreterìa di Stato, colla quale si prescrivono le norme da seguirsi circa l'amministrazione, ed erogazione degli assegni a titolo di spese d'officio in favore dei magistrati dell'ordine giudiziario*	461
50	detto 10	*Disposizioni a repressione della licenza, che si usa nelle allegazioni defensionali* . .	463
51	detto 30	*Circolare della Segreterìa di Stato a schiarimento di alcuni dubbj proposti sui giudizj risguardanti le cause del fisco e dei comuni contro gli ecclesiastici*	466
52	Giugno 7	*Circolare della Segreterìa di Stato sul difensore, che aver debbono i rei nelle cause criminali in grado di revisione.*	469
53	detto	*Risoluzione della Segreterìa di Stato sul quesito se possa ritenersi pendente avanti la Segnatura una causa di appellazione, la cui citazione*	

N.°	Data	Titolo delle Disposizioni	Pag.
		speciale ed introduttiva del giudizio non fosse stata riprodotta	472
54	1832 Giugno 10	*Disposizioni risguardanti le adunanze del tribunale della sacra Rota*	473
55	detto 11	*Circolare della Segreterìa di Stato sul modo di giudicare le liti concernenti lo stato delle persone*	475
56	detto 12	*Sopra quesito proposto si dichiara dalla Segreterìa di Stato che le ferite semplici sono comprese nella categorìa dei delitti maggiori* . .	477
57	detto 16	*Dichiarazione della Segreterìa di Stato sul §. 46 del regolamento di procedura civile.*	
58	detto 19	*Risoluzione della Segreterìa di Stato sopra un quesito proposto relativo ai salva-condotti*	479
59	detto 23	*Circolare della Segreterìa di Stato sull'abuso che si fa da taluni governatori e processanti degli accessi per l'assunzione dei corpi di delitto.*	481
60	detto 26	*Disposizioni sul privilegio della mano regia conservato all'università degli ebrei rappresentata da Monsignor Tesoriere generale verso i debitori delle tasse e multe appartenenti alla stessa università*	484
61	detto 30	*Circolare della Segreterìa di*	

N.°	Data	Titolo delle Disposizioni	pag.
		Stato declaratoria delle spese di punitiva giustizia . . .	488
62	1832 Luglio 10	*Circolare della Segreterìa di Stato sul numero de' giudici ne' tribunali di appello di Bologna e Macerata per la validità delle sentenze* . .	491
63	detto 24	*Circolare della Segreterìa di Stato a schiarimento del dubbio proposto intorno alle subaste, e delibere*	492
64	detto 31	*Circolare della Segreterìa di Stato, colla quale si determinano più precisamente il rango, e le attribuzioni dei cancellieri, e vice-cancellieri presso i tribunali*	494
65	detto	*Dichiarazione della Segreterìa di Stato intorno al dubbio proposto relativamente ai sequestri sulle casse pubbliche.*	496
66	Agosto 11	*Circolare della Segreterìa di Stato sulla nomina, sul numero, e sulle attribuzioni dei diversi cursori*	497
67	detto 13	*Dichiarazione della Segreterìa di Stato sul dubbio insorto in quanto al metodo da osservarsi per proporre al tribunale della Segnatura le istanze per l'inammissibilità dei ricorsi, e riguardo ad altre dimande incidentali nelle cause maggiori*	500
68	detto 25	*Circolare della Segreterìa di Stato sull'abuso di assumersi più di un perito nelle cause*	

N.°	Data	Titolo delle Disposizioni	Pag.
		criminali senza la voluta necessità, e sull' indennizzo di viaggio ai testimonj . . .	501
69	1832 Settemb. 6	*Circolare della Segreterìa di Stato, colla quale si dichiara cessata la giurisdizione contenziosa di succollettori o commissarj degli spogli, e si stabiliscono le massime in proposito. . . . . .*	504
70	detto	*Dispaccio della Segreterìa di Stato in approvazione del metodo osservato dalla Tesorerìa generale in ordine alla distribuzione delle quote sequestrabili delle pensioni e di altri assegni stabiliti in favore degl' impiegati. . .*	505
71	detto	*Dispaccio della Segreterìa di Stato relativo alle nomine degli uditori delle magistrature, e all' ammissione dei procuratori . . . . . .*	506
72	detto	*Dichiarazione della Segreterìa di Stato sul quesito proposto in ordine alla quota da ritenersi in favore de' creditori de' pensionati camerali, ai quali da questi si fosse fatta la cessione intiera della pensione . . . . . .*	507
73	detto 15	*Disposizioni dirette ad eliminare l' abuso introdotto in alcuni tribunali di sospendere, prima di giudicare se abbia luogo l' inibitoria, l' ese-*	

N.°	Data	Titolo delle Disposizioni	Pag.
		cuzione provvisionale dei decreti, o delle sentenze . .	508
74	1832 Settemb. 20	*Pubblicazione del regolamento sui delitti e sulle pene* . .	510
75	detto 25	*Circolare della Segreterìa di Stato, colla quale si dichiara che non vi sono ferie per le cause criminali, e di commercio*	579
76	Novemb. 29	*Circolare della Segreterìa di Stato, colla quale si dichiarano abolite le sportule e propine nei decreti esecutoriali dei rescritti, e chirografi Pontificj*	580
77	1833 Gennajo 31	*Circolare della Segreterìa di Stato, colla quale si rinnova l'ordine ai Capi di officio giudiziario perchè il rendiconto sull'erogazione dell'assegna per le spese d'officio sia accompagnato dai documenti giustificativi* . .	581
78	Febbrajo 2	*Declaratoria della Segreterìa di Stato circa i dubbj proposti 1.° se un Capo di tribunale possa pel solo caso di affluenza di affari obbligare i giudici supplenti a farne parte a dar voto decisivo, 2.° intorno al modo di proporzionare le diete dovute ai supplenti ne' giorni di effettivo servigio*	582
79	Marzo 2	*Circolare della Segreterìa di Stato, colla quale si precisa quale sia il magistrato che*	

N.°	Data	Titolo delle Disposizioni	Pag.
		debba giudicare le cause, che risguardano l'interesse dei governatori, o altri giusdicenti	584
80	1833 Marzo 2	*Circolare della Segreterìa di Stato declaratoria sulla dilazione delle sentenze, o decreti in materia civile . .*	585
81	detto 7	*Circolare della Segreterìa di Stato, colla quale si dichiara quale sia il magistrato competente nelle cause attribuite ai governatori o altri giusdicenti allorchè si astengono dal giudicarle . . .*	586
82	detto	*Circolare della Segreterìa di Stato intorno alle spese di officio dei tribunali . . .*	588
83	detto 14	*Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni in soluzione di un dubbio insorto circa il giudizio in terza istanza delle cause non maggiori di scudi cinquecento nel tribunale di appello in Bologna . . . . . .*	589
84	Maggio 25	*Declaratoria intorno a delazione di armi vetite . . . .*	591
85	Settemb. 28	*Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni ai presidenti dei tribunali, colla quale si precisa il vestiario di formalità, di cui debbono usare i giudici nell'esercizio delle loro funzioni . .*	594

N.°	Data	Titolo delle Disposizioni	pag.
86	1833 Settemb. 29	*Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni ai Capi de' tribunali di Roma circa i voti o giudizj sulle vertenze medico-forensi, che si commettono al collegio medico-chirurgico dell'università Romana senza la dovuta interpellazione ed intelligenza dell'Eminentissimo Arcicancelliere della stessa università*	596
87	Novemb. 28	*Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni sulle vendite all'asta pubblica delle biblioteche, de' musei, delle gallerìe, ed altre raccolte risguardanti oggetti di arti liberali, o scienze* .	598
88	detto	*Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni relativamente alle cause economiche.*	600
89	detto	*Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni, colla quale si provvede alla mancanza del numero necessario dei giudici nelle cause civili e criminali*	601

N.°	DATA	TITOLO DELLE DISPOSIZIONI	PAG.
		POLIZIA E CORPO DE' VIGILI	
	1831		
1	Febbrajo 14	*Ordine agli albergatori e particolari di dare alla Polizìa l'assegna dei forastieri che alloggiano*	605
2	Aprile 21	*Disposizioni risguardanti gli accattoni.*	606
3	Maggio 5	*Provvedimenti diretti a guarentire la pubblica sicurezza nella reposizione e vendita dei fieni e paglie*	607
4	Giugno 17	*Costruzione per conto del Governo di capanne ad uso dei bagni nel fiume Tevere* . .	613
5	Luglio 12	*Disposizioni sui notturni assembramenti disturbanti la pubblica tranquillità*	617
6	Dicemb. 5	*Si richiamano all'osservanza le disposizioni altre volte emanate intorno agli sbari* . .	618
	1832		
7	Febbrajo 14	*Determinazione di nuova numerazione de' legni a vettura.*	620
8	Maggio 5	* *Rinnovazione de' soliti ordini a garanzìa della pubblica sicurezza nell'occasione della reposizione e vendita de' fieni e paglie*	621
9	Giugno 25	* *Si ripetono le disposizioni come nell'anno scorso in ordine ai bagni nel fiume Tevere*	622
10	detto 29	*Dispaccio della Segreterìa di Stato col quale si dichiara, che il corpo de' Vigili di Roma*	

N.°	DATA	TITOLO DELLE DISPOSIZIONI	PAG.
		non debbe dipendere tanto nell' amministrativo quanto nel disciplinare, che dalla Segreterìa di Stato e per essa da Monsignor Governatore di Roma.	622
11	1832 Novemb. 5	*Disposizioni concernenti il rilascio de' passaporti, e l'assegna de' forastieri*	623
12	detto 24	*Prescrizioni intorno agli spaccj di vino*	625
13	Dicemb. 11	*Ordini risguardanti la conservazione, e polizìa delle pubbliche fontane soggette alla giurisdizione del Magistrato Romano*	631
14	1833 Marzo 30	*Nuove disposizioni sulla numerazione de' legni a vettura, e sopra varj abusi de' conduttori de' legni stessi* . .	633
15	Aprile 11	*Circolare della Segreterìa di Stato sulla vigilanza da osservarsi dalle singole autorità in ordine ai depositi, e alla circolazione e vendita delle polveri sulfuree* . . .	637
16	Maggio 15	*Rinnovazione de' soliti ordini intorno alle cautele da osservarsi a garanzìa della pubblica sicurezza nella reposizione e vendita de' fieni e paglie.*	638
17	Giugno 25	*Si ripetono le solite disposizioni risguardanti i bagni nel fiume Tevere*	id.
18	Luglio 6	*Disposizioni dirette ad allontanare i funesti effetti dell' idrofobìa nei cani* . . .	639

N.°	DATA	TITOLO DELLE DISPOSIZIONI	PAG.
	1833		
19	Luglio 18	*Circolare della Segreterìa di Stato risguardante i passaporti per l'interno dello Stato.*	642
20	Novemb. 19	*Circolare della Segreterìa di Stato relativamente alle tasse dovute pei visti nei passaporti*	643
21	Dicemb. 16	*Disposizioni di polizìa sui teatri*	645
		APPENDICE	
	1816		
1	Febbrajo 5	*Disposizioni risguardanti il reato di ferite, e la fabbricazione, delazione, e ritenzione di armi riconosciute insidiose*	657
	1824		
2	Luglio 17	*Divieto di far sequestri nelle casse amministrative a carico di pubbliche amministrazioni*	661
	1825		
3	Gennajo 7	*Disposizioni dirette a reprimere la licenza nelle perorazioni e nelle scritture a difesa delle cause (estratto dell'art. 12 della notificazione dei 7 gennajo 1825)*. . .	id.
	1818		
4	Gennajo 27	*Determinazione de' requisiti che si ricercano all'ammissione degli uditori legali (estratto dell'art. 31 del regolamento disciplinare)*	663
	1817		
5	Novemb. 22	*Determinazione de' casi ne' quali è permesso ai giudici astenersi dal giudicare le cause di loro competenza (estratto*	

N.°	Data	Titolo delle Disposizioni	pag.
		dell'art. 169 *del codice Piano*)	id.
6	1830 Dicemb. 7	*Ingiunzione a qualsivoglia individuo, che alloggia forastieri di darne l'assegna all'officio di Polizìa* . . .	664
7	1816 Ottobre 23	*Organizzazione della Polizìa* .	665
8	1747 Aprile 5	*Disposizioni sugli sbari* (*estratto degli articoli* 44, 46 *e* 47 *del bando generale dei* 5 *aprile* 1747).	672
9	1830 Dicemb. 8	*Divieto di spari tanto di giorno che di notte.*	674
10	1829 Marzo 14	*Disposizioni sui vetturini, e conduttori di carri* . . .	675
11	1828 Agosto 11	*Dispaccio della Segreterìa di Stato col quale si conferma che l' autorità militare non debbe avere alcuna influenza sul corpo de' Vigili, il quale seguiterà a dipendere da Monsignor Governatore di Roma, e con esso corrispondere*	677
12	1820 Agosto 5	*Disposizioni intorno agli esteri, che si recano ne' Pontificj Dominj, ed agli statisti che ne partono*	678
13	1827 Settemb. 21	*Norme e prescrizioni sotto le quali si permette ai vetturini, ed altri noleggiatori di carrozze e carrettelle di potersi fermare nella piazza di Spagna*	688

Digitized by Google

GIUDIZIARIO

Digitized by Google

Digitized by Google

(N. 1.) *Si* ANNUNCIA *la pubblicazione dei regolamenti risguardanti in genere il sistema organico dei giudici e tribunali di Roma e dello Stato; le speciali prescrizioni relative alle cause del fisco; e le disposizioni concernenti le cause ecclesiastiche, i giudici, e tribunali, che dovranno conoscerle, e giudicarle.*

5 OTTOBRE 1831.

EDITTO

TOMMASO *della S. R. C.* CARD. BERNETTI
Diacono di S. Cesareo, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE
PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

Dopo avere ordinata con l'editto del 5 luglio scorso l'amministrazione delle comunità e delle provincie, la Santità di Nostro Signore ha rivolte le sue paterne sollecitudini all'amministrazione della giustizia. E seguendo le traccie dell'ordinamento giudiziario promulgato dalla sa. me. di Pio VII col suo motu-proprio del 6 luglio 1816, ha voluto che quelle istruzioni fossero perfezionate, quanto è possibile nelle umane cose, per mezzo di nuove provvidenze, che assicurassero ai litiganti, col minore incomodo, giudizj retti e maturi.

Ci ha quindi comandato di pubblicare, siccome noi pubblichiamo, nel sovrano suo nome, tre separati regolamenti, dei quali il primo risguarda in genere il sistema organico dei giudici e tribunali di Roma e dello Stato; il secondo ed il terzo contengono speciali prescrizioni relative alle cause del fisco, alle cause ecclesiastiche, ed ai giudici e tribunali, che dovranno conoscerle e giudicarle.

Questi regolamenti riuniti agli altri già pubblicati e da pubblicarsi in appresso, formeranno un corpo di uniforme e stabile legislazione nelle cose amministrative, e giudiziarie. Ma intanto nel principio del futuro anno legale saranno pienamente attivati: e nelle materie che sono oggetto di nuove disposizioni derogheranno a qualunque legge generale e particolare, ed a qualunque uso o consuetudine finora vigente.

REGOLAMENTO ORGANICO
PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE.

Disposizioni preliminari.

§. 1.

Nelle cause civili vi sono tre gradi di giurisdizione: in alcuni casi v'è un quarto grado pei giudizj, che s' introducono in virtù del rimedio straordinario della restituzione in intiero.

Digitized by Google

§. 2.

Dalle sentenze proferite in primo grado di giurisdizione compete regolarmente l'appello sospensivo.

Sono eccettuate da questa regola le sentenze o decreti nelle cause, che non oltrepassano il valore di scudi dieci; in quelle di sommarissimo possessorio; di danni dati; di alimenti; di mercedi; di adempimento d'obbligazioni derivanti da scritture pubbliche o private non attaccate di falsità, o di nullità; i decreti o sentenze interlocutorie, o di semplice provvisione, che non ledono il merito della causa.

§. 3.

Se insorgono difficoltà sull'applicazione del §. precedente, si ricorre al tribunale d'appello, da cui dipende il giudice o tribunale che ha proferita la sentenza: appartiene al medesimo il decidere, se debba togliersi l'effetto sospensivo.

§. 4.

Nelle cause commerciali l'effetto degli appelli è sospensivo o devolutivo, secondo le norme stabilite dall'editto del 1 giugno 1821.

Digitized by Google

§. 5.

Non è luogo ad ulteriore appello, se il tribunale di seconda istanza conferma intieramente la sentenza emanata in primo grado di giurisdizione.

§. 6.

Se la prima sentenza è revocata o riformata, si fà luogo a nuovo appello in terzo grado, o dall'intiera sentenza revocatoria, o dagli articoli che contengono la riforma.

La parte favorita dagli articoli riformatorj non può interporre nuovo appello dalla seconda sentenza.

§. 7.

Neppure è luogo a nuovo appello dalla sentenza che sarà emanata in terzo grado, qualunque siano le disposizioni in essa contenute, abbenchè non conformi alle sentenze precedenti.

In questo caso, ed in quello del §. 5 nasce sempre la cosa giudicata.

§. 8.

Non v'è rimedio sospensivo contro la cosa giudicata: può accordarsi al solo effetto pienamente

Digitized by Google

devolutivo, anche in ordine alla tassa delle spese, il rimedio straordinario della restituzione in intiero.

§. 9.

Nei tre gradi ordinarj di giurisdizione, e nel quarto, se avrà luogo, la giustizia civile si amministra:

Dai governatori;

Dai tribunali civili;

Dai tribunali di commercio;

Dai tribunali d'appello;

Da un magistrato di prima istanza per la città di Roma, chiamato tribunale del Senatore, ossia di Campidoglio;

Dal tribunale dell'A. C.

Dalla Rota romana;

Dal tribunale supremo di Segnatura.

§. 10.

Ad eccezione delle curie, tribunali, e congregazioni ecclesiastiche, e dei tribunali per le cause del fisco, che saranno regolati da speciali provvidenze, tutti gli altri tribunali, e tutte le magistrature, delle quali non si fa menzione in questo regolamento, sono abolite.

Digitized by Google

§. 11.

La giurisdizione contenziosa dell'uditore del Papa in qualunque causa o materia è cessata: gli atti di questa curia saranno depositati nella cancelleria del tribunale supremo di Segnatura.

I ricorsi per ottenere la revoca dei rescritti e chirografi Pontificj, o il permesso di chiederla in giudizio con la clausola *de aperitione oris* saranno portati all'udienza di Sua Santità, intese le parti economicamente, e senza forme giudiziali.

Nei casi ch'esigono maggiore discussione, saranno rimessi al Cardinale Prefetto della Segnatura, perchè, intese le parti nello stesso modo, ed il parere dei prelati decano, e sotto-decano del tribunale, riferisca al S. Padre.

Nelle questioni di competenza fra le sacre congregazioni, ovvero fra le stesse sacre congregazioni, e gli altri tribunali, si osserveranno le norme stabilite nel §. 26 del contemporaneo regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche.

Sono conservate all'uditore del Papa tutte le altre facoltà ed attribuzioni nelle materie non appartenenti al foro contenzioso. I chirografi da segnarsi in appresso saranno spediti e rimarranno depositati nella cancelleria del supremo tribunale di Segnatura.

Digitized by Google

§. 12.

Non vi saranno giudici particolari o privativi. Tutte le speciali delegazioni sia per giudicare una o più cause, sia per transigere sono revocate.

§. 13.

Niuno, senza espresso consenso prestato nelle debite forme, può essere tradotto nè in principio di lite, nè per via di avocazione, innanzi altri giudici o tribunali fuori di quegli che sono competenti a forma del presente regolamento. È derogato a qualunque privilegio ed a qualunque legge, che disponesse in contrario.

TITOLO I.

Dei governatori.

§. 14.

In ogni comune dello Stato capo-luogo di un governo vi è un giusdicente chiamato governatore. Le funzioni giudiziarie che si attribuiscono ai governatori nel presente titolo, verranno esercitate nei capo-luoghi di Legazione dagli attuali giudici conciliatori, nei capo-luoghi di Delegazione verran-

Digitized by Google

no esercitate dagli assessori legali istituiti con l'editto del 5 luglio scorso.

§. 15.

I governatori conoscono e decidono, come giudici di prima istanza:

1.° Le cause che in capitale non oltrepassano il valore di dugento scudi, salvo il disposto nel §. 20 numero 2.°, 3.° 4.° in ordine ai tribunali civili, e nel §. 24 in ordine ai tribunali di commercio;

2.° le cause di alimenti dovuti *officio judicis*, ovvero *jure actionis*;

3.° Le cause di mercedi dovute agli operaj giornalieri, ai domestici, ed altre persone di servigio;

4.° Le cause di danni dati nei rispettivi territorj;

5.° Le cause di sommarissimo e momentaneo possessorio avuto riguardo al solo e nudo fatto del possesso, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

§. 16.

Nei luoghi ove non risiedono tribunali di commercio, giudicheranno pure le controversie che possono insorgere sulle contrattazioni in tempo di fiera o mercato, osservando le leggi e le consuetudini mercantili.

§. 17.

Tutte le cause dovranno discutersi e terminarsi nella pubblica udienza, eccettuate le controversie relative ai contratti nelle fiere o mercati, le quali si decideranno sulla faccia dei luoghi. Le sentenze conterranno i motivi, e saranno sottoscritte dal governatore o assessore, e dal cancelliere.

TITOLO II.

Dei tribunali civili.

§. 18.

In ogni capo-luogo di Legazione o Delegazione v'è un tribunale civile, che giudica collegialmente.

§. 19.

I tribunali civili residenti nei capo-luoghi di Legazione sono composti di un presidente, di un vice-presidente, e di quattro giudici: essi sono divisi in due turni, o sezioni, ciascuna di tre giudici, compresovi il presidente ed il vice-presidente. Nella Legazione di Urbino e Pesaro il primo turno del tribunale civile risiederà in Pesaro, il secondo risiederà in Urbino.

Gli altri tribunali che risiedono nei capo-luoghi delle Delegazioni sono composti di un presidente e di due giudici.

§. 20.

Questi tribunali conoscono e decidono in prima istanza.

1.° Tutte le cause maggiori di dugento scudi;

2.° Tutte le cause di valore indeterminato;

3.° Tutte le cause di qualunque somma, abbenchè non maggiori di dugento scudi, che risguardano l'interesse dei comuni.

4.° Tutte le cause, egualmente di qualunque somma maggiore o minore di dugento scudi, ove si tratti di purgazione, di cancellamento, riduzione, o restrizione di vincoli ed ipoteche, di azioni ipotecarie, di graduatoria, o di concorso universale e particolare, e di rendimento di conti.

§. 21.

Conoscono inoltre e decidono in secondo grado di giurisdizione tutte le cause che a forma del disposto nel §. 16, sono decise in prima istanza dai governatori, dai conciliatori e dagli assessori.

§. 22.

Le sentenze dei tribunali civili saranno motivate: esse dovranno pronunciarsi dal presidente o vi-

Digitized by Google

ce-presidente in udienza pubblica, e sottoscriversi dallo stesso presidente o vice-presidente, dai giudici e dal cancelliere.

TITOLO III.

Dei tribunali di commercio.

§. 23.

Nelle città marittime e mercantili vi sono dei tribunali di commercio composti di un presidente giureconsulto, e di due giudici commercianti.

Il tribunale di commercio di Roma sarà composto ed organizzato a forma dell'editto degli 8 luglio 1831.

§. 24.

I tribunali di commercio conoscono e decidono in prima istanza, come tribunali di eccezione, tutte le cause mercantili di qualunque somma, anche minore di dugento scudi, a norma del provvisorio regolamento di commercio pubblicato il 1 giugno 1821.

§. 25.

Nelle provincie o Delegazioni, ove non sono stabiliti i tribunali di commercio, ne faranno le veci i tribunali civili, osservando le leggi del codice, e gli ordinamenti in materia commerciale.

Digitized by Google

§. 26.

Le controversie, che nascono sulle contrattazioni nelle fiere o mercati, saranno decise nel luogo stesso del mercato o fiera, da uno dei giudici commercianti, che verrà delegato dal presidente del tribunale di commercio.

§. 27.

Il disposto nel §. 22 relativamente alle sentenze dei tribunali civili è comune ai tribunali di commercio.

TITOLO IV.

Dei tribunali di appello.

§. 28.

Vi sono due tribunali superiori chiamati tribunali di appello: uno in Bologna, l'altro in Macerata: ciascuno di essi è composto di un presidente e di sei giudici.

§. 29.

La giurisdizione del tribunale di appello di Bologna comprende le quattro provincie, o Legazioni di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, e di Forlì.

Digitized by Google

La giurisdizione del tribunale d'appello di Macerata comprende la provincia ossia Legazione di Urbino e Pesaro, e le Delegazioni di Macerata, di Ancona, di Fermo, di Ascoli, e di Camerino.

§. 30.

I tribunali di appello conoscono e decidono in secondo grado tutte le cause giudicate in prima istanza dai tribunali civili.

Quello di Bologna conosce pure e decide, egualmente in secondo grado, tutte le cause di qualunque somma giudicate in prima istanza dai tribunali di commercio delle quattro provincie o Legazioni.

Le cause giudicate in prima istanza dai tribunali di commercio residenti nelle provincie soggette al tribunale di appello di Macerata, saranno conosciute e decise in secondo grado dal tribunale di Ancona istituito col chirografo della san: mem: di Pio VIII in data del 26 febbrajo 1830.

§. 31.

Conoscono inoltre e decidono in terza, ed ultima istanza le cause giudicate con sentenze difformi, in primo grado dai governatori, conciliatori, od assessori, ed in secondo grado dai tribunali civili.

Digitized by Google

§. 32.

Le sentenze dei tribunali di appello saranno emanate nella forma prescritta dal §. 22.

TITOLO V.

Del tribunale del Senatore di Roma.

§. 33.

Il tribunale del Senatore, ossia di Campidoglio esercita la giurisdizione in prima istanza, cumulativamente col tribunale dell'A. C., nella sola città di Roma, per le cause laiche tra meri laici, o contro meri laici, che siano abitanti e cittadini romani.

§. 34.

Questo tribunale è composto:

Del Senatore di Roma, che n'è il capo e presidente;

Di due togati col titolo di collaterali;

Di un altro togato col titolo di uditore del Senatore.

§. 35.

Ciascuno dei tre giudici, entro i limiti della giurisdizione superiormente stabilita, potrà conoscere

Digitized by Google

e giudicare tutte le cause non maggiori di cinquecento scudi, e tutte quelle che sono di competenza dei governatori, a forma del §. 15 num.° 2.° al 5.°

§. 36.

È addetto al tribunale di Campidoglio un'altro giusdicente, chiamato giudice de'mercenarj: esso conosce e giudica in prima istanza tutte le cause di Roma, e dell'Agro Romano non maggiori di cinquecento scudi, concernenti le mercedi campestri, le caparre, le anticipazioni o prestanze date per causa dei lavori di campagna, tanto fra gli agricoltori, e i caporali, quanto fra i caporali, ed i loro subalterni ed operaj.

§. 37.

I due collaterali, e l'uditore del Senatore riuniti insieme formeranno un tribunale collegiale di prima istanza, per conoscere e giudicare, a termini del disposto nei §§. 33 e 35, tutte le cause maggiori di cinquecento scudi, e tutte le altre, che sono di competenza dei tribunali civili nelle provincie, a forma del §. 20 num. 2.° al 4.°

Il collaterale più anziano per ragione d'officio prende il titolo ed esercita le funzioni di vice-presidente.

§. 38.

Nel proferire le sentenze i giudici ed il tribunale di Campidoglio si uniformeranno alle prescrizioni dei §§. 17 e 22, in ordine alle sentenze dei governatori, e dei tribunali civili.

TITOLO VI.

Del tribunale dell'A. C.

§. 39.

Il tribunale dell'A. C. è composto:

Del prelato uditore della Camera, che n'è il capo e presidente.

Di due togati col titolo di assessori;

Di tre togati col titolo di consiglieri;

Di tre prelati luogotenenti.

§. 40.

Ciascuno degli assessori conosce e giudica in prima istanza:

1.° Tutte le cause di Roma e sua Comarca non maggiori di cinquecento scudi romani, e non minori di scudi dugento, a riserva di quelle, che appartengono ai tribunali civili od ai tribunali di

commercio, qualunque ne sia il valore, a forma del §. 20 num. 1.°, 3.° e 4.°, e del §. 24.

2.° Tutte le cause della città di Roma, che nelle provincie sono di competenza dei governatori, a forma del §. 15.

§. 41.

I tre prelati luogotenenti, ed i tre togati consiglieri riuniti insieme, formano un tribunale collegiale col nome di congregazione civile dell'A. C.

§. 42.

La congregazione civile sarà composta dei soli tre prelati luogotenenti, per conoscere e giudicare le cause ecclesiastiche, a forma del contemporaneo regolamento.

Per le altre cause sarà divisa in due turni: il primo sarà formato da due prelati luogotenenti, e da un togato consigliere; il secondo da un prelato luogotenente, e da due consiglieri togati.

I due prelati luogotenenti più anziani per ragione d'officio prenderanno il titolo di vice-presidenti.

§. 43.

Ciascuno dei suddetti turni conosce e giudica in prima istanza:

1.° Tutte le cause di Roma e sua Comarca maggiori di cinquecento scudi romani.

2.° Tutte le cause, che a forma del §. 20 num. 2.°, 3.° e 4.° sono di competenza dei tribunali civili.

§. 44.

Conosce ancora e decide in secondo grado di giurisdizione:

1.° Tutte le cause giudicate in prima istanza dai governatori della Comarca, da ciascuno dei giudici capitolini, dal giudice de' mercenarj e dagli assessori.

2.° Tutte le cause non maggiori di cinquecento scudi romani decise in prima istanza dai tribunali civili e di commercio di Perugia, di Spoleto, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Frosinone, di Benevento, e dal tribunale di commercio di Roma.

§. 45.

Finalmente conosce e giudica in terza ed ultima istanza:

1.° Le cause decise con sentenze difformi, in primo grado dai governatori della Comarca, dai giudici capitolini, e dagli assessori, ed in secondo grado dall'altro dei due turni.

2.° Le cause decise con sentenze difformi, in

primo grado dai governatori ed assessori delle provincie o Delegazioni di Perugia, di Spoleto, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Frosinone, di Benevento; ed in secondo grado dai tribunali civili residenti nelle stesse provincie.

3.° Le cause non maggiori di cinquecento scudi decise con sentenze difformi, in primo grado dai tribunali civili e di commercio designati nel num. 2.° del §. precedente, e dall'altro turno in secondo grado.

§. 46.

È applicabile agli assessori dell'A. C. il §. 17 del presente regolamento intorno alle sentenze dei governatori; ed alla congregazione civile il §. 22 intorno alle sentenze dei tribunali civili.

TITOLO VII.

Della Rota Romana.

§. 47.

Il tribunale della Rota romana conosce e giudica in secondo grado di giurisdizione tutte le cause maggiori di cinquecento scudi romani o di valore indeterminato, decise in prima istanza dal tribunale di Campidoglio, dalla congregazione civile dell'A. C., dal tribunale di commercio di Roma, e

dai tribunali civili e di commercio delle Delegazioni comprese nel §. 44 num. 2.°

§. 48.

Conosce e giudica in terza ed ultima istanza:

1.° Le stesse cause che da un turno o sezione sonosi giudicate in secondo grado, a forma del §. precedente, con sentenze difformi da quelle di prima istanza;

2.° Le cause giudicate con sentenze difformi, in prima istanza dai tribunali civili, ed in secondo grado dai tribunali di appello.

§. 49.

Le cause che si propongono al giudizio della Rota romana si dividono in cause maggiori, ed in cause minori; sono cause maggiori quelle che oltrepassano in capitale il valore di cinquecento scudi romani, o che hanno un valore indeterminato: le altre sono cause minori.

§. 50.

Le cause maggiori si propongono con le solite formole dei dubbj, e si decidono per turno da cinque uditori, compresovi il ponente, che sarà il relatore, e darà il suo voto.

Digitized by Google

§. 51.

Le cause minori si decidono dallo stesso numero di giudici per via di semplice memoriale, senza formole di dubbj, e senza obbligo di pubblicare le decisioni, ritenuta peraltro la osservanza delle seguenti regole:

1.° Non potrà proporsi la causa, che dopo scorso un termine non maggiore di quaranta giorni, e non minore di un mese dal decreto del ponente.

2.° Se insorgessero difficoltà meritevoli di schiarimento, il tribunale ordinerà che si stenda una breve decisione, nella quale dovranno esporsi le ragioni di dubitare, e decidere in favore dell'una o dell'altra parte, affinchè l'una o l'altra possa confutarle.

3.° Da questa decisione non si chiede nuova udienza: la causa tornerà a proporsi dopo un termine non minore di venti giorni, e non maggiore di un mese.

4.° La parte ch'è favorita dalle ragioni di dubitare non può distribuire nuova difesa: è in diritto però di rispondere alla memoria dell'altra parte, che impugna la decisione.

5.° Se il tribunale pronuncia a forma delle decisioni, non vi sarà bisogno d'inserire i motivi

nelle sentenze: negli altri casi le sentenze dovranno essere motivate.

§. 52.

Si decidono dall'intiero tribunale:

1.° Le cause sul valore dei rescritti o chirografi Pontificj rimesse con la clausola = *de aperitione oris.*

2.° le cause di restituzione in intiero contro le cose giudicate inappellabili di tutt'i giudici e tribunali dello Stato.

§. 53.

La Rota Romana procede in tutte le cause come tribunale ordinario: l'uso delle commissioni è cessato.

§. 54.

Nelle cause commerciali si osserveranno i metodi stabiliti dall'editto del primo giugno 1821.

§. 55.

In tutto ciò che non è contrario alle prescrizioni contenute in questo titolo, si conservano le attuali regole, prattiche, e consuetudini concernenti l'ordinatoria dei giudizj nel tribunale della Rota romana.

TITOLO VIII.

Del tribunale supremo di Segnatura.

§. 56.

V'è in Roma un tribunale supremo di Segnatura, alla di cui giurisdizione sono sottoposti tutt'i giudici e tutt'i tribunali dello Stato, salvo il disposto pei tribunali di commercio dall'editto del primo giugno 1821.

§. 57.

Il tribunale supremo di Segnatura è composto:
Di un Cardinale prefetto;
Di sette Prelati votanti;
Di un Prelato uditore del tribunale;
Di un togato uditore della prefettura.

§. 58.

Vi sono inoltre presso il tribunale dei Prelati referendarj: questi riferiscono le petizioni e le istanze dei ricorrenti, e danno il voto in ciascuna causa meramente consultivo.

Digitized by Google

§. 59.

L'uditore della Segnatura esercita le funzioni di segretario del tribunale: interviene alle adunanze, e tiene registro delle risoluzioni.

§. 60.

Il tribunale supremo di Segnatura conosce e giudica sovranamente in nome e vece del Sommo Pontefice:

1.° Le dimande di circoscrizione o annullamento degli atti giudiziali, decreti, o sentenze;

2.° Le questioni di competenza fra tribunali;

3.° Le questioni sull'unione di cause, e sull'avocazione.

4.° Le questioni concernenti le ricuse dei giudici per legittimo sospetto.

5.° Le dimande di nuovo appello pienamente devolutivo in grado di restituzione in intiero.

§. 61.

Non è luogo all'annullamento, o circoscrizione, che nel solo caso, in cui si verifichi uno dei tre difetti sostanziali nell'ordine dei giudizj, di citazione, di giurisdizione, di mandato.

§. 62.

Il tribunale supremo ammette o rigetta puramente, e semplicemente la querela di nullità: non può rimetterne la cognizione agli altri giudici o tribunali di prima istanza, o di appello.

§. 63.

Non è luogo al nuovo appello in grado di restituzione in intiero:

1.° Se il valore della causa non oltrepassa i cinquanta scudi romani;

2.° Se non si prova una ingiustizia manifesta. Tale ingiustizia debbe risultare;

o dall'essersi giudicato sopra documenti riconosciuti in appresso come falsi;

o dall'essersi rinvenuti documenti pubblici o privati, che dimostrino fatti nuovi, e decisivi;

o dal non essersi nelle sentenze avuta ragione di qualche legge;

o dall'essersi espressamente contravenuto ad una legge in vigore.

§. 64.

Le cause da proporsi al tribunale supremo di Segnatura si distinguono in cause maggiori, ed in cause minori. Sono cause maggiori quelle che ol-

Digitized by Google

trepassano in capitale il valore di dugento scudi, o che hanno un valore indeterminato: le altre cause sono minori.

§. 65.

Le cause maggiori si decidono dal pieno tribunale: le altre si decidono dal Prelato uditore.

I decreti del Prelato uditore si rivedono in nome del Cardinale prefetto dall'uditore della prefettura.

I decreti difformi dell'uno e dell'altro, se il valore della causa oltrepassa la somma di cinquanta scudi, si rivedono o intieramente, o negli articoli non conformi, dal pieno tribunale sopra semplici memorie delle parti.

§. 66.

Nelle cause maggiori di dugento scudi dovrà il pieno tribunale pubblicare i motivi dei suoi rescritti: questi motivi si chiamano decisioni.

I decreti del Prelato uditore, e dell'uditore della prefettura nelle cause minori saranno brevemente motivati.

Digitized by Google

TITOLO IX.

Dei giudici supplenti.

§. 67.

Presso ciascun governatore o assessore vi sarà un giudice supplente per l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

§. 68.

Vi saranno due supplenti presso ogni tribunale civile di un solo turno: quattro presso i tribunali di due turni, e presso i tribunali d'appello.

§. 69.

Ogni tribunale di commercio avrà un supplente giureconsulto, e due supplenti commercianti.

§. 70.

Le funzioni di giudice supplente sono compatibili con quelle di procuratore ed avvocato.

§. 71.

I supplenti giureconsulti che per lo spazio di anni cinque avranno esercitato con lode il loro of-

Digitized by Google

ficio, acquisteranno diritto per essere preferiti sopra gli altri concorrenti di eguali meriti agl' impieghi dell'ordine giudiziario nelle provincie.

§. 72.

Nei tribunali di Roma, ad eccezione di quello di commercio, non vi sono giudici supplenti.

§. 73.

Non si da onorario fisso ai giudici supplenti: essi percepiscono le diete in tutt'i giorni di servigio, proporzionate all'onorario dei giudici titolari, che rappresentano.

§. 74.

I giudici supplenti non hanno funzioni abituali: fanno le veci dei giudici titolari nei casi di assenza, infermità, o altro legittimo impedimento: nel caso di morte del titolare, ritengono provvisoriamente il vacante officio sino alla nomina del successore.

Potranno intervenire alle adunanze dei tribunali civili, o di appello, a cui sono addetti: ma non avranno che il voto consultivo.

Digitized by Google

Disposizioni generali e transitorie.

§. 75.

I giudici, i supplenti, e cancellieri, i loro sostituti, e generalmente tutti gl'impiegati dell'ordine giudiziario saranno nominati dal Sommo Pontefice per mezzo della Segreterìa di Stato.

§. 76.

I governatori, gli assessori ed i giudici supplenti dovranno avere l'età di anni 25 compiti, ed il grado di licenziato.

I presidenti, vice-presidenti e giudici dei tribunali civili, e dei tribunali di appello, i presidenti o giudici giureconsulti dei tribunali di commercio, dovranno avere l'età di anni trenta compiti, ed il grado di dottore in ambe le leggi.

Questa disposizione è comune ai giudici di Campidoglio, agli assessori, ed ai consiglieri della congregazione civile dell'A. C.

§. 77.

Sono abolite le sportule e le propine: i giudici, i cancellieri, i sostituti, e gli altri impiegati dell'ordine giudiziario riceveranno uno stipendio fis-

so dal tesoro dello Stato: i giudici supplenti riceveranno egualmente dal tesoro il pagamento delle diete nei giorni di servizio a forma del §. 73.

Nei tribunali di commercio i soli presidenti o giudici giureconsulti riceveranno uno stipendio: l'officio dei giudici commercianti è gratuito.

§. 78.

Gli atti giudiziali, e decreti, e sentenze di tutt'i giudici e tribunali istituiti col presente regolamento, i consulti, le memorie, le allegazioni, i ristretti degli avvocati, o procuratori si scriveranno in lingua italiana.

Sono eccettuati i tribunali della Segnatura, e della Rota romana, ove si conserverà l'antico uso della lingua latina.

§. 79.

Le forme dei giudizj civili saranno regolate dal codice di procedura della sa: mem: di Pio VII. Questo codice verrà pubblicato nuovamente con quelle aggiunte, variazioni, e modificazioni, che lo pongono in armonìa col presente regolamento.

Saranno pubblicate contemporaneamente le opportune disposizioni concernenti la disciplina pei giudici e tribunali, per gli avvocati, procuratori, e cursori, le tasse dei giudizj, e lo stabilimento e percezione dei diritti di cancelleria.

Digitized by Google

§. 80.

In tutt'i comuni, ove non risiedono governatori, sarà permesso ai gonfalonieri di comporre, o giudicare le cause meramente pecuniarie, non maggiori di scudi cinque, secondo le norme che verranno loro prescritte con speciale istruzione della Segreterìa di Stato.

In Roma nulla è per ora innovato sull'esercizio della giurisdizione economica per le stesse cause pecuniarie, non eccedenti l'indicata somma o valore.

§. 81.

Le cause pendenti innanzi i giudici particolari o privativi, saranno riassunte nello stato e nei termini avanti i giudici o tribunali ordinarj competenti.

Quelle pendenti in prima istanza ed in appello innanzi la sacra Congregazione del Buon Governo saranno riassunte e decise dalla congregazione civile dell'A. C., o dalla Rota romana a norma delle rispettive attribuzioni.

§. 82.

Le cause pendenti nel tribunale della Rota romana, abbenchè secondo le norme del presente re-

golamento appartenessero ai tribunali di appello, saranno proseguite e terminate nello stesso tribunale della romana Rota.

§. 83.

Le cause pendenti innanzi i giudici attuali dell'A. C. in prima istanza, ed in appello saranno riassunte e decise dagli assessori, e dalla congregazione civile, secondo il grado e la competenza rispettiva.

§. 84.

Le cause maggiori di cinquecento scudi pendenti innanzi i giudici di Campidoglio in prima istanza, saranno riassunte e decise dall'intiero tribunale collegialmente.

Quelle pendenti in grado di appello, se non eccedono il valore di cinquecento scudi, saranno riassunte e decise dalla congregazione civile dell'A. C. Se il valore delle medesime oltrepassa gli scudi cinquecento, saranno riassunte e decise dalla Rota romana.

§. 85.

Le cause pendenti avanti i governatori e pretori attuali delle provincie saranno riassunte e decise dai nuovi giudici e tribunali di prima istanza, o di appello.

Digitized by Google

§. 86.

Le cause pendenti sull'osservanza degli appelli nel tribunale di Segnatura saranno tutte decise in una o più adunanze ovvero udienze straordinarie, dal tribunale pieno, dal prelato uditore, e dall'uditore della prefettura, secondo le rispettive attribuzioni.

I rescritti, o decreti, coi quali si accorderà l'appello sospensivo, non saranno soggetti a reclamo o revisione.

L'uditore della prefettura riassumerà e deciderà tutte le cause, che sono pendenti innanzi Monsignor Decano.

§. 87.

Le questioni giudiziali pendenti innanzi l'uditore del Papa, saranno riassunte e decise dal supremo tribunale di Segnatura.

Se tali questioni risguardano la osservanza degli appelli, saranno giudicate unitamente alle altre che rimangono indecise nello stesso tribunale, a norma del disposto nel §. precedente.

Se risguardano i rescritti o chirografi Pontificj, si procederà nella forma stabilita dal §. 11.

§ 88.

La giurisdizione volontaria sarà esercitata nelle provincie dai governatori, conciliatori ed assessori, se avranno la laurea dottorale, dai presidenti, e vice-presidenti dei tribunali civili, e dai presidenti dei tribunali di appello.

In Roma sarà esercitata dai giudici del tribunale di Campidoglio, dagli assessori dell'A. C., dai vice-presidenti della congregazione civile, dall'uditore della prefettura del tribunale supremo di Segnatura e dall'avvocato de'poveri pei contratti che dovranno stipolarsi nelle prigioni.

REGOLAMENTO
PER LE CAUSE DEL FISCO E DELLA R. C. A.

Dei giudizj di prima istanza.

§ 1.

Le cause, nelle quali ha interesse la Reverenda Camera, si conoscono e si decidono per qualunque somma in primo grado di giurisdizione dai tribunali civili delle provincie.

Le cause di Roma e sua Comarca si conoscono e si decidono dalla congregazione civile dell'A. C.

§. 2.

Appartengono agli stessi tribunali le controversie sulla esecuzione della mano regia: saranno esse regolate da forme più brevi e più spedite nel codice di procedura.

I decreti o sentenze da emanarsi in tali controversie non saranno appellabili che al solo effetto devolutivo.

Dei giudizj di appellazione.

§. 3.

Dai giudicati dei tribunali civili delle provincie e della congregazione dell' A. C. si appella, se e come di ragione, al tribunale della piena Camera residente in Roma.

§. 4.

Se la sentenza proferita dal tribunale della piena Camera in secondo grado di giurisdizione è difforme da quella di prima istanza, si ricorre alla Rota romana in terzo ed ultimo grado.

§. 5.

Le cause maggiori di cinquecento scudi romani si propongono in piena Camera con le solite for-

mole dei dubbj: il tribunale darà i motivi di decidere, che si chiamano voti camerali.

Nelle altre cause si osserveranno le prescrizioni contenute nel §. 51 del contemporaneo regolamento per l'amministrazione della giustizia civile, in ordine alle cause rotali.

§. 6.

Le cause di restituzione in intiero, quando tale rimedio può aver luogo, si conoscono e si decidono dal tribunale della Rota romana.

§. 7.

Nel tribunale della piena Camera è conservato l'uso della lingua latina.

Dei ricorsi in via di Segnatura.

§. 8.

Nelle cause fiscali si ricorre al tribunale supremo di Segnatura, come nelle altre cause civili.

§. 9.

Non v'è distinzione fra cause maggiori e minori: tutt'i ricorsi nelle cause di qualunque somma

o valore, si discutono innanzi il pieno tribunale.

Nondimeno le cause minori di dugento scudi si propongono e si decidono sopra semplici istanze o memorie delle parti.

Disposizioni generali e transitorie.

§. 10.

Il contemporaneo regolamento per l'amministrazione della giustizia civile è comune alle cause del fisco in tuttociò che non si oppone alle cose superiormente stabilite.

§. 11.

Le cause pendenti innanz'i giudici camerali di Roma in prima istanza, od in grado d'appello saranno riassunte e decise dalla congregazione civile dell'A. C., dal tribunale della piena Camera, o dalla Rota romana, secondo le rispettive competenze.

Quelle pendenti innanz'i giudici delle provincie saranno riassunte e decise dai tribunali civili.

§. 12.

Le cause pendenti nel tribunale della piena Camera o innanzi gli altri giudici camerali in via di Segnatura saranno riassunte e decise dal pieno tri-

Digitized by Google

bunale di questo nome, qualunque sia la somma o valore delle medesime, a forma del §. 9.

Per le cause indecise sull'osservanza degli appelli, si osserverà dalla piena Segnatura il disposto nel §. 86 del suddetto contemporaneo regolamento.

REGOLAMENTO

PER LE CAUSE CIVILI NELLE CURIE ECCLESIASTICHE

Degli Ordinarj.

§. 1.

I Vescovi, e gli Arcivescovi, e per essi i Vicarj generali nelle diocesi rispettive sono giudici ordinarj di prima istanza.

1.° Nelle cause di competenza del foro ecclesiastico sia per ragione di materia, sia per ragione di persone;

2.° Nelle cause meramente laicali fra meri laici, purchè le parti vi consentano nella forma prescritta dalla costituzione di Benedetto XIV. = *Romanae curiae praestantiam*, §. *jurisdictionem vero*.

§. 2.

La giurisdizione degli Ordinarj nelle cause di prima istanza non è limitata a veruna somma o valore.

Dei Metropolitani.

§. 3.

Gli Arcivescovi, come Metropolitani, sono giudici di appellazione in tutte le cause di qualunque somma o valore, giudicate in prima istanza dai Vescovi suffraganei della loro provincia.

§. 4.

Nondimeno è in libertà del soccombente di appellare *omisso medio* alla Santa Sede, ossia ai tribunali di Roma.

Del tribunale del Vicariato di Roma.

§. 5.

Il tribunale del Vicariato di Roma è composto:

Del Cardinale Vicario di Roma, e suo distretto;

Di un Prelato vicegerente;

Di un Prelato luogotenente civile;

§. 6.

Ciascuno dei due prelati, vicegerente e luogotenente, anche per mezzo di un privato uditore, conosce e giudica in prima istanza:

Digitized by Google

1.° Tutte le cause di Roma, e suo distretto, che nelle diocesi si conoscono e si decidono dagli Ordinarj.

2.° Le cause tra meri laici, che non eccedono il valore di scudi venticinque, senza bisogno del formale consenso richiesto per le altre cause meramente laicali.

§. 7.

Il cardinale Vicario conosce e giudica in seconda istanza cumulativamente col prelato uditore della Camera Apostolica, tutte le cause non maggiori di cinquecento scudi, giudicate in primo grado dai due prelati vicegerente, o luogotenente.

§. 8.

Conosce pure e decide, come giudice di seconda istanza, anche in virtù delle speciali facoltà che gli vengono conferite dal S. Padre col presente regolamento, tutte le cause non superiori alla somma di cinquecento scudi, che saranno giudicate in prima istanza dal prelato uditore della Camera Apostolica.

§. 9.

La giurisdizione privativa del tribunale del Vicariato sugli alimenti, a forma del chirografo Clementino, nelle cause degli ebrei, dei neofiti, e

nelle altre che sono al medesimo riservate dalle costituzioni Apostoliche, è mantenuta.

Del tribunale dell'A. C.

§. 10.

Il tribunale dell'A. C. per le cause ecclesiastiche è composto:

Del Prelato uditore della Camera Apostolica;

Dei due assessori togati, che ne fanno le veci nei casi, e nei modi che saranno stabiliti in appresso;

Della congregazione civile formata dai soli Prelati luogotenenti, a norma del disposto nel §. 42 del contemporaneo regolamento per le cause civili.

§. 11.

Il Prelato uditore della Camera conosce e giudica in prima istanza:

1.° Le cause enunciate nel num. 1.° del § 6 cumulativamente col tribunale del Cardinal Vicario;

2.° Le controversie sull'esecuzione delle bolle o lettere Apostoliche, e specialmente di quelle, ove manchi l'espressa nomina di un'esecutore.

Digitized by Google

§. 12.

Giudica inoltre privativamente sull'esecuzione dei rescritti emanati dalle sacre congregazioni, che non hanno giurisdizione contenziosa.

§. 13.

Finalmente conosce e giudica in secondo grado di giurisdizione tutte le cause non maggiori di cinquecento scudi, decise in prima istanza dai Prelati vicegerente, e luogotenente civile del Cardinal Vicario, e dagli Ordinarj diocesani dello Stato.

§. 14.

La giurisdizione di Monsignor uditore della Camera, come giudice di seconda istanza, potrà essere esercitata in nome, e vece del medesimo dai due assessori togati.

Gli assessori potranno conoscere le cause di seconda istanza sino alla sentenza che decide il merito, esclusivamente.

La sentenza sarà sottoscritta dallo stesso Monsignor uditore della Camera, previo il visto dell'assessore, che avrà conosciuta la causa.

Digitized by Google

§. 15.

La congregazione civile conosce e giudica in terza ed ultima istanza:

1.° Le cause non maggiori di cinquecento scudi, decise con sentenze difformi in primo grado dai Vescovi suffraganei, ed in secondo grado dai Metropolitani;

2.° Le cause che non oltrepassano la stessa somma decise con sentenze difformi, in primo grado dagli Ordinarj diocesani, e dai Prelati vicegerente, e luogotenente civile del Vicariato, ed in secondo grado dal Cardinal Vicario, o dal Prelato uditore della Camera.

3.° Le cause della medesima somma, o valore, decise con sentenze difformi, in primo grado dal Prelato uditore della Camera, ed in secondo grado dal Cardinal Vicario.

§. 16.

Le udienze per le cause ecclesiastiche si terranno in giorni distinti: il cancelliere avrà un registro particolare degli atti, e delle sentenze.

Digitized by Google

Della Rota romana.

§. 17.

Il tribunale della Rota romana conosce e giudica in secondo grado di giurisdizione tutte le cause maggiori di cinquecento scudi romani, ovvero qualificate come più gravi in materia ecclesiastica, decise in prima istanza dagli Ordinarj diocesani, dal tribunale del Vicariato di Roma, e da Monsignor uditore della Camera.

§. 18.

Conosce e giudica in terza ed ultima istanza:

1.° Le cause maggiori di cinquecento scudi romani giudicate con sentenze difformi, in primo grado dai Vescovi suffraganei, ed in secondo grado dai Metropolitani;

2.° Le cause egualmente maggiori di cinquecento scudi, decise con sentenze difformi, in primo grado dagli Ordinarj, dal tribunale del Vicariato di Roma, e da Monsignor uditore della Camera, ed in secondo grado da un'altro turno rotale.

§. 19.

Conosce e giudica in grado di restituzione in intiero, quando abbia luogo, tutte le cause di qua-

lunque somma, maggiore o minore di cinquecento scudi, decise con regiudicata inappellabile da tutti i giudici e tribunali.

§. 20.

Sono applicabili alle cause ecclesiastiche i §§ 50, 51, 52, 53, 55 del contemporaneo regolamento, intorno al tribunale della Rota romana.

§. 21.

Nelle cause concernenti la nullità dei matrimonj e delle professioni religiose si osserva il disposto dalle costituzioni di Benedetto XIV. che incominciano „ *Si datam* „ e „ *Dei miseratione* „; e dal §. *Graviores itidem causas* „ dell'altra costituzione che incomincia „ *Justitiae et pacis* „.

Del tribunale della fabbrica di s. Pietro.

§. 22.

La giurisdizione del tribunale della reverenda fabbrica di s. Pietro nelle materie di sua competenza è intieramente conservata, salvo ciò che viene stabilito nel §. 26, e nelle disposizioni generali

Delle sacre Congregazioni.

§. 23.

Nulla è innovato in ordine alle sacre Congregazioni, ed ai metodi di procedere innanzi le medesime.

Del tribunale di Segnatura.

§. 24.

Nelle cause ecclesiastiche si ricorre al tribunale di Segnatura, come nelle altre cause civili, osservando il disposto nel titolo VIII. del suddetto contemporaneo regolamento.

§. 25.

Le sacre Congregazioni non sono soggette a questo tribunale.

§. 26.

Le questioni di competenza fra le sacre Congregazioni, ovvero fra le sacre Congregazioni e gli altri tribunali saranno giudicate sopra semplici memorie dal Cardinale prefetto della Segnatura col voto consultivo dei Prelati decano, e sotto-decano del su-

premo tribunale, previa la relazione che dovrà farne al S. Padre.

Nello stesso modo saranno esaminate e decise le altre controversie relative ai giudicati proferiti in sequela delle risoluzioni che si emaneranno dalle sacre Congregazioni.

Disposizioni generali e transitorie.

§. 27.

Sono comuni alle cause ed alle curie ecclesiastiche le prescrizioni contenute nel contemporaneo regolamento per l'amministrazione della giustizia civile sulle appellazioni; sui gradi di giurisdizione; sulla cosa giudicata; sulla restituzione in intiero; sui giudici particolari o privativi; sulla forma e pubblicazione delle sentenze.

§. 28.

Le leggi di procedura rese comuni alle cause ed alle curie ecclesiastiche dalla sa. me. di Leone XII nell'articolo 1113 della sua riforma giudiziaria in data del 5 ottobre 1824, continueranno a regolare le forme dei giudizj civili nelle stesse cause, e nelle stesse curie. È applicabile a queste cause ed a queste curie il §. 79 del contemporaneo regolamento.

§. 29.

Le cause minori di trecento scudi pendenti innanzi i giudici suddelegati dal tribunale di Segnatura saranno decise dagli stessi giudici: se peraltro il decreto di suddelegazione non è ancora presentato, tali cause saranno deferite al Metropolitano, o alla congregazione civile dell'A. C.

§. 30.

Le cause fra meri laici giudicate dagli Ordinarj in virtù del consenso delle parti a forma del §. 1 numero 2.° di questo regolamento, che sono pendenti in grado di appellazione avanti i pretori, o avanti il tribunale di appello di Bologna, secondo la norma stabilita nell'articolo 33 del motu-proprio di Leone XII in data dei 5 ottobre 1824, se il valore delle medesime non oltrepassa i dugento scudi, saranno riassunte e decise in seconda istanza dai tribunali civili: quelle maggiori di dugento scudi saranno riassunte e decise dai tribunali di appello.

§. 31.

Le cause pendenti in prima istanza avanti i luogotenenti dell'A. C. saranno riassunte e decise da Monsignor uditore della Camera.

Digitized by Google

Quelle pendenti in grado di appello innanzi i medesimi luogotenenti, o innanzi i giudici del tribunale del Vicariato di Roma saranno riassunte e decise o dall'Uditore della Camera e suoi assessori, o dal Cardinal Vicario, come giudice di appellazione secondo le rispettive competenze.

Le cause non maggiori di cinquecento scudi pendenti in terza istanza innanzi i giudici dell' uno e dell'altro tribunale, saranno riassunte e decise dalla congregazione civile.

§ 32.

Per le cause pendenti sulle appellazioni innanzi il tribunale di Segnatura si osserverà il disposto nei §§. 86 87 del regolamento contemporaneo.

§ 33.

Le questioni giudiziali relative ad affari ecclesiastici pendenti innanzi l'uditore del Papa, saranno riassunte e decise dal tribunale di Segnatura.

Se tali questioni risguardano l'osservanza degli appelli, o le grazie, rescritti, o chirografi Pontificj, si procederà come viene prescritto nel suddetto regolamento §§. 11, 86, 87.

Se risguardano la competenza fra le sacre Congregazioni, ovvero si riferiscono ai giudicati che si fossero proferiti in sequela delle risoluzioni emana-

te dalle medesime, si procederà come viene stabilito dal §. 26.

§. 34.

Gli Ordinarj o Vicarj generali nelle diocesi rispettive, ed in Roma l'Uditore di Monsignor Vicegerente eserciteranno la giurisdizione volontaria anche negli affari tra meri laici cumulativamente con gli altri giudici designati nel §. 88 di detto regolamento.

L'eserciteranno, ad esclusione di qualunque altro, in tutt'i casi, nei quali è loro attribuita privativamente dalle leggi ecclesiastiche, e dalle Apostoliche costituzioni.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il 5 ottobre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 2.) *Circolare della Segreterìa di Stato, colla quale si accompagna la trasmissione del nuovo regolamento organico dei tribunali civili, e si aggiungono alcune istruzioni relative alla giudicatura, che è restituita alle comunali magistrature in seguito della soppressione dei podestà, ed altre disposizioni risguardanti il personale dell'ordine giudiziario.*

8 ottobre 1831.

Trasmetto a V. S. Illustrissima l'occorrente numero d'esemplari del nuovo regolamento organico de'tribunali civili modellato su quello che fu in vigore sotto il Pontificato della sa. me. di Pio VII. Ella vorrà farne eseguire senza indugio la pubblicazione e diramazione.

A questo fra pochi di faranno seguito l'altro relativo all'amministrazione della giustizia criminale, e non molto dopo i due codici penali e di procedura criminale.

Ella vi rileverà la soppressione dei podestà, e la restituzione dell'autorità giudiziaria comunale fatta ai capi delle rispettive magistrature comunali fino alla somma di cinque scudi per le cause civili. Una analoga istruzione precederà l'assunzione delle nuove funzioni a cui sono chiamati i suddetti capi di magistratura.

Intanto se riuniti i consigli comunitativi si opinasse di dare al rispettivo capo della magistratura, ne'luoghi in cui non risegga un governatore, un conciliatore o un assessore, la facoltà di prescegliersi per la giudicatura competente un uditore legale con una discreta retribuzione a carico del comune, il preside della provincia avrà la facoltà di aderirvi, raccolti i suffragj della congregazione governativa.

Qualora il metodo dei conciliatori introdotto nelle Legazioni fosse nei voti generali di codesta provincia, il Santo Padre non sarà per negarvisi, solo che i consigli provinciali nella loro imminente convocazione siano per chiederne l'istituzione, e stabiliscano il fondo occorrente per la spesa.

Pubblicato che sia ben anche il nuovo regolamento organico della giudicatura criminale, V. S. Illustrissima vorrà aver cura di presentarmi uno stato, dal quale si rilevino i nomi di tutti gli attuali addetti all'ordine giudiziario in codesta provincia, compresi i podestà, non che di tutt'i riformati relativi allo stesso ramo, indicandomi quale sarebbe il posto che ad ognuno di loro potrebbe competere, avuto riguardo al loro posto attuale, ed alla loro rispettiva idoneità e probità, e notandomi separatamente i posti che resterebbero a provvedersi.

L'onorario che verrà a fissarsi per tutti gli ad-

detti alla giudicatura sarà proporzionalmente regolato sulle norme stabilite dalla sa. me. di Pio VII.

Roma 8 ottobre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 3.) *Schiarimenti sui §§. 12 e 81 del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile.*

13 ottobre 1831

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti Diacono di S. Cesareo, della santità di nostro signore PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

In virtù dei §§. 12 e 81 del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile pubblicato con l'editto del 5 ottobre corrente, dichiariamo ed ordiniamo quanto siegue:

I.

L'effetto delle sentenze o decreti proferiti dai giudici specialmente delegati o privativi rimarrà sospeso

duranti le attuali ferie, con la semplice interposizione dell'appello ai nuovi tribunali competenti.

II.

L'appello legalmente intimato equivale alla inibizione che poteasi accordare in tali casi dall'Uditore del Papa.

III.

Qualunque innovazione si facesse in pendenza dell'appello, come sopra interposto ed intimato, sarà nulla ed attentata.

Dalla Segreterìa di Stato il 13 ottobre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 4.) *Regolamento di procedura nei giudizj civili.*

31 ottobre 1831.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

§. 1.

Il codice di procedura della sa: me: di Pio VII tornerà ad aver forza di legge nel giorno 21 del futuro mese di novembre, epoca fissata alla riapertura di tutt'i tribunali di Roma, e dello Stato.

§. 2.

Sono abolite le disposizioni del libro I. di questo codice, concernenti la competenza dei giudici e tribunali, le citazioni, gli incombenti dell'attore, e del reo, sino all'articolo 71 inclusivamente;

Quelle del libro II. concernenti i governatori ed assessori;

Quelle del libro IV. che risguardano il sistema organico del tribunale dell'A. C., la giurisdizione del tribunale di Campidoglio in secondo ed ulteriore grado ed in via di Segnatura, le udienze singolari degli assessori nelle cause di appello, gli assessori camerali, il tribunale collegiale della camera, i tribunali del buon governo, dell'annona, dell'agricoltura;

Quelle del libro V. e del libro VI. sui ricorsi, e sul modo di procedere nel tribunale di Segnatura tanto in ordine alla osservanza degli appelli nelle cause sommarie od esecutive, quanto in ordine alla circoscrizione ed alle altre questioni al medesimo riservate;

E quelle che risguardano l'Uditore del Papa.

§. 3.

Le altre disposizioni dovranno eseguirsi con le aggiunte e cambiamenti che saranno espressi nei seguenti titoli.

Digitized by Google

§. 4.

Sulle basi del codice di procedura di Pio VII che viene riattivato, sarà fatta con la maggiore sollecitudine una nuova compilazione delle leggi giudiziarie, tolte le inutili, ed aggiuntevi quelle, che rendano più spedito il corso dei giudizj civili.

TITOLO I.

Della competenza dei giudici e tribunali.

§. 5.

La competenza del giudice o tribunale si determina

Dal domicilio del reo
Dal luogo del contratto
Dal soggetto o materia della lite
Dal valore della lite.

§. 6.

Le azioni personali, salvo il disposto nel §. seguente, saranno introdotte innanzi il giudice o tribunale del luogo, ove è domiciliato il reo.

Se il reo non ha domicilio, saranno introdotte innanzi il giudice o tribunale del luogo della sua dimora.

Se vi sono più rei convenuti, domiciliati in diversi luoghi, saranno introdotte innanzi il giudice o tribunale del domicilio d'uno dei rei, a scelta dell'attore.

§. 7.

Se il reo convenuto non ha domicilio nè dimora nello Stato, sia perchè estero, sia perchè assente, l'azione personale sarà introdotta innanzi il giudice o tribunale del luogo, ove è contratta la obbligazione.

§. 8.

Se il reo è fuggitivo, o sospetto di fuga, potrà l'attore introdurre l'azione personale innanzi il giudice o tribunale del luogo ove è contratta la obbligazione, ovvero innanzi il giudice o tribunale di qualunque luogo, ove quegli siasi rinvenuto.

§. 9.

Le azioni reali o miste saranno introdotte a scelta dell'attore avanti il giudice o tribunale, nella di cui giurisdizione esiste la cosa litigiosa, ovvero innanzi il giudice o tribunale del luogo, ove il reo convenuto ha il suo domicilio.

Se il reo non ha domicilio nello Stato, sia perchè estero, sia perchè assente, le azioni reali o miste dovranno introdursi innanzi il giudice o tribunale del luogo, ove è situata la cosa.

§. 10.

Le azioni relative al sistema ipotecario saranno introdotte avanti il tribunale da cui dipende l'officio ove esistono le iscrizioni.

§. 11.

Le azioni di rendimento de'conti, e quelle che nascono dai conti resi, saranno introdotte innanzi il tribunale del luogo, ove siasi ritenuta ed esercitata la principale amministrazione.

§. 12.

Le azioni fra socj, dipendenti dai contratti di società, e quelle contro i socj per causa della società finch'essa dura, saranno introdotte avanti il giudice o tribunale del luogo, ov'esiste il principale stabilimento della medesima.

§. 13.

Saranno introdotte avanti il tribunale del luogo, ov'è aperta la successione;

1.° Le azioni sul diritto di succedere in tutto o in parte per qualunque titolo alla eredità del defunto, abbenchè siano sequela d'una istanza per nullità di testamento,

Digitized by Google

2.° Le azioni fra coeredi concernenti la divisione della eredità, la tradizione e la garanzia delle quote ereditarie, le prestazioni rispettive e la rescissione od annullamento dell'atto stesso di divisione,

3.° Le azioni dei creditori del defunto contro gli eredi, o contro i beni ereditarj, finchè sono indivisi,

4.° Le azioni che nascono da disposizioni fatte dal defunto a causa di morte in favore di qualunque persona.

Il luogo dell'aperta successione è determinato dal domicilio del defunto. Se il defunto non avea domicilio nello Stato, o se all'epoca della morte avea più domicilj, è determinato dalla situazione della maggior parte dei beni immobili, comprese pure le azioni immobiliari.

§ 14.

Le azioni per mercedi di operaj giornalieri, dei domestici ed altre persone di servigio, per salarj di opere liberali, e per funzioni onorarj e spese dovute ai procuratori ed avvocati, saranno introdotte a scelta dell'attore innanzi il giudice o tribunale del luogo, ove l'opera fu prestata, o innanzi il giudice o tribunale del domicilio o dimora del reo.

Digitized by Google

§. 15.

Le azioni contro gli obbligati a prestare la garanzia, rilevazione o liberazione da molestie dovranno introdursi innanzi il giudice o tribunale, ov'è pendente la lite tra il molestante ed il molestato.

§. 16.

Le dimande per l'apertura del concorso, per la cessione de'beni, per le dilazioni, i giudizj preventivi in virtù della legge *diffamari*, e tutte le altre istanze, nelle quali alcuno si costituisce reo volontario, dovranno introdursi innanzi il giudice o tribunale del luogo, ove l'istante, o reo volontario è domiciliato.

§. 17.

Il domicilio eletto nelle obbligazioni, nelle inscrizioni od altri atti pubblici o privati, in giudizio o fuori, quello indicato nelle lettere di cambio, o nei biglietti ad ordine per eseguire il pagamento, si ritiene come domicilio reale all'effetto di determinare la competenza.

È in facoltà dell'attore di citare il reo innanzi il giudice o tribunale dell'uno o dell'altro domicilio.

Digitized by Google

§. 18.

Il valore delle cause, per determinare la competenza, sarà stabilito, con le seguenti regole:

1.° Le cause relative a diritti onorifici, dignità, prerogative, preminenze, giurisdizioni, esenzioni, privilegj, quelle che risguardano filiazioni, adozioni, interdizioni, tutele, curatele, e cose simili, saranno considerate come aventi un valore indeterminato e della maggiore entità;

2.° Nei giudizj petitorj per esazioni annue di canoni, di rendite o di altre prestazioni annuali e perpetue, il valore si desumerà dall'annua rendita, dal canone, o dalla prestazione moltiplicata venti volte;

3.° Se la rendita o prestazione è vitalizia, il valore si desumerà dalla rendita stessa o prestazione moltiplicata dieci volte;

4.° Nei giudizj di caducità o cessazione di enfiteusi il valore si desumerà dal canone enfiteutico moltiplicato, come al num. II;

5.° Nelle cause concernenti le obbligazioni da soddisfarsi in rate, il valore si desumerà dall'intiero debito, abbenchè si domandi il pagamento di una sola rata;

6.° Nelle cause sul proseguimento o cessazione dei contratti d'affitto, il valore si desumerà dalle annue pensioni o corrisposte di tutti gli anni

che rimangono a decorrere fino al termine del contratto;

7.° Nelle cause di servitù reali il valore si desumerà dalla stima del fondo serviente inserita nei libri del censo;

8.° Nelle azioni reali o miste il valore della causa si desumerà dal valore della cosa litigiosa. Se l'azione risguarda beni immobili, il valore dei medesimi, com'è descritto negli stessi libri del censo, fisserà il valore della causa;

9.° Nei giudizj di lesione il valore della causa si desumerà dal prezzo della cosa convenuto nel contratto;

10.° Se un medesimo attore per mezzo d'una sola istanza ha chiesto più crediti contro uno stesso reo convenuto, il valore della causa si desumerà dalla somma dei crediti riuniti;

11.° Nelle cause sul pagamento di crediti fruttiferi, se l'istanza dell'attore comprende il credito principale, ed una somma certa e liquida pei frutti decorsi e non pagati, il valore si desumerà dalle somme riunite della sorte e dei frutti;

Si ritiene come certa e liquida la quantità dei frutti, se l'attore enuncia nella istanza il saggio annuo dei medesimi, ed il tempo ch'è decorso senza averli pagati;

Se la somma dei frutti non è certa e liquida, il valore si desumerà dalla somma del credito principale;

12.° Il disposto nel numero precedente sarà applicabile al caso in cui si fosse aggiunta alla istanza principale la dimanda accessoria dei danni ed interessi;

13.° Nel fissare il valore delle cause non si avrà mai riguardo ai frutti, ed alle accessioni da decorrere posteriormente;

14.° Neppure si avrà riguardo alle eccezioni del reo: il valore dell'azione sarà sempre regolato da ciò che si contiene nella dimanda.

§. 19.

Le prescrizioni intorno alla competenza dei giudici e tribunali contenute in questo titolo non recano pregiudizio alle regole particolari sulla competenza dei tribunali di commercio e dei tribunali del foro ecclesiastico.

TITOLO II.

Delle citazioni.

§. 20.

L'atto di citazione debbe contenere:

1.° La data del giorno, del mese, dell'anno; il nome, il cognome, il domicilio dell'attore; la costituzione del procuratore incaricato di agire per lui;

II. Il nome, il cognome del cursore, con la designazione del tribunale, a cui è addetto; il nome, il cognome, e l'abitazione rel reo, con la menzione della persona, a cui sarà lasciata la copia dell'atto,

III. L'oggetto della dimanda, e la enunciazione sommaria delle ragioni, sulle quali è fondata,

IV. La indicazione del giudice o tribunale che debbe prendere cognizione della dimanda, ed il termine a comparire.

§. 21.

Nelle azioni reali o miste le citazioni enuncieranno la natura e la situazione dell'immobile, ed almeno due confini.

§. 22.

Non vi sarà bisogno di costituire il procuratore

I. Negli atti di citazione avanti i governatori, assessori od altri giusdicenti, che ne fanno le veci nei capi luoghi delle provincie,

II. Negli atti di citazione avanti i tribunali ad istanza di un procuratore ivi esercente: egli s'intenderà costituito per se stesso.

§. 23.

L'atto di citazione sarà presentato alla persona del reo convenuto, o lasciato al suo domicilio nelle

Digitized by Google

mani di alcuno de' suoi parenti, familiari o domestici.

Se il cursore non trova nel domicilio nè il reo, nè veruno de' suoi parenti, familiari o domestici, rilascierà la copia ad uno dei vicini, il quale firmerà l'originale.

Se il vicino non potesse o non volesse firmarlo, il cursore rimetterà la copia della citazione al gonfaloniere del comune, o all'anziano che ne fa le veci: in Roma la rimetterà al presidente o vicepresidente del rione, ove è domiciliato il reo. I gonfalonieri o anziani ed i presidenti o vice-presidenti apporranno il loro visto sull'originale: dovranno fare le opportune ricerche degli interessati, e consegneranno loro le copie ricevute.

§. 24.

Il domicilio eletto od indicato, come al §. 17 si ritiene come domicilio reale anche all'effetto di eseguirvi gli atti di citazione: potrà il reo convenuto esser citato, o nel domicilio reale o nel domicilio eletto a scelta dell'attore.

Saranno eseguite validamente le citazioni nel domicilio eletto od indicato abbenchè non vi fossero gl'inquilini medesimi del tempo della elezione: se i nuovi inquilini ricusassero di riceverle, il cursore ne lascierà una copia affissa alla porta della casa, e ne farà menzione nell'originale.

§. 25.

La Camera Apostolica sarà citata nei tribunali di Roma in persona o al domicilio del commissario generale; e nelle provincie in persona o al domicilio dei commissarj speciali ove risiedono, ovvero in persona o nel domicilio degli amministratori camerali:

Le amministrazioni fiscali, in persona dei direttori, o negli officj rispettivi, se la citazione si eseguisce nel luogo ove esse risiedono: negli altri luoghi, in persona, o nell'officio del preposto o altro legittimo rappresentante:

I pubblici stabilimenti in persona o nel domicilio di coloro, che presiedono all'amministrazione:

I comuni, in persona o nel domicilio del gonfaloniere o dell'anziano che ne fa le veci:

Le corporazioni, in persona del superiore locale.

§. 26.

Nei casi espressi nel §. precedente l'originale dell'atto dovrà essere vidimato dalla persona, a cui se ne rilascia copia, nel seguente modo: *visto senz'approvazione.* Non vi sarà bisogno di permesso o di altra formalità, neppure per chiamare in giudizio la Camera Apostolica.

Se le persone indicate nello stesso §. ricusassero di vidimare l'originale, il cursore rilascierà alle me-

desime la copia dell'atto, facendo menzione di una tale ricusa.

§. 27.

I pupilli, gl'interdetti, i minori saranno citati in persona o nel domicilio dei loro tutori, economi o curatori:

Le eredità giacenti, nella persona o nel domicilio del curatore deputato:

Le società di commercio finchè esistono, nelle case sociali, o se queste non vi sono, nella persona o nel domicilio d'uno dei socj:

Le unioni o masse dei creditori, nella persona o nel domicilio di uno dei sindaci o capi.

§. 28.

Coloro che non hanno domicilio conosciuto nello Stato, dovranno citarsi nel luogo della loro attuale dimora: se la dimora è anche ignota, una copia della citazione sarà affissa alla porta principale dell'uditorio del giudice o tribunale avanti a cui è proposta la dimanda.

§. 29.

Gli esteri che hanno contratte obbligazioni nello Stato, ed i sudditi pontificj che ne sono assenti o stabiliti in paese straniero, saranno citati mediante affissione di una copia dell'atto di citazione nel-

la forma prescritta dal §. precedente. Un'altra copia della stessa citazione sarà rilasciata al preside della provincia; ed in Roma all'assessore della Direzione generale di polizia: l'uno o l'altro apporrà il suo visto sull'originale, e trasmetterà la copia alla Segreterìa di Stato, affinchè per la via ministeriale pervenga nelle mani dell'estero o dell'assente.

§. 30.

Il termine a comparire per quelli che hanno domicilio o dimorano nello Stato sarà di tre giorni nelle citazioni avanti i governatori, ed assessori o altri giusdicenti che ne fanno le veci nei capo-luoghi delle provincie: sarà di giorni otto nelle citazioni avanti i tribunali: questo termine verrà aumentato di un giorno per ogni spazio di venti miglia dal luogo del domicilio o dimora al luogo della comparsa.

Nei casi che richieggono celerità, i governatori ed assessori, ed i presidenti dei tribunali potranno permettere che si citi a più breve termine, salvo sempre l'aumento proporzionato alla distanza dei luoghi.

§. 31.

I termini delle citazioni per coloro che dimorano fuori dello Stato, sono:

Di giorni quaranta, se dimorano in uno Stato confinante,

Di giorni sessanta, se dimorano in uno Stato non confinante, ma situato nell'Italia,

Di giorni cento, se dimorano fuori dell'Italia, ma in Europa,

E di un anno, se dimorano in una delle altre parti del mondo.

§. 32.

Se un estero o un suddito pontificio domiciliato in paese estero sarà citato personalmente nello Stato, si osserveranno nell'atto di citazione i termini ordinarj stabiliti nel §. 30.

§. 33.

Sarà rilasciata una copia dell'atto di citazione a ciascuno dei rei convenuti compresi nel medesimo.

Nel caso che i rei od alcuni di loro vivano in comunione, sarà bastante una sola copia: le altre copie non saranno comprese nella tassa.

§. 34.

Non potrà eseguirsi alcun atto di citazione nei giorni festivi di precetto senza il permesso dell'autorità ecclesiastica.

Digitized by Google

§. 35.

I cursori non potranno fare atti d'officio pei loro consanguinei ed affini, e per quelli delle loro mogli in linea retta all'infinito, nè pei loro consanguinei od affini collaterali fino al terzo grado inclusivamente: potranno farli contro i medesimi in favore di estranei.

§. 36.

Nell'originale e nelle copie della citazione noteranno i cursori l'intiera spesa dell'atto.

Le copie saranno intieramente conformi agli originali, e dovranno scriversi con carattere chiaro ed intelligibile.

In ogni caso di contravvenzione al disposto in questo §. saranno soggetti ad una multa non minore di uno scudo, oltre la perdita o restituzione dei loro emolumenti.

Digitized by Google

TITOLO III.

Dei governatori.

Capitolo I.

Delle cause non maggiori di dugento scudi.

§. 37.

Nel giorno indicato dalla citazione le parti compariranno personalmente, o per mezzo di speciali mandatarj alla pubblica udienza.

Se il reo non comparisce, il giudice, accusata la di lui contumacia, ordinerà che venga nuovamente citato, per comparire alla prima udienza dopo tre giorni: qualora persista nella sua contumacia, il giudice veduto l'atto della nuova citazione pronuncierà la sentenza a forma della dimanda dell'attore, purchè gli sembri giusta e verificata.

Se vi sono più rei, alcuno dei quali comparisca e gli altri siano contumaci; il giudice differirà la causa per pronunciare contro di tutti una sola sentenza, dopo citati nuovamente i contumaci.

Questa sentenza non sarà soggetta a reclamo; salvo in favore dei contumaci il beneficio dell'appellazione, se e come avrà luogo.

§. 38.

Se il citato o citati compariscono, il cancelliere darà lettura della dimanda contenuta nell'atto di citazione: la discussione sarà verbale, senz'obbligo di notificare alcuna difesa per iscritto.

§. 39.

Il giudice sentite le parti o i loro mandatarj, ordinerà che i documenti originali siano prodotti in cancelleria, e rimetterà la causa ad altra discussione nella prima udienza dopo otto giorni.

Nei casi d'urgenza potrà giudicare immediatamente.

§. 40.

Nell'udienza destinata, il giudice, veduti i documenti prodotti, e sentite di nuovo le parti, se la causa gli sembra bastantemente istrutta, pronuncierà la sentenza definitiva.

§. 41.

Potrà ordinare a richiesta delle parti ed anche per officio l'esame dei testimonj, fissando il giorno del medesimo, e gli articoli di fatto, intorno ai quali i testimonj indotti e da indursi per l'una parte e per l'altra dovranno essere esaminati.

Se saranno prodotte deposizioni stragiudiziali fatte innanzi notajo, potranno esse tener luogo di articoli.

Nello stesso decreto che ordina l'esame dei testimonj, dovranno essere enunciati i loro nomi, le loro qualità ed i loro domicilj. Questo decreto sarà notificato per intiero alla parte ed ai testimonj, con l'intimazione a comparire nel giorno stabilito.

L'esame si farà dal giudice in presenza delle parti, osservando nel resto le prescrizioni del codice riattivato per gli esami nelle cause sommarie.

§. 42.

Potrà inoltre deputare i periti, accedere sulla faccia dei luoghi, ammettere le posizioni, deferire, e ricevere il giuramento, e procedere nelle dimande incidenti, secondo le norme stabilite pei giudizj di prima istanza avant' i tribunali.

§. 43.

Non potrà il governatore, assessore o giusdicente che ne fà le veci, giudicare sul merito dell'eccezione, per la quale, se venisse proposta in via d'azione, sarebbe incompetente. Dovrà conoscere unicamente, se l'eccezione del reo è di ostacolo alla dimanda dell'attore.

Se l'eccezione del reo non è di ostacolo alla dimanda dell'attore, deciderà la causa, senz'avere ad essa alcun riguardo.

§. 44.

Sarà di ostacolo alla dimanda:

1.° L'eccezione di nullità desunta dall'incapacità delle persone, o dal difetto d'estrinseca forma;

2.° L'eccezione diretta ad impugnare un documento privato sul motivo che non è riconosciuto nelle forme legali;

3.° L'eccezione, ossia querela di falso contro i documenti pubblici o privati.

Tali eccezioni dovrann'opporsi col mezzo di protesta che verrà inserita nel registro di cancelleria.

§. 45.

Il giudice, veduto il registro di cancelleria, apporrà il suo visto ai documenti impugnati, e rimetterà la causa e le parti al tribunale civile.

§. 46.

Se la eccezione del reo nei casi contemplati dal §. 44 non è tale, che, proposta in via d'azione, renderebbe il giudice incompetente, potrà il medesimo esaminarne il merito, ed ammetterla o rigettarla.

Egualmente potrà ammettere o rigettare tutte le altre eccezioni di qualunque specie, seguendo le regole che si prescriveranno pei tribunali civili.

Capitolo II.

Delle cause di alimenti e di mercedi.

§. 47.

L'atto di citazione nelle cause di alimenti e di mercedi potrà essere eseguito, con permesso del giudice, a breve termine, non minore di un giorno. La sentenza dovrà proferirsi immediatamente, o al più tardi nella prima udienza dopo otto giorni.

I testimonj, se avrà luogo l'esame, saranno intesi nella stessa udienza, previa una semplice intimazione ai medesimi, ed alla parte, senza altra formalità.

§. 48.

Le sentenze che condannano a prestare gli alimenti si riterranno come decreti interlocutorj, che non ledono il merito principale.

Potrà il soccombente, senza bisogno d'interporre appello, introdurre una istanza principale perchè sia dichiarato, non competere il diritto alla prestazione alimentaria, o competere per una somma o quantità minore.

Digitized by Google

Tale dimanda non sarà di ostacolo alla esecuzione della sentenza.

§. 49.

Le disposizioni contenute in questo capitolo risguardano le sole mercedi e gli alimenti futuri, propriamente tali: non si estendono ai legati, alle pensioni vitalizie, alle prestazioni annue, mensili, od anche diurne, che non si debbano per espresso titolo di alimenti.

Neppure si estendono agli stipendj, salarj, onorarj, retribuzioni per opere liberali, ed a qualunque mercede che non sia dovuta per servigio o famulato domestico, o per lavoro di campagna.

In questi casi dovrà procedersi con le regole stabilite nel cap. I.

Capitolo III.

Delle cause di danno dato.

§. 50.

Le bestie che si trovino a far danno nelle altrui proprietà, potranno essere arrestate e tradotte alla pubblica depositeria: è in facoltà del proprietario o conduttore del fondo, o del guardiano pubblico di arrestarle tutte, od alcuna, o di prendere un pegno dal padrone o dal custode di esse in vece

di arrestarle; purchè l'arresto od il pegno si faccia prima che le bestie siano uscite dal fondo.

§. 51.

Appena fatto l'arresto o preso il pegno, dovrà la parte danneggiata esporre nella cancelleria la querela o l'accusa.

Abbenchè non sia seguito l'arresto, nè preso il pegno; potrà la parte danneggiata querelarsi del danno, assumendo il peso della prova.

La querela o l'accusa si esporrà dalla parte stessa o dal guardiano pubblico, nel tempo e termine di giorno otto, a contare dal giorno in cui fù dato il danno.

§. 52.

Se il padrone o custode delle bestie arrestate e tradotte in depositeria presterà una cauzione che garantisca il pagamento del danno, della pena e delle spese, dovrà il giudice ordinarne il rilascio, sopra una semplice citazione a breve termine in via di urgenza.

In difetto della cauzione, ordinerà il rilascio di tante bestie, quante eccedano manifestamente il valore approssimativo del danno, della pena, e delle spese.

Se la parte danneggiata non comparisce, sarà citata nuovamente per la prima udienza dopo un

Digitized by Google

giorno : Il decreto da emanarsi nel termine della nuova citazione non sarà soggetto a verun reclamo.

§. 53.

Nel termine di tre giorni dalla esposta accusa o querela, la parte danneggiata citerà il padrone delle bestie, o, in assenza di esso, il custode o pastore a pagare l'importo del danno, della pena, e delle spese.

§. 54.

Il giudice deputerà un perito per verificare il danno in genere ed in specie: sulla relazione del perito pronuncierà la sentenza definitiva.

§. 55.

Se fosse ignoto il padrone delle bestie, il custode, o pastore la querela o l'accusa sarà data contro chiunque: il giudice pubblicherà un editto intimando a chiunque ne sarà il padrone, che, se nel termine di giorni otto non dedurrà le sue ragioni contro l'accusa, le bestie si venderanno all'asta pubblica, ed il prezzo sarà erogato nel pagamento del danno, della pena e delle spese, previa giudiziale verificazione e liquidazione del danno nella forma prescritta dal §. precedente.

§. 56.

Le cause di danno dato dovranno decidersi definitivamente entro giorni cinquanta dalla accusa.

Se l'accusa non è data nel termine degli otto giorni fissato dal §. 51, se il reo non è citato nel successivo termine di tre giorni a forma del §. 53, e se la causa non è decisa definitivamente nei cinquanta giorni dall'accusa, sarà perenta l'azione del danneggiato, e quella pure del fisco per la pena. Gli atti, che si facessero posteriormente, saranno nulli; salvo il diritto all'attore di ripetere i pregiudizj contro chi di ragione.

§. 57.

Le prescrizioni contenute in questo capitolo non risguardano i danni studiosi.

Capitolo IV.

Delle cause di sommarissimo possessorio.

§. 58.

Le azioni possessorie di competenza dei governatori sono quelle che si comprendono negli interdetti pretorj, diretti a conservare il possesso momentaneo e di fatto.

Digitized by Google

Non potranno ammettersi, se non sono proposte entro l'ànno dalla turbativa, da colui che riteneva un possesso non precario.

Gioverà al medesimo il possesso dell'autore, ed anche quello di coloro, che hanno causa da lui.

§. 59.

L'attore nel giudizio di sommarissimo possessorio dovrà provare:

1.° Il fatto del suo possesso nel tempo che precede immediatamente il fatto turbativo;

2.° Il fatto stesso turbativo, che dà luogo all'esercizio dell'azione.

§. 60.

Il possessorio semplice o sommarissimo non potrà mai cumularsi col possessorio plenario, o misto, e molto meno col petitorio.

§. 61.

La dimanda fatta in giudizio petitorio importerà di diritto la rinunzia dell'attore all'azione di semplice possessorio.

Il reo convenuto nel semplice possessorio non può agire nel petitorio finchè la istanza nel possessorio non sarà giudicata: e, se rimane soccom-

bente, non potrà passare al petitorio, finchè non abbia soddisfatto pienamente a tutte le condanne contro di lui pronunciate.

§. 62.

Nel decidere le questioni di sommarissimo possessorio il giudice dovrà inoltre osservare le seguenti regole:

1.° Ove esistano atti di formale apprensione del possesso eseguiti da due o più persone, manterrà colui, che dopo averlo appreso, lo ritiene attualmente;

2.° Se non esiste atto di apprensione, manterrà colui, che dentro l'anno esercitò qualche atto possessorio, quando non provino i contradittori di averne essi pure esercitato alcuno;

3.° Se più persone esercitarono atti di possesso, manterrà colui, che li abbia esercitati con maggiore frequenza e sopra gli oggetti i più importanti;

4.° Se, avuto riguardo agli atti esercitati dai litiganti, rimane torbido il fatto del possesso attuale e momentaneo, nè può conoscersi chiaramente chi fra essi lo ritenga; il giudice ordinerà che le parti si valgano dei loro diritti in altro giudizio possessorio o petitorio ed innanzi il magistrato, che sarà competente: nello stesso decreto deputerà un'amministratore perchè eserciti il possesso per chiunque sarà di ragione fino all'esito della lite.

§. 63.

Nell'esame dei testimonj si osserverà il disposto dal §. 47 per le cause di alimenti, e di mercedi.

§. 64.

Se il giudice ordinerà l'accesso sulla faccia del luogo, potrà con lo stesso decreto deputare uno o più periti, quando l'opera dei medesimi gli sembri utile o necessaria.

In questo caso potrà decidere la causa nel luogo stesso, ovvero differirla alla prima udienza dopo tre giorni.

§. 65.

Le sentenze da emanarsi nelle cause sul possesso momentaneo si ritengono come sentenze interlocutorie, che non recano pregiudizio ai diritti delle parti.

§. 66.

Le altre azioni possessorie oltre quelle enunciate nel §. 54, se il valore del fondo controverso non oltrepassa la somma di dugento scudi, saranno giudicate dai governatori, con le norme prescritte nel capitolo I.

Digitized by Google

§ 67.

Nelle cause di possessorio sommarissimo, come in quelle di alimenti, di mercedi, e di danno dato, quando il reo non comparisca, dovrà procedersi a forma del disposto nel §. 37.

TITOLO IV.

Dei tribunali civili.

§. 68.

Nel termine a comparire il procuratore costituito dall'attore produrrà in cancelleria:

1.° L'originale dell'atto di citazione;

2.° Gli originali di tutt'i documenti in esso enunciati, o le copie autentiche dei medesimi. Si ritengono, come copie autentiche finchè non sono impugnate, le copie fatte e sottoscritte dal procuratore;

3.° Il mandato di procura *ad lites* sottoscritto dal mandante, se saprà scrivere, o, nel caso che non sappia scrivere, riconosciuto per atto notarile.

§. 69.

La citazione e i documenti che si producono, saranno inseriti in un fascicolo, che sarà distinto

col numero progressivo. Se la causa è inscritta al ruolo, si apporrà sul fascicolo il numero di una tal'inscrizione.

L'atto di produzione enuncierà distintamente le carte prodotte, e sarà firmato dal procuratore e dal cancelliere.

Se i documenti indicati nell'atto di citazione si producono posteriormente; l'atto sarà notificato al procuratore dell'altra parte, e non potrà aver luogo nella tassa delle spese a danno del soccombente.

§. 70.

Nel medesimo termine della citazione il reo convenuto costituirà il suo procuratore.

La costituzione si fà per atto del procuratore costituito, col quale dichiara ch'egli s'incarica di procedere in causa pel reo convenuto.

La copia di quest'atto sarà notificata al procuratore dell'altra parte: l'originale relazionato dal cursore dovrà prodursi in cancellerìa nelle ore 24 dalla notifica, unitamente alla copia notificata dell'atto di citazione.

La produzione si fa nella forma stabilita dal §. precedente.

§. 71.

In tutti gli atti successivi della causa le parti non saranno più citate in persona o al domicilio:

Digitized by Google

tutte le istanze saranno notificate dall'uno all'altro procuratore.

§. 72.

Non potranno essere revocati i procuratori costituiti dall'attore e dal reo nel principio della lite senza la contemporanea surrogazione di altri procuratori. Finchè tale surrogazione non sia stata fatta, e notificata con atto di nuova costituzione, a forma del §. 70, saranno citati legittimamente i primi procuratori.

Nel caso di morte, o di rinuncia si osserveranno le disposizioni del codice, articolo 107 e seg.

§. 73.

Se il reo non costituisce il procuratore, o se il di lui procuratore non fà notificare l'atto di costituzione prima che la causa sia portata all'udienza, il tribunale, accusata la di lui contumacia, ordinerà che sia citato nuovamente a comparire nel termine di otto giorni, oltre il tempo corrispondente alla distanza dei luoghi.

Se vi sono più rei, dei quali alcuni abbiano costituito il procuratore, ed altri siano contumaci; il tribunale differirà la causa contro i comparenti, fintantochè sia decorso il termine d'assegnarsi ai contumaci nella nuova citazione, per pronunciare una sola sentenza.

Nel nuovo atto di citazione sarà inserito il tenore della prima.

La sentenza che verrà pronunciata non sarà soggetta a reclamo, salvo l'appello come di ragione.

§. 74.

Se il procuratore costituito dall'attore, o dal reo non comparisce all'udienza, il tribunale accusata la contumacia dell'uno o dell'altro, ordinerà che l'uno o l'altro sia citato nuovamente a comparire nel termine di tre giorni: qualora persista nella contumacia, sarà proferita la sentenza nel modo espresso superiormente.

§. 75.

Col disposto nei due §§. precedenti è derogato alle prescrizioni del libro III. titolo XXI. sui giudizj contumaciali.

§. 76.

La rinnuovazione della istanza prescritta dall'articolo 211 avrà luogo in tutte le cause: essa si farà per atto o citazione di procuratore a procuratore. Nel medesimo atto il procuratore dell'attore potrà restringere, ampliare o riformare la dimanda entro i limiti dell'azione introdotta.

§. 77.

L'istanza rinnovata si proporrà nella prima udienza dopo un giorno dalla notifica.

Il tribunale stabilirà in primo luogo, se la causa è ordinaria, ovvero sommaria o esecutiva.

Se dichiara che la causa è sommaria o esecutiva, potrà deciderla immediatamente.

Nel caso contrario, ordinerà, che sia proposta secondo l'ordine del ruolo.

§. 78.

Abbenchè sia deciso, che la causa è meramente sommaria, o esecutiva, potrà nondimeno il tribunale in progresso di lite ordinare che sia posta in ruolo, procedendo nella forma ch'è prescritta dal codice, art. 218 e seg.

§. 79.

Tutte le cause si distinguono in ordinarie, ed in sommarie o esecutive.

Sono sommarie o esecutive:

1.° Le cause che risguardano l'adempimento delle obbligazioni risultanti da scritture pubbliche o private, o da qualunque atto, che contenga la confessione del debitore;

2.° Le azioni che s'introducono in virtù di sentenza passata in cosa giudicata;

3.° Quelle che risguardano locazioni d'opera, o di servigio personale, il pagamento di mercedi, di pigioni, di canoni, censi, alimenti, annue prestazioni, interessi di crediti fruttiferi o di qualunque altro capitale, legittimamente costituiti, il pagamento o la restituzione delle doti, unitamente ai frutti o interessi, e la esecuzione dei patti nuziali;

4.° Quelle, che hanno per oggetto la riparazione dei fondi locati richiesta dai conduttori, la espulsione degli inquilini, affittuarj o coloni per finita locazione o colonia;

5.° Quelle che s'introducono sull'adempimento delle disposizioni testamentarie contro l'erede che abbia adìta l'eredità;

6.° Quelle che risguardano la restituzione di somme, cose, o documenti depositati;

7.° Le cause di danno dato, ed i giudizi in virtù degli interdetti possessori, purchè non dipendano da un titolo controverso;

8.° Le cause di nunciazione di nuova opera, di amozione di termini, e d'innovazione nel corso delle acque private;

9.° Le questioni che possono insorgere sulla esecuzione delle sentenze;

10.° E generalmente tutte le cause ch'esigono celere spedizione, e tutte quelle che in capitale non oltrepassano il valore di dugento scudi.

Le altre cause sono ordinarie.

§. 80.

Le dimande incidentali saranno pure formate per atto di procuratore contenente la esposizione breve e succinta dei fatti e dei motivi, con citazione a comparire nella prima udienza dopo un giorno.

È in facoltà del tribunale di riunire l'esame e la discussione sopra tali dimande all'esame e discussione sul merito della causa.

§. 81.

Le memorie o allegazioni che si distribuiscono ai giudici del tribunale saranno notificate per intiero dal cursore, con la copia dei documenti, al procuratore dell'altra parte.

§. 82.

Gli originali delle memorie o allegazioni e di tutti gli atti di procuratore saranno consegnati al cancelliere, e riuniti ai fascicoli contenenti gli atti delle cause.

In tutti gli atti, intimazioni, e notifiche sarà indicato il numero del fascicolo, e quello ancora del ruolo, se la causa vi sarà inscritta.

I fascicoli delle cause, che si propongono in cia-

scuna udienza saranno depositati dal cancelliere sul banco del tribunale.

§. 83.

I dubbi, ossiano ragioni di dubitare e di decidere che si propongono alle parti, a forma dell'art. 198 del codice riattivato saranno trascritti dal cancelliere nelle ore 24 in un registro particolare, e saranno firmati sul registro dal presidente: il cancelliere ne darà copia alle parti richiedenti in carta libera, e senza alcuna formalità.

§. 84.

Fino a nuove disposizioni si osserveranno le norme del tit. VI. lib. I. in ordine ai decreti o sentenze.

Il cancelliere scriverà nel foglio d'udienza, anche il tenore della dispositiva di tutte le sentenze, che decidono definitivamente il merito della causa: i fogli d'udienza saranno sottoscritti dal presidente e dal cancelliere.

§. 85.

Le sentenze definitive tanto sul merito che sulle dimande incidentali, saranno inserite in un registro particolare.

Esse conterranno i nomi delle parti, l'oggetto della questione, l'estratto sommario dei documenti

Digitized by Google

e degli atti che esistono nel fascicolo di ciascuna causa, i motivi di giudicare, ed il tenore della dispositiva conforme a quello del foglio di udienza.

Saranno stese in questa forma da uno dei giudici espressamente delegato nella parte dispositiva.

Dovranno essere sottoscritte dal presidente, dai giudici, e dal cancelliere.

§. 86.

Il cancelliere rilascierà alle parti la copia autentica o spedizione delle sentenze come sopra inserite nel registro, apponendovi in fine la formola esecutoria, con la quale si ordina ai cursori di procedere alla esecuzione con tutt'i mezzi permessi dalla legge, alla forza pubblica di prestare a tal fine la sua assistenza, ed ai magistrati dell'ordine giudiziario d'interporre allo stesso effetto l'autorità, della quale sono investiti.

§. 87.

Le copie autentiche o spedizioni rilasciate in forma esecutoria saranno notificate per intiero ai procuratori, ed alle parti soccombenti.

§. 88.

È derogato all'articolo 87 del suddetto codice, concernente l'uso dei mandati.

Digitized by Google

Sono aboliti gli articoli 84 85 86 88, salvo ciò che sarà disposto per le cause giudicate in ultimo grado, e pei termini o dilazioni da accordarsi al debitore nei §§. 132, 193, e segg. di questo regolamento.

§. 89.

Tutte le altre disposizioni contenute nel lib. III del sudetto codice riattivato sino al tit. XX, inclusivamente, nelle parti che non si oppongono alle cose prescritte in questo regolamento, sono per ora mantenute.

§. 90.

È derogato al titolo XXII, intorno ai giudizj per affissione.

Si procederà per affissione:

1.° Nei casi preveduti nel titolo II §§. 28 e 29 del presente regolamento;

2.° Nel caso contemplato dal §. 73 di questo titolo, in ordine ai giudizj contumaciali, se il reo citato la prima volta nel luogo dell'attuale dimora, non è rinvenuto nello stesso luogo, all'effetto di citarlo nuovamente.

In tali casi, quando i rei convenuti dopo la prima citazione non abbiano eletto legalmente il domicilio, per le ulteriori istanze, citazioni, intimazioni o notifiche, anche delle sentenze definitive, si osserveranno le forme stabilite in detti §§. 28 e 29.

Digitized by Google

Tuttavolta nei casi a cui si riferisce il numero 1.° di questo §., potrà il reo convenuto in qualunque parte del giudizio costituire il procuratore, ed essere ascoltato nelle sue difese, non ostante la contumacia, purchè la sentenza definitiva non sia stata proferita, e lo stesso reo offra e paghi le spese fatte sino al giorno della comparsa, che verranno tassate e liquidate sommariamente e senza reclamo dal presidente del tribunale.

§. 91.

Della ricusa dei giudici, ch'è il soggetto del titolo XXII del libro III, si tratterà nel titolo IX, dei ricorsi al tribunale supremo di Segnatura.

TITOLO V.

Dei tribunali di commercio.

§. 92.

Nei tribunali di commercio si procederà coi metodi spiegati nell'editto di Segreterìa di Stato del 1 giugno 1821.

§. 93.

I giudici commercianti delegati dal presidente del tribunale a forma del §. 26 del regolamento

organico, per decidere sulla faccia dei luoghi le controversie che nascono intorno alle contrattazioni nelle fiere o mercati, saranno accompagnati da un commesso o sostituto cancelliere.

I decreti saranno scritti in un registro particolare, firmato in ciascun giorno dal giudice e dal commesso.

Il giudice procederà sopra semplici intimi od avvisi presentati alle parti, senza altra formalità.

§ 94.

Potrà sentire i testimonj, o condotti dalle parti o chiamati per semplici avvisi, astringendoli ancora, quando occorra, con la forza a presentarsi per essere sommariamente esaminati.

Il processo verbale degli esami, sarà disteso nel registro particolare, e dovrà sottoscriversi dai testimonj se sapranno scrivere, dal giudice, e dal commesso cancelliere.

§. 95.

Se l'affare esige maggiore indagine, il giudice decreterà una provvidenza che assicuri i diritti delle parti, e rimetterà la causa al tribunale.

§. 96.

Queste regole sono comuni ai governatori o altri giusdicenti che fanno le veci di giudici commer-

cianti nelle fiere o mercati, in mancanza di tribunali di commercio.

TITOLO VI.

Del tribunale del Senatore di Roma, ossia di Campidoglio.

§. 97.

I giudici del tribunale di Campidoglio, procedendo singolarmente o collegialmente in prima istanza, nei casi preveduti dal titolo V. del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile, osserveranno le forme di procedere, che saranno prescritte nel seguente titolo in ordine al tribunale dell'A. C.

§. 98.

Il giudice dei mercenarj addetto al tribunale di Campidoglio, procederà economicamente per via di semplici avvisi, e coi metodi attuali sino alla somma di scudi dieci.

Nelle altre cause superiori alla somma di scudi dieci procederà con le forme dei giudizj sommarj, ed esecutivi.

TITOLO VII.

Del tribunale dell'A. C.

§. 99.

Gli assessori di Monsignor Uditore della Camera Apostolica nelle cause di competenza dei governatori, si uniformeranno alle norme di procedura stabilite nel titolo III. di questo regolamento.

Nelle cause superiori agli scudi dugento, ed in quelle che non sono attribuite specialmente ai governatori nel §. 15 del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile, osserveranno le regole che sono prescritte superiormente nel titolo IV. pei tribunali civili, e quelle pure del codice riattivato, lib. IV. tit. II. cap. I. delle udienze singolari.

§. 100.

La congregazione civile si uniformerà intieramente alle disposizioni del suddetto titolo IV. del presente regolamento, ed a quelle del codice in esso titolo non derogate.

I togati consiglieri della congregazione civile, avranno il peso di stendere le ragioni di dubitare e di decidere, che si propongono alle parti prima di pronunciare sul merito, ed i motivi delle sen-

tenze. Dovranno inoltre fare le relazioni in voce od in iscritto, assistere alle unioni o congregazioni dei creditori, e prestarsi a tutte le altre operazioni che saranno loro delegate.

TITOLO VIII.

Dei tribunali di seconda e di ulteriore istanza.

§. 101.

Non si ricorre al tribunale supremo di Segnatura nelle questioni sull'osservanza degli appelli.

§. 102.

Tutt'i decreti o sentenze non eccettuate nel §. 2 del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile, sono appellabili all'effetto sospensivo.

I decreti o sentenze eccettuate dalla regola generale si dividono in tre classi: alcune sono inappellabili a qualunqu'effetto: alcune sono eseguibili provvisoriamente non ostante l'appello, per ministero e disposizione della legge: le altre potranno eseguirsi nello stesso modo, quando l'esecuzione provvisoria venga ordinata dai tribunali.

§. 103.

Appartengono alla prima classe:

1.° I decreti o sentenze nelle cause, che in capitale non oltrepassano il valore di scudi dieci;

2.° I decreti o sentenze preparatorie, interlocutorie, o provvisionali, che sono dichiarate inappellabili dal codice riattivato art. 210, 299, 445, 636, 717, 1759, e dal §. 52 del presente regolamento;

3.° I decreti o sentenze sulla tassa e liquidazione delle spese.

§. 104.

Saranno egualmente inappellabili le sentenze con le quali si ordina la prestazione del giuramento, se l'appello s'interpone, dopochè il giuramento fu prestato.

Nel caso di giuramento *in litem* o estimatorio potrà l'appello interporsi, anche dopo prestato il giuramento: ma non sarà ammissibile se non viene prodotto un rilevante documento, che dimostri l'eccessività della tassa, o della somma giurata.

Negli altri casi potrà interporsi ed ammettersi, quando costi, che il giuramento fuprestato, prima che la sentenza fosse in stato eseguibile.

Digitized by Google

§. 105.

Saranno pure inappellabili le sentenze accettate dal soccombente.

L'accettazione risulta:

1.° Dalla formale rinuncia alla lite;

2.° Dalla acquiescenza espressa o tacita alle disposizioni del giudicato.

§. 106.

La rinuncia alla lite può farsi per atto giudiziale, o stragiudiziale.

La rinuncia per atto giudiziale, si fa in cancelleria, col mezzo di una dichiarazione pura e semplice intimata alla parte, ove si offre il rimborso delle spese da tassarsi e liquidarsi con decreto inappellabile dal giudice, o dal presidente del tribunale.

La rinuncia per atto stragiudiziale può farsi con scrittura pubblica o privata.

Le rinuncie fatte dai procuratori senza speciale mandato saranno inutili e nulle di pieno diritto.

§. 107.

Si verifica l'acquiescenza espressa:

1.° Se il soccombente ha fatto istanza in giudizio per la esecuzione del giudicato;

Digitized by Google

2.° Se ha richiesta una dilazione per eseguirlo, a forma dei §§. 193, e 194 di questo regolamento.

§. 108.

Risulta l'acquiescenza tacita:

1.° Dall'avere il soccombente eseguito volontariamente il giudicato;

2.° Dall'averlo notificato all'altra parte senza alcuna riserva;

3.° Dall'avere manifestata la sua volontà di acquistarsi con qualunque atto o fatto positivo, che supponga necessariamente l'intenzione di non reclamarne, e di non volersi prevalere del rimedio dell'appello.

Gli atti o fatti del procuratore *ad lites*, senza speciale autorizzazione non provano l'acquiescenza.

§. 109.

Appartengono alla seconda classe le sentenze o decreti proferiti nelle cause che esigono celerità. Tali sono:

Le sentenze che ammettono o rigettano il beneficio della cessione de' beni, a forma dell'articolo 1436 del codice riattivato;

I decreti nei giudizj di urgenza pei casi espressi in detto codice libro III, titolo XVII;

I decreti o sentenze proferite contro il debitore sospetto di fuga, e nei giudizj di apposizione

di custode, a norma del disposto nello stesso codice libro III, titolo XVIII e XIX;

I decreti o sentenze che rigettano le istanze incidentali per la nullità o per la revoca degli atti esecutorj, o qualunque domanda che sia diretta ad impedire o ritardare il compimento dell'esecuzione;

I decreti o sentenze dei governatori o dei giusdicenti che ne fanno le veci, nelle cause di alimenti, di mercedi, e di sommarissimo possessorio.

§. 110.

Appartengono alla terza classe tutti gli altri decreti o sentenze comprese in qualunque modo nell'eccezione del regolamento organico §. 2, confermata nel presente §. 102.

§. 111.

Nei casi contemplati dai §§. 104 al 108 i tribunali competenti in secondo grado conosceranno e decideranno sull'istanza del soccombente, se debba ammettersi ed osservarsi l'interposta appellazione.

§. 112

Nei casi del §. 109 le sentenze o decreti saranno eseguibili provvisoriamente dopo un giorno dalla notifica alla parte.

Digitized by Google

La parte che interpone appello, potrà ricorrere al tribunale di secondo grado per ottenere l'inibitoria: ma l'appello ed il ricorso non potranno sospendere od impedire l'esecuzione provvisoria del decreto o sentenza, finchè l'inibizione non sarà accordata con decreto del tribunale.

§. 113.

Il ricorso si farà nello stesso atto di notifica dell'interposto appello, con citazione a comparire nel termine di tre giorni, più il tempo proporzionato alla distanza dei luoghi. La citazione conterrà i motivi.

§. 114.

Il tribunale di secondo grado accorderà la richiesta inibitoria:

1.° Se nei giudizj rispettivi non concorrono i requisiti sostanziali espressamente voluti dalla legge, sia per la competenza dell'azione, sia per la forma privilegiata;

2.° Se dimostra il ricorrente un gravame manifesto. Tal gravame debbe risultare o da un motivo di diritto che renda inammissibile l'azione, o da un fatto che si giustifichi con documenti pubblici o privati, e che in tutto o in parte l'estingua.

§. 115.

Nei casi del §. 110, se il soccombente interpone appello, potrà il vincitore ricorrere al tribunale di secondo grado, con citazione a comparire nel termine di tre giorni, come al §. 113, perchè tolga l'effetto sospensivo, ordinando che i decreti o sentenze si eseguiscano provvisoriamente, non ostante l'appellazione.

§. 116.

Il tribunale toglierà l'effetto sospensivo, accordando l'esecuzione provvisoria dimandata dal vincitore.

1.° Se dagli atti risulta, che il decreto o sentenza di cui si disputa, è compresa nell'eccezione alla regola generale,

2.° Se il soccombente non allega e non dimostra un motivo giusto e ragionevole di gravame.

§. 117.

È in facoltà del tribunale di ordinare a vantaggio dei litiganti quelle cauzioni e provvidenze che saranno opportune, sia per conservare la cosa durante il giudizio di appello, sia per assicurare al soccombente la restituzione delle cose, e delle somme da pagarsi in virtù della sentenza appellata, qualora tale sentenza si revocasse in secondo grado.

§. 118.

Le questioni che risguardano l'ammissione o la osservanza degli appelli, la inibitoria, la esecuzione provvisionale, e le cauzioni saranno proposte e giudicate nella forma delle dimande incidenti.

I decreti saranno irretrattabili e non soggetti ad appello, o revisione.

§. 119.

Nel tribunale della Rota romana le questioni medesime s'introdurranno per via di semplice citazione: saranno rimesse dal ponente alla prima Rota dopo dieci giorni, per via di memoriali, e saranno decise dal medesimo con decreti irretrattabili e non soggetti ad appello, o revisione, a forma dei rescritti.

§. 120.

L'esecuzione provvisoria non ostante appello non si estende alla cattura del debitore, eccettuati i casi del sospetto di fuga, e della mano regia, senza pregiudizio delle leggi particolari in materia di commercio.

Neppure si estende alla tassa, liquidazione, e pagamento delle spese.

Digitized by Google

§. 121.

I tribunali di secondo grado revocando o riformando le sentenze precedenti, non potranno ordinare, che le sentenze revocatorie o riformatorie si eseguiscano provvisoriamente non ostante appello.

§. 122.

Il termine ad appellare dalle sentenze dei governatori o giusdicenti che ne fanno le veci, è di giorni tre dalla notifica alla parte, oltre il tempo corrispondente alla distanza dei luoghi.

Per le altre sentenze proferite in tutte le cause anche sommarie od esecutive si osserverà il disposto negli articoli 953, e 954 del codice riattivato.

Sono eccettuati i decreti o sentenze contemplate dai §§. 109, e 112, per l'effetto della esecuzione provvisoria ordinata dalla legge.

§. 123.

Gioverà all'attore l'appello interposto dal reo, e viceversa.

L'appello che s'interpone da uno o più consorti di lite gioverà a tutti quelli che sono compresi nel giudicato.

§. 124.

Non sarà tenuto l'appellante a produrre la copia autentica del processo innanzi il tribunale di secondo grado, se il giudice o tribunale che ha decisa la causa in prima istanza risiede nello stesso luogo.

In tale caso basterà produrre la copia autentica o la copia notificata dal cursore, del decreto o sentenza co'suoi motivi, e ripetere o indicare gli atti e documenti che esistono nella cancellerìa del primo giudice o tribunale.

I documenti da esibirsi ai giudici in appoggio delle difese saranno certificati veri dai respettivi procuratori.

Nondimeno il tribunale potrà farsi rimettere dal cancelliere di prima istanza il fascicolo che contiene gli atti e i documenti relativi alla causa.

§. 125.

Negli altri casi sarà tenuto l'appellante alla produzione e trasporto degli atti.

I cancellieri dovranno rilasciarne le copie autentiche senza veruna duplicazione, e senza inserirvi il tenore delle allegazioni o difese, e delle sentenze definitive, se la copia di questi atti non viene loro commessa espressamente.

Digitized by Google

Le copie duplicate saranno a carico dei cancellieri, senza poterne esigere l'emolumento nè il rimborso della spesa: le copie delle allegazioni o sentenze, se verranno commesse, saranno a carico del committente.

§. 126.

Le regole stabilite nel codice riattivato sulla perenzione e sulla prosecuzione degli appelli nei giudizj ordinarj, sono comuni agli appelli dai decreti o sentenze nelle cause sommarie o esecutive.

§. 127.

Sono aboliti gli articoli 980 al 984; gli articoli 987 al 989; gli articoli 996, 997, 999 al 1015; e l'articolo 1024 dello stesso codice.

Le altre disposizioni del libro V. concernenti il modo di procedere nelle cause d'appello in tuttociò che non si oppone alle cose prescritte in questo titolo, sono conservate.

§. 128.

Le regole di procedura pei tribunali di secondo grado sono comuni ai tribunali d'ulteriore istanza, salve le forme particolari dell'ordinatoria vigenti nel tribunale della Rota romana, in quanto possono conciliarsi con le leggi generali.

§. 129.

Se nasce disputa sulla conformità delle sentenze di primo e di secondo grado, sarà decisa preliminarmente dai tribunali di terza istanza nelle forme prescritte per le questioni sull'osservanza degli appelli, e sull'esecuzione provvisoria nei §§. 113 e 118.

§. 130.

Le formole dei dubbj che si propongono alla Rota romana saranno tratte dall'istanza o libello proposto in primo grado: nelle sole cause decise dalla stessa Rota, si proporrà la formola: = *an sententia sit confirmanda, vel infirmanda, in casu etc.* =.

La formola = *an constet de rejudicata etc.* = è riservata per le sole cause di restituzione in intiero.

§. 131.

Nelle cause di restituzione in intiero non potrà la Rota proferire la sentenza confermatoria, revocatoria o riformatoria della cosa giudicata, senza che siano emanate precedentemente due decisioni conformi.

Abbenchè la sentenza della Rota riformi o revochi la cosa giudicata, non sarà mai luogo a reclamo ulteriore.

Digitized by Google

§. 132.

Le sentenze proferite dai tribunali di secondo grado confermatorie dei decreti o sentenze precedenti, e quelle emanate dai tribunali di terza ed ultima istanza saranno eseguibili dopo dieci giorni dalla notifica alla parte.

§. 133.

L'esecuzione delle sentenze appartiene ai giudici di prima istanza, se le medesime sono confermate dai tribunali superiori.

Se le sentenze di prima e di seconda istanza in tutto o in parte sono difformi, e non siasi interposto nuovo appello, l'esecuzione appartiene al tribunale che ha giudicato in secondo grado.

Se in virtù del nuovo appello la causa fu decisa in terzo grado, apparterrà l'esecuzione al tribunale, la di cui sentenza venne confermata.

Se finalmente la sentenza proferita in terzo grado non è conforme alle sentenze precedenti, apparterrà l'esecuzione al tribunale che ha giudicato in terza ed ultima istanza.

TITOLO IX.

Del tribunale supremo di Segnatura.

Capitolo I.

Del ricorso per annullamento o circoscrizione.

§ 134.

Allorchè si verifica nei giudizj uno dei tre difetti sostanziali, di citazione, di giurisdizione, o di mandato, si può ricorrere al tribunale supremo di Segnatura per l'annullamento o circoscrizione degli atti o delle sentenze.

§ 135.

Si verifica il difetto di citazione, quando fu omessa la citazione introduttiva del giudizio; ossia, quando il reo convenuto non fu citato in principio di lite, nè in persona, nè al domicilio, nè alla sua dimora, nè in altro luogo determinato dalla legge.

§ 136.

Un terzo che aveva interesse principale nella causa, e che non venne citato, può dimandare l'annullamento degli atti, decreti, e sentenze che ledono i suoi diritti, per difetto di citazione.

§. 137.

Si verifica il difetto di giurisdizione, quando il reo fu citato innanzi un giudice o tribunale incompetente sia per ragione della persona, sia per ragione della materia, sia per ragione della somma o valore della lite.

§. 138.

Si verifica il difetto di mandato, quando il giudizio fu introdotto e proseguito da un falso procuratore.

Si presume falso il procuratore, se non ha prodotto il mandato di procura.

§. 139.

Le nullità pei tre difetti sostanziali contemplate dai §§. precedenti, potranno opporsi innanzi i giudici o tribunali che conoscono il merito della causa.

Se non furono opposte in prima istanza, od in secondo ed in terzo grado; avrà luogo il ricorso per annullamento al tribunale supremo.

§. 140.

È riservata esclusivamente al tribunale supremo la nullità per difetto di giurisdizione, se il difetto

Digitized by Google

risguarda la materia o il valore della lite, ovvero le persone o le cose appartenenti al foro ecclesiastico.

§. 141.

Il ricorso per annullamento o circoscrizione al tribunale supremo di Segnatura dovrà interporsi nella cancelleria del giudice o tribunale, ove esistono gl'atti i decreti o sentenze impugnate: sarà tenuto il ricorrente di allegare il difetto o difetti che danno luogo al rimedio straordinario.

L'uso delle citazioni speciali è cessato.

§. 142.

Il cancelliere del giudice o tribunale rilascierà al ricorrente la copia autentica dell'atto di ricorso: il ricorrente la farà notificare per intiero all'altra parte, con citazione a comparire innanzi il tribunale supremo nel termine di otto giorni, con l'aggiunta del tempo corrispondente alla distanza dei luoghi.

§. 143.

Nel termine assegnato dal §. precedente l'atto di ricorso e di citazione sarà riprodotto nella cancelleria del tribunale supremo, ed inscritto nel ruolo.

Digitized by Google

§. 144.

Nello stesso termine dovrà il citato costituire il suo procuratore: la costituzione del procuratore si fà nella forma prescritta dal §. 70.

§. 145.

Se il citato non costituisce il procuratore o se il procuratore non avrà fatto e notificato l'atto di costituzione, dovrà il ricorrente citarlo la seconda volta a comparire nel termine di otto giorni, più il tempo proporzionato alla distanza per rispondere alla prima dimanda che verrà inserita nel nuovo atto di citazione, unitamente al tenore del ricorso.

Se persiste nella sua contumacia, decorso il nuovo termine assegnato, la seconda citazione sarà letta in udienza, e gli atti verranno proseguiti, come sarà disposto nei §§. seguenti.

§. 146.

L'istanza contenuta nell'atto di ricorso sarà rinnuovata contro il procuratore costituito innanzi Monsignor Uditore del tribunale.

Monsignor Uditore rimetterà le cause maggiori al pieno tribunale, destinando la prima segnatura dopo un mese: nello stesso decreto destinerà il

Prelato Referendario che proponga la causa e ne faccia rapporto.

§. 147.

Nel termine di giorni quindici dal decreto di Monsignor Uditore, dovrà il ricorrente produrre in cancelleria la copia autentica degli atti da annullarsi o circoscriversi.

Se nell'atto di ricorso è richiesto l'annullamento delle sole sentenze, basterà produrre la copia autentica delle medesime.

Non sarà tenuto il ricorrente a produrre la copia autentica degli atti dei tribunali di Roma. La semplice indicazione di tali atti e dei documenti prodotti nelle cancellerie si ritiene come formale produzione.

Nel resto si osserveranno le norme del §. 124.

§. 148.

Nel medesimo termine saranno tenute ambedue le parti a produrre gli altri documenti, dei quali faranno uso innanzi il supremo tribunale.

Se queste produzioni non saranno fatte nel termine assegnato, ciascuna delle parti è in facoltà di chiedere che la proposizione della causa venga differita.

Digitized by Google

§. 149.

Dieci giorni prima che la causa venga proposta il procuratore del ricorrente intimerà al procuratore dell'altra parte, che nella prossima Segnatura avrà luogo la discussione sulla sua dimanda.

Se il procuratore dell'altra parte non riceve questa intimazione, dovrà egli farla eseguire otto giorni prima della discussione.

Se l'uno e l'altro procuratore trascurano d'intimare, ambedue saranno condannati ad una multa non minore di scudi quattro a vantaggio del pio istituto s. Ivo.

§. 150.

Le allegazioni dei difensori coi sommarj rispettivi saranno notificate vicendevolmente dall'uno all'altro procuratore sei giorni prima della Segnatura destinata: contemporaneamente saranno distribuite al Cardinale Prefetto, ai Prelati Votanti, all'Uditore del tribunale, al referendario della causa, ed all'Uditore della prefettura.

Nel fine dell'allegazione dovrà riferirsi testualmente il tenore dell'istanza del ricorrente, non che degli atti e sentenze, delle quali si chiede l'annullamento.

§. 151.

Tre giorni prima della Segnatura destinata i procuratori dell'una e dell'altra parte dovranno notificarsi scambievolmente le risposte.

§. 152.

Nel giorno successivo i giudici sentiranno le informazioni in voce dei difensori delle parti: proporranno ai medesimi le difficoltà di fatto e di diritto, onde avere gli opportuni schiarimenti.

§. 153.

Il tribunale dovrà conoscere se alcuno dei tre difetti è chiaramente verificato: nel dubbio rigetterà la dimanda per l'annullamento.

§. 154.

Rigetterà egualmente la dimanda, se il difetto sostanziale apparisce rimesso, o sanato.

§. 155.

È rimesso o sanato il difetto di citazione:

1.° Per la comparsa della parte, abbenchè non citata;

2.° Per l'appello interposto dalla stessa parte non citata contro i decreti o sentenze;

3.° Per qualunque atto positivo, da cui risulti con certezza la scienza dell'introdotta lite, e la rinuncia volontaria alla nullità.

§. 156.

Il difetto di giurisdizione concernente la materia ed il valore della lite, ovvero le persone o le cose soggette al foro ecclesiastico è assolutamente insanabile.

Può sanarsi il difetto di giurisdizione in ordine alle persone laiche, se il giudice o tribunale è competente a giudicare contro i laici per ragione della materia e della somma.

Questo difetto è rimesso o sanato per la comparsa della parte, che in vece di allegare l'eccezione declinatoria, produca documenti e difese sul merito della causa.

§. 157.

È sanato o rimesso il difetto di mandato:

1.° Per l'appello interposto dallo stesso mandante in persona, o col mezzo di speciale procuratore contro i decreti o sentenze, prima che l'altra parte abbia opposta la nullità;

2.° Per qualunque atto positivo anteriore alla querela di nullità, da cui risulti la rattifica, a termini del comune diritto.

§. 158.

Dopo la prima discussione il tribunale supremo ordinerà che venga emanata una breve decisione contenente i motivi del suo opinamento contro l'una o l'altra parte: proferirà il rescritto conforme a tale opinamento; destinerà un votante all'effetto di stendere la decisione; e differirà l'ulteriore esame della causa alla prima Segnatura dopo venti giorni, da quello in cui sarà notificata la decisione.

La decisione potrà notificarsi senza che sia sottoposta a formalità di registro.

Se il procuratore dell'una o dell'altra parte non avrà esibite le sue difese, gli sarà intimato, che la causa verrà decisa irretrattabilmente s'egli non l'esibisce nella seconda discussione.

§. 159.

La parte favorita dalla decisione non potrà distribuire nuova difesa nel secondo sperimento: distribuirà la sola decisione, con una breve supplica per la conferma del rescritto.

Dovrà la parte soccombente distribuire ai giudici una nuova allegazione per confutare i motivi di decidere, chiedendo la revoca del rescritto precedente.

§. 160.

Il rescritto del tribunale dopo la nuova discussione, abbenchè revocatorio dal precedente, sarà sempre irretrattabile e definitivo, non ostante la nuova contumacia del procuratore.

Sarà destinato un votante all'effetto di stenderne e pubblicarne i motivi, quando sia revocatorio o difforme in qualche parte dal primo.

§. 161.

La nuova decisione dovrà notificarsi al soccombente, come al §. 158, e prodursi in cancellerìa unitamente alla prima: nello stesso atto sarà citato il procuratore a comparire innanzi Monsig. Uditore nella prima udienza dopo un giorno, perchè in sequela del rescritto e della decisione ammetta o rigetti la dimanda di annullamento e condanni la parte vinta alle spese.

Monsignor Uditore pronuncierà il decreto pienamente conforme all'emanato rescritto ed alla decisione.

L'estratto autentico del decreto contenente la formola del rescritto ed una copia della decisione si produrranno nella cancellerìa del giudice o tribunale, ov'esistono gli atti o le sentenze, delle quali fu ordinato l'annullamento. Il cancelliere inserirà l'uno e l'altra nel fascicolo della causa.

Digitized by Google

§. 162.

Sull'istanza del vincitore si farà la tassa e liquidazione delle spese in contradittorio col procuratore del soccombente: i documenti relativi alla medesima saranno prodotti in cancelleria: in caso di reclamo i decreti di Monsignor Uditore saranno riveduti dall'uditore della prefettura.

§. 163.

L'Uditore del tribunale deciderà le cause minori sulle istanze rinnuovate contro i procuratori o contro le parti, qualora siano contumaci.

Se nasce disputa sul valore della causa, rimetterà l'incidente al pieno tribunale: il tribunale pieno lo deciderà sopra semplici memorie delle parti a relazione dello stesso Uditore.

§. 164.

È permesso ai procuratori di esibire a Monsignor Uditore, ed all'Uditore della prefettura brevi memorie manoscritte: queste memorie saranno notificate dall'uno all'altro procuratore tre giorni prima dell'udienza.

§. 165.

Monsignor Uditore potrà accordare al soccombente il permesso di citare per la revoca del primo decreto.

Il secondo decreto non sarà soggetto a reclamo ulteriore.

§. 166.

Avrà luogo la stessa forma di procedere avanti l'Uditore della Prefettura.

Niuna citazione potrà eseguirsi senza il di lui permesso in iscritto.

§. 167.

L'Uditore del tribunale e l'Uditore della prefettura non potranno accordare veruna supersessoria: queste supersessorie potranno disprezzarsi impunemente senza vizio di attentato.

§. 168.

I ricorsi al tribunale supremo di segnatura per annullamento o circoscrizione non avranno effetto sospensivo: Qualunque inibizione venisse chiesta ed accordata, sarebbe nulla di pieno diritto e di niun valore.

Capitolo II.

Dei ricorsi nelle questioni di competenza, di unioni e avocazioni delle cause.

§. 169.

Se una medesima causa è introdotta simultaneamente avanti più giudici o tribunali, si ricorre al tribunale supremo di Segnatura, perchè dichiari, quale fra i giudici o tribunali debba proseguirla e giudicarla.

§. 170.

Il tribunale supremo deciderà la questione secondo le norme sulla competenza, stabilite nel titolo I del presente regolamento: ordinerà che la causa si prosegua innanzi il giudice o tribunale che sarà dichiarato competente, annullando gl'atti degl'altri giudici o tribunali.

§. 171.

Nei ricorsi per le unioni, avocazioni o remissioni di cause, si osserveranno le regole del codice riattivato, articolo 26 al 28.

Digitized by Google

§. 172.

Non è ammissibile il ricorso per l'avocazione o remissione di una causa, che non sia pendente.

§. 173.

I ricorsi nelle questioni di competenza s'interporranno avanti il giudice o tribunale, che si pretende incompetente.

I ricorsi per le unioni, avocazioni e remissioni s'interporranno avanti il giudice o tribunale da cui si pretende che la causa debba avocarsi.

Gli uni e gli altri avranno effetto sospensivo.

§. 174.

I ricorrenti dovranno produrre nella cancelleria del tribunale supremo la copia autentica degl' atti dei giudici o tribunali ove sono introdotte le cause, osservando il prescritto nel §. 147.

Digitized by Google

Capitolo III.

Della ricusa dei giudici.

§. 175.

Le istanze concernenti la ricusa dei giudici per legittimo sospetto saranno introdotte e proseguite innanzi il tribunale supremo di Segnatura com'è prescritto nel titolo XXIII libro III del codice riattivato.

§. 176.

Il ricorso s'interporrà nella cancelleria del Governatore, Assessore, o giusdicente che si ricusa, ovvero in quella del tribunale ove siedono i giudici ch'egualmente vengono ricusati.

L'atto di tale ricorso conterrà i motivi della ricusa, e sarà notificato agli stessi giudici, che si allegano sospetti.

Esso avrà l'effetto sospensivo.

§. 177.

Abbenchè la causa nella quale i giudici si sono ricusati non oltrepassi il valore di duecento scudi, l'istanza per la ricusa verrà sempre decisa dal pieno tribunale.

Digitized by Google

Capitolo IV.

Del ricorso per la restituzione in intiero.

§. 178.

Il rimedio straordinario della restituzione in intiero nei casi contemplati dal §. 63 del Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile, non è ammissibile se il ricorso al tribunale supremo non s'interpone nel termine di mesi sei dall'ultimo giudicato.

Questo termine è perentorio: decorre indistintamente contro tutte le parti, qualunque siano i privilegj ed il favore che loro accorda la legge.

I mariti, i tutori, i curatori, gli economi, gli amministratori, e le altre persone investite di qualsivoglia rappresentanza pubblica o privata saranno responsabili verso i loro rappresentanti pei danni ed interessi, se e come di ragione.

§. 179.

Il ricorso per la restituzione in intiero s'interporrà nella cancelleria del tribunale, che ha pronunciato in ultimo grado: dovrà in esso allegarsi uno dei motivi che sono enunciati nel suddetto §. 63 del regolamento organico.

Digitized by Google

§. 180.

Il ricorrente dovrà produrre nella cancelleria del tribunale supremo la copia autentica delle sentenze, che formano la cosa giudicata.

§. 181.

L'inosservanza delle forme prescritte dalle leggi di procedura potrà ritenersi dal tribunale supremo come violazione di legge, all'effetto di ammettere i ricorsi per la restituzione in intiero nei seguenti casi :

1.° Se i tribunali non hanno dato per iscritto i dubbj o ragioni di dubitare e di decidere, a forma del §. 83 di questo regolamento.

2.° Se le sentenze non sono motivate.

3.° Se non furono osservati i termini sostanziali del giudizio.

§. 182.

I rescritti del tribunale supremo nelle cause di restituzione in intiero saranno sempre concepiti con formole devolutive: ma qualunque sia la formola di reservivere, non sarà mai sospesa od impedita la esecuzione piena ed assoluta della cosa giudicata.

Digitized by Google

§. 183.

L'esecuzione volontaria delle cose giudicate non toglie il dritto al soccombente per implorare ed ottenere dal tribunale supremo il rimedio straordinario della restituzione in intiero.

Capitolo V.

Disposizioni comuni ai quattro capitoli precedenti.

§. 184.

Non potranno leggersi in udienza le istanze relative ai ricorsi interposti al supremo tribunale, se i ricorrenti nel riprodurre gli atti di ricorso, non avranno depositato presso il cancellicre del tribunale supremo, la somma di scudi dieci nelle cause maggiori, e di scudi quattro nelle cause minori.

Qucste somme nel caso di soccombenza si lucreranno dalla pia congregazione di s. Ivo: nel caso di vittoria saranno restituite ai deponenti.

§. 185.

Nelle cause o ricorsi per la ricusa dei giudici e pel rimedio straordinario della restituzione in intie-

ro, i ricorrenti che soccombono saranno inoltre condannati ad una multa non minore di scudi cinque a vantaggio del pubblico tesoro.

§. 186.

In tutte le cause giudicate dal pieno tribunale, o dal Prelato Uditore, e dall'Uditore della prefettura la parte vinta sarà condannata alle spese.

Le spese saranno liquidate nella forma prescritta dal §. 162.

I decreti di Monsignor Uditore o dell'Uditore della prefettura saranno eseguibili dopo il termine di dieci giorni dalla notifica alla parte.

Se nella tassa si comprendono danni ascendenti a somma maggiore di duecento scudi, la questione sarà rimessa al pieno tribunale affinchè la decida sopra semplici memorie.

§. 187.

Il ricorso al pieno tribunale nella difformità dei decreti di Monsignor Uditore e dell'Uditore della prefettura si farà nelle ore 24, dal decreto revocatorio e riformatorio, col mezzo di protesta e dichiarazione in cancelleria, da intimarsi al procuratore dell'altra parte.

La causa sarà proposta e decisa dal pieno tribunale, senz'altro intimo o formalità nella prima Se-

gnatura dopo otto giorni, a relazione di Monsignor Uditore.

§. 188.

Monsignor Uditore riferirà al pieno tribunale tutte le cause che si propongono sopra semplici memorie.

§. 189.

È cessato l'uso dei fogli firmati dal referendario con la formola ,, *proponam* ,, nei quali Monsignor Uditore notava i rescritti del pieno tribunale.

Monsignor Uditore noterà i rescritti in un registro, che dovrà ritenersi dal cancelliere per comodo dei procuratori.

§. 190.

Quindici giorni prima di ciascuna Segnatura il cancelliere pubblicherà la nota delle cause che saranno proposte.

Questa nota sarà estratta dal ruolo, secondo l'ordine del medesimo.

Il numero delle cause da proporsi non sarà maggiore di venti: potrà essere aumentato, se il Cardinal Prefetto del tribunale lo crederà opportuno.

§. 191.

Le disposizioni del capitolo I. sulla forma dei ricorsi e sul modo di procedere nelle cause di an-

nullamento sono comuni alle altre cause delle quali si tratta nei capitoli II. III. IV.

TITOLO X.

Dell'esecuzione dei giudicati.

Capitolo I.

Delle ferie e delle dilazioni.

§. 192.

Non potranno eseguirsi i giudicati col mezzo di sequestri, di pignoramenti, di subaste, di delibere, e di atti d'immissione al possesso:

1.° Nei giorni di domenica ed altre feste di precetto, compresa quella del Santo protettore di ciascun luogo;

2.° Nei giorni feriati in onore di Dio: tali sono

Le ferie Natalizie, che incominciano il 17 dicembre inclusivamente, e durano a tutto il giorno dell'Epifania.

Le ferie Pasquali, che incominciano dalla domenica delle Palme, e durano a tutta la domenica in albis.

Non si deroga agli usi tollerati relativamente agli ebrei.

Digitized by Google

§. 193.

Il giudice o tribunale può sospendere l'esecuzione del giudicato, se il soccombente comparisce personalmente, o col mezzo di speciale mandatario nella cancelleria, e dichiara di accettare la condanna senza veruna condizione o limitazione, confessando il debito, e rinunciando a qualunque rimedio anche straordinario.

In questo caso il giudice o tribunale può accordargli una dilazione non minore di trenta e non maggiore di novanta giorni, se la rinuncia ed accettazione è fatta dopo la prima sentenza.

Non minore di giorni quindici e non maggiore di quaranta, se la medesima è fatta dopo emanata la seconda sentenza confermatoria della prima.

§. 194.

Se il debitore nella forma prescritta dal §. precedente ammette l'azione, confessa il debito e rinuncia a qualunque rimedio sia ordinario, sia straordinario allorchè la prima sentenza non è ancora proferita, potrà il giudice o tribunale accordargli una dilazione non minore di due mesi, e non maggiore di quattro.

La stessa dilazione gli sarà accordata, se rinunciando alla seconda sentenza revocatoria o riforma-

toria ed a qualunque rimedio come sopra, accetta pienamente la prima.

§. 195.

Queste dilazioni non sospendono la tassa e la liquidazione delle spese: impediranno che il debitore sia costretto al pagamento.

Capitolo II.

Della tassa e liquidazione delle spese.

§. 196.

Si farà la tassa e liquidazione delle spese nei modi prescritti dal codice riattivato art. 1338 e seg.

§. 197.

La tassa comprenderà le spese di tutte le istanze in tutt' i gradi di giurisdizione: chi soccombe in ultimo grado è tenuto alla rifazione delle spese di tutte le istanze precedenti.

È derogato al disposto in detto codice art. 1168.

§. 198.

Le spese saranno liquidate a forma della tariffa da pubblicarsi con separato regolamento. Sotto il

Digitized by Google

nome di spese si comprendono gli onorarj dei procuratori ed avvocati che hanno difesa la lite.

Le spese dichiarate irrepetibili non potranno tassarsi a carico del soccombente che in due soli casi.

1.° Se vi è patto speciale tra le parti,

2.° Se vi è condanna espressa ai danni ed interessi estrinseci.

In tutti gli altri casi, abbenchè i giudizj siano privilegiati, è dovuta la rifazione delle sole spese giudiziali o repetibili.

§. 199.

La tassa delle spese innanzi i governatori o altri giusdicenti che ne fanno le veci, è limitata alle spese vive: esse saranno liquidate nella stessa sentenza.

Se vi è gravame nella tassa, potrà dedursi innanzi il medesimo giudice o innanzi il presidente del tribunale a cui appartiene la esecuzione come al §. 133.

§. 200.

È derogato in parte all'articolo 1152 del codice riattivato. Il giudice delegato che fa il rapporto sul gravame della tassa, potrà dare il suo voto cogli altri giudici del tribunale.

Digitized by Google

§. 201.

Nel tribunale della Rota romana, la tassa e liquidazione delle spese sarà fatta e sottoscritta dal Prelato Ponente, previo accurato esame delle singole partite.

È permesso ai litiganti di ricorrere contro tale liquidazione all'intiero turno Rotale che ha giudicato il merito della causa: i ricorsi si faranno per mezzo d'istanza, che sarà giudicata sopra semplici memoriali.

I rescritti della Rota, ed i decreti analoghi del ponente non saranno soggetti a revisione.

Se la tassa fu ridotta o diminuita, i decreti del ponente ne allegheranno i motivi.

§. 202.

È permesso a tutt'i giudici e tribunali di compensare le spese nelle cause fra congiunti di sangue.

§. 203.

Le norme di procedere, stabilite nel codice riattivato in ordine alla tassa e liquidazione delle spese, dei frutti, e dei danni ed interessi, sono mantenute in tuttociò che non è contrario al disposto in questo capitolo.

Digitized by Google

Capitolo III.

Dei sequestri.

§. 204.

Il sequestro per assicurazione di giudizio, quando concorrono gli estremi del sospetto di fuga, potrà farsi con permesso del giudice o del presidente del tribunale, senza citare il debitore.

Negli altri casi è necessaria la citazione che potrà farsi a breve termine ed in via d'urgenza.

La mancanza di questa citazione non darà luogo al ricorso per annullamento al tribunale supremo di Segnatura: il debitore non citato potrà chiedere innanzi il giudice o tribunale ordinario la revoca del sequestro.

§. 205.

Il sequestro in sequela dei giudicati si fa innanzi il giudice o tribunale a cui ne appartiene la esecuzione, a forma del §. 133.

§. 206.

L'atto di sequestro si farà col mezzo di una intimazione al sequestratario, contenente:

1.° La somma liquida, per la quale si procede al sequestro,

Digitized by Google

2.° La menzione precisa della sentenza in stato eseguibile contro il debitore sequestrato;

3.° Il divieto di pagare o di consegnare al debitore, o ad altri per lui il denaro o gli effetti al medesimo appartenenti sino alla concorrenza del credito di cui si tratta, sotto pena di doppio pagamento;

4.° La ingiunzione di dichiarare con giuramento nella cancelleria del giudice o tribunale entro dieci giorni dalla data del sequestro, più il tempo proporzionato alla distanza, quali somme e quali effetti ritiene di proprietà del debitore.

§ 207.

Il sequestratario dovrà nel termine enunciato fare la dichiarazione o personalmente o per mezzo di procuratore con speciale mandato non solo per dichiarare, ma inoltre per costituire un procuratore *ad litem* nella causa del sequestro.

Tale dichiarazione potrà essere affermativa o negativa.

Se il dichiarante non ritiene denari od effetti del debitore, giurerà di non ritenerli, e di non avere lasciato di ritenerli dolosamente.

Nell'uno e nell'altro caso la dichiarazione conterrà la costituzione del procuratore *ad litem*, e sarà firmata dal dichiarante e dal cancelliere. Se manca la forma stabilita in questo §. la dichiarazione si riterrà come non fatta.

§. 208.

Scorso il termine dei giorni dieci, l'atto di sequestro sarà notificato al debitore: unitamente alla notifica, il debitore ed il sequestratario saranno citati innanzi il giudice o tribunale, perchè ordini la consegna del danaro al creditore sequestrante, o il trasporto degli effetti alla pubblica depositerìa.

§. 209.

Se il sequestratario avrà dichiarato di ritenere denaro o effetti del debitore, il giudice o tribunale ne ordinerà il pagamento, o il rilascio e trasporto alla depositerìa, a forma della dichiarazione.

§. 210.

Se il sequestratario non avrà fatta alcuna dichiarazione, sarà presunto detentore delle somme o degli effetti sequestrati, e sarà condannato come tale al pagamento o rilascio, qualora egli non escluda questa presunzione coi mezzi permessi dalla legge, ovvero non provi di aver pagato o restituito ciò che doveva o riteneva di pertinenza del debitore.

Digitized by Google

§. 211.

Il creditore sequestrante potrà impugnare la dichiarazione del sequestratario, citando il procuratore dal medesimo costituito, e procedendo nel resto, com'è prescritto dal codice riattivato, art. 1242 al 1245.

§. 212.

Si osserveranno le regole di detto codice relativamente ai sequestri in tuttociò che non è innovato con le prescrizioni di questo regolamento.

§. 213.

I sequestri formali sono aboliti: i ministri delle casse pubbliche apporranno il loro visto nelle intimazioni da presentarsi, a forma del §. 26.

Capitolo IV.

Dei pignoramenti, e della vendita degli effetti, o dei fondi pignorati.

§. 214.

Le forme del codice riattivato in ordine ai pignoramenti dei mobili, dei semoventi, degl'immobi-

li, delle azioni reali, e le disposizioni concernenti le depositerie o depositarj pubblici sono per ora mantenute, salvo ciò che viene prescritto nei §§. seguenti.

§. 215.

Gli atti di subasta e delibera si faranno innanzi i governatori o altri giusdicenti ai quali ne sono attribuite le funzioni, se la somma del credito contenuto nella sentenza o cosa giudicata non è maggiore di duecento scudi.

Negli altri casi si faranno avanti i tribunali civili.

In Roma per le somme non maggiori di cinquecento scudi potranno farsi avanti i giudici capitolini e gli assessori dell'A. C. Negli altri casi dovranno farsi innanzi il tribunal collegiale di Campidoglio, o innanzi la congregazione civile.

§. 216.

I giudici o tribunali competenti per gli atti di subasta e delibera sono quelli dei luoghi ove esistono gli effetti o i fondi pignorati.

Se i fondi o gli effetti pignorati in virtù di sentenza dei giudici o tribunali di Roma esistono nella Comarca, gli atti di subasta, delibera o aggiudicazione, si faranno innanzi i medesimi giudici o tribunali.

Digitized by Google

§. 217.

Nei casi di contributo, di graduatoria, ed in tutti gli altri contemplati dal §. 20 num. 4.° del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile, cesserà immediatamente la giurisdizione dei governatori, assessori o giusdicenti dei capo-luoghi, dei giudici capitolini, degli assessori dell'A. C.: le cause o questioni si devolvono ai tribunali civili, al tribunale collegiale di Campidoglio, alla congregazione civile dell'A. C., secondo le competenze respettive.

§. 218.

Gli atti di subasta e delibera o aggiudicazione si faranno sempre avanti i tribunali civili nelle provincie, ed in Roma dalla congregazione civile dell'A. C.

1.° Se le sentenze o cose giudicate risguardano l'interesse del fisco e dei comuni;

2.° Se furono proferite dai tribunali di commercio.

§. 219.

Nelle subaste e delibere degl'immobili si riterranno come sostanziali le forme stabilite dal capitolo IX. del motu-proprio sul regime ipotecario in data del 30 gennajo 1828.

La pena di nullità ivi comminata produrrà l'effetto, che in mancanza delle intimazioni ai creditori inscritti, volute dagl'articoli 154, 155, 158, rimarranno ferme l'ipoteche dei medesimi sul fondo o fondi subastati e deliberati, o aggiudicati: il passaggio di questi fondi nel deliberatario o aggiudicatario, s'intenderà seguito con l'ipoteche ad essi inerenti.

I conservatori delle ipoteche non potranno cancellare le iscrizioni, se non risulta chiaramente dagli atti di subasta e delibera, o aggiudicazione che le prescritte intimazioni furono legalmente eseguite: in caso contrario saranno essi personalmente responsabili *in solido* col creditore che ha proceduto alla subasta e delibera, pei danni ed interessi verso i creditori non intimati.

Il debitore non potrà valersi del disposto in detti articoli per dimandare l'annullamento della subasta e delibera, o aggiudicazione.

§. 220.

Il prezzo dei fondi venduti all'asta pubblica rimarrà in deposito fintantochè il tribunale, citati tutt'i creditori inscritti, non avrà ordinata la distribuzione fra i medesimi con le regole del giudizio di concorso.

È derogato in parte alla disposizione del codice, articoli 1386, 1387.

Capitolo V.

Dell'arresto personale.

§. 221.

Nelle sentenze che condannano al pagamento di una somma non vi sarà bisogno di ordinare espressamente l'arresto personale del debitore. Le condanne pronunciate dai giudici o tribunali debbono eseguirsi con tutt'i mezzi permessi dalla legge.

§. 222.

Se il creditore non ha ottenuto o non può ottenere l'effetto della condanna per mancanza o insufficienza dei beni del debitore, la legge permette, come mezzo d'esecuzione, l'arresto personale.

§. 223.

Non potrà eseguirsi l'arresto:

1.° Se la condanna principale non oltrepassa la somma di scudi quindici;

2.° Se l'insufficienza o la mancanza dei beni non risulta:

Dagli atti d'incanto e di delibera comprovanti che il prezzo dei beni pignorati non bastò ad

Digitized by Google

estinguere il debito, cosicchè rimase insoluta una somma maggiore di scudi quindici;

Dai processi verbali dei cursori comprovanti che nella casa abitata dal debitore non esistono mobili da pignorarsi utilmente;

Dall'estratto dei libri del censo comprovante che il debitore non vi è inscritto come possessore di alcun fondo urbano o rustico nella provincia;

3.° Se all'arresto non precede un'intimazione, con precetto di pagare il debito nel tempo e termine di giorni cinque, e con dichiarazione, che, non pagando, il debitore sarà arrestato personalmente: quest'intimazione dovrà farsi alla persona stessa del debitore e riprodursi in cancellerìa del giudice o tribunale un giorno prima di eseguire l'arresto.

Le prove della mancanza, o insufficienza dei beni enunciate nel numero 2.° saranno egualmente prodotte in cancellerìa prima di eseguire la suddetta intimazione.

§ 224.

Non è luogo all'arresto del debitore:

Per le spese giudiziali;

Pei crediti fra congiunti di sangue nella linea ascendentale, discendentale o collaterale sino al secondo grado della computazione civile inclusivamente;

Digitized by Google

Pei crediti di onorarj e spese dovuti ai procuratori, ed avvocati dai loro clienti;

Contro le donne maritate, o non maritate, e contro i minori;

Tuttociò senza pregiudizio delle leggi particolari in materia di commercio, e delle altre disposizioni od eccezioni del codice riattivato.

§. 225.

L'arresto sarà eseguito dal cursore nelle forme prescritte dallo stesso codice. Il processo verbale, ossia relazione sarà depositata dal cursore nella cancellerìa del giudice o tribunale entro le ore 24 dal seguìto arresto, o nel giorno, o giorni seguenti nel caso di legittimo impedimento.

La mancanza di questo deposito non rende nullo l'atto di arresto: potrà il cursore essere condannato per officio dal giudice o dal capo del tribunale ad una multa non minore di scudi due, e non maggiore di scudi quattro d'applicarsi agl' istituti di carità e di beneficenza.

§. 226.

Nel resto si osserveranno le norme del codice riattivato, lib. VII. tit. IX.

Capitolo VI.

Disposizioni relative ai capitoli precedenti.

§. 227.

Le nullità dei pignoramenti, o degli arresti personali non potranno mai dedursi in via di ricorso al tribunale supremo di Segnatura.

Se tali nullità risguardano la semplice forma degli atti di subasta e delibera, o aggiudicazione, si dedurranno avanti il giudice o tribunale del luogo per di cui ministero fu compiuta l'esecuzione, a termini del §. 215.

Negli altri casi di nullità o di revoca dei pignoramenti, anche ad istanza dei terzi, e per tuttociò che concerne l'arresto personale, le questioni saranno decise sommariamente ed a breve termine dai giudici o tribunali, a cui spetta l'esecuzione pel disposto nel §. 133. È derogato agli articoli 1550, 1552, 1553 inclusivamente del codice riattivato.

§. 228.

Tutte le altre disposizioni contenute nel lib. VII. di detto codice saranno osservate, in quanto non si oppongono alle cose prescritte in questo titolo.

TITOLO XI.

Delle cause del fisco e dei comuni, e della mano regia.

§. 229.

Nelle cause del fisco i tribunali civili, la congregazione dell'A. C., i tribunali di seconda, o di ulteriore istanza, ed il tribunale supremo di Segnatura procederanno con le norme stabilite per le altre cause civili, uniformandosi al regolamento speciale pubblicato con l'editto del 5 ottobre 1831.

Nelle cause dei comuni procederanno pure i tribunali con le stesse norme stabilite per le altre cause civili: ma i ricorsi al tribunale supremo di Segnatura, qualunque sia la somma o il valore della lite, maggiore o minore di dugento scudi, saranno sempre conosciuti e giudicati dal pieno tribunale.

Se le cause sono minori verranno proposte e decise sopra semplici memorie a relazione del Prelato Uditore.

§. 230.

Il tribunale della piena Camera continuerà ad uniformarsi nella forma di procedere ai metodi del tribunale della Rota, in quanto sono compatibili con le leggi generali.

Digitized by Google

§. 231.

In tutt' i casi, nei quali per le leggi vigenti compete al fisco, ai comuni, ed a quegli che hanno causa dall'uno o dagli altri il privilegio o diritto di mano regia, si procederà per ora, e sintantochè non saranno emanate altre disposizioni, nella forma ch'è prescritta dal codice riattivato libro IV. titolo V.

§. 232.

Le funzioni attribuite a Monsignor Tesoriere, ed a Monsignor Segretario del Buon Governo all'effetto d'ammettere i ricorsi dei debitori contro la mano regia saranno esercitate dai presidenti dei tribunali civili nelle provincie, ed in Roma dal vicepresidente del primo turno della congregazione civile dell'A. C.

In luogo delle citazioni speciali i presidenti, o il vice-presidente accorderanno il permesso di citare a breve termine con istanza libellata contenente i motivi dell'opposizione del debitore alla mano regia.

Il presidente o vice-presidente non potrà sospendere od inibire l'esecuzione: la sospensione od inibizione sarebbe nulla, e potrebbe sprezzarsi impunemente senza vizio d'attentato.

Apparterrà al tribunale il sospendere, inibire, o

revocare la mano regia, che potrà eseguirsi liberamente sinchè la sospensione, l'inibizione, o la revoca non sarà decretata.

§. 233.

Il tribunale non potrà decretare la sospensione, l'inibizione, o la revoca della mano regia, se il debitore opponente non produce le prove scritte dei pagamenti.

§. 234.

La legge non accorda in verun caso l'effetto sospensivo all'appello che s'interpone dalle sentenze, che risguardano l'esecuzione della mano regia.

È vietato il ricorso ai tribunali d'appello per ottenere la inibitoria: le inibitorie, che venissero chieste od accordate sarebbero nulle ed inefficaci di pieno diritto, senza bisogno di ordinarne l'annullamento.

Il §. 2 del regolamento per le cause del fisco pubblicato con l'editto del 5 ottobre si estende alle cause dei comuni in ciò che risguarda l'appello puramente devolutivo nelle controversie sull'esecuzione della mano regia.

Digitized by Google

Disposizioni generali e transitorie.

§. 235.

Saranno per ora conservate le prescrizioni del libro VIII. del codice riattivato concernenti le procedure diverse.

Nei casi, ov'è permesso il ricorso al tribunale di Segnatura per ottenere l'appello sospensivo, si osserverà il disposto nel titolo VIII. del presente regolamento.

§. 236.

Dal giorno 21 novembre 1831 cesseranno di avere effetto le leggi generali o particolari, le declaratorie, gli usi e le consuetudini finora vigenti, in ordine alla procedura civile.

§. 237.

Le questioni sull'osservanza degli appelli che non sono introdotte o pendenti innanzi il tribunale supremo di Segnatura saranno deferite ai tribunali di seconda istanza nella forma prescritta dal titolo VIII. di questo regolamento.

Digitized by Google

§. 238.

In tutt'i casi di nullità per omissione o inosservanza di semplici forme, potranno i giudici o tribunali ordinare che gli atti siano rinnuovati a spese dei procuratori, cursori, o altri officiali che dovranno farli regolarmente: potranno inoltre secondo le circostanze condannarli personalmente alla rifazione delle spese e dei danni, ed anche ad una multa non maggiore di scudi dieci.

§. 239.

I termini assegnati dai giudici o tribunali cominceranno a decorrere dal momento, in cui le sentenze o decreti si trovano in stato eseguibile.

§. 240.

I giudici non dovranno astenersi dal giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità, o difetto della legge.

Nondimeno se nasce un grave dubbio sull'intelligenza di qualche nuova disposizione, potranno, senza ritardare il giudizio, dimandare al Sovrano gli opportuni schiarimenti.

Le dimande si faranno dai presidenti dei tribunali, e saranno dirette al Cardinale Segretario di Stato.

Digitized by Google

§. 241.

Le norme del presente regolamento e quelle del codice riattivato sono comuni alle cause, ai giudici, ed ai tribunali del foro ecclesiastico. È derogato all'articolo 1806 dello stesso codice.

§. 242.

Il §. 9 del regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche pubblicato con l'editto del 5 ottobre, non comprende le cause commerciali degli ebrei e dei neofiti.

§. 243.

Nelle cause che in virtù dei rescritti già emanati dalla Segnatura, o delle appellazioni interposte sino al presente giorno, debbono giudicarsi dalla Rota romana, si procederà senza la commissione, a forma del disposto nel §. 53 del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile.

Le cause rimaste indecise nello stesso tribunale per parità di voti che debbono riproporsi *videntibus quinto et sexto*, saranno decise da sei Prelati Uditori col voto del Ponente.

Le cause decise coi voti del quinto e del sesto, quando sia luogo ad altre discussioni, saranno ri-

Digitized by Google

proposte cogli stessi voti, e con quello pure del ponente.

Le cause non maggiori di cinquecento scudi introdotte in grado d'appello nel medesimo tribunale dai decreti o sentenze dei tribunali di commercio, se non è fissato ed intimato legalmente il giorno della proposizione, saranno riassunte e decise da uno dei turni della congregazione civile dell'A. C. ad istanza della parte più diligente.

§. 244.

La riassunzione delle cause si fa con semplice citazione al procuratore costituito per l'altra parte.

Se le cause debbono riassumersi e giudicarsi dagli assessori dell'A. C., dalla congregazione civile, o dagl'altri tribunali composti di due turni, la riassunzione potrà farsi avanti l'uno o l'altro assessore, ovvero avanti l'uno o l'altro turno a scelta della parte più diligente.

Le citazioni già eseguite saranno riprodotte in cancelleria unitamente a quelle da rinnuovarsi: le sole citazioni rinnuovate si leggeranno in udienza.

Se l'attore ed il reo, ovvero i loro procuratori dimandano la riassunzione delle cause con citazioni eseguite nel medesimo giorno, si darà la preferenza a quella dell'attore per l'effetto della scelta del giudice o del turno, non avuto riguardo al momento od all'ora, in cui sarà presentata.

Digitized by Google

§. 245.

È confermata la disposizione dell'articolo 1808 del codice riattivato in ordine agli stranieri che introdurranno le azioni nei tribunali Pontificj contro persone domiciliate nello Stato.

§. 246.

L'esecuzione dei giudicati dei tribunali esteri nello Stato Pontificio, e quella dei giudicati de'tribunali Pontificj negli Stati esteri, dovrà regolarsi con le norme dell'editto del giorno 11 marzo 1820.

§. 247.

Sua Santità ingiunge a tutt'i tribunali di proporre nel più breve spazio di tempo alla Segreteria di Stato per mezzo dei respettivi capi o presidenti quelle migliorazioni o riforme che crederanno utili o necessarie nel sistema della procedura civile.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il 31 ottobre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 5.) *PUBBLICAZIONE del regolamento organico di procedura criminale.*

5 NOVEMBRE 1831.

EDITTO

TOMMASO della S. R. C. CARD. BERNETTI
Diacono di S. Cesareo,
della Santità di N. S. PAPA GREGORIO XVI.
Segretario di Stato.

La Santità di Nostro Signore volendo portare a compimento il sistema organico dei tribunali ci ha ordinato di pubblicare, siccome noi pubblichiamo nel Sovrano suo Nome le seguenti disposizioni sull'oggetto importantissimo della giustizia punitiva, a cui è affidata la tutela dell'onore, della vita, e della libertà dei cittadini, onde ovviare possibilmente con metodi fissi ed invariabili contenuti nelle disposizioni stesse, a gravissimi inconvenienti.

Esse dal primo giorno del futuro anno 1832 dovranno essere pienamente eseguite in tutt'i dominj della Santa Sede, derogando a qualunque legge, o consuetudine osservata sinora.

REGOLAMENTO ORGANICO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1. Le regole dirette a verificare i delitti accaduti o tentati, ad indagarne i colpevoli, ed a pronunciare le pene stabilite dalla legge formano l'oggetto del regolamento di procedura criminale.

2. Ogni delitto dà luogo ad un azione penale, l'esercizio della quale appartiene per dovere di officio ai funzionarj destinati a tale effetto dall'autorità Sovrana.

3. Può dare anche luogo all'azione civile per la reintegrazione delle spese, e pel risarcimento del danno cagionato dallo stesso delitto.

4. L'azione civile appartiene ai danneggiati, e loro eredi, e si esercita in solido contro gli autori, esecutori, e complici del delitto, contro le persone che la legge rende per il medesimo responsabili, e contro gli eredi e successori sì degl'uni che degl'altri.

5. La parte offesa non può fare istanza per la pena se non in quanto da questa dipende il suo interesse civile.

6. Nei delitti nei quali la legge richiede l'istanza della parte per agire in giudizio criminale, la pubblica autorità non può procedere senza di questa istanza, ma dopo la medesima è in obbligo

Digitized by Google

d'intraprendere la inquisizione, quando l'istante ne somministri indizj o prove sufficienti.

7. L'azione civile si può esercitare cumulativamente coll'azione penale avanti i giudici criminali.

8. Si può esercitare anche separatamente avanti i giudici civili, salvo il disposto dagl'articoli 592 e seguenti.

9. In qualunque modo sia assunta l'inquisizione, può la parte offesa e danneggiata prendere parte nella medesima con dichiararsi aderente al fisco prima della pubblicazione del processo, assumendo in questa qualità il carattere di accusatore.

10. La rinuncia all'azione civile non può impedire nè sospendere l'esercizio dell'azione penale, gli toglie bensì l'esercizio di ogni ulteriore azione civile.

11. L'azione penale non si sospende col consenso della parte offesa, e non si estingue che colla morte del colpevole, coll'espiazione della pena, colla prescrizione stabilita dalla legge, e colla grazia accordata dal Sovrano.

12. L'azione civile si estingue col risarcimento del danno, colla rinuncia della parte a cui compete, e colla prescrizione stabilita all'azione penale.

13. Nei giudizj criminali vi sono due gradi ordinarj di giurisdizione pei delitti minori, e pei delitti capitali: per tutti gli altri delitti vi è un solo grado.

14. Sono delitti minori quelli, che si puniscono-

no con pene pecuniarie, o con pene afflittive non eccedenti un anno d'opera: gl'altri sono maggiori.

Quando la pena pronunciata comprende l'intiero anno d'opera, l'appellazione è in sospensivo.

15. Contro le sentenze inappellabili sia per indole della causa, sia perchè proferite in secondo grado, compete il rimedio della revisione.

16. Il rimedio della revisione consiste nella facoltà d'implorare dai tribunali superiori l'annullamento della sentenza sia per violate forme sostanziali, sia per falsa applicazione di legge penale, sia per eccesso di potere.

17. La revisione interposta nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, produce effetto sospensivo.

18. Avrà luogo il ricorso ai tribunali di revisione anche in pendenza del giudizio:

1.° nelle questioni di competenza fra giudici e tribunali criminali, ovvero fra giudici o tribunali criminali, e giudici o tribunali civili;

2.° nelle istanze di remissione da un giudice o tribunale all'altro, sia civile, sia criminale, ovvero di sospensione della causa criminale sino all'esito del giudizio civile, e viceversa.

19. Se le questioni o dimande enunciate nell'articolo precedente risguardano giudici, o tribunali ecclesiastici, le medesime saranno conosciute e decise dal Cardinale Prefetto della Segnatura col vo-

to dei Prelati decano, e sotto-decano del supremo tribunale.

20. Le cause criminali saranno giudicate nelle provincie da quei medesimi giudici, e tribunali che decidono le cause civili.

21. I giudici di tutt'i tribunali di Roma, e dello Stato, allorchè dovranno conoscere, e giudicare le cause dei delitti, e delle contravvenzioni siederanno sempre in numero pari, non minore di quattro.

Ai tribunali di un solo turno sarà aggiunto a quest'effetto un giudice supplente, il più anziano secondo l'ordine delle nomine.

22. Nei giudizj criminali sui delitti maggiori, la discussione della causa, e l'esame, e ripetizione dei testimonj si faranno in presenza del reo innanzi il tribunale collegialmente radunato per la decisione, ma senza intervento di persone estranee.

Volendo il reo astenersi dall'intervenire, debbe dichiararlo personalmente avanti il capo del tribunale, ed in tal caso le risposte date nei costituti servono di norma ai giudici, e si prosiegue nel rimanente la discussione.

23. Nei delitti per contravvenzioni e frodi a danno dell'erario ha luogo sempre l'appello avanti i giudici secondo l'articolo 47 e 48, e nei modi che saranno indicati all'art. 502.

24. A riserva dei tribunali della sacra Inquisizione, della sacra Congregazione dei Vescovi e Re-

golari, de'sacri palazzi Apostolici, e del foro militare, tutte le altre giurisdizioni, o magistrature delle quali non si fa menzione nel presente regolamento sono cessate.

25. Nulla è innovato in ordine ai tribunali ecclesiastici, compreso quello del Vicariato di Roma.

Questi tribunali proseguiranno ad esercitare la giurisdizione criminale sulle persone soggette al foro ecclesiastico, e pei soli delitti di propria competenza, tolta ogni cumulativa per qualunque altro delitto a forma delle prescrizioni contenute nel motu-proprio della sa. me. di Leone XII in data 21 dicembre 1827 art. 105.

LIBRO I.

Dei giudici e tribunali criminali, e loro competenza o giurisdizione.

TITOLO I.

Dei giudici e tribunali criminali nelle provincie.

26. La giustizia criminale sarà amministrata nelle provincie

Dai governatori ed assessori, e nei capo-luoghi di legazione dai giusdicenti criminali, che sono destinati a farne le veci;

Dai tribunali residenti nei capo-luoghi;

Dai tribunali di appello.

27. I governatori, e gli assessori residenti nei capo-luoghi di Delegazione, ed i giusdicenti criminali che sono destinati a farne le veci nei capo-luoghi di Legazione, ciascuno entro i limiti della propria giurisdizione, conosceranno e decideranno in primo grado tutte le cause concernenti i delitti minori.

28. I tribunali residenti nei capo-luoghi conosceranno e decideranno tutte le altre cause concernenti i delitti maggiori: pronuncieranno in primo grado le sentenze che condannano a pene capitali, e le altre inappellabilmente.

29. Conosceranno inoltre, e giudicheranno in secondo grado di giurisdizione tutte le cause giudicate dai governatori, assessori, o giusdicenti pei delitti contemplati nell'art. 15.

30. Finalmente conosceranno e giudicheranno come tribunale di revisione, le controversie sulla competenza fra due o più governatori della stessa provincia, compreso l'assessore, o giusdicente del capo-luogo.

31. I tribunali di appello conosceranno, e decideranno in secondo grado di giurisdizione le cause giudicate dai tribunali de'capo-luoghi con sentenze che condannano alla pena capitale.

32. Conosceranno pure e giudicheranno, come tribunale di revisione:

1.° Le questioni di competenza fra due o più

governatori, assessori o giusdicenti dipendenti da diversi tribunali di provincia.

2.° Le quistioni di competenza fra due o più tribunali di provincia dipendenti dallo stesso tribunale di appello.

3.° Le quistioni di competenza fra giudici o tribunali civili, e giudici o tribunali criminali: le dimande di remissione dal criminale al civile, e viceversa: quelle di sospensione del giudizio civile o criminale, fino all'esito dell'uno o dell'altro, qualora i giudici o tribunali civili, o criminali siano soggetti alla giurisdizione del medesimo tribunale di appello.

4.° Le istanze del condannato per l'annullamento delle sentenze proferite dai tribunali di provincia, a termini dell'art. 16.

TITOLO II.

Dei giudici, e tribunali criminali in Roma, e sua Comarca.

33. I governatori della Comarca di Roma eserciteranno nelle cause criminali la stessa giurisdizione, ch'è attribuita nell'art. 27 ai governatori ed assessori delle altre provincie.

34. Il tribunale del Governo di Roma conoscerà e giudicherà in secondo grado le cause giudicate dai suddetti governatori.

Conoscerà inoltre e giudicherà, come tribunale di revisione le controversie e le istanze che a forma dell'art. 30 debbono conoscersi e giudicarsi dai tribunali residenti nei capo-luoghi delle provincie.

35. Nelle cause concernenti i delitti di qualunque specie siano maggiori, siano minori, che si commetteranno nella città di Roma procederà lo stesso tribunale del Governo cumulativamente col tribunale dell'A. C., e con quello del Senatore ossia di Campidoglio.

I Capi o Presidenti di questi tribunali delegheranno uno dei loro luogotenenti per conoscere e giudicare le cause minori.

36. Nelle cause che si decidono dai luogotenenti delegati, le rispettive congregazioni a cui presiede il delegante, saranno tribunali di appello e di revisione, ed avranno in tali rappresentanze le facoltà attribuite ai tribunali di provincia, ed a quello del Governo per le cause giudicate dai governatori della Comarca negli articoli 29 e 34.

37. Il tribunale del Prefetto dei sacri palazzi Apostolici esercita la sua giurisdizione nei delitti commessi dai familiari descritti nel ruolo di palazzo, e direttamente inservienti al medesimo e stipendiati, come pure nei delitti commessi da qualsivoglia persona tanto laica, quanto ecclesiastica secolare, o regolare entro i palazzi Apostolici di Roma, e fuori di Roma. Esercita ancora la giurisdizione sui laici in Castel Gandolfo, e suo territorio.

Il governatore di Castel Gandolfo nelle cause minori ha le stesse facoltà dei governatori delle provincie, come all'art. 27.

Pei delitti minori monsignor Maggiordomo delega le funzioni al suo uditore criminale.

38. La congregazione del tribunale del Governo sarà composta:

Di monsignor Governatore di Roma, che n'è il Capo ed il Presidente;

Dei due Prelati Assessori;

Di uno fra i tre luogotenenti che non abbia avuto parte nella formazione del processo.

Monsignor Governatore potrà delegare le sue funzioni ad uno dei Prelati Assessori, o ad uno dei luogotenenti, anche per gl'interrogatorj soltanto.

Le veci de'suddetti saranno supplite da un'altro luogotenente.

Nelle cause minori che debbono giudicarsi dalla congregazione in grado di appello, sarà chiamato a votare altro dei luogotenenti in vece di quello che le avrà decise in primo grado.

39. La congregazione criminale dell'A. C. sarà composta:

Di monsignor Uditore della Camera Apostolica, che n'è il Capo e Presidente;

Dei due Prelati Assessori criminali;

Del luogotenente criminale.

Monsignor Uditore della Camera potrà delegare le sue funzioni di Presidente ad uno dei Prelati As-

sessori criminali, o al suo luogotenente, anche per soli interrogatorj.

Le veci dell'Assessore, o luogotenente come giudice, saranno supplite da uno dei togati consiglieri della congregazione civile.

Nelle cause minori giudicate in primo grado dal luogotenente criminale, supplirà le veci del medesimo un'altro consigliere.

In mancanza o per legittimo impedimento di qualunque de' giudici, sarà chiamato a votare il terzo consigliere, e finalmente uno dei togati assessori civili.

40. La congregazione criminale del Senatore ossia di Campidoglio sarà composta:

Del Senatore di Roma che n'è il Capo e Presidente;

Dei due togati collaterali;

Del luogotenente criminale.

Il Senatore di Roma potrà delegare le sue funzioni ad uno dei collaterali, o al suo luogotenente, anche pei soli interrogatorj.

In questo caso l'uno, o l'altro sarà supplito dall'uditore del Senatore.

Nelle cause minori giudicate in primo grado dal luogotenente, ed in tutt'i casi di legittimo impedimento di qualcuno dei giudici, si chiameranno a supplirne le veci uno, o più avvocati della Romana curia.

41. La congregazione del Prefetto dei sacri palazzi Apostolici si compone:

Di monsignor Maggiordomo che n'è il Presidente;

Del suo uditore civile;

Dell'uditore criminale;

Di un'avvocato della Romana curia a sua scelta.

Può delegare le sue funzioni di Presidente all'uditore criminale, anche pei soli interrogatorj.

Nelle cause minori giudicate in primo grado dall'uditor criminale, ed in ogni caso di legittimo impedimento si chiamerà uno, o più avvocati della curia Romana.

42. Il tribunale della sacra Consulta, per quello risguarda il ramo criminale, composto:

Del Cardinale Prefetto, dei Prelati Ponenti, e di un Prelato Segretario si divide in due turni, che vengono presieduti l'uno dal Ponente più anziano in ragione di nomina col titolo di Decano, e l'altro dal Segretario.

43. Ciascuno dei suddetti turni dovrà conoscere e giudicare come tribunale di appello tutte le cause giudicate dai tribunali di Roma, compreso quello del Prefetto dei sacri palazzi Apostolici, e dai tribunali delle provincie o Delegazioni di Perugia, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Frosinone, di Benevento con sentenze, che condannano alla pena capitale.

Nella discussione di tali cause è in facoltà del

Prelato Presidente di valersi anche per le cause delle provincie, di uno dei luogotenenti dei tribunali di Roma, non però appartenente al tribunale che ha giudicato, per eseguire le interrogazioni agl'imputati nei rispettivi casi.

Nei casi preveduti dagli articoli 459, 460 è autorizzato il Prelato Presidente, di suddelegare, quando si tratti di appello dai tribunali delle provincie, un giusdicente, che non abbia avuto parte nel processo, e nel giudizio di prima istanza per fargli ripetere in iscritto l'esame del testimonio, o testimonj, che dovrebbero comparire, ad effetto, che il tribunale poss'averne ragione all'epoca della proposizione della causa.

44. Dovrà inoltre conoscere e giudicare come tribunale di revisione:

Le quistioni di competenza, di remissione, o di sospensione relative ai giudici e tribunali di Roma, e delle provincie o Delegazioni enunciate nell'articolo precedente, salvo il disposto dell'art. 19 in ordine ai giudici, o tribunali ecclesiastici.

45. Finalmente dovrà conoscere e giudicare come tribunale supremo:

1.° Tutte le cause relative ai delitti contemplati dal titolo X del libro VII art. 555 e seguenti.

2.° Le quistioni di competenza fra due, o più tribunali criminali residenti nelle provincie di tutto lo Stato, che non dipendono da un medesimo tribunale di appello.

3.° Le quistioni di competenza fra tribunali di appello, compresa pure la stessa sacra Consulta.

4.° Le quistioni di competenza fra giudici o tribunali civili, e giudici o tribunali criminali, le dimande di remissione, o di sospensione, contemplate nell'art. 32 num. 3.°, quando i giudici o tribunali sono soggetti a diversi tribunali di appello.

5.° Le istanze del condannato per l'annullamento delle sentenze proferite in secondo grado dai tribunali di appello, e dall'altro dei due turni della sacra Consulta, che risguardano le condanne a pena capitale.

TITOLO III.

Dei giudici e tribunali nelle cause di contravvenzioni o frodi.

46. Nei delitti per contravvenzioni o frodi a danno dell'erario, se la pena non oltrepassa la somma di scudi dugento, compreso il valore delle cose cadute *in commissum* e la multa, ovvero un'anno di carcere, saranno giudici competenti nelle provincie i governatori, assessori, e giusdicenti nei capoluoghi di legazione.

In Roma queste cause saranno giudicate cumulativamente dai luogotenenti del Cardinale Camerlengo, e del Tesoriere generale.

47. Se la pena pecuniaria od afflittiva è maggiore, le cause saranno conosciute e decise dalla

congregazione criminale del Cardinale Camerlengo; cumulativamente con quella del Tesoriere generale.

48. Dalle sentenze dei governatori ed assessori, o dei giusdicenti nei capo-luoghi di Legazione, e da quelle dei luogotenenti del Cardinale Camerlengo, e del Tesoriere generale competerà l'appello sospensivo all'una, o all'altra congregazione.

L'una, o l'altra congregazione procedendo in grado di appello, conoscerà e giudicherà le quistioni di competenza fra i suddetti giudici, e le dimande di remissione, o di sospensione, a norma dell'art. 32 dal num. 1.° al 3.°

49. Dalle sentenze proferite sui delitti maggiori competerà l'appello egualmente sospensivo dall'una all'altra congregazione.

50. Non sarà luogo al rimedio della revisione per l'annullamento delle sentenze in materie di contravvenzioni o frodi.

I motivi di annullamento potranno dedursi unitamente a quelli di gravame per l'effetto di ottenere la revoca, o la riforma delle sentenze nel giudizio di appello.

Le sentenze pronunciate dalle congregazioni saranno irretrattabili.

51. La congregazione del tribunale del Camerlengato è composta:

Del Cardinale Camerlengo che n'è Presidente;

Di un Prelato Chierico di Camera nominato dal Sovrano.

Digitized by Google

Del Prelato Uditore del Camerlengato.

Del luogotenente criminale.

Il Cardinale Camerlengo può delegare le sue funzioni al Prelato Chierico di Camera, o al suo luogotenente, ed allora supplisce altro Prelato Chierico di Camera nominato a quest'effetto in prevenzione dal Sovrano.

Nelle cause minori giudicate in primo grado di giurisdizione dal luogotenente, ed in ogni caso di legittimo impedimento supplisce l'altro Prelato Chierico di Camera.

52. La congregazione del tribunale del Tesorierato generale è composta:

Del Tesoriere generale che n'è il Presidente;

Di un Prelato Chierico di Camera;

Di monsignor Commissario generale della Camera;

Del luogotenente criminale.

È in facoltà del Tesoriere generale di farsi rappresentare dal Chierico di Camera nominato dal Sovrano, o dal luogotenente criminale, in tutto come all'articolo precedente.

TITOLO IV.

Del ministero dei tribunali.

53. Presso ogni tribunale vi saranno due, o più giudici processanti, un cancelliere criminale, ed

Digitized by Google

uno o più sostituti incaricati di formare i processi e l'istruzione delle cause.

54. Ogni governatore ed ogni assessore avrà pure un cancelliere criminale, come uno ve ne sarà pei giusdicenti nei capo-luoghi di Legazione. Il governatore, ed il cancelliere si occuperanno nella compilazione delle procedure per tutt'i delitti, abbenchè il giudizio ne appartenga ai tribunali superiori.

Queste procedure verranno rimesse ai procuratori fiscali: potranno essi richiedere che siano ampliate occorrendo, e compite col mezzo dei giudici processanti.

55. In tutt'i capo-luoghi di provincia risiederà un difensore di rei per officio, ed un procuratore fiscale.

Non è vietato al reo di valersi dell'opera di altro difensore, purchè sia nel catalogo degli avvocati, ovvero dei procuratori esercenti nella provincia, o presso un tribunale superiore.

56. Le attribuzioni del procuratore generale del fisco residente in Roma sono conservate. Egli proseguirà a corrispondere direttamente coi procuratori fiscali delle provincie pel sollecito, e regolare andamento dei giudizj criminali.

Sono pure conservate le attribuzioni dell'avvocato del fisco, e dell'avvocato dei poveri.

57. Il difensore de'rei, il procuratore fiscale, i giudici processanti, i cancellieri, i sostituti saranno nominati da Sua Santità per mezzo della Segreteria di Stato.

Digitized by Google

TITOLO V.

Della competenza e giurisdizione

58. I giudici, e rispettivamente i tribunali criminali esercitano la giurisdizione nell'estenzione territoriale assegnata loro nel riparto de'Governi.

59. Nei giudizj criminali non ha luogo il disposto dalla *leg. unica cod. quando Imperator*, che permetteva ai pupilli, alle vedove, ed alle persone miserabili di declinare dal foro ordinario.

60. La competenza dei tribunali si determina dal luogo del seguito delitto.

61. Incominciandosi un delitto in un luogo, e consumandosi in un altro, è preferito il tribunale di quello fra i due luoghi, ov'è seguita la cattura del reo.

Se la cattura si eseguisce da un tribunale di altra giurisdizione, si rimette l'inquisito al tribunale del luogo, ove fu consumato il delitto.

62. Se una medesima persona è imputata di più delitti commessi in separate giurisdizioni, compete in preferenza la cognizione di tutti i delitti al tribunale nel cui circondario è stato commesso il delitto, che per ragione di titolo si riconosce più grave.

63. La stessa disposizione ha luogo quando siano stati commessi più delitti connessi tra loro o

per precedente concerto tra gl'imputati sia nella stessa, o diversa Legazione o Delegazione, sia da una o più persone; o quando un delitto e stato oggetto, mezzo, o cagione da commetterne un altro.

64. Se l'arresto dell'imputato siegue fuori del luogo del commesso delitto, viene rimesso al tribunale che ha il diritto di procedere.

65. Nella concorrenza di più inquisiti in uno stesso delitto, ha luogo la prevenzione a favore di quel tribunale ch'è il primo ad arrestare uno degl'inquisiti sebbene non sia il reo, ma solamente complice per un atto preventivo, e diretto, o concomitante il delitto.

66. Ove nasca difficoltà per determinare quale sia il delitto più grave, e principale, il procuratore fiscale del tribunale ne fa rapporto al procuratore fiscale generale che propone il caso alla Segreteria di Stato.

67. In caso specialmente di furto, e di arresto del reo colla roba furtiva, se nel complesso delle circostanze sembrasse più espediente di non rimettere il reo se ne avanza rapporto alla Segreteria di Stato nel modo disposto col precedente articolo, non ritardata intanto l'assunzione degli atti processuali, e dei costituti.

68. Nel caso di cumulativa fra i tribunali, la prevenzione determina a chi appartiene l'esercizio della giurisdizione.

La prevenzione resta indotta o dalla cattura

dell'inquisito, o dalla sua condanna in contumacia colla promulgazione della sentenza.

69. Il giudizio sulle persone privilegiate di foro è di competenza del tribunale criminale, che loro è assegnato, e nel modo che gli è assegnato.

70. I ministri addetti al servigio dei tribunali, che hanno giurisdizione criminale sono a quello soggetti in caso di delitti in materia di officio.

71. Nel caso di delitti che comprendono privilegiati, e non privilegiati, la prevenzione induce la competenza, ed il tribunale preveniente procede tanto contro i privilegiati, quanto contro i non privilegiati, ad eccezione dei chierici, ed ecclesiastici.

72. Se l'inquisizione comprende chierici ed ecclesiastici, e laici, il tribunale ecclesiastico, o esercente giurisdizione ecclesiastica trae a se l'intiera inquisizione in qualunque stato ella sia, ed il tribunale laico cede coll'inquisito gli atti per istruzione del tribunale procedente.

73. Nelle cause di misto foro, che comprendono insieme chierici, e laici, il tribunale ecclesiastico procede ancora contro i laici, non ostante che il tribunale laico abbia prevenuto.

74. Qualora un laico in causa di misto foro sia contemporaneamente inquisito nel tribunale ecclesiastico, e nel laico, procede il tribunale che previene.

75. L'inquisito per un delitto commesso prima di assumere lo stato clericale viene giudicato dal

tribunale ecclesiastico, o esercente giurisdizione ecclesiastica, sebbene abbia assunto lo stato clericale dopo che l'inquisizione è stata intrapresa.

76. Egualmente appartiene al tribunale ecclesiastico, o avente giurisdizione ecclesiastica l'inquisito, che abbandona di fatto lo stato clericale, e suppone di poter tornare allo stato laicale dopo commesso il delitto.

77. Il tribunale prevenuto, che ha atti, corpi di delitto, oggetti di convinzione, è obbligato di consegnarli al tribunale preveniente.

78. Ogni giudice e tribunale debbe rimettere al tribunale competente gli affari, che non appartengono alla sua giurisdizione, quando anche non vi sia reclamo delle parti.

79. Qualunque tribunale può assumere informazioni sopra ogni delitto; quelle assunte da uno incompetente si rimettono al competente per farne l'uso opportuno.

80. Qualora un tribunale che procede per un delitto di sua competenza, acquisti incidentemente delle prove sopra altro delitto, per cui sarebbe incompetente, queste dovranno ritenersi per valide agli effetti legali, onde il tribunale competente ne possa fare uso.

81. Gli esami ed atti formati in tribunale di diverso dominio, secondo le regole del dominio medesimo si considerano validi ed efficaci a far pro-

Digitized by Google

va, benchè non siano state osservate le forme vigenti nei tribunali dello Stato.

82. Un suddito Pontificio dimorante fuori di Stato, che vi commette furto, e ritorna nello Stato cogli oggetti furtivi può essere ovunque arrestato, ed il tribunale nel cui circondario accade la cattura, è competente a giudicare colle leggi Pontificie.

83. Nascendo contestazioni di competenza fra tribunali, si deducono col mezzo dei procuratori fiscali a cognizione dei rispettivi tribunali superiori giusta le disposizioni degli articoli 18, 30, 32, 36, 44, 45, dai quali si prende l'analoga risoluzione.

84. Nel caso di eccezione d'incompetenza allegata dalle parti, l'istanza si promuove nella cancelleria del Governo, o tribunale che si pretende incompetente col mezzo di comparsa avanti il processante o coll'esibizione di memoria scritta portante i motivi della eccezione quale memoria debbe venire unita in processo.

85. Dalla cancelleria se ne dà partecipazione al procuratore fiscale, ed alla parte che può avervi interesse, da cui in termine non maggiore di tre giorni si deducono in iscritto le relative osservazioni.

86. Il governatore, l'assessore, o il tribunale è in obbligo di dichiarare imparzialmente la sua competenza, o incompetenza.

87. Se si dichiara incompetente rimette immediatamente la causa al tribunale a cui spetta.

88. Se si dichiara competente, la parte che l'im-

pugna può ricorrere al tribunale immediatamente superiore a seconda di quanto è rispettivamente disposto negli articoli 18, 30, 32, 36, 44, 45, il quale prese in esame le già fatte deduzioni che gli si trasmettono dalla cancellerìa per officio, decide inappellabilmente come di ragione.

89. Il tribunale, che giudica sulla competenza può rimettere la causa al giudice o tribunale competente, benchè fuori della sua giurisdizione.

90. L'incompetenza non può allegarsi per le informazioni, e misure di prevenzione o conservatorie, che i giudici sono sempre in facoltà di prendere a seconda delle circostanze.

91. Pendente il ricorso sulla competenza, non resta sospesa la prosecuzione degli atti sino alla sentenza esclusivamente, e gli atti, che vengono rimessi nello stato e termine in cui si trovano al tribunale competente, si ritengono validi a tutti gli effetti legali.

92. Insorgendo quistione, se la causa appartenga al giudizio civile, o al criminale, o se debba sospendersi l'uno, sino all'esito dell'altro, l'istanza si promuove avanti i tribunali indicati negli articoli 18, 19, 32 num. 3.° articoli 44 e 45 num. 4.° art. 48 secondo il prescritto all'art. 84 e seguenti.

93. Anche in questi casi non si sospende la prosecuzione degli atti criminali sino alla sentenza esclusivamente.

Digitized by Google

TITOLO VI.

Della ricusa dei giudici, processanti, o cancellieri.

94. Possono allegarsi in sospetto tanto i giudici, singolarmente considerati, quanto i processanti, i cancellieri, e loro sostituti:

1.° Quando abbiano un interesse proprio, o in ragione di tutela e cura nella causa da giudicarsi.

2.° Quando siano parenti, o affini di una delle parti sino al grado stabilito nell'art. 258 rispetto ai testimonj.

3.° Quando vi sia stato processo criminale fra essi ed una delle parti, o alcuno dei loro congiunti nella linea diretta di consanguineità, o di affinità, o coi conjugi.

4.° Quando sia pendente giudizio civile fra essi, ed una delle parti.

5.° Quando si provi grave inimicizia con una delle parti.

95. Ogni giudice processante, cancelliere o sostituto, il quale sappia che concorre in lui alcuno dei suddetti motivi di ricusa, debbe astenersi facendone preventiva dichiarazione avanti il Capo del tribunale. Dubitando del fatto che può dare luogo alla ricusa debbe interpellare il Capo del tribunale, che ne decide.

Digitized by Google

96. Cadendo la ricusa sulla persona del Capo del tribunale s' interpella il tribunale intiero, astenendosi il Capo d' intervenire quando si propone l' incidente.

97. L'allegazione in sospetto può proporsi dal procuratore fiscale, dall'aderente, dal querelante, prima che sia pubblicato il processo.

L' inquisito dovrà allegare in sospetto il processante, o il cancelliere, o sostituto al primo costituto, meno il caso in cui facendolo posteriormente giustifichi l' ignoranza del fatto che ne ha prodotto ritardo.

98. La parte che propone l'allegazione in sospetto debbe esporne i motivi in iscritto. L' inquisito li deduce al processante, e questo li nota nel costituto.

99. Il giudice, il processante, il cancelliere allegato in sospetto dichiara se consente, o dissente di astenersi.

100. Se acconsente, e se è provato uno dei motivi di ricusa, il Capo del tribunale debbe ammetterla.

101. Se acconsente, e non è provato il motivo, è lasciato alla prudenza del Capo del tribunale di ammettere, o rigettare l'istanza.

102. Se dissente, e non è provato, l'istanza è rigettata.

103. Se l'allegazione in sospetto cade sopra un giudice singolare, il Capo del tribunale superiore ne rende giudizio.

Digitized by Google

104. In pendenza del ricorso di allegazione in sospetto gli atti che non ammettono dilazione, e che diversamente potrebbero deperire vengono proseguiti: qualunque altro atto rimane sospeso.

105. Quando viene ammessa l'allegazione in sospetto, gli atti antecedenti e susseguenti se è possibile debbono rinnovarsi, alla riserva di quelli assunti per rogito ossia per processo verbale, in cui sia concorsa la presenza di un ministro oltre quello allegato in sospetto.

106. Il ricorso per le allegazioni in sospetto debbe conoscersi sommariamente, e per via di semplice esposizione: la dichiarazione è inappellabile, e s' inserisce in processo dopo notificata alla parte.

107. Dopo pubblicato il processo si può dal fisco ed aderente, dal querelante, e dall'accusato pei motivi indicati all'art. 94 allegare in sospetto uno o più giudici del tribunale che debbe giudicare, non che lo stesso Capo del tribunale al più tardi 24 ore dopo l'intimazione del giorno della proposizione della causa.

108. Il tribunale si riunisce meno il giudice o il Capo allegato in sospetto, e delibera; nel caso sostituisce altro dei giudici, ed in difetto nomina un supplente: anche questa dichiarazione è inappellabile.

Digitized by Google

LIBRO II.

Dei processi nella loro ordinatoria.

TITOLO I.

Dei processi in generale.

109. Il processo in iscritto contiene il complesso e la serie degli atti che guidano alla cognizione non meno del delitto che della reità, o innocenza di chiunque ne sia imputato.

110. Il processo in iscritto forma la base dei giudizj criminali, combinata bensì coi risultati ulteriori provenienti dal confronto, e dalla discussione personale fra l'accusato e quei testimonj che sono riputati necessarj ad intervenire all'udienza, e che realmente intervengono nell'atto della proposizione della causa.

111. Altre diverse norme di procedura hanno luogo in varj casi, delle quali si avrà ragione nei rispettivi titoli del libro VII del presente regolamento.

112. Alla formazione materiale del processo scritto debbono cooperare due ministri approvati, e nominati nei rispettivi tribunali cioè il processante, o il Governatore che lo dirigge, ed il cancelliere, o il sostituto che lo estende.

113. L'intervenienza simultanea di amendue i

ministri non è necessaria negli atti che saranno espressi a suo luogo e che si possono assumere dal solo cancelliere, e sostituto.

114. In caso d'impedimento di alcuno dei ministri incaricati, può essere dal Capo del tribunale destinato altro dello stesso, o di diverso tribunale. Nei governi, ove non vi è che il solo cancelliere, il Capo del tribunale destina interinamente altro soggetto.

115. Gli atti del processo si scrivono intieramente in lingua italiana con carattere intelligibile e non straordinariamente largo. Non vi può essere alcun casso che sopprima, o cuopra la parola in modo da renderla illegibile; le apostille o le interlinee debbono essere firmate dal testimonio o dall'accusato, se sa scrivere, e dal processante e cancelliere.

116. Tutti i giorni sono utili per l'effetto della compilazione degli atti processuali.

117. Quando nel corso di un processo occorre la prefissione di qualche termine, non si comprende in questo nè il giorno dell'intimazione, nè quello della scadenza.

118. Assidua debb'essere l'opera nell'assunzione degli atti componenti il processo. Di qualunque notabile ritardo se ne fa conoscere la ragione nel processo stesso.

119. Eccettuati i casi, nei quali la legge dispone che non si possa procedere se non ad istanza

della parte offesa, ogni processo si forma per officio o in seguito di notizia acquistata dal fisco, o di denuncia, o di querela, o di accusa.

120. Le prove del delitto si acquistano per mezzo di giudiziali ispezioni, o ricerche di qualunque oggetto che presenti traccia di delitto, o che abbia connessione col suo autore, di deposizione di persone, che possono averne qualsiasi informazione, e di esami, ossiano costituti dell'inquisito.

121. Essendo essenziale che l'inquisito conosca tutto ciò che si contiene in processo, oltre quel che gli viene contestato nei costituti, ha luogo la comunicazione dopo ultimato, con decreto formale di pubblicazione e si rende comune alle parti interessate nell'inquisizione.

122. Il giudizio, e l'emanazione della sentenza formano la parte finale del processo.

TITOLO II.

Della ordinatoria dei processi.

123. I governatori allorchè vengono alla formazione dei processi per delitti appartenenti alla cognizione del tribunale superiore debbono fin dal primo momento darne avviso al tribunale medesimo senza ritardarne il proseguimento.

124. I processi formati dai governatori si trasmettono appena ultimati al procuratore fiscale del tri-

bunale, ed in Roma al rispettivo luogotenente, il quale se li trova mancanti ne commette l'impinguazione, e la rettificazione.

125. Allorquando nel corso del processo ed in qualunque stato del medesimo si riconosca dal compilatore degli atti che i risultati siano equivoci ed inefficaci, e molto più se dimostrativi della innocenza dell'inquisito, debbe subito rimettere il processo al suddetto tribunale.

126. Il Capo del tribunale unitamente a due giudici e coll'intervento del procuratore fiscale debbe immediatamente esaminare, e decidere se debba proseguirsi, o sospendersi coll'ordine ancora di rilasciare l'inquisito, ed in caso che vi sia un aderente al fisco questo debb'essere in precedenza intimato per conoscere se abbia schiarimenti o ulteriori prove a dare col mezzo di semplici indicazioni, ma ciò entro il più breve termine possibile da stabilirsi dal Capo del tribunale.

127. Lo stesso debbe eseguirsi nel caso di simili risultanze, nei processi che s'istruiscono dai ministri del tribunale.

128. In tutt'i processi che comprendono più inquisiti parte presenti, e parte assenti si raccolgono sempre anche le prove che riguardano gli assenti.

129. Il giudizio però e gli effetti del medesimo contro i presenti non si sospende per l'assenza di alcuno, a meno che il tribunale nel concorso, o nella importanza delle circostanze riputasse neces-

sario allo scuoprimento della verità di attendere per discreto, e ristretto termine da limitarsi nella durata, l'esecuzione dell'arresto di un assente.

130. Sopravvenendo il correo, o complice in potere della giustizia dopo la pubblicazione del processo, si può a giudizio del tribunale secondo le circostanze sospendere la proposizione e decisione della causa fino al compimento dello stesso processo contro il soppravvenuto.

131. Le prove che si acquistano nella prosecuzione del processo contro l'inquisito sopravvenuto, se influiscono anche contro il primo, sono valutate nella proposizione della causa.

TITOLO III.

Dell' inquisizione fiscale.

132. L' inquisizione fiscale è l'informazione che i ministri incaricati assumono sul delitto di cui si viene in cognizione per indagarne le circostanze, scuoprirne l'autore, ed ordire la tela giudiziaria sino alla emanazione della sentenza.

133. Di ogni delitto giunta che ne sia la notizia al fisco se ne intraprende l'inquisizione per officio, salvo il disposto dall'art. 6 sui delitti nei quali la legge richiede l'istanza della parte per agire in giudizio criminale e si prosiegue coi metodi prescritti a suoi luoghi dal presente regolamento.

Digitized by Google

134. In qualunque stato si trovi la procedura sino alla pubblicazione del processo, il procuratore fiscale è incaricato di aggiungere tutte le notizie, ed i schiarimenti, di fare l'istanze conducenti allo scuoprimento della sola verità sì a carico, che a giustificazione dell'accusato, non che di esercitare tutte le incombenze indicate nel presente regolamento alle rispettive opportunità.

TITOLO IV.

Della denuncia.

135. Chiunque si è trovato presente ad un delitto, o ne ha informazione può darne denuncia alla cancelleria del giusdicente, o del tribunale criminale del luogo del commesso delitto, o all'officiale di polizia, ov'esista.

136. Ogni autorità, ogni officiale pubblico che nell'esercizio delle sue funzioni acquisti notizia, o riceva denuncia di un delitto, è obbligato a darne avviso al giudice, o al tribunale criminale, ed a somministrargli tutte le notizie con trasmettere ad esso gli atti relativi che può aver fatti.

137. I chirurgi, che curano ferite o persone in altro modo offese sono in obbligo di darne avviso immediatamente nei casi di grave pericolo, e negli altri casi entro le 24 ore.

Digitized by Google

138. La medesima disposizione è comune ai medici, che nell'esercizio della loro professione scuoprono, o possono ragionevolmente sospettare che la malattia, o la morte abbia origine da un delitto.

139. La denuncia vien'estesa dal cancelliere o dall'officiale di polizia, ov'esista. Può anche essere redatta dallo stesso denunciante che debbe sottoscrivere il foglio, al quale il cancelliere o officiale appone la sua firma.

140. Il denunciante volendo può essere tenuto segreto (meno il caso contemplato dall'art. 530), ed allora si supplisce con comparsa di un ministro fiscale il quale espone il fatto.

141. La denuncia di un delitto può essere in genere contro persona incerta, o in specie indicandone l'autore.

142. Non si fa prestar giuramento al denunciante, nè può essere esaminato in qualità di testimonio fuori del caso in cui venga indotto come tale dall'accusato.

143. Non si ammettono denuncie per delitti pei quali non può procedersi che a querela della parte offesa, o danneggiata.

144. Non si ammettono denuncie di congiunti nei gradi espressi nell'art. 146.

TITOLO V.

Della querela ed accusa.

145. Ogni persona che ha sofferto ingiuria, offesa, o danno da un delitto, o per essa chi l'ha in sua podestà, o cura può darne parte al tribunale competente per mezzo di formale querela.

146. Non si ammette querela, o accusa tra persone in linea retta ascendentale o discendentale, nè tra coloro, che sono congiunti in primo grado trasversale, non esclusi gli uterini, nè fra conjugi fuori del caso d'insidie alla vita, o all'onore.

S'intendono per altro sempre salvi ed illesi in via correzionale i diritti paterni, e salve parimenti le querele ed accuse contro estranei complici e correi di qualunque delitto.

147. La querela si riceve, e vien'estesa dall'officiale di polizia, ovvero dal cancelliere. Il querelante debbe sottoscriverla, o indicare di essere illetterato, nel qual caso debbe crocesegnarla alla presenza dello stess'officiale, o cancelliere, e di due testimonj.

148. Può anch'esibire la querela in iscritto, purchè sia firmata dallo stesso querelante.

149. Nel caso di querela scritta, il querelante debb'essere successivamente esaminato.

150. È vietato di far prestare il giuramento ai

querelanti. Nel caso però di esame o susseguente interpellazione debb'essere ammonito a dir la verità.

151. La querela può essere generica, o specifica come la denuncia.

152. I cancellieri, o officiali di polizia non devono frapporre il menomo ritardo, ma prestarsi con tutto zelo a ricevere e redigere le querele. Sono responsabili della condotta di chi viene incaricato a far le loro veci.

153. Con eguale zelo, e sollecitudine debbono recarsi a ricevere le querele dall'offeso o danneggiato, che non può presentarsi personalmente.

154. In seguito di qualunque querela s'intraprende speditamente l'inquisizione.

155. Nel caso, che l'inquisizione sia stata intrapresa per notizia altronde acquistata, e non in seguito di querela, si debbe esaminare l'offeso, o danneggiato, sempre senza giuramento.

156. La querela può essere semplice, o in forma di accusa.

157. È semplice quando il querelante lascia in sola cura del fisco l'inquisizione.

158. È in forma di accusa, quando interviene nel giudizio come parte aderente al fisco.

159. Volendo intervenire nel giudizio come tale, debbe farne formale dichiarazione contemporaneamente alla querela. Può farlo anche in appresso a termini del disposto nell'art. 9.

160. La dichiarazione debb'essere estesa dal can-

celliere, e sottoscritta dall'aderente. Se è illetterato debb'essere crocesegnata in presenza di due testimonj.

161. Nessuno può dichiararsi aderente al fisco per mezzo di procura senza speciale autorizzazione del Capo del tribunale.

162. L'aderente nel corso del processo è sempre ammesso a somministrare gli schiarimenti e le prove ulteriori.

163. Giunto al termine il processo e prima di procedere all'atto della pubblicazione, può l'aderente al fisco riceverne comunicazione in cancellerìa, e nello spazio di tre giorni, ovvero in quel termine che il Capo del tribunale credesse opportuno di prescrivere, somministrare tuttociò, che tende a sostenere la sua azione per la riparazione dell'ingiuria, e per la reintegrazione de'danni, e delle spese ed interessi.

164. Può farsi rappresentare, e difendere da un procuratore deputato, scelto fra gli avvocati, o procuratori approvati.

165. L'aderente al fisco è tenuto al risarcimento dei danni ed interessi a favore dell'inquisito secondo il prescritto all'art. 449, oltre ciò che può essere di ragione in caso di calunnia. A tal'effetto debbe prestare cauzione idonea a giudizio del Capo del tribunale, senza la quale non può dichiararsi aderente al fisco.

166. In qualunque stato di causa l'aderente al fisco può revocare la sua dichiarazione allegandone

giusti motivi da riconoscersi per tali dal tribunale. In tal caso non è soggetto che alle spese, danni, ed interessi anteriori alla sua revoca, salva però all'imputato l'azione di calunnia, e dei danni, ed interessi ulteriori, che possono competergli a termini di ragione.

LIBRO III.

Delle diverse prove dei delitti.

TITOLO I.

Del corpo di delitto.

167. La prova dell'esistenza di un fatto che dalle leggi penali viene punito nell'autore e nei complici, costituisce il corpo del delitto.

168. Nei delitti di fatto permanente la prova si forma mediante l'oculare ispezione, ed occorrendo coll'intervento di persone perite. Nei delitti di fatto transeunte, ed in quelli di fatto permanente, di cui si sono perdute le vestigia, la prova si supplisce con testimonj equivalenti.

169. L'assunzione del corpo di delitto nella specie dei fatti permanenti debbe seguire per rogito del cancelliere ed alla presenza del giudice, il quale può astenersene, quando non si tratti di delitti importanti titolo capitale.

170. Nell'eseguire l'ispezione oculare si osserva

e descrive tutto ciò che può avere relazione all'esistenza del delitto, ai suoi distinti caratteri ed alle circostanze che a forma di legge lo rendono più grave e ne aumentano la pena. Si sieguono e si descrivono le traccie tuttora esistenti, perchè risulti il modo con cui fu commesso. Si raccolgono le notizie, e gli oggetti tutti che possono servire tanto a carico, quanto a discolpa di chi lo abbia commesso.

171. A tal visita oltre i due testimonj intervengono, se occorre, anche due altre persone presuntivamente capaci per la loro arte o professione di accertare la natura, le qualità, e le circostanze del delitto. Un sol perito sarà sufficiente ove riesca difficile di averne due. L'atto debb'esser sottoscritto dal perito o periti, e dai due testimonj istrumentarj, o crocesegnato dai medesimi.

172. Trovandosi stromenti, attrezzi, ed oggetti che possono aver servito, o coadiuvato a commettere il delitto se ne fa la descrizione indicando con precisione la località in cui sono stati trovati: se sono asportabili si trasferiscono alla cancellerìa, in caso diverso si prendono tutte le misure possibili per assicurarne la conservazione.

173. Se si rinvengono indumenti, carte, ed altro, che possa servire di traccia, per scuoprire le persone che hanno commesso, o sono concorse a commettere il delitto, se ne fa del pari la descrizione ed il trasporto. Le carte sono firmate dal giudice, dal cancelliere, e dai testimonj.

Digitized by Google

174. Quante volte vi sia motivo da sospettare, che qualche oggetto relativo al commesso delitto possa restare ascoso, o in qualunque maniera occulto, si faranno tutte le diligenze per scuoprirlo, anche con apertura di muri, scavi, ed altre operazioni che abbisognino, facendo tutto risultare nella descrizione, ancorchè le diligenze siano riuscite inutili.

175. Se trattasi di un'omicidio, o di una morte di cui sia ignota, o sospetta la causa, il giudice o il cancelliere si fa assistere da due medici o chirurgi, oppure da uno se sia difficile di averne due oltre i due testimonj. I medici e chirurgi previa l'esatta descrizione pronunciano il loro giudizio e lo sottoscrivono.

176. Se il cadavere non è riconosciuto da alcuno si farà trasportare ed esporre almeno per dodici ore in luogo pubblico e frequentato per ottenere se sia possibile la ricognizione.

177. Se il cadavere fosse stato già sepolto avanti la ricognizione si fa disumare, premessi gli officj dovuti all'autorità ecclesiastica.

178. Nelle sole ferite sono ammesse le relazioni scritte dai chirurgi che debbono colla maggior precisione indicare la località, la figura, la lunghezza, e particolarmente la profondità delle offese, specificando se siano con pericolo di morte, ovvero con qualche pericolo, o senza pericolo, accennare lo stromento col quale possono verosimilmente essere

Digitized by Google

state fatte, esprimere il giorno in cui furono effettuate, e se non ne hanno certezza notare la data in cui sono stati chiamati, ed in cui rilasciano il rapporto che dovranno munire del loro giuramento.

179. Se il ferito trovasi nell'ospedale, il giudizio sulle qualità delle ferite debbe rendersi dal chirurgo primario, ed in di lui difetto dal chirurgo curante, salve sempre al governo le ulteriori sue particolari osservazioni per mezzo del chirurgo fiscale quando lo creda espediente.

180. Se in progresso della cura o svanisce, o si accresce il pericolo enunciato nella prima relazione, o se ne manifesta alcuno non enunciato, o ne risulti cicatrice permanente, deformità, debilitazione, o mutilazione di membra, si fa luogo a nuove relazioni parimenti motivate, e giurate, avvertendo di notar sempre le date.

181. Se alla ferita succede la morte se ne da immediatamente relazione dal chirurgo curante al tribunale, ed allora il giudice, il cancelliere, ed i periti fiscali accedono alla faccia del luogo dov'esiste il cadavere per farne la ricognizione, e l'esatta descrizione di tutte le ferite, le località, qualità, ed origine, indicando quella o quelle, a cui può attribuirsi la causa della morte, senz'omettere la descrizione dello stato dei visceri, quando dalle regole dell'arte sia nel caso richiesta.

182. Qualora al giudizio dei periti fiscali contraponga l'inquisito altra perizia, e questa resa giudi-

ziale discordi sostanzialmente dal primo, si richiede il voto di un collegio medico chirurgico, a cui vengono rimessi gli atti necessarj.

183. Nelle inquisizioni di veneficio ed infanticidio si pratticano per l'assunzione del corpo di delitto quegli esperimenti, che dettano le regole dell'arte, e la scienza dei professori. In caso di contestazione di altri periti giudiziali, si richiede il voto del collegio medico-chirurgico.

184. Nei delitti di moneta falsa o adulterata, i saggiatori delle pubbliche zecche sono gli unici periti, ai quali rimangono riservate le ispezioni ed il giudizio sulla materia falsa o adulterata, e sugl'istrumenti che possono aver servito ad eseguire il delitto.

185. Nei delitti di falsità, alterazione, o abrasione in scritture pubbliche o private, se ai calligrafi destinati, o nominati per officio se ne contrapongono altri, e questi depongono contradittoriamente ai primi, il tribunale presceglie allora i periziori.

TITOLO II.

Degli oggetti che vengono in potere della giustizia.

186. Gli oggetti esibiti, o indicati da qualunque persona prima, o nel corso dell'inquisizione, o perquisiti debbono descriversi colla massima esattezza dal cancelliere nella loro quantità, qualità, e stato alla presenza di due testimonj e debbono

quindi conservarsi sotto la più stretta responsabilità. La descrizione debb'essere firmata dal cancelliere, e dai testimonj, o crocesegnata da questi, se sono illetterati.

187. Qualora si venga in cognizione che qualche oggetto stia in potere di terza persona, e che interessi al discoprimento della verità ritirarlo dalla medesima, il processante o il governatore rilascia l'ordine per assicurarlo, e si fa tutto risultare in processo.

188. Se il detentore ricusa di prestarsi all'ordine vi è costretto colla forza.

189. Se il detentore dimora in diversa giurisdizione, si spedisce lettera di officio colle opportune indicazioni al capo del tribunale competente: ed in caso di urgenza o pericolo di deperizione, o di trafugamento il processante o governatore si rivolge direttamente all'autorità del luogo, ove debbe effettuarsi il ritiro.

190. Nel caso di scritture esistenti in un pubblico officio, il capo del tribunale si pone di concerto col capo del dicastero, da cui dipende l'officio, perchè ne siegua la consegna.

191. Se la scrittura, o scritture sono allegate in protocollo, che ne contenga delle altre, il capo del tribunale determina secondo l'importanza della cosa se convenga richiedere la consegna del protocollo originale, ovvero se abbastanza supplisca la copia legale dello scritto.

TITOLO III.

Della riperizione di oggetti nell'atto dell'arresto.

192. Eseguendosi l'arresto di un imputato si assicurano le armi, ed oggetti qualunque, che può credersi aver servito, o essere stati destinati a commettere il delitto, come anche quelli, che possono esserne conseguenza, e avervi relazione, o essere influenti in ogni modo al discoprimento della verità.

193. È cura speciale di chi eseguisce l'arresto, che niuno di tali oggetti venga occultato, o passato in altre mani, o variato dal suo stato attuale.

194. A quest'effetto, se l'arresto siegue in una casa, o altro luogo chiuso, non si permette a veruno entrarvi, o sortirne prima, che l'operazione abbia avuto il suo termine.

195. Il capo, che eseguisce l'arresto stende immediatamente rapporto, in cui descrive con precisione la qualità, la quantità, e stato degli oggetti rinvenuti, il luogo, il tempo, le persone presso le quali sono stati trovati: fa osservare gli stessi oggetti a due testimonj, se possono senza grave difficoltà aversi, ed in mancanza di essi, o di uno di loro, agli altri individui della forza, perchè possano in appresso riconoscerli.

196. Il rapporto si esibisce senza indugio al can-

celliere, e da questo è inserito originalmente in processo.

197. Gli oggetti rinvenuti, qualora possano trasportarsi sono parimenti rimessi al cancelliere, che ne fa confronto col rapporto, ed occorrendo ne stende una descrizione più esatta che si firma anch'essa dal capo della forza, e s' inserisce similmente in processo.

198. Si chiudono e si sigillano in un involto, o recipiente, e qualora non si possa, vi si adatta una lista di carta munita di sigillo, sempre però coll'indicazione in iscritto del processo, a cui appartengono, e del foglio, in cui esiste il rapporto, e la descrizione.

199. Se gli oggetti non possono trasportarsi, il capo della forza. fa chiudere il luogo ove si trovano con apporvi le biffe in legno, cautelate poi con liste sovrapposte di carta, e con sigilli, e trasporta seco la chiave che pure consegna al cancelliere.

200. Se il locale non può chiudersi lascia a custodia del medesimo uno o due guardie, finchè il processante o governatore presso analogo rapporto, e presso l'occorrente descrizione nomini un depositario idoneo, il quale si obblighi di conservare intatti gli oggetti ad ogni richiesta del tribunale. L'atto di obbligazione s' inserisce in processo.

201. Nei casi suddetti il cancelliere ricevuto il rapporto, accede immediatamente sul luogo con due testimonj, e rimosse le biffe, qualora vi siano, pro-

cede al confronto e descrizione, e provvede all'ulteriore assicurazione degli oggetti o con nuova apposizione di biffe, o con lasciarli presso il depositario eletto redigendo processo verbale dell'operato.

202. Il Capo del tribunale sentito il processante, o governatore può prendere in seguito le occorrenti determinazioni, onde gli oggetti non deperiscano, se abbisogni conservarli, ovvero vengano restituiti, se non sia più necessario di ritenerli.

TITOLO IV.

Delle perquisizioni.

203. Se la natura del delitto è tale, che verosimilmente se ne possano acquistare le prove da scritti, o effetti qualunque esistenti presso l'inquisito, o presso altre persone, o luoghi, ove si reputano occultati, può eseguirsi la perquisizione tanto nei luoghi stessi, quanto sulla persona.

204. Ogni perquisizione si eseguisce in presenza di due testimonj, ai quali si fanno attentamente osservare gli oggetti perquisiti.

205. Nel caso di perquisizione di stampe, o di scritture, i testimonj si firmano, o in cadauna delle medesime, o nell'involto in cui vengono chiuse e sigillate alla loro presenza.

206. La collocazione entro involto sigillato e firmato come sopra dai testimonj ha luogo altresì nel-

le perquisizioni di cose, che siano soggette a qualche esperimento.

207. In ogni caso qualunque agente della forza pubblica è autorizzato a perquirere la persona del sospetto o presunto colpevole, e nel caso di flagrante delitto anche il di lui domicilio.

208. La perquisizione sulla persona dell' inquisito, può anche farsi d'ordine dal processante o governatore nell'atto dei costituti, o nelle prigioni.

209. La perquisizione reale al domicilio dell' inquisito, o di altri, meno i casi additati dall'art. 207, ed in qualunque luogo non può farsi, che con ordine da inserirsi in processo del Capo del tribunale che ne prescrive all'uopo le cautele, o in ogni caso di vera urgenza con ordine motivato del processante o del governatore, i quali però rimangono strettamente responsabili se non sussiste l'urgenza.

210. Copia legale di quest'ordine si presenta e si consegna alla persona o domestici nell'atto della perquisizione domiciliare.

211. Nessuno può ricusare di prestarsi a far eseguire la perquisizione. Nessuno ha diritto a ripetere danni ed interessi, eccettuati i casi di colpa, o di eccesso nell'esecuzione, o d' insussistenza di urgenza, ove l'ordine sia rilasciato dal processante o dal giusdicente.

212. Alle perquisizioni reali assiste il processante, o il governatore quando si creda opportuno, insieme al cancelliere che debbe rogarsi dell'atto.

Digitized by Google

213. Il cancelliere stende la descrizione degli oggetti trovati, che si sottoscrive da esso e dai testimonj e si unisce in processo.

214. L'inquisito, se è presente, o altri presso i quali si è fatta la perquisizione sono richiesti di firmarla, o crocesegnarla rispettivamente in presenza dei testimonj, e nel caso di rifiuto si fa menzione del motivo allegato per ricusarsi.

215. Le perquisizioni si eseguiscono con tutta l'avvedutezza perchè nulla venga trafugato o si occulti alle ricerche, ma nello stesso tempo i ministri del tribunale e la pubblica forza debbe usare tutti i riguardi che sono compatibili coll'esercizio dei proprj doveri. Non procedono ad atti di violenza se non nel caso di positiva necessità, nè sono meno attenti a raccogliere gli oggetti che gravano l'inquisito, che a conservare quelli che possono servirgli a discolpa.

216. Nell'atto di rimuoversi i sigilli dagli oggetti o rinvenuti nella formazione del corpo di delitto, o ritrovati nell'atto dell'arresto, o giunti in potere del tribunale nel corso della procedura, o provvenienti da perquisizioni, i due testimonj assunti nella sigillazione, ne riconoscono prima l'identità e l'integrità.

TITOLO V.

Degli accessi giudiziali.

217. L'accesso giudiziale oltre l'assunzione del corpo di delitto nei modi indicati all'art. 167 e seguenti ha luogo ogni volta che si renda necessaria, o utile l'ispezione oculare sulla faccia dei luoghi per verificare o escludere con atto di materiale esperimento la possibilità o la realtà di un fatto rilevante che risulti dalle deposizioni di un testimonio o dalle risposte di un inquisito, o che da chi dirigge il processo si creda atto a scuoprire la verità.

218. Ogni accesso si fa coll'intervento del processante o governatore, e del cancelliere, che ne stende l'atto alla presenza di due testimonj che debbono firmarsi nel medesimo.

219. L'esperimento materiale si eseguisce in modo che le circostanze del luogo, del tempo, e dell'azione siano per quanto si possa consimili a quelle che sono state dedotte ed al fatto di cui s'intende far prova.

220. Si può fare intervenire a tali accessi ogni persona che si creda opportuna ed anche l'inquisito, e specialmente uno o due periti secondo le ispezioni da eseguirsi.

221. Il processante o governatore, e cancelliere debbe raccogliere dagli astanti tutti gl' indizj, fat-

Digitized by Google

ti, e dilucidazioni relative all'oggetto, e riceverne ancora le deposizioni giurate.

222. Le persone, che hanno cooperato o assistito all'accesso, debbono sottoscrivere l'atto o crocesegnarlo.

TITOLO VI.

Dei periti.

223. La deputazione dei periti può aver luogo negli accessi giudiziali, e fuori di questi ogni volta che per determinare l'esistenza, la natura, le cause, le circostanze, gli effetti, ed il valore di un delitto o di un fatto, si credono opportune le cognizioni di chi esercita una professione, o un arte.

224. Oltre i periti che sono essenzialmente addetti ad alcuni tribunali il processante o governatore ne nomina all'opportunità uno o due, secondo l' importanza dell'oggetto, ed in caso di disparità fra le loro opinioni, ne nomina un terzo.

225. Dai periti si esige la più grande imparzialità. Essi debbono esaminare l'oggetto di cui sono incaricati, spogliandosi di ogni prevenzione, e d'ogni riflesso alle conseguenze, e riferire secondo i di loro lumi, e coscienza.

226. La richiesta dei periti ha luogo o per essenza della cosa, o ad istanza delle parti. La scelta dei medesimi si fa sempre d'officio.

227. Il processante, governatore, o cancelliere,

Digitized by Google

comunica loro a voce, o in iscritto le istruzioni convenienti, locchè debbe risultare in processo.

228. Si somministrano ai periti tutti i mezzi necessarj onde eseguire le loro incombenze.

229. Si assegna loro un congruo termine a compire l'operazione, potendosi anche prorogare il termine, se la causa della dilazione è giusta. In caso diverso si nominano altri periti, ed i primi che volontariamente non hanno adempito, perdono il diritto a qualunque indennizzo.

230. Tanto in caso di accesso quanto in altri casi i periti possono fare in voce le loro relazioni che si scrivono in presenza di essi dal cancelliere, e possono esibirle anche separatamente in iscritto. In ogni caso la relazione debb'essere accompagnata dal giuramento, sottoscritta da essi, o munita del segno di croce alla presenza di due testimonj, e debbe riprodursi in processo.

231. La relazione debbe contenere la dichiarazione precisa di quanto hanno veduto, esaminato, e riconosciuto, ed esprimere il loro sentimento con allegarne la ragione.

232. Qualora i periti non abbiano adequatamente corrisposto all' incarico, il Capo del tribunale a relazione del processante o governatore fa ingiunger loro di nuovamente riferire dando le ulteriori istruzioni o avvertenze, e può anche nominare nuovi periti.

233. I periti debbono essere esaminati, se l'in-

Digitized by Google

quisito ne fa l'istanza, in dilucidazione della perizia sopra le difficoltà, che può proporre, come può fare istanza che siano chiamati a comparire all'udienza riservandosi alla prudenza del presidente l'ammettere tale dimanda.

234. Il parere dei periti serve per istruzione dei giudici, senza però obbligarli a conformare il loro voto all'opinione dei periti stessi.

TITOLO VII.

Della sorpresa in flagrante delitto.

235. La sorpresa in flagrante delitto dà luogo all'immediata inquisizione.

236. Chi rimane sorpreso nell'atto di commettere, o di aver commesso un delitto: chi viene inseguito dall'offeso o dalle grida del popolo, che lo indica come colpevole: chi in tempo e luogo prossimo a quello del delitto, è trovato aver presso di se effetti, armi, istromenti, carte, ed altri oggetti, o segnali valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore, è considerato in istato di flagrante delitto, e può essere da chiunque arrestato.

237. In caso di tal'arresto, o si trattiene nel luogo, in cui è seguito, e se ne fa immediatamente giungere la notizia al tribunale, o si traduce nelle pubbliche carceri, o avanti il medesimo.

238. La notizia della sorpresa in qualunque modo giunta al tribunale si fa risultare in processo.

239. Se è trattenuto nel luogo dell'arresto, il processante o il governatore col sostituto o cancelliere vi accedono senza dilazione per assumere il di lui costituto, e per descrivere e rilevare quanto può esser presso il medesimo.

240. Se è tradotto avanti il tribunale o nelle pubbliche carceri, debbe similmente venir subito costituito.

241. Dopo di ciò si prosieguono gli atti nelle forme ordinarie.

LIBRO IV.

Dell'esame de' testimonj.

TITOLO I.

Regole generali per gli esami de' testimonj.

242. L'esame de' testimonj è diretto tanto a provare e coadjuvare la sussistenza del delitto, quanto a scuoprire in ispecie chi ne sia stato l'autore e responsabile in qualunque modo, non che a convalidare gl'indizj e gli argomenti che vengono dedotti come mezzi conducenti ed efficaci alla manifestazione della verità.

243. Ogn'individuo dell'uno e dell'altro sesso che ha l'uso della ragione può esser'esaminato.

244. Nessun testimonio fa prova legale in giudizio se non è esaminato sotto il vincolo del giuramento.

245. Sono chiamati a render testimonianza le persone indotte per parte del fisco, e suo aderente, del denunciante, del querelante, dell'inquisito. Nell'atto dell'esame si fa menzione di chi le ha indotte richiamando il numero della pâgina di processo in cui è eseguita l'indicazione.

246. Ogni testimonio indotto in processo, tanto per includere quanto per escludere il delitto, e la qualità o circostanza del medesimo debb'esser'esaminato giudizialmente. Debbe notarsi in processo il motivo per cui siasi omesso l'esame di alcuno.

247. Quando alcuna circostanza, o indizio indiretto o di minor importanza rimanga concludentemente giustificato colla deposizione di due o tre testimonj, si può prescindere dall'esame degli altr'indotti sullo stess'oggetto.

248. Nell'atto dell'esame de'testimonj non può esser presente alcuno nè per parte del fisco, nè del suo aderente, nè dell'inquisito, alla riserva dei ministri incaricati di assumerlo.

249. Se il testimonio non parla la lingua italiana gli si dà un'interprete autorizzato dal direttore del processo. L'interprete debbe prestare giuramento di tradurre fedelmente le interrogazioni e le risposte. Fa le prime secondo l'ordina il processante, e

rende le seconde al medesimo per essere trascritte in processo.

250. Se il testimonio è sordo e muto, e non sa scrivere si nomina per interprete quella persona che ha maggiore abilità di conversare col medesimo, o ch'è creduto dal processante, o governatore più idoneo ad intendere e spiegare i sentimenti. Fa le dimande e rende le risposte, prestato giuramento come sopra. Se il testimonio sa scrivere, il cancelliere a dettatura del processante stende le interrogazioni e fattele leggere al testimonio, questo vi scrive sotto le risposte.

251. Le deposizioni de' testimonj debbono essere fatte verbalmente ed è vietato loro di leggere alcuna risposta preparata in iscritto.

252. I testimonj da esaminarsi debbono essere sentiti da uno dei processanti dei rispettivi tribunali o dal governatore assistito dal sostituto o dal cancelliere.

253. Possono bensì di commissione del processante, o del governatore essere sentiti dal solo cancelliere, o sostituto que' testimonj, le deposizioni dei quali risguardano le sole prove generiche del delitto, o le qualità personali sia di altri testimonj, sia dell'inquisito o la verificazione delle confessioni di un'inquisito.

254. Le persone che vengono dal cancelliere nominate, e notate come intervenute alle visite giudiziali in occasione dei corpi di delitti, perquisizioni, re-

perizioni, perizie, esperimenti ed altri atti simili non si sottopongono alla formalità di esame per fargli replicare o contestare ciò che nella loro presenza si è effettuato, e di cui il cancelliere ha steso processo verbale.

255. Per avere gli esami de' testimonj lontani, o fuori di giurisdizione, o legittimamente impediti di recarsi alla residenza, si forma un prospetto di fatto sul quale debbe cadere l'esame e con lettera sussidiaria del direttore del processo si accompagna al luogo di dimora del testimonio, ove si assicura sollecitamente l'esame, con rimettersi quindi gli atti al tribunale o giudice che ne ha fatto richiesta.

TITOLO II.

Delle persone che possono assoggettarsi ad esame.

256. Chi non ha compito l'età di quattordici anni non può essere assogettato all'esame formale, ossia alla prestazione del giuramento.

257. Può peraltro essere sentito in via di schiarimento ed essere chiamato al confronto personale nell'atto della proposizione della causa, e si ha dai giudici alla sua deposizione quel riguardo che nel complesso delle circostanze può reputarsi conveniente.

258. Sono egualmente eccettuati dalla prestazione del giuramento:

Digitized by Google

1.° I genitori ed altri ascendenti, i figli, nipoti, o altri discendenti dell'inquisito.

2.° I fratelli, e le sorelle ed i parenti sino al terzo grado inclusivamente di computazione civile.

3.° Gli affini sino al secondo grado inclusivamente di computazione civile.

4.° Il marito e la moglie. Possono bensì i trasversali ed affini nei gradi suddetti essere sentiti per semplice schiarimento, e senza giuramento, se vengono indotti dall'inquisito.

259. Gli ascendenti, e discendenti, il marito e la moglie comunque siano parimenti indotti, non possono essere sentiti per semplice schiarimento, se non nel caso di vera e propria lesa maestà, e e di parricidio fra ascendenti, e discendenti, o fra conjugi.

TITOLO III.

Del modo di chiamare i testimonj all'esame.

260. Ogni testimonio che debb'essere esaminato è chiamato a comparire in tribunale con ordine firmato dal cancelliere; l'ordine determina il giorno e l'ora della comparsa, ed avverte che in caso di mancanza la legge autorizza a procedere colla forza.

261. Il cursore, o portiere del tribunale presenta copia dell'ordine al testimonio e non trovandolo lo lascia al di lui domicilio presso alcun fami-

liare. A piedi dell'originale che restituisce al cancelliere per inserirsi in processo nota la relazione di averlo intimato, e spiega a chi lo ha consegnato, ovvero indica le diligenze fatte per eseguire l'incarico.

262. Per l'esame dei testimonj che possono essere presentati dal denunciante, querelante, o accusatore, e per quelli che il processante trova nel luogo ove si è trasferito per qualche atto giudiziale, non occorrendo l'ordine di chiamata, si fa risultare in principio dell'esame il modo dell'accesso del testimonio.

263. Ad effetto di avere l'esame di quelli che si trovano, o dimorano fuori del circondario di giurisdizione del luogo o del tribunale se ne fa richiesta al giusdicente o al capo del tribunale del luogo della dimora, il quale fa rilasciare ed eseguire l'ordine di chiamata analogamente alla richiesta, avuto riguardo nella prefissione del término per comparire, alla distanza dal luogo dell'accesso che si calcola in ragione di venti miglia al giorno, con darne contemporaneo riscontro al giudice o tribunale richiedente.

264. Nessuno quantunque privilegiato può ricusare di presentarsi all'esame.

265. Trattandosi di persone di distinzione si dà loro avviso con biglietto officioso, e si ricevono all'esame in luogo separato. Può anche secondo il grado di distinzione, e dignità accedersi dal processante al domicilio delle medesime.

TITOLO IV.

Procedura in caso di renitenza o impedimento del testimonio.

266. Qualunque testimonio legalmente intimato a presentarsi all'esame se ricusa d'intervenire, vi viene accompagnato dalla forza presso ordine del direttore del processo.

267. Qualora il testimonio intimato si trovi impedito, debbe farlo conoscere nel termine della chiamata all'autorità rispettiva, e nello spazio delle 24 ore successive debbono giustificarsi i motivi dell'impedimento.

268. Se l'impedimento è per causa di malattia, debbe comprovarsi con certificato del professore approvato.

269. Se il testimonio è assente, il cursore esibisce la relazione accompagnata dalle notizie, o dagli schiarimenti che si è potuto procurare circa l'assenza.

270. Se l'assenza è di lunga durata e non può attendersi senza pregiudizio della causa il ritorno, si fa eseguire la chiamata nel luogo della dimora, commettendosi l'esame al tribunale del luogo, ove si dà eguale incarico quando il testimonio è in molta distanza, o l'accesso è difficile al luogo dell'esame.

271. Se il testimonio è impedito da malattia, si accede dal processante al di lui domicilio, qualora sia entro la giurisdizione, o se ne commette l'esame al tribunale del luogo.

272. Con certificato del professore curante da inserirsi in processo si debbe far risultare a di lui giudizio, che la malattia non ha alterato le facoltà mentali, e che l'infermo può adequatamente rispondere alle interpellazioni: in caso di dubbio giudizio del professore si assume l'esame senza giuramento potendo reiterarsi in appresso l'atto, quando ne sia divenuto suscettibile.

273. In caso si riconosca, che la malattia o altro allegato impedimento non sussiste, appartiene al processante o governatore di rilasciare l'ordine per far accompagnare colla forza il testimonio all'esame, salvo il diritto di procedere contro il medesimo o chiunque altro complice doloso del falso allegato impedimento come di ragione.

TITOLO V.

Del modo d'interrogare i testimonj.

274. Nell'esame de' testimonj il processante debbe aver sempre la massima d'indagare imparzialmente la semplice verità tanto relativa alla colpabilità, quanto all'innocenza dell'imputato, ed in conseguenza presso le analoghe interrogazioni debbe far

registrare tuttociò che dal testimonio viene deposto sì ad aggravio, che a discolpa.

275. Si astiene da ogn'interrogazione che non provenga dalle risultanze degli atti, o che indichi distintamente l'inquisito per autore del fatto; si astiene dal suggerirgli le risposte, ed evita d'indurre nell'animo del testimonio prevenzione tale, che poss'alterare la libera ed ingenua manifestazione della verità.

276. Prima di procedere all'esame è vietato al processante qualunque stragiudiziale colloquio sui meriti della causa, e solo s'informa se il testimonio sia parente dell'inquisito, ed in quale grado.

277. Procedendo all'esame premessa l'indicazione del giorno, e del luogo in cui si tiene, della persona del processante, o del cancelliere o sostituto, si comincia dalle dimande sul nome, cognome, patria, padre, età, professione, domicilio, e luogo preciso di abitazione, e sul suo accesso all'esame, ed il tutto si registra insieme alle risposte.

278. Quindi invitandolo a prestare il giuramento, è avvertito dell'importanza del medesimo, e delle pene colle quali la giustizia divina ed umana punisce gli spergiuri.

279. In seguito si fa prestare il giuramento di dire intieramente e liberamente la verità senza mentire in alcuna parte, e senza tacere quello ch'è a sua notizia.

Digitized by Google

280. Dopo ciò s'interroga se sappia il motivo dell'esame.

281. Se risponde di saperlo mostrandosi inteso del fatto, gli si fa esporre esattamente, e si scrive il racconto.

282. Qualora vi sia luogo a sospettare della sincerità della narrazione, o perchè troppo affettata a difesa dell'inquisito, o perchè troppo animosa a di lui carico, o perchè marcatamente inverosimile, debbe usarsi la circospezione e diligenza d'interrogarlo specialmente, se abbia parlato con alcuno sull'esame prima di accedervi, se abbia ricevuta alcuna istruzione, o promessa, e se sia in qualche particolare relazione coll'inquisito, o coll'aderente.

283. Se il testimonio non ha compreso la causa dell'esame, e dice d'ignorarla, s'interroga dettagliatamente sopra quanto è stato indotto, o si crede altronde informato.

284. Si ha in vista nel corso dell'esame d'interrogare prima sulle notizie del fatto, e sulla cognizione delle persone in generale, e si passa poi alle particolari circostanze, sulle quali può esigersi schiarimento e dettaglio.

285. Oltre ciò che spontaneamente il testimonio depone, o risponde, debb'essere interpellato sopra quanto può aver preterito, e di cui ragionevolmente si crede istrutto, o che non ha chiaramente spiegato in ispecie nelle circostanze essenziali tendenti a formare indizj o prove.

Digitized by Google

286. Il testimonio debb'esprimere per quanto è possibile il tempo preciso, o almeno prossimo dei fatti di cui fa menzione, i nomi e la più esatta indicazione delle persone che induce, i luoghi, e distanze delle quali parla e che si riferiscono al fatto o alle persone.

287. Debb'egualmente descrivere con esattezza, e spiegare bene la qualità delle armi, degli stromenti, delle parole, degli atti, e di tutt'altro che ha rapporto al fatto, e alle persone che hanno parte nel medesimo.

288. Debbe principalmente esprimere il principio e motivo delle azioni che hanno dato origine ed occasione al delitto, distinguere i principali autori, partecipi, fautori, o complici, spiegare il numero, il modo ed ogni altra circostanza di qualche fatto, o persona ed addurre di tutto la causa di scienza.

289. Secondo l'opportunità s'interroga il testimonio, se altre persone possono essere istruite dei fatti da esso deposti, o di quelli dei quali non può dare dettaglio per non esservisi trovato presente.

290. Si debbe interrogare ancora, se oltre le dimande esaurite sappia altro in proposito del fatto o del di lui autore.

291. Si procura il più che sia possibile di stendere i racconti e le risposte de' testimonj colle stesse espressioni, e parole da loro usate, e ciò particolarmente si osserva quando riferiscono parole proferite da altri, ed in ispecie dall'inquisito.

Digitized by Google

292. Indicando il testimonio qualche delinquente senza sapere il nome e cognome o soprannome, gli si debbe far descrivere la di lui persona, tanto nella statura, corporatura, figura, e connotati o segni visibili, quanto nel vestiario, dopo di che s'interroga, se rivedendolo saprebbe riconoscerlo.

293. Quando il testimonio non ne dichiari un'assoluta difficoltà, ed impossibilità, e quando i connotati da lui descritti non siano affatto in opposizione con quelli dell'inquisito, debb'essere esposto a farne la ricognizione.

294. Egualmente nel caso come sopra debbe il testimonio riconoscere le armi, gli stromenti, le robe ed altri oggetti relativi al delitto, e di cui abbia parlato nel suo esame.

295. L'esperimento delle ricognizioni tanto reali, che personali si fa nel modo designato dagli articoli 309 e seguenti.

296. Tutte le volte che occorre può rinnovarsi l'esame di un testimonio sia per supplire, ed aver notizia di qualche circostanza preterita, o non chiara, sia per qualche nuova induzione sempre però premessa la rinnovazione del giuramento.

297. Compito ogni esame il cancelliere ne dà lettura al testimonio in modo intelligibile, avvertendolo di porvi attenzione.

298. Quindi si dimanda al testimonio se conferma la sua deposizione, se ha cosa d'aggiungere, o

da riformare. Si scrivono le sue risposte, ed anche di queste gli si dà lettura.

299. Se il testimonio sa scrivere firma l'esame nel fine.

300. Se è illetterato debbe segnare la croce alla presenza di due testimonj, i quali si sottoscrivono dopo aver inteso dal medesimo, che il contenuto nell'esame è stato da lui deposto, e gli è stato letto.

301. Ogni viziatura di scritto, che alteri o sopprima la parola è assolutamente vietata. In qualunque caso, si debbe interlineare e lasciar visibile la parola o parole che s'intende di correggere o cambiare; si firma in margine dal cancelliere e dal testimonio, o si segna colla croce firmandovisi poi i due sopracchiamati, ed altrettanto si fa nel caso di aggiunta con postilla di correzione egualmente firmata come sopra.

TITOLO VI.

Dei testimonj che si rendono sospetti.

302. Assunta che sia la deposizione del testimonio, qualora sembri gravemente sospetta di falsità o subornazione, se ne fa rapporto dal governatore o dal processante al Capo del tribunale, il quale può ordinare l'arresto, e se crede il processo contro di esso a termini di legge, sospendendo ove vi

sia fondata ragione, ma per il minor tempo possibile, l'ultimazione della causa principale.

303. Se un testimonio reiteratamente esaminato si trova in contraddizione coi precedenti suoi detti, e non rende ragione plausibile della diversità, l'esaminante può farlo ritenere in arresto e fattone rapporto al Capo del tribunale si decide della durata dell'arresto, per sperimentare in quale detto persista, e nel caso per far procedere come di ragione. La stessa facoltà hanno i governatori, ove la lontananza della residenza del tribunale possa far soffrire ritardo a pronta risposta, ed ove le circostanze della causa lo permettano senza pregiudizio della giustizia.

304. Risultando dal processo che il testimonio abbia certezza o scienza di un fatto, ed egli dichiari ignorarlo, o ricusi di riferire le circostanze sulle quali viene interpellato, o non risponda categoricamente alle dimande del processante vien'escusso colla manifestazione della prova che si ha contro il suo contegno, ed avvertito che persistendo sarà tenuto in arresto.

305. Finito l'esame e persistendo il testimonio nel contegno stesso, si fa effettivamente ritenere, e tradurre in luogo d'arresto.

306. Nel termine di tre giorni il processante lo sottopone a nuovo esame, nel quale se si presta a rispondere per la verità viene rimesso in libertà.

307. Proseguendo a simulare ignoranza, a ricu-

sar di rispondere, o a tergiversare può proseguirsi lo stato d'arresto e farsene rapporto in tribunale per promuovere occorrendo l'azione penale a termine di legge, ed il tribunale prende le analoghe misure.

308. Ove nell'atto della proposizione della causa e del confronto personale un testimonio si renda gravemente sospetto di falsità o di subornazione, o persista nelle contradizioni, o si ostini a simulare ignoranza, o perseveri in silenzio, o ricusi di riferire i fatti e le circostanze che sono a sua cognizione, il tribunale procede secondo gli articoli 421, 423.

TITOLO VII

Delle ricognizioni personali e reali.

309. L'inquisito che non è cognito per nome e cognome, e ch'è stato indicato o col solo soprannome o colla personale descrizione, debb'essere esposto alla ricognizione formale di chi lo ha indicato, sia questi l'offeso o il danneggiato, il testimonio, il complice o correo, qualora dopo l'indicazione, e descrizione non sia affatto esclusa la possibilità della ricognizione.

310 Quest'esperimento debb'esser fatto coll'inquisito collocato fra due persone al più possibile consimili al medesimo, coll'assistenza del processante

o governatore, e del canoelliere, esclusa qualunque estranea persona.

311. Nel luogo destinato a quest'atto l'inquisito che debb'essere riconosciuto si fa porre in linea fra i due consimili.

312. L'individuo, che debbe fare la ricognizione è tenuto in luogo separato da cui gli sia impossibile di vedere quanto si opera nell'altro, ove si dispone, e si debb'effettuare l'esperimento.

313. L'inquisito ha diritto sempre di scegliere il posto che crede nella linea, ed è avvertito di tale diritto.

314. Prima che l'individuo, il quale debbe fare la ricognizione sia condotto al luogo dell'esperimento, il processante lo previene, che fra varie persone schierate debbe procurare di distinguere quella, che ha descritto, e di cui intese di aver parlato nell'esame.

315. Se l'individuo che fa la ricognizione è stato esaminato come testimonio gli si deferisce il giuramento. Agli altri si rinnuova l'ammonizione di dire la verità.

316. Presentato agli schierati in linea, gli si dimanda, se fra i medesimi ne riconosca alcuno, e se fra essi vi sia quello indicato nelle sue deposizioni.

317. Se risponde di non conoscere fra i medesimi la persona indicata nella deposizione, si scrive in processo la risposta, colla quale debbe dichiarare di non sapere o non potere riconoscere, o di non

esservi assolutamente la persona da esso indicata nell'esame.

318. Se all'incontro risponde di riconoscere la persona indicata nelle deposizioni, debbe spiegare se n'è certo, o se n'è dubbio. Il cancelliere gl'ingiunge di precisarla in modo, che la persona stessa ben comprenda di essersi parlato di lui soltanto, e non di alcuno degli altri due.

319. Nel registrarsi la ricognizione si spiega chiaramente s'è stata affermativa, negativa, o dubbia, in qual modo sia stata indicata la persona riconosciuta, e se oltre questa gli era cognito, o nò alcuno dei consimili, come pure se prima di quest'atto, e dopo l'indicazione fattane in esame, abbia avuto occasione di vedere la persona riconosciuta.

320. Le ricognizioni, che possono aver luogo o venire rinnovate nell'atto della proposizione della causa sono esenti dalle accennate formalità.

321. Nelle cause in cui è stata concessa l'impunità ad un inquisito, ha luogo la medesima ricognizione.

322. Le ricognizioni reali hanno luogo allorchè esistono in potere del fisco armi, strumenti, robe, carte ed altri oggetti relativi al delitto.

323. Il proprietario, ed i testimonj quando nelle loro deposizioni ne hanno data l'indicazione, e fatta la descrizione, debbono riconoscere gli oggetti fra consimili o possibilmente consimili. Quando manchino, o non possano facilmente rinvenirsi,

fattane prima menzione in processo, si mostrano isolati al premesso effetto. Gl'inquisiti li riconoscono sempre isolatamente.

324. Chiunque è chiamato a riconoscere degli oggetti debbe dichiarare affermativamente, o in via negativa, o di dubbio, se riconosce essere quegli oggetti di cui ha parlato nell'esame.

325. Anche le ricognizioni reali si fanno coll'intervento del processante, o governatore, e del cancelliere.

326. Nelle ricognizioni reali all'atto della proposizione della causa, è in facoltà del presidente del tribunale di far uso di oggetti consimili a quelli da riconoscersi.

LIBRO V.

Degli arresti, e costituti degl' inquisiti.

TITOLO I.

Degli ordini di arresto e loro esecuzione.

327. Non può eseguirsi arresto senz'ordine, o mandato in iscritto del Capo del tribunale, del processante o del governatore, ad eccezione della sorpresa in flagrante delitto giusta il disposto dell'art. 235, e dei casi contemplati dai due seguenti articoli.

328. Nel caso di fuga, o d'improviso incontro di un individuo sospetto, è lecito agl' incaricati pel

mantenimento della pubblica tranquillità di fermarlo, interrogarlo, e ricercarlo indosso, e qualora ne risulti fondato argomento, può eseguirsi l'arresto e la traduzione alle pubbliche carceri con darne immediato rapporto al tribunale.

329. Anche nel caso che una persona ne indichi altra come colpevole di un delitto, e ne dimandi alla forza l'arresto contemporaneo al suo, e che il non eseguirlo subito possa far temere della fuga dell'incolpato, debb'eseguirsi unitamente l'uno, e l'altro.

330. Amendue dovranno essere tradotti al più prossimo luogo di sicurezza dandosene subito parte al tribunale competente, i cui ministri dovranno accedere al luogo, e sentire gli arrestati e prese contestualmente le opportune informazioni dovranno avanzare rapporto al Capo del tribunale.

331. Se il Capo del tribunale trova ragionevole fondamento sul seguìto arresto fa rilasciare quello a cui indicazione venne effettuato, e dà le ulteriori disposizioni di giustizia. In caso diverso fa dimettere la persona arrestata ad altrui istanza, e fa ritenere chi la fece arrestare per procedere quindi come di ragione.

332. L'ordine, o mandato di arresto debbe contenere nome, cognome, padre, patria, età, professione, domicilio, qualora se ne abbia notizia, ed in difetto, i connotati che valgano a distinguere la persona e ad evitare errore nell'arresto.

333. Debb'essere preceduto da accusa, querela, denuncia, o comparsa, e da verificazione sommaria ancorchè stragiudizialmente fatta di uno, o più indizj che somministrino fondato argomento della reità della persona da arrestarsi.

334. Debbe iscriversi nei pubblici registri delle carceri prima di consegnare ai custodi l'arrestato, e ritirarsene ricevuta.

335. Resta vietata qualunque sevizia sull'arrestato anche nell'atto dell'arresto, oltre i limiti della più stretta necessità, ed ogni contravventore ne risponde al tribunale competente.

336. Gli arrestati per delitti comuni non possono essere ritenuti più di 24 ore nel luogo dell'arresto, o in altro luogo qualunque, ma debbono essere tradotti alle pubbliche carceri formali dei rispettivi tribunali, ed in caso di ritardo dovranno essere dedotti, e giustificati i motivi.

TITOLO II.

Regole generali per i costituti degl' inquisiti.

337. Ogn'inquisito per qualsiasi delitto o sia carcerato, o sia abilitato a rimanere in libertà debbe essere sentito ed interrogato in ordine al delitto pel quale si procede.

338. Da questa generalità neppure si eccettua l'inquisito a di cui favore si presentino subito fon-

damenti per dimetterlo dal carcere sia liberamente, sia con qualche condizione.

339. Non può assumersi alcun'esame d'inquisito se non coll'opera ed intervento simultaneo del processante o governatore, e del cancelliere.

340. L'unico ed assoluto fine d'indagare e di conoscere la verità sì favorevole, che contraria al fisco, debbe regolare la sostanza ed il modo delle interrogazioni, e l'estensione delle risposte.

341. Nel caso, che l'inquisito non parli la lingua italiana e che il processante o il governatore non conosca perfettamente quella dell'inquisito, si fa uso dell'interprete a norma dell'art. 249.

342. Ogn'inquisito carcerato per qualunque delitto, e qualunque sia lo stato, ed entità degl'indizj esistenti, debb'essere sottoposto ad esame nelle 24 ore dal suo arrivo in carcere, o debbono risultare in processo, e giustificarsi mediante l'approvazione del Capo del tribunale le cause di ogni ulteriore ritardo.

343. Nell'intervallo dall'arresto all'esame, l'inquisito viene tenuto lontano da ogni corrispondenza esterna, e per quanto è possibile da ogni corrisponza interna. È sempre separato dai complici sino alla pubblicazione del processo.

344. L'esame si eseguisce nelle carceri, o nel luogo all'oggetto destinato dal tribunale: n'è esclusa ogni estranea persona. I custodi rimangono in

luogo adatto per impedire la fuga, ma separato per non udire.

345. Nessun inquisito può essere esaminato s'è affetto di febre, la cui cessazione debbe risultare con certificato di professore approvato per potersi procedere all'esame.

346. Qualora dalle indicazioni che l'inquisito dà di se circa la sua età, il di lui aspetto renda dubbio se sia maggiore o minore di quella che la legge prescrive, si verifica colla fede legale.

347. Le interrogazioni debbono essere semplici, e chiare, non estranee al proposito e molto meno suggestive.

348. È vietato l'uso di qualunque mezzo indiretto, di qualunque falso supposto, seduzione, lusinga, minaccia, ed interrogazione onde estorcere risposte, che l'inquisito non avrebbe naturalmente date.

349. Le risposte debbono essere positive: se fossero equivoche, o condizionali, se ne richiede la spiegazione, e si trascrive il risultato, riportando per quanto è possibile le parole stesse delle quali si è servito l'imputato. Egli nel rispondere non può far uso di ricordi o memorie scritte.

350. Se l'inquisito pretcrisce le indicazioni analoghe del tempo, delle occasioni, delle materie, della causa di scienza, ed in una parola di tutt'i dettagli che possono servire a schiarimento, a giustificazione, a sfogo, ed a somministrare prove, o

indizj anche su di altre persone, ne viene particolarmente interrogato.

351. Dopo il primo esame e fino alla pubblicazione del processo può l'inquisito essere sottoposto ad altri costituti tutte le volte che si reputino necessarj. L'inquisito stesso è in facoltà di richiedere di essere sentito, e ne fa perciò istanza al custode, e dentro le 24 ore viene nuovamente ascoltato.

352. Nel caso, che alcuno sia inquisito per più delitti, nei di lui esami si distinguono e separano le interrogazioni relative ad un delitto, da quelle che appartengono ad un altro. La finale contestazione di tutt'i delitti può farsi con un solo atto.

TITOLO III.

Del modo di costituire gl'inquisiti.

353. L'inquisito per essere esaminato viene costituito avanti il processante, o governatore e cancelliere, che premette l'indicazione in processo del giorno, mese, ed anno coll'annotazione del nome del processante, o governatore, e del luogo in cui siegue l'esame.

354. Il primo costituito incomincia dalla descrizione esatta dei connotati personali, e del vestiario dell'inquisito.

355. L'inquisito debbe indicare il suo nome, co-

gnome, e soprannome se ne ha, spiegare quello del padre, e dire la patria, e l'età. Viene ammonito a palesare la verità, ma non gli viene deferito giuramento neppure in caso che debba interrogarsi su persone estranee.

356. Si passa quindi alle generali interrogazioni circa il domicilio, la professione, lo stato, la condizione, le precedenti accuse, o condanne, il modo, il tempo, il luogo, e la causa dell'arresto.

357. Se l'inquisito suppone un assoluta ignoranza della causa del suo esame, o ammettendone generica notizia, sostiene di nulla avere che lo riguardi nella medesima, si desumono allora le ulteriori interrogazioni dalle circostanze del delitto, e dalle particolari dell'accusato.

358. Sono oggetto d'interrogazione il tenore di vita, i mezzi di sussistenza, le spese, i bisogni, i lucri, l'inclinazione al giuoco, al vino, i passatempi, i rapporti d'amicizia e parentela, la prattica ed associazione con compagni, le occasioni di disgusto, o d'inimicizia, il possesso di qualche stromento, o arme, e tutt'altro che possa essere relativo alla persona, o al fatto, che si ha in vista.

359. Discendendo a maggiori particolarità, e prendendo norma dalle risultanze degli atti, le interrogazioni si estendono sulla cognizione di qualche luogo, o di qualche persona determinata, come il querelante, l'offeso, il complice, o i testimonj, e sulle relazioni coi medesimi; sulla dela-

zione di qualche arme, sull'uso particolare di qualche stromento, sul possesso di oggetti relativi alla causa, sulla loro provenienza, sull'intervento a risse, a complotti, a trattati, sull'origine, qualità, ed esito d'inimicizie, sull'accesso e permanenza in qualche determinato luogo, sulla notizia del delitto, e sulle circostanze del medesimo.

360. Se le risposte dell'inquisito a siffatte interrogazioni sono contrarie alla pretenzione fiscale, allora gli si contesta la prova risultante dal processo immediatamente, o quando si creda più opportuno, manifestandoglisi benanco se occorre il nome di chi ha fornito la prova.

361. Qualora persista nella negativa gli si spiega apertamente la pretenzione fiscale di ritenerlo reo del delitto per cui si procede, e gli si contestano gradatamente gl'indizj, e le prove risultanti dal processo.

362. Nel corso delle interrogazioni si nota nelle risposte qualunque indicazione, argomento, o documento che dall'inquisito si proponga a propria discolpa, e nominando testimonj debbe farglisi spiegare ciò che intende di provare col loro mezzo, quali relazioni vi abbia, e se siasi mai fra essi conferito sull'oggetto per cui s'inducono.

363. Egualmente si nota qualunque straordinaria sensazione che producesse all'inquisito istantanea iracondia, perplessità, tardanza notabile in rispondere, esclamazioni di sorpresa o di pianto.

364. Ricusando l'inquisito di rispondere alle interrogazioni si prosiegue non ostante il costituto dopo l'opportuna avvertenza sull'interpretazione svantaggiosa derivante dalla continuazione nello stesso sistema.

365. Le risposte, che hanno presunzione d'inverosimiglianza, cioè di non ricordarsi di fatti della cui reminiscenza vi è giusta e fondata probabilità sia perchè proprj, sia perchè recenti, o da non molto tempo seguiti, sia perchè rimarchevoli, esiggono di venir avvertite all'imputato, perchè possa riflettere alle conseguenze che discenderebbero a suo carico persistendovi.

366. Dovendo l'inquisito venir riconosciuto da testimonj, o da correi, che nei loro esami non hanno saputo identificarlo, debb'essere prima nel corso di alcuno dei costituti interrogato se conosce i testimonj, o correi suddetti senza però spiegargli, che dovrà essere esposto alla di loro ricognizione.

367. Qualunque oggetto relativo al delitto che sia stato dall'inquisito indicato e che si trovi in potere del fisco gli si rende ostensibile perchè lo riconosca. Nel caso delle ricognizioni personali o reali si osservano le norme prescritte dagli articoli 309 e seguenti.

368. Allegando l'inquisito in sospetto nell'atto di qualunque costituto, il processante, governatore, o cancelliere, si osserva quanto è stabilito nell'art. 95 e seguenti.

TITOLO IV.

Della contestazione del delitto in caso di negativa.

369. Esaurite le informazioni sul delitto col mezzo degli atti giudiziali, e degli esami dei testimonj, non che dei costituti dell'accusato, e persistendo questo nella negativa non ostante le interrogazioni, e le manifestazioni delle prove ed indizj a suo carico, si fa luogo alla finale contestazione del reato.

370. Contiene la contestazione una sostanziale esposizione del fatto e delle prove generiche e specifiche cumulate per crederlo colpevole del delitto o delitti ai quali sempre la contestazione si riferisce.

371. Le prove generiche e specifiche che nel corso degl'interrogatorj sono state già dettagliatamente contestate possono accennarsi soltanto nella finale contestazione in guisa da rammentarle chiaramente all'accusato, ma senza bisogno di rinnovarne estesamente la materiale ripetizione.

372. La erroneità della contestazione finale quanto al titolo, o alle qualità del delitto non importa alcun pregiudizio, o favore per l'accusato o per il fisco, dovendosi riguardare a tutti gli effetti il contenuto negli atti, e dovendosi attendere per le conseguenze il risultato dalla dichiarazione che se ne forma nell'atto del giudizio.

TITOLO V.

Degl'inquisiti confessi in tutto o in parte.

373. Se l'inquisito si rende confesso, si sente e si scrive estesamente il di lui racconto e si procura per quanto è possibile di ricevere e registrare in un solo atto la di lui confessione.

374. Non si omette di fargli spiegare tutte le circostanze che hanno preceduto, accompagnato, e seguito il delitto e particolarmente il tempo, il modo, il luogo, la causa, i complici, e loro condizione, qualità, e dimora, armi, stromenti, robe, e loro attuale esistenza.

375. Debb'essere anche interrogato su qualunque fatto, che possa servire di schiarimento, e verificazione della sua confessione, e sulli testimonj che possono essere informati, e che gli si fanno indicare.

376. Anche l'inquisito confesso può essere chiamato a nuovo esame, per dare qualunque spiegazione e notizia che il processante creda necessaria. Debbe parimenti esser sempre sentito, se ne fa istanza.

377. Se dichiara di ritrattare la sua confessione, s'interroga sulle cause che lo hanno indotto prima a confessare, e poi a ritrattarsi per procedere e valutare tutto a termini di ragione secondo le prove che si assumeranno.

378. Anche agl'inquisiti confessi si dichiara l'incorso nelle pene dalla legge comminate nel modo additato dall'art. 370.

379. All'inquisito confesso in parte ed in parte negativo, la dichiarazione della pena incorsa debbe farsi unitamente alla contestazione finale del delitto e delle sue qualità anche per la parte negativa.

TITOLO VI.

Cautele da osservarsi al termine dei costituti dell'inquisito.

380. Prima di chiudere ogni costituto si dà lettura all'accusato di tutto il tenore del medesimo.

381. Dopo di ciò si avverte ch'è in sua libertà di fare aggiungere o di dettare qualunque ulteriore dichiarazione che si scrive esattamente in processo.

382. Ogni costituto dell'inquisito debb'essere sottoscritto dal processante, o governatore, e dal cancelliere. Può firmarsi anche ogni pagina dall'inquisito se lo richiede.

383. Nel fine di ogni esame si nota in processo il luogo in cui viene collocato l'inquisito.

Digitized by Google

LIBRO VI.

Della pubblicazione del processo e del giudizio.

TITOLO I.

Della pubblicazione del processo.

384. Dopo l'incarto delle prove, e la contestazione all'inquisito delle risultanze si forma dal processante, o governatore, ed in Roma dal rispettivo luogotenente il ristretto dell'essenziale contenuto nel processo, e si passa il tutto al procuratore fiscale del tribunale, che dopo esaurite le sue incombenze a forma dell'art. 54, rimette il tutto al processante o governatore per procedere all'atto della pubblicazione.

385. L'oggetto della pubblicazione è di rendere note all'inquisito nella loro integrità le prove, onde preparare le sue difese all'epoca del giudizio.

386. La formalità di questa pubblicazione consiste nel decreto con cui il processante, o il governatore dichiara che il processo essendo ultimato, n'è permessa la comunicazione a chi incaricato legittimamente o per officio, o dall'inquisito, la richiede.

387. Dopo il decreto il cancelliere notifica all'inquisito la seguita pubblicazione, lo avverte, che

può valersi del pubblico difensore, o nominarne uno particolare, e lo interpella sulla scelta.

388. Sia che nomini il difensore di officio, o un particolare, gli si assegna il termine di tre giorni a far prendere comunicazione del processo, se ne stende l'atto si partecipa al difensore nominato.

389. Assegnato all'imputato il termine a difendersi può liberamente comunicare con quello che avrà prescelto.

390. Il difensore prende nello spazio di cinque giorni comunicazione del processo in cancelleria non che del ristretto. Il Capo del tribunale può permettere che gli venga consegnato l'originale. Il difensore può esigerne copia per intiero, o in parte; ma in tal caso anticipa il compenso della copia a seconda della tariffa, e la copia vien'effettuata a diligenza del cancelliere.

TITOLO II.

Degli atti intermedj sino alla proposizione della causa.

391. Scorsi i cinque giorni il procuratore fiscale forma la lista dei testimonj, che crede necessarj ad intervenire personalmente all'atto della proposizione della causa, e col mezzo del cancelliere, ne fa aver copia al difensore dell'accusato.

392. Il processo; il ristretto, e la lista dei te-

stimonj vengono quindi passati al Capo del tribunale che nel più breve spazio di tempo fissa l'epoca della proposizione della causa di concerto col procuratore fiscale, e mentre a diligenza di questo col mezzo della cancellerìa si spediscono le citazioni all'aderente, al fisco se vi è, al querelante, alla parte offesa, ed ai testimonj calcolato il tempo necessario a comparire nel caso che siano fuori del luogo, si fa dare avviso della proposizione con intimazione all'accusato ed al difensore tre giorni avanti l'epoca fissata. Si prevengono egualmente i giudici del tribunale, ai quali si distribuisce inoltre una copia del ristretto del processo.

393. Proponendosi dall'accusato o dal difensore ragionevoli motivi da chiedere una proroga alla proposizione della causa, il Capo del tribunale può accordarla a norma delle circostanze.

394. Il difensore può dimandare che oltre i testimonj notati dal fisco nella lista se ne chiamino altri all'udienza fra gli esaminati, ed il Capo del tribunale è in facoltà di ammettere l'istanza, com'è sempre in facoltà di farlo per officio, ove lo reputi necessario allo scuoprimento della verità.

395. Può l'accusato ed il difensore richiedere che vengano presentati all'udienza dei testimonj nuovi e a difesa, ed in tal caso ne presenta la lista al procuratore fiscale ed al Capo del tribunale coll'indicazione delle materie sulle quali intende che siano sentiti. Il Capo del tribunale se li reputa ammissi-

bili, ordina che siano anch'essi intimati, o lascia la cura al difensore di farli presentare. Nel caso che le materie articolate siano estranee o non pertinenti al merito intrinseco della causa rifiuta di ammettere l'istanza.

396. Il difensore può dedurre, e distribuire ai giudici, o in iscritto, o in stampa preventivamente all'epoca della proposizione della causa tutto quello, che crede utile a vantaggio dell'accusato.

TITOLO III.

Dei testimonj da chiamarsi al confronto.

397. Si reputano testimonj necessarj per intervenire personalmente quelli che di veduta depongono di un delitto specificatamente: quelli che ne depongono di atto prossimo immediatamente precedente, o immediatamente susseguente un delitto: quelli che parlano di confessioni stragiudiziali esplicite: quelli da cui provengono oggetti, effetti, o monumenti essenzialmente diretti allo scuoprimento della verità.

398. Se i testimonj di cui si è parlato nell'articolo precedente superano il numero di due in cadauna delle rispettive categorie, e sono contesti fra loro, è sufficiente chiamarne due per ogni circostanza. Il difensore può esigere che vengano intimati tutti, ove creda di rilevarne variazioni o difformità nei detti.

399. I testimonj che verificano amminicolativamente il deposto dei primi non sono essenzialmente necessarj. Possono però anch'essi chiamarsi, ove lo creda utile il Capo del tribunale o il fisco, oppure ove lo esiga l'importanza e l'involucro dei fatti.

400. Gli altri testimonj esaminati in processo tanto per la prova generica, che per le circostanze specifiche, non si reputano necessarj per l'oggetto del personale di loro intervento. Si ha riguardo alle di loro deposizioni scritte, come fossero presenti. Possono bensì chiamarsi anch'essi a spese di chi li richiede.

401. Nelle cause indiziarie, e complicate possono chiamarsi anche i testimonj fuori della categoria dei necessarj, purchè vi concorra il parere del fisco, o del Capo del tribunale a cui è riservato il decidere.

402. Non si può ad istanza del fisco o dell'aderente chiamare testimonio che non sia stato precedentemente esaminato in processo.

403. Il testimonio legittimamente citato che non comparisce all'udienza o non fa esibire autentico documento comprovante l'impossibilità di comparire, o la causa ragionevole dell'assenza, viene condannato nello stesso giorno dal tribunale al pagamento delle spese di viaggio e soggiorno di tutt'i testimonj chiamati, ed a quelle che potrà importare la nuova chiamata, viaggio e dimora. La causa si differisce e si ordina immediatamente l'arresto del

testimonio che rimane in carcere fino alla nuova proposizione.

404. Giustificandosi l'impotenza fisica o la causa legittima dell'assenza del testimonio, egli non è soggetto a coercizione o spesa.

405. Non comparendo il testimonio per qualunque motivo, può proseguirsi la discussione della causa purchè il fiscale, il difensore, e l'accusato non vi faccino opposizione; e purchè dichiarino di ritenere le deposizioni scritte, come se i testimonj fossero presenti all'udienza. Il Capo del tribunale può prorogare la causa per officio.

TITOLO IV.

Della proposizione e discussione della causa.

406. Nel giorno della proposizione della causa si adunano nella sala destinata i giudici, il fiscale, il difensore, o difensori. Sono assistiti da due cursori, ed il Capo del tribunale dà gli ordini per avere la forza necessaria a custodire l'imputato.

407. I testimonj chiamati si trattengono in una camera separata. Se il Capo del tribunale lo crede, può farli rimanere divisi, affinchè non comunichino fra loro. È in facoltà del fiscale ed aderente, e del difensore di richiedere al presidente che i testimonj rimangano separati.

408. L'accusato viene introdotto nella sala d'udien-

za libero e sciolto. Può presso ordine del Capo del tribunale e sopra istanza del fiscale restare assicurato alla panca ove siede, col mezzo di una corda ad un piede, ed in conveniente distanza dalla medesima, al solo oggetto di evitare che tenti la fuga, o che si abbandoni a qualche violenza.

409. Viene introdotto nella sala il querelante, la parte danneggiata (che volendo possono astenersi dal comparire) e l'aderente al fisco, se vi è col suo difensore.

410. Il Capo del tribunale, o quello dei giudici, che può dal medesimo venir delegato dimanda all'accusato il suo nome, cognome, padre, patria, età, condizione.

411. Dal cancelliere si dà lettura della lista dei testimonj ed ove non vi siano osservazioni sulla mancanza di alcuno di loro, e poss'aprirsi la discussione, il Capo del tribunale fa leggere dal cancelliere il ristretto del processo, o se lo crede in vece del medesimo espone compendiosamente il fatto che dà luogo al giudizio, e dimanda al querelante, alla parte offesa, ed all'aderente al fisco quando vi sia, se hanno schiarimenti ulteriori a fornire; dopo di che interroga l'accusato sulle circostanze del fatto e sulle prove o indizj che lo gravano.

412. L'accusato debbe rispondere, nè può essero interrotto da alcuno. Non può far uso di risposte scritte, e ricusando di rispondere o facendolo in modo non categorico, viene avvertito che il suo si-

lenzio, il suo contegno possono produrgli delle conseguenze di pregiudizio.

413. Essendo più gli accusati o diversi i titoli dei delitti, è riservato al Capo del tribunale il modo di diriggere le interrogazioni, e la discussione, e può far ritirare uno o più accusati, mentre procede ad interrogare alcuno degli altri.

414. Il Capo del tribunale fa porre sott'occhio dell'accusato tutti i documenti, ed oggetti relativi al delitto che possono servire tanto a gravame, quanto a discolpa e lo interpella, se li riconosce.

415. I giudici, il fiscale, l'aderente, ed il suo difensore, ed il difensore dell'accusato possono chiedere dei schiarimenti sulle rispettive circostanze, sempre però dopo terminato l'interrogatorio, e sempre per organo del Capo del tribunale, o di chi lo rappresenta.

416. Possono dimandare, che sia data lettura di qualche atto esistente nel processo scritto, e può per officio ordinarlo il Capo del tribunale

417. Si sentono successivamente i testimonj secondo l'ordine prescritto dal Capo del tribunale, che dopo avergli fatto dichiarare il nome, cognome, padre, patria, età, condizione, dopo avergli fatto prestare in mani del cancelliere il giuramento di dire tutta la verità e dopo averli avvertiti delle pene che s'incorrono da chi dice il falso o occulta il vero per odio, o per favore, fa ai medesimi le occorrenti dimande. Anche ai testimonj si

rendono ostensibili i documenti ed oggetti relativi al delitto per averne la ricognizione.

418. L'accusato viene interpellato a rispondere dopo che il testimonio ha terminato di parlare.

419. Ove l'accusato prorompesse in ingiurie, o non conservasse la dovuta moderazione, viene ammonito dal Capo del tribunale a contenersi, coll'avvertimento che persistendo si farebbe allontanare e si proseguirebbe la discussione senza la sua presenza, al che si procede se l'ammonizione resta inefficace.

420. L'accusato, la parte querelante od offesa, l'aderente al fisco ed i testimonj non possono vicendevolmente interpellarsi, ma debbono dirigere le loro dimande al Capo del tribunale, che solo ha diritto d'interrogare.

421. Se un testimonio si scuopre falso, o subornato tanto a favore, quanto contro l'accusato, viene immediatamente arrestato d'ordine del Capo del tribunale, sia per officio, sia sopra requisitoria del fiscale. Il tribunale delibera se si debbe proseguire o sospendere la discussione fino a che venga formato processo contro il testimonio.

422. Ancorchè la discussione venga proseguita ed ultimata, il testimonio falso o subornato, qualunque ne sia l'esito ed ancorchè sia riuscita inutile e di niuna conseguenza la falsità o la subornazione, rimane in carcere, e si forma il processo contro il medesimo.

Digitized by Google

423. Il testimonio che ricusa di rispondere si reputa subornato, ed è soggetto alle disposizioni dei due precedenti articoli.

424. I testimonj di mano in mano che hanno deposto, vengono licenziati. Il Capo del tribunale può farli trattenere sino al termine della discussione, e possono richiederlo anche il fiscale, e aderente al fisco, il difensore, e l'accusato.

425. Se un testimonio muto e sordo viene chiamato alla discussione, debbe farsi uso dello stesso mezzo di cui si è servito il giudice processante per intendere la sua deposizione, e sapendo scrivere gli si fanno in tal modo le rispettive dimande: e se n'esigono le risposte che quindi vengono lette dal cancelliere.

426. Se è necessario di chiamare un testimonio, che parli un linguaggio diverso da quello dell'accusato o dei giudici, o se l'accusato parli un linguaggio straniero, il Capo del tribunale chiama per officio un interprete, e gli fa prestare il giuramento di tradurre con fedeltà le domande e le risposte.

427. Occorrendo di chiamare uno o più periti, che siano stati sentiti in processo, o dei periti diversi da quelli, ad istanza del difensore, o dell'accusato, si fa prestare ai medesimi il giuramento di esporre la loro opinione per intimo sentimento di coscienza e secondo i dettami della loro arte e perizia. I giudici non sono obbligati ad uniformarsi al sentimento dei periti contro la propria convinzione.

428. Terminate le deposizioni dei testimonj, l'aderente al fisco se vi è per il proprio interesse, ed il suo difensore deduce le rispettive istanze sì in fatto, che in diritto: quindi il fiscale soggiunge le sue osservazioni tanto in fatto che in diritto, fa le requisitorie che reputa analoghe all'adempimento de' suoi doveri secondo il risultato della propria convinzione. Il tribunale è in libertà di declinare tanto sulla dichiarazione di colpabilità quanto sulla dichiarazione opposta.

429. Se nella discussione della causa il titolo contestato del delitto cambia di aspetto, o la discoperta di qualche nuova circostanza diminuisce o aggrava il delitto, togliendo o aggiungendo qualche speciale qualità, il risultato della discussione è quello che forma base al giudizio, e sul medesimo debbono stabilirsi le requisitorie fiscali, comunque ne provenisse diversità dal titolo contestato in precedenza, e debbono i giudici pronunciare la decisione senza riguardo alla contestazione precedente.

430. Il difensore spiega i mezzi di difesa che si è preparati, o che ha raccolti durante la discussione.

431. L'aderente al fisco, ed il fiscale possono replicare, ma il difensore è quello che parla per ultimo, e l'accusato è avvertito di essere in facoltà di soggiungere ciò che crede a suo vantaggio. Dopo la dichiarazione di non aver altro a dire, l'accusato viene ricondotto alle carceri ed i giudici si

ritirano nella Camera della deliberazione, ov'è vietato a chiunque altro l'accesso.

432. Il Cancelliere durante la discussione forma processo verbale dell'udienza e nelle cause di titolo capitale trascrive il sostanziale delle deposizioni dei testimoni in quelle parti in cui non concordassero colle dichiarazioni dalli medesimi emesse nella procedura scritta.

433. Tanto il fiscale quanto l'aderente al fisco, e suo difensore, non che il difensore dell'accusato hanno il diritto di richiedere che si noti nel processo verbale taluna circostanza emergente dalla discussione, ed il Capo del tribunale ordina e dirigge occorrendo la redazione, e la prescrive anche per officio, ove creda di far segnare qualche risposta dell'accusato.

434. Il Capo del tribunale oltre le funzioni di giudice, e le attribuzioni di sopra esposte, è rivestito del potere di fare di sua autorità tutto ciò che nella propria coscienza reputa conducente a discoprire la verità.

435. Durante la discussione può far chiamare ogni sorta di persone, interrogarle facendogli prestare il giuramento, e farsi recare qualunque nuovo atto, o documento efficace ad acquistare maggiori schiarimenti.

436. Debbe rigettare tuttociò che tendesse a prolungare la discussione senza speranza di avere maggiore certezza nei risultati.

437. Se la discussione non termina alla prima udienza, si protrae al successivo giorno, ed il Capo del tribunale prescrive l'ora in cui dovrà riassumersi la discussione.

TITOLO V.

Del modo di procedere alla decisione della Causa.

438. Chiusa la discussione, e rimasti soli i giudici, che non possono più separarsi prima della decisione, il Capo del tribunale propone le questioni da risolversi, ed i giudici emettono il loro voto incominciando dall'ultimo in rango.

439. Debbe sempre premettersi la dichiarazione se costa o nò della sussistenza del delitto in genere.

440. In caso di dichiarazione portante, che costa la non esistenza del delitto, l'accusato viene assoluto come innocente; se l'esistenza del delitto non costa per difetto di prova, l'accusato viene liberamente dimesso.

441. In caso di dichiarazione che costa del delitto in genere, si passa alle successive questioni sulla colpabilità speciale dell'accusato per decidere ch'è colpevole, o non è colpevole, o che non costa abbastanza se sia colpevole.

442. Ad ognuna di tali questioni il giudice è tenuto a rispondere secondo l'intima convinzione del-

la propria coscienza, e secondo l'impressione ricevuta dalla sua ragione presso le prove o gl'indizj, ed indipendentemente dal numero materiale dei medesimi, che sono venuti a svilupparsi tanto dal processo scritto, quanto dalla discussione verbale, dalla riunione dei quali debb' essenzialmente dipendere la pienezza o sufficienza della certezza morale che rimuove dal di lui animo ogni ragionevole esitazione.

443. Le risoluzioni tanto a favore quanto contro l'accusato si formano a maggiorità di voti. In caso di parità ha luogo l'opinione più mite. In caso di diverse opinioni fra i giudici, quelli che hanno votato la pena maggiore accedono agli altri che hanno esternato il parere per la pena minore gradatamente prossima alla più severa, onde venga così opportunamente discendendosi, a risultare la maggiorità.

444. Dichiarata la colpabilità dell'accusato, si determina la pena corrispondente al delitto secondo il disposto dalla legge penale, e secondo quella latitudine che talune volte la legge stessa autorizza.

445. Quando viene dichiarato che l'inquisito non è colpevole si ordina la di lui dimissione dal carcere e rimane assoluto come innocente, nè può essere mai più sottoposto a procedura per lo stesso titolo.

446. Se la dichiarazione porta che l'accusato non costa abbastanza colpevole, viene posto provvisoria-

Digitized by Google

mente in libertà, ma può riassumersi la procedura sul medesimo nell' intervallo sino alla prescrizione, quante volte nuove prove o indizj vengano ad acquistarsi o vengano le precedenti a ricevere schiarimenti maggiori ed efficaci a distruggere lo stato d'incertezza che aveva fatto dubitare della reità.

447. L'accusato che non è stato rinvenuto abbastanza colpevole può anche a giudizio del tribunale venire trattenuto in carcere ed ordinarsi le ulteriori indagini in uno spazio di tempo, che la sentenza prefinisce, e che non può essere maggiore di sei mesi, nel quale termine lo stesso tribunale riunito in udienza privata decide, se le risultanze acquistate sono sufficienti per rinnovare la discussione sul merito all'udienza formale, o per rimettere l'imputato sotto la sorveglianza della polizia.

448. Le sentenze che dichiarano la colpabilità, e condannano ad una pena, portano anche la condanna in genere al rimborso delle spese anticipate dal Governo o dall'aderente al fisco e la condanna per l'interesse di questo, e ne rimettono la liquidazione ad uno dei giudici del tribunale, che procede sopra separata istanza dell'attore. Può anche rimettersi la liquidazione delle spese, danni ed interessi dell'aderente avanti i tribunali civili.

449. Le sentenze che assolvono, possono ancora stabilire l'azione per la rifazione dei danni, e delle spese a favore dell'accusato, ove vi sia aderente

al fisco, e rimetterne la liquidazione ai tribunali civili.

450. La sentenza sia che assolva, sia che condanni, contiene il fatto, e le principali circostanze; esprime le dichiarazioni emesse dal tribunale, ed in caso di condanna cita l'articolo o articoli della legge applicata.

451. La dispositiva firmata dal capo del tribunale, e dai giudici immediatamente in un foglio, si consegna al cancelliere dal quale in presenza del tribunale, del fiscale, dell'aderente, e suo difensore, e del difensore dell'accusato, viene letta e pubblicata immediatamente nella sala d'udienza.

452. La sentenza viene redatta dal Capo del tribunale o da quello dei giudici, che può a quest'effetto delegare, e se per la complicazione dei fatti, o per altra circostanza non può essere estesa sul momento, si presenta al cancelliere in termine di tre giorni al più viene trascritta su di un registro formato espressamente e firmato dai giudici intervenuti, e dal cancelliere, e contemporaneamente viene consegnata in copia da un cursore al condannato.

453. Se nell'atto della discussione venisse a scuoprirsi un nuovo delitto a carico dell'accusato si rimette dopo la decisione sia di assoluzione, sia di condanna dal primo al tribunale o giudice competente, perchè proceda sul nuovo fatto, nei soli casi però che si tratti di delitti maggiori.

TITOLO VI.

Dell'appello nelle cause capitali.

454. Nelle cause portanti pena di morte per le quali secondo l'art. 13. è autorizzato l'esperimento dell'appello, viene questo interposto dal condannato, o di sua commissione con semplice dichiarazione posta a piedi della sentenza intimatagli, o dal suo difensore con dichiarazione in cancelleria nel termine di tre giorni da quello dell'intimazione della sentenza.

455. Nelle 24 ore seguenti a diligenza del procuratore fiscale il processo col ristretto, il processo verbale della discussione e copia della sentenza si rimette al tribunale di appello.

456. Il presidente del tribunale di appello nomina un giudice relatore, che nel termine di dieci giorni esamina gli atti e li passa al procuratore fiscale, ed intanto si distribuisce agli altri giudici copia del primo ristretto del processo.

457. Nei dieci giorni susseguenti si dispone la proposizione della causa, che viene cinque giorni prima intimata al condannato, ed il difensore d'officio presso lo stesso tribunale, se non vi è difensore elettivo entro detto termine prende comunicazione del processo e delle altre relative carte.

458. Se l'accusato nei tre giorni dopo l'interposto

appello fa istanza di essere tradotto avanti quel tribunale, il fiscale del primo tribunale prende le disposizioni opportune per farn' eseguire il trasporto, ed allora comparisce avanti il tribunale di appello nel giorno della proposizione della causa.

459. Avanti il tribunale di appello non intervengono i testimonj, che comparvero in prima istanza, a meno che sopra dimanda motivata dell'accusato o del difensore comunicabile al fiscale del tribunale di appello, il presidente di questo tribunale per rilevanti ragioni non creda necessario di richiamare alcuno dei testimonj, salvo il disposto dell'art. 43 in ordine alle cause di appello avanti la sacra Consulta.

460. Solo per urgentissimi motivi può il presidente del tribunale di appello ammettere, che ad istanza del condannato vengano chiamati dei testimonj nuovi, e solo in caso di assoluta povertà del condannato possono essere intimati a spese del pubblico erario, sempre ad eccezione dei casi portati nell'art. 43.

461. Nel giorno destinato si apre l'udienza colla lettura del rapporto del giudice relatore, e colla lettura della sentenza da cui è appello.

462. Quindi il procuratore fiscale spiega le sue conclusioni ed il difensore del condannato deduce le di lui discolpe, sino a che dichiari di non aver altro a soggiungere.

463. Avanti il tribunale di appello nell'atto del-

la proposizione della causa si tengono gli stessi metodi che furono additati per la prima proposizione nel caso di rinnovazione parziale o totale della discussione.

464. Il tribunale di appello essendo limitato a conoscere, se fu giusta la dichiarazione della colpabilità, o se vi fu eccesso nell'applicazione della pena, non può mai esasperare questa nel suo grado o nella sua estensione. Non può che confermare, revocare, o diminuire la prima condanna.

465. Le sentenze sono motivate. In caso che portino conferma del giudicato precedente possono riportarsi agli stessi mezzi addotti nella prima sentenza. In caso di revoca o di riforma, ne deducono le ragioni.

466. Si redigono, e si pubblicano nei modi prescritti agli articoli 451 e seg.

467. Gli atti precedenti, e la nuova sentenza si rimettono al tribunale da cui fu giudicata la causa per la rispettiva intimazione, ed esecuzione.

468. Nelle 24 ore seguenti, ove non vi sia ricorso in revisione, a diligenza del fiscale si manda ad effetto la sentenza. In caso di pena capitale se ne rassegna preventiva relazione alla Santità di Nostro Signore, e se non dà ordini in contrario si fa eseguire nel giorno appresso se è in Roma, e nelle 24 ore dopo l'avviso, nelle altre città dello Stato.

Digitized by Google

LIBRO VII.

Dei giudizj speciali secondo la diversa qualità de' delitti, e degl' inquisiti.

TITOLO I.

Del modo di procedere nei delitti minori.

469. Pei delitti minori contemplati dall'art. 14, la procedura diretta a verificarli nel sostanziale, è breve e sommaria nelle forme.

470. Giunta la denuncia, ed intrapresa l'inquisizione o per officio, o a querela anche di parte aderente al fisco, si assumono le sostanziali ispezioni e verificazioni, e si esaminano i testimonj col vincolo del giuramento, salvi i riguardi all'età ed alla parentela.

471. Dopo incartate le prove s'intima all' inquisito di presentarsi avanti il giudice che procede, e secondo che le circostanze lo esigono, o se non obbedisce, se ne ordina l'arresto.

472. Nel costituto s'interroga sulle circostanze e sul delitto. Se induce i testimonj a difesa si esaminano nel più breve termine possibile, gli si contestano le prove acquistate, e gli si spiega il titolo del delitto comminandoglisi l' incorso nella pena prescritta dalla legge.

473. Se vi è parte aderente al fisco gli si comunica il processo, perchè in termine non maggiore di tre giorni, aggiunga nuove deduzioni se ne ha, ed in tal caso si assumono le analoghe verificazioni pure sommariamente.

474. Può l'inquisito secondo le circostanze, e purchè non si tratti di titoli di furto o di ferite d'istromento incidente, o comburente, o con circostanze gravanti, venire abilitato a difendersi fuori di carcere con ingiunzione di presentarsi ad ogn'intimo, e principalmente nel giorno della proposizione della causa, o con altre opportune cautele riservate alla prudenza del giusdicente.

475. Pubblicato il processo, ed omessa ogni altra formalità si prefigge all'imputato il termine di tre giorni a difendersi, nominando intanto un difensore, ove non scelga quello di officio.

476. Il difensore d'officio, o specialmente nominato, avuta comunicazione degli atti, nel termine suddetto, che può essere prorogabile dall'autorità, che lo ha fatto ingiungere, fa gli opportuni rilievi in voce o in iscritto, come li fa l'aderente al fisco se vi è.

477. Il giusdicente nel giorno che stabilisce, e che fa intimare nel precedente all'accusato ed al difensore, esaminato il processo, sentito in voce o in iscritto il procuratore fiscale, l'aderente nel caso, ed il difensore nelle sue deduzioni, emana la sen-

Digitized by Google

tenza, che debb'essere motivata, ed in caso di condanna debb'enunciare l'articolo della legge applicata.

478. Nel caso suddetto la sentenza procede, ove vi sia l'aderente al fisco, a stabilire l'azione in genere sulla rifazione delle spese, danni, ed interessi, ma ne rimette la liquidazione al giudizio civile.

479. In caso di assoluzione, l'accusato viene dimesso immediatamente.

480. Anche in questo caso, se vi è aderente al fisco, la sentenza stabilisce pure in genere l'azione a favore dell'imputato, e glie ne riserva l'esperimento per la liquidazione al giudizio civile.

481. La sentenza in caso di condanna s'intima all'accusato, e rispettivamente all'aderente al fisco, se vi è, ventiquattr'ore dopo emanata.

482. Il condannato, a termini dell'art. 13, e l'aderente al fisco, ma questo per il solo interesse civile in caso di soccombenza, può interporre appello avanti i tribunali indicati agli articoli 29, 34, 36.

483. Il termine ad appellare è di tre giorni da quello dell'intimazione della sentenza. Scorso questo termine tanto il condannato, quanto l'aderente sono decaduti da questo diritto, e non possono più esercitarlo.

484. L'appello s'interpone col mezzo di dichiarazione, o a piedi della sentenza intimata, o con comparsa avanti il cancelliere, il qual'è obbligato d'inserire in processo la sentenza colla dichiarazione, o di stendere nel processo stesso la comparsa.

Digitized by Google

485. Il giusdicente da cui è appello trasmette al tribunale competente il processo e la sentenza col primo giorno di posta, e fa avvertire l'appellante della trasmissione, prevenendolo che nel termine di dieci giorni verrà proposta la causa avanti il tribunale di appello.

486. Quest'avviso tiene luogo di ogni ulteriore intimazione per parte del tribunale di appello rispettivo, il cui Capo al giungere del processo nomina un giudice relatore.

487. Può l'appellante, e la parte appellata se vi è, somministrare ulteriori deduzioni.

488. Scorsi i dieci giorni indicati all'art. 479 si propone la causa in tribunale, sentito il procuratore fiscale, ed i difensori delle parti, se si presentano.

489. Il disposto negli articoli 458, 459, 460, 461 è comune agli appelli nelle cause dei delitti minori.

TITOLO II.

Del modo di procedere per frodi e contravvenzioni a danno del pubblico erario.

490. Nei contrabbandi e frodi si procede tanto in caso di sorpresa in flagrante, o di reperizione dell'oggetto che si è voluto sottrarre al pagamento del dazio, quanto per inquisizione nei casi in cui le leggi amministrative lo permettono.

491. Nei casi, nei quali le leggi autorizzano a

poter procedere all'arresto personale, si osservano le disposizioni dell'art. 327.

492. È vietata qualunque perquisizione domiciliare (meno il caso d'insecuzione di contrabbandieri, ed immediato di loro confugio in qualche luogo) senza il permesso in iscritto dell'autorità competente, permesso da presentarsi, e rilasciarsi in copia a chi si trova nel luogo della perquisizione, e che debbe successivamente prodursi in atti.

493. A qualunque delle suddette perquisizioni (fuori del caso di sopra eccettuato) da effettuarsi in presenza del cancelliere, sostituto, o ministro espressamente autorizzato debbono assistere due testimonj, ed in mancanza debbe rendersene la ragione specifica nel processo verbale.

494. Chiunque è sorpreso in frode debb'essere immediatamente, s'è possibile, esaminato. Debb'esser'esaminato anche quello contro cui si procede per inquisizione.

495. Sì all'uno che all'altro è contestata con tutta precisione la legge e la pena nella medesima comminata.

496. Il processo quando non sia luogo a pena pecuniaria maggiore di scudi dugento o a pena afflittiva superiore ad un'anno di carcere si comunica dopo ultimato, senz'altra formalità, per le difese assegnandosi il termine di tre giorni ad esibirle.

497. Quando però è luogo a multa superiore ai scudi dugento, o a pena maggiore di un'anno di

carcere, si pubblica il processo col metodo ordinario e si propone la causa a seconda del disposto nell'art. 47.

498. Se si commette la frode con falsità o altro delitto preordinato, il giudice della frode procede anche per gli altri delitti, purchè non eccedano la sua competenza.

499. Se nell'atto dell'esecuzione della frode si commette omicidio, ferita, o altro delitto comune, il giudice della frode procede per il titolo della medesima fino alla sentenza definitiva inclusivamente. Per gli altri delitti ne assume immediatamente e nel corso della procedura le prove generiche e specifiche, e quindi rimette gli atti al tribunale ordinario, da cui vengono ultimati con procederne quindi alla decisione.

500. Si procede anche in contumacia dei contravventori nelle forme additate dall'art. 567 e seguenti fino alla sentenza inclusivamente, e si eseguisce per le spese per la multa, per la vendita, ed aggiudicazione delle merci cadute in frode.

501. La vendita delle merci cadute in frode può eseguirsi anche nel corso della procedura con decreto del giudice, o del tribunale competente tanto presenti, quanto assenti i rei nel caso, in cui non possa conservarsi senza deteriorazione, o pericolo di deperimento.

502. Per gli appelli secondo gli articoli 46, 47, 48 hanno luogo i metodi prescritti all'art. 483 e seguenti.

TITOLO III.

Del modo di procedere in caso di fuga di arrestati o condannati.

503. Nel caso di fuga di uno, o più arrestati, detenuti, o condannati, l'incaricato dell'arresto, custodia, o traduzione debbe farne subito rapporto al tribunale, o giusdicente del luogo, in cui la fuga è seguita, ed a quello che aveva ordinato l'arresto.

504. Dal tribunale o giusdicente del luogo della seguita fuga si rilascia nuov'ordine di arresto. Anche senza quest'ordine è permesso alla forza di arrestare il fuggitivo.

505. Se la fuga accade in pendenza dell'inquisizione, il fuggitivo è rimesso al tribunale del luogo della fuga, benchè di diversa giurisdizione, il quale procede anche sulla causa, per cui era detenuto, quante volte questa importi un titolo minore di quella.

506. Se il delitto principale è di titolo maggiore, viene rimesso al tribunale che procedeva, e che giudicherà anche sulla fuga per la quale il giudice locale compie il processo, e lo rimette al tribunale pel suddetto effetto.

507. Se la fuga accade dopo la condanna, o prima di essere consegnato al luogo della pena, ov-

vero dal luogo stesso della pena, si rimette al tribunale ordinario del capo-luogo ov'è seguita la fuga.

508. Si esamina il carcerato non solo per verificare la identità della persona, ma inoltre per rilevare i complici e per poter procedere contro i medesimi.

509. In caso di negativa della identità della persona del fuggito si supplisce colla ricognizione da farsene a mezzo di due testimonj nei modi già prescritti.

510. Il tribunale competente pel delitto di fuga istruisce immediatamente il processo contro il cancelliere, custode, capo della forza, e chiunque altra persona responsabile della fuga per di lui dolo, o colpa.

TITOLO IV.

Del modo di procedere per titolo di contravvenzione all'esilio.

511. La sentenza di condanna all'esilio nei casi nei quali per disposto di legge ha luogo, viene notificata dal cancelliere alla persona del condannato ed alla presenza continua di due testimonj che firmano insieme col condannato (se può o vuole sottoscriversi) il rogito che ne fa il cancelliere: questo vi aggiunge la descrizione personale dell'esiliato, e l'indicazione del nome, cognome, sopranno-

me, padre, patria, età, domicilio, condizione, e stato dei testimonj presenti all'intimazione.

512. Per procedere in caso di trasgressione di esilio si debbe fare risultare in processo.

1.° la sentenza di condanna all'esilio,

2.° la giudiziale intimazione della medesima,

3.° l'accesso dell'inquisito al luogo compreso nel divieto,

4.° l'identità della di lui persona.

513. L'accesso dell'esiliato in luogo compreso nel divieto si fa risultare in processo, o colla prova dell'arresto seguito in detto luogo, o col deposito di due testimonj che contestino di averlo ivi veduto in tempo dell'esilio, spiegando le relative circostanze di tempo, di modo, di luogo.

514. Se si ammette dall'inquisito la identità della persona, si registra la di lui dichiarazione. Se la nega si giustifica coll'esame di due testimonj presenti all'intimazione dell'esilio, i quali debbono riconoscere la di lui persona.

515. Se i detti testimonj non sono reperibili, o non conservano la reminiscenza occorrente per la ricognizione, si supplisce con altri testimonj che abbiano piena cognizione dell'inquisito, e che o nominandolo, o descrivendolo esattamente, e sempre riconoscendolo, inducano a concludere, essere quello stesso a cui fu intimato l'esilio.

516. Si contesta sempre all'inquisito l'incorso nella pena stabilita dalla legge, e comminatagli nella intimazione dell'esilio.

Digitized by Google

517. Se nelle risposte allega motivi di scusa riguardo al fatto della trasgressione, il processante, o governatore debbe ineluderli, o escluderli.

518. Dopo la pubblicazione del processo si prefigge all'accusato il consueto termine a difendersi, e si passa alla proposizione della causa, in cui se la pena comminata è maggiore di un anno, comparisce l'accusato soltanto avanti i giudici a meno che gravissime ragioni non determinino il presidente ad esigere l'intervento personale di alcuno dei testimonj.

TITOLO V.

Del modo di procedere sui delitti che si oppongono in via di eccezione.

519. Se l'inquisito oppone al querelante o al testimonio un delitto sia per diminuire quello, del qual' egli è prevenuto, sia estraneo all' inquisizione, debbe somministrare tutti gl' indizj e le prove, e debbe giudizialmente interpellarsi, se intende di procedere all'accusa del delitto stesso come aderente al fisco.

520. Se ricusa di costituirsi accusatore, si registra la risposta ed il processante coltiva d'officio l'eccezione, se la trova solidamente fondata, ma senza sospendere gli atti della causa principale.

521. Se assume la parte di aderente al fisco, si nota egualmente la risposta, ed unitamente agl' in-

dizj e prove del delitto fa dettagliato rapporto al pieno tribunale, il quale decide, se e come debba procedersi, e se la procedura da intraprendersi debba o nò sospendere il corso dell'altra inquisizione.

TITOLO VI.

Del modo di procedere per recriminazione o per calunnia

522. L'azione per recriminazione, o per calunnia ha luogo tanto contro chi ha esposto un delitto falso senza incolparne direttamente alcuno, per cui però qualche persona in conseguenza dell'esposto sia stata soggettata ad inquisizione, quanto contro chi ha rappresentato un delitto o vero, o non sussistente con incolparne falsamente alcuno.

523. L'azione di recriminazione o calunnia s'intenta non solo dall' inquisito assoluto, ma anche dal fisco se lo crede necessario e senza istanza di parte.

524. Può essere diretta contro l'aderente al fisco, e contro il semplice querelante che sia in uno dei casi indicati nell'art. 522.

525. Non prima della sentenza assolutoria di un inquisito come innocente può intentarsi l'azione di recriminazione, o di calunnia.

526. Il processo, che ha servito di base alla sentenza assolutoria forma parte del nuovo processo di recriminazione, e di calunnia.

Digitized by Google

527. Si prosiegue e si ultima colle regole e formalità ordinarie degli altri processi.

528. Debb'essere diretto a provare, che scientemente, e di mala fede sia stato supposto il delitto, o il delinquente.

529. Per procedere in questa inquisizione all'arresto, oltre la sentenza assolutoria debbono concorrere indizj di dolo risultanti dal processo già compilato, o sopravvenuti dopo.

530. Trattandosi di denunciante segreto, presso rapporto del quale sia stata introdotta l'inquisizione, il fisco debbe manifestarlo, e procedere contro di lui per calunnia.

531. L'accusato di calunnia se viene assoluto non ha diritto di recriminare.

TITOLO VII.

Del modo di procedere per denegata giustizia.

532. Non si può promuovere l'azione di denegata giustizia, se non sono precedute due istanze scritte, dirette a sollecitare l'atto di giustizia, che si pretende denegata.

533. Tra la prima e la seconda istanza debbe decorrere il termine di otto giorni, meno i casi di urgenza, pei quali il detto termine può anche secondo le circostanze abbreviarsi.

Digitized by Google

534. Egual tempo debbe decorrere dopo la seconda istanza per intentare il ricorso.

535. Queste istanze si promovono dall'inquisito, o dal difensore d'officio o particolare, dall'accusatore, dal querelante, dai rappresentanti del fisco, e suoi aderenti.

536. Si esibiscono nelle rispettive cancellerìe, i cui ministri debbono rilasciare all'istante, e senza verun'emolumento la fede dell'esibizione, e farne la notifica a quelli contro cui sono diretti.

537. Premesse tal'istanze, e decorsi i detti termini, ha luogo il ricorso che debb'essere accompagnato da copia delle istanze colla fede di esibizione.

538. Il ricorso se è promosso contro cancellieri, e processanti viene presentato al governatore, assessore, o Capo del tribunale a cui appartengono; se contro l'assessore, o governatore al Capo del tribunale; se contro i Capi de'tribunali o giudici dei medesimi alla Segreterìa di Stato.

539. Verificato il ricorso si prendono immediatamente le opportune misure, onde l'atto, il cui ritardo avea dato luogo al reclamo sia prontamente adempiuto.

540. Queste provvidenze non impediscono ulteriori misure disciplinari o penali a forma di legge, e quando queste ultime abbiano luogo si procede nelle forme ordinarie dal tribunale competente che pronuncia quindi la sua sentenza.

541. Le istanze ed il ricorso non inibiscono,

nè sospendono la prosecuzione degli atti e del giuzio sulla causa principale.

TITOLO VIII.

Del modo di procedere per delitti commessi in officio da' giudici, e ministri dei tribunali.

542. Nei casi di delitti imputati ai giudici, e ministri dei tribunali riguardanti la mancanza, l'abuso, o l'eccesso delle loro funzioni, il processo può essere promosso dal fisco, dalle parti lese, ed anche dal tribunale immediatamente superiore, quando nell'esame di qualche causa scuopre un delitto che dia luogo a procedere contro qualche officiale ministeriale.

543. Questo processo si forma dal rispettivo tribunale criminale allorchè si tratta di ministri subalterni dei governatori, e dei tribunali collegiali.

544. Trattandosi di funzionarj superiori ai suddetti se ne dà parte alla Segreterìa di Stato, che nei rispettivi casi destina il tribunale a cui debbe commettersi la procedura ed il giudizio.

545. Le persone, che si rendono complici nei delitti commessi da un funzionario o ministro subalterno in officio, sono comprese nel medesimo giudizio, comunque non esercitino funzioni giudiziarie.

Digitized by Google

546. Le forme della procedura sono eguali a quelle per gli altri delitti.

TITOLO IX.

Del modo di procedere in caso di smarrimento, o deperizione di processo.

547. Nel caso che un processo venga a smarrirsi o deperisca in tutto, o in parte, debbe preliminarmente indagarsi se lo smarrimento o la sottrazione intiera, o parziale sia accidentale, o dolosa.

548. Se è dolosa per parte del reo e suoi aderenti, debbe rinnovarsi il processo per aversi ragione anche del doloso smarrimento a termini di legge quando si propone la causa.

549. Se lo smarrimento del processo è accidentale o senza dolo dell'imputato, e di chi poteva avervi interesse, il processo si rinnova egualmente, ma il tempo impiegato nella nuova composizione degli atti si calcola in caso di condanna a vantaggio del reo, ed in caso di assoluzione gli dà diritto all'emenda dei danni come di ragione se lo smarrimento è avvenuto per colpa altrui.

550. Se prima dell'accidentale smarrimento è stato formato il ristretto, e questo fornisca elementi sufficienti per proporre la causa chiamando all'udienza tutti quei testimoni i più essenziali che dovreb-

Digitized by Google

bero nuovamente esaminarsi, si può fare a meno della rinnovazione, purchè non si tratti di titolo e di effetto capitale, e salve quell'eccezioni, che potessero ritenersi emananti dal processo originale.

551. Nel caso, che assunto il nuovo processo si rinvenisse il primo, si riunisce l'uno all'altro nello stato in cui il secondo si trova, e si ha ragione di entrambi nella proposizione della causa.

552. Nella reiterazione del processo si osserva quanto è disposto nell'art. 167 sul corpo del delitto, se è possibile di effettuarne la rinnovazione. In caso diverso il cancelliere compilatore del primo processo smarrito, quando non sia esso il colpevole della dolosa sottrazione, può essere esaminato in qualità di testimonio per deporre ciò che vide ed eseguì nel primo atto.

553. Il processo smarrito può essere supplito da copia autentica che fosse stata in prevenzione rilasciata dalla cancellerìa, salve però l'eccezioni, di cui può giovarsi l'inquisito.

554. Quanto è stato disposto per la rinnovazione dell'intiero processo ha luogo anche nel caso che una parte soltanto fosse rimasta smarrita.

Digitized by Google

TITOLO X.

Del modo di procedere nei delitti di lesa maestà, cospirazione, sedizione, ed attentati alla pubblica sicurezza.

555. Nei delitti di lesa maestà, cospirazione, sedizione ed altri attentati alla pubblica sicurezza si procede sempre in via spedita, e sommaria col mezzo di ministri specialmente deputati per la formazione del processo che vengono nominati in ogni caso dalla Segreteria di Stato.

556. Il giudizio su i medesimi è riservato al tribunale supremo della Consulta incaricato della direzione e del modo delle procedure a seconda delle facoltà, che gli vengono accordate, e che nelle rispettive circostanze può occorrendo impetrare.

557. Ultimato il processo, i detenuti vengono tradotti nelle carceri della capitale da qualunque luogo dello Stato, purchè presso rappresentanza del supremo tribunale col mezzo della Segreteria di Stato, il Santo Padre non dia ordine di commettere il giudizio della causa ad uno dei tribunali ordinarj di Legazione, o di Delegazione.

558. Si comunica il processo col ristretto a Monsignor avvocato de' poveri, o al difensore nominato dall'accusato, quante volte la scelta del medesimo venga approvata dal Capo del tribunale supremo.

559. Nel termine di cinque giorni si propone la causa senz'altri termini dilatorj.

560. Nei suddetti delitti non si ammette confronto personale coi testimonj.

561. Radunato il tribunale supremo in uno dei suoi turni coll'intervento del procuratore fiscale generale, di Monsignor avvocato de'poveri, e del cancelliere, si fa comparire l'accusato o gli accusati avanti il tribunale, ove dopo una compendiosa esposizione del fatto e delle circostanze, il Presidente del tribunale, o quello fra i luogotenenti, che può essere dal medesimo destinato a forma del art. 43 interroga l'accusato per avere gli schiarimenti opportuni, dopo di che l'accusato viene rimandato in carcere.

562. Può il tribunale secondo le circostanze radunarsi al luogo di detenzione degli accusati, ed ivi farli presentare per esaurire il disposto del precedente articolo.

563. Quindi il procuratore fiscale generale espone le sue osservazioni, e fa le dimande di suo istituto. Monsignor avvocato de'poveri deduce in voce, o in iscritto quanto crede utile al cliente: l'uno, e l'altro col cancelliere si ritirano.

564. La sentenza si forma a maggioranza di voti, secondo l'art. 443 ed è inappellabile.

565. In caso di condanna a pena capitale, se la decisione non è stata ad unanimità di voti ha luogo una revisione coll'intervento del secondo turno dei giudici unitamente al primo.

566. La revisione debb' effettuarsi entro il termine non maggiore di altri cinque giorni senza intervento dell'accusato.

TITOLO XI.

Del modo di procedere in contumacia dell' inquisito.

567. Quando l'inquisito non è nelle forze della giustizia, si può procedere in contumacia contro il medesimo.

568. Terminato il processo nelle prove generiche, e stabilita l'assenza dell'inquisito col rapporto dell'ordinato, e non seguito arresto, s'incomincia la procedura in contumacia ad istanza del fisco, e per officio del giudice, senza che perciò resti sospesa la prosecuzione degli atti tanto a carico, che a discarico dell'inquisito.

569. La procedura in contumacia consiste nell'intimazione all'ultimo domicilio dell'inquisito dell'ordine di arresto già rilasciato, che si trascrive per intiero nell'intimazione stessa col termine di quindici giorni a comparire.

570. Non presentandosi l'inquisito in detto termine si reitererà l'intimazione, ed in questa si aggiunge l'incorso nella contumacia, quante volte non si presenti dentro il termine di altri quindici giorni continui computabili dalla notifica di detta seconda intimazione.

571. Le copie di queste intimazioni si affiggono alla porta della cancelleria, ed ai luoghi ove si sogliono pubblicare le stampe, tanto ove risiede il tribunale inquirente, quanto ov' è l'ultimo domicilio dell'inquisito, se è noto, nel qual caso si consegnano ancora ad un domestico, coabitante, o vicino.

572. Se non è noto il domicilio, o non si trova alcun domestico a cui consegnare l'una, e l'altra delle intimazioni, si procede come sopra per affissione, con più una copia alla porta esterna del tribunale del luogo di domicilio, se è diverso da quello del tribunale, che debbe giudicare.

573. Se l'ultimo domicilio non è noto, o esiste fuori dello Stato, l'affissione oltre i luoghi di sopra designati si fa anche nel luogo del commesso delitto ove sia diverso da quelli, e debbe per comparsa fiscale farsi costare l'inutilità delle diligenze usate per trovare il domicilio.

574. L'intimazione, ed affissione si eseguisce per mezzo di pubblico cursore, il quale nell'originale fa relazione delle diligenze usate, e del modo con cui ha eseguito l'ordine.

575. Se nei termini come sopra stabiliti l'inquisito si presenta, o viene arrestato, si prosiegue il processo, e si ultima il giudizio nelle forme ordinarie.

576. Può l'inquisito per mezzo di procuratore scusare la contumacia allegando, e giustificando le-

Digitized by Google

gittima causa da conoscersi, ed approvarsi dal Capo del tribunale, ond'ottenere nuovi termini, colle cautele, che possono credersi opportune.

577. Spirati i termini, nè essendo venuto in potere della giustizia, si dichiara con decreto del Capo del tribunale inquirente incorso nella contumacia.

578. Dopo raccolte tutte le prove tanto a carico, che a discarico del contumace si destina dal Capo del tribunale la proposizione della causa, e con notificazione affissa alla porta del tribunale, se ne dà avvertimento otto giorni prima.

579. Il giudizio ha luogo senza intervento di difensore.

580. Dopo l'esame sull'osservanza delle formalità prescritte per la dichiarazione della contumacia, si passa a conoscere il merito della causa.

581. Se le formalità non sono state osservate, se ne ordina la rinnovazione o rettificazione.

582. Se la procedura è regolare, si decide assolvendo, o condannando a norma di legge.

583. Può anche rinnovarsi l'ordine d'arresto, ed inculcarsene l'esecuzione, quando si creda che possa giovare al discuoprimento della verità la prosecuzione del processo, allorchè il contumace venga in potere della giustizia.

584. La sentenza che viene pronunciata si pubblica per affissione alla porta del tribunale, a quella del luogo del commesso delitto, ed all'altra dell'ultimo domicilio del condannato, s'è noto.

585. Dalle sentenze contumaciali non è luogo ad appello.

586. Ove uno o più contumaci figurino come accusati, e vi siano insieme compresi dei rei presenti può proporsi unitamente la causa, osservati però gli atti contumaciali, e può anche decidersi separatamente, se il Capo del tribunale creda per maggior disbrigo di dare la preferenza ai rei presenti.

587. Qualora la sentenza contro i rei presenti sia assolutoria, il tribunale può valersene per assolvere gli assenti o contumaci, se conosce che dall'assoluzione di quelli venga escluso anche il reato di questi.

588. Decorso un mese dalla pubblicazione della sentenza, se il contumace non è in potere della giustizia, la sentenza è eseguita in quanto all'emenda dei danni, alla rifazione delle spese, ed alla pena pecuniaria, con mandato da rilasciarsi sui beni di pertinenza assoluta e libera del condannato.

589. Caduto il contumace in potere della giustizia, ed allegando a discolpa l'età, il sesso muliebre, la giusta scusa della contumacia, o l'ingiustizia della sentenza, si ritiene questa come non emanata.

590. Si riassume il processo, si costituisce l'inquisito, e si prosiegue e si ultima la causa nei modi ordinarj, ritenute bensì ferme nel loro valore le deposizioni scritte dei testimonj o morti nell'intervallo, o assenti, o non facilmente reperibili.

591. In nessun caso è permesso ad alcuno di

offendere i condannati in contumacia anche a pena capitale.

LIBRO VIII.

Regolamento su diversi oggetti.

TITOLO I.

Dei casi, nei quali l'azione civile sospende la criminale e viceversa.

592. Quando per un fatto criminoso compete all'offeso l'azione tanto civile quanto criminale, scelta la prima non può più intentare la seconda, nè a quest'effetto gli giova la riserva di agire in seguito anche criminalmente, e la rinuncia che faccia al giudizio civile dopo contestato, per intraprendere il criminale.

593. Se peraltro si tratta di delitto, pel quale il fisco ha il diritto di procedere senza querela di parte, può dal fisco medesimo o per altrui denuncia intraprendersi l'inquisizione criminale non ostante la pendenza del giudizio civile introdotto dalla parte offesa, che allora non può divenire mai aderente al fisco.

594. In questo caso l'inquisizione criminale sospende il giudizio civile, sempre che la definizione di questo dipenda necessariamente dalla verificazione del solo fatto criminoso.

595. Terminato quindi il giudizio criminale, può riassumersi il giudizio civile, quante volte l'inquisito o sia stato condannato a pena, o abbia riportato l'assoluzione per motivo che non costa della prova atta ad infliggere la pena a forma dell'art. 446.

596. Il giudizio criminale fa cessare il giudizio civile nel caso in cui in quello sia stato assoluto il reo colla clausola, che costa non essere accaduto, o non aver egli commesso il fatto da cui derivò la procedura criminale.

597. Non può il reo facendosi attore volontario in giudizio civile preoccupare, ed estinguere l'azione criminale competente al fisco, all'offeso o danneggiato, purchè questo non ci abbia acconsentito.

598. Il giudice o tribunale criminale può sempre ed in ogni stato di causa riconoscendo che il fatto non è criminoso rimettere l'affare al giudice o tribunale civile, cui fa trasmettere tutti gli atti del processo criminale per norma.

599. Se pendente un giudizio civile si produca da una delle parti un documento, che l'altra pretenda falso, l'eccezione della falsità può dedursi in giudizio civile da quello che impugna il documento, ovvero prodursi per via di azione criminale. Nel primo caso si prosiegue il giudizio civile, n'è più permesso alla parte che impugnò il documento d'istruire l'azione criminale. Nel secondo caso si sospende il giudizio civile sino all'esito del criminale sulla falsità.

600. Se l'esito del giudizio criminale importa l'assoluzione, per essersi riconosciuta la legittimità del documento, questo giudicato è pregiudizievole anche al giudizio civile. Se l'assoluzione dalla pena è fondata nella semplice deficienza della prova, il giudizio civile sul sospetto della falsità può essere riassunto.

601. Nelle questioni di falso incidente per documenti prodotti in giudizio civile, se la parte contro cui è prodotto il documento ha prescelto per via di eccezione nel giudizio civile, rimane sospesa ogni azione criminale fino all'esito del giudizio civile. Questo diviene pregiudizievole qualora sia dichiarata la legittimità del documento impugnato: in caso diverso può il fisco d'officio procedere per la falsità.

TITOLO II.

Della immunità ecclesiastica

602. Niuno di qualsivoglia condizione può essere estratto da luogo immune, o privato del suo beneficio se non nei casi, e colle forme stabilite da sacri canoni, e dalle costituzioni apostoliche.

603. Quando l'inquisito alleghi l'immunità ecclesiastica, il tribunale tanto in Roma, che fuori, ne interpella l'Ordinario, e si notifica all'inquisito oltre la menzione che se ne fa in processo.

604. Occorrendo di assumere atti in luogo im-

Digitized by Google

mune, farvi perquisizioni, estrarre armi ed altri oggetti di convinzione, e relativi all' inquisizione se ne dimanda l'autorizzazione all'Ordinario, la di cui licenza scritta, ed allegata in processo abilita il tribunale a far uso degli atti, ed oggetti medesimi fino alla sentenza, e sua esecuzione.

605. Si può accedere senza licenza al luogo immune per assumere l' incolpazione dei feriti e personalmente offesi, dandosene però immediatamente parte all'Ordinario.

606. Pendente la discussione sull'articolo della immunità ecclesiastica la curia laicale intanto procede fino alla sentenza esclusivamente.

607. Quando il fisco o suo aderente pretendono che un inquisito chierico celibe, o conjugato che sia non goda il privilegio del foro, ne appartiene la declaratoria al tribunale ecclesiastico, non ritardata intanto l'assicurazione dell'imputato che può anch'eseguirsi dal tribunale laico a nome, e disposizione della chiesa fino alla dichiarazione.

608. Il tribunale laico può frattanto assumere il corpo del delitto, che potrebbe perire, assicurare gli oggetti di convinzione, e comunque relativi alla causa, che potrebbero occultarsi, o alterarsi, prendere incolpazioni, e deposizioni, che differite presenterebbero difficoltà per aversi. Di tali atti si fa uso fino all'esecuzione della sentenza, qualunque dei due tribunali proceda salvo il disposto nell'art. 620.

609. L'ecclesiastico che comparisce in qualità di

Digitized by Google

attore avanti il tribunale laico premette la dichiarazione preservativa della irregolarità a forma del *cap. prælatis de homicid. in sext.* che non debbe ripetere, quando nel corso del processo abbia ad essere nuovamente inteso.

610. Se un testimonio o inquisito nomina nel decorso dell'esame persona ecclesiastica in aspetto di colpevole o complice del delitto, il processante esaurisce l'esame senza bisogno di protesta di astenersi dal procedere contro chi non è soggetto alla sua giurisdizione, e terminato l'esame ne fa rapporto al Capo del tribunale da cui dipende il giudizio, ed esso ne rende inteso il tribunale ecclesiastico. Altrettanto si pratica quando il tribunale laico venga in cognizione di qualche delitto commesso da un ecclesiastico, comunicandogli le indicazioni.

611. Occorrendo al tribunale laico di esaminare un ecclesiastico, ne fa istanza all'Ordinario, e ne allega in processo l'autorizzazione avutane in iscritto.

612. L'ecclesiastico premette all'esame come all'art. 609. la protesta preservativa della irregolarità, e non la ripete negli esami ulteriori.

613. Ignorandosi dal tribunale la qualità clericale di un individuo, se questa si allega o prima, o nel corso dell'esame, si sospende, se ne fa menzione in processo, e si dimanda la facoltà all'Ordinario, e quindi si procede secondo gli articoli 611, 612.

614. Se poi non si allega, e si scuopre dopo

l'esame, rimane il medesimo nella sua validità, ancorchè dopo essere stato assunto e partito il deponente dal luogo dell'esame, si venga a conoscere la qualità ecclesiastica.

615. Allorchè l'inquisizione non è diretta contro un ecclesiastico, possono eseguirsi dal tribunale laico nel di lui domicilio visite, verificazioni di corpi di delitto, ed ogni atto ancorchè d'arresto senz'alcuna formalità, o licenza dell'Ordinario.

616. Se però gli oggetti di convinzione, o altri qualunque relativi all'inquisizione fossero indicati, come consegnati all'ecclesiastico, e da questo ritenuti nel suo domicilio, e presso la propria persona, ottenutane licenza dall'Ordinario in iscritto da allegarsi in processo, può il tribunale laico coll'assistenza di altro ecclesiastico, eseguire la perquisizione tanto nel di lui domicilio, quanto sulla sua persona.

617. Il tribunale laico può procedere in nome della chiesa all'arresto di persona ecclesiastica o colta in flagrante delitto, o sorpresa con armi proibite, o rea di delitto notorio, quando possa ragionevolmente temersi che fugga. La consegna però immediatamente al proprio giudice, e trattandosi di chierico non incedente lo consegna allora soltanto, che gli allega, e si verifica il privilegio clericale.

618. Se il tribunale laico arresta un'individuo non riconosciuto per ecclesiastico, subito che ne conosce la qualità, lo rimette cogli atti al tribunale ecclesiastico.

619. L'arrestato allegando la qualità di tonsurato, o minorista, il tribunale laico ne interpella immediatamente l'Ordinario, onde avere la dichiarazione se goda, o nò del privilegio del foro, e prosiegue intanto gli atti come all'art. 607.

620. Se l'ordinario dichiara, che l'inquisito gode il privilegio del foro, si consegna alla curia ecclesiastica insieme cogli atti. La dichiarazione dell'Ordinario inclusiva, o esclusiva si allega in processo.

621. Il ministro processante non può mai rappresentare la persona del chierico celibe, ma in ogni caso in cui occorra l'intervento di persona ecclesiastica, debb'essere chierico incedente.

TITOLO III.

Della corrispondenza fra tribunali.

622. I Capi dei tribunali sono in corrispondenza fra loro, e vicendevolmente si prestano ajuto in tutto ciò, che riguarda l'esercizio della giustizia punitiva.

623. Alle opportune richieste sono eseguiti gli arresti, e trasmessi gli arrestati, ed i testimonj al tribunale requirente.

624. Si procede all'esame dei testimonj ed all'adempimento di altri atti commessi, e si trasmettono prontamente ai tribunali requirenti insieme ad

Digitized by Google

altri atti, processi, armi, e tutt'altri oggetti relativi alle cause.

625. Per arresti o trasporti di arrestati da altro Stato, o consegne di arrestati ad altro Stato, per l'esame di testimonj, ed assunzioni di atti col mezzo di tribunali esteri, si ricorre alla Segreteria di Stato e si procede a norma delle convenzioni che possono trovarsi in vigore.

TITOLO IV.

Della spedizione dei processanti commissarj.

626. La spedizione dei processanti commissarj anche dentro i limiti della propria giurisdizione non ha luogo, che per casi straordinarj, e con autorizzazione preventiva della Segreteria di Stato.

627. In caso di spedizioni di processanti commissarj vengono muniti dal Capo del tribunale di lettere di commissione ch'enunciano l'autorizzazione e l'oggetto della medesima.

628. Essi rendono ostensibili le lettere facoltative ai Capi dei tribunali, o Governi dei luoghi, ove accedono.

629. Le lettere di autorizzazione si allegano in processo.

630. Occorrendo di far trasportare l'inquisito nei luoghi ove accedono i commissarj, dispongono per l'immediata traduzione in carcere, ed ove non

esista, o altro ragionevole motivo impedisca di collocarvi l'inquisito, lo fanno ritenere in luogo più opportuno, provvedendo insieme alla sicurezza ed alla caritatevole custodia.

631. I capi dei luoghi, ove i commissarj accedono non possono per qualunque causa impedire, o ritardare l'esecuzione della commissione. Essi danno immediatamente l'ordine agli agenti della forza pubblica, ed altri subalterni di prestarsi in tutto ciò che occorre al disimpegno della commissione.

TITOLO V.

Dei salvicondotti.

632. Il salvocondotto si accorda al contumace, che offre di presentarsi. Può venire rilasciato anche a quegl'inquisiti che indotti in qualità di testimonj in separata e differente procedura, possono venire reputati utili colla loro deposizione allo scuoprimento della verità.

633. I soli Capi dei tribunali sono autorizzati ad accordare un salvocondotto munito di loro firma che debb'essere ristretto a tempo determinato e limitato al bisogno della causa, con assegnare occorrendo la via da tenersi.

634. Ove la persona, a cui si concede sia inquisita in altro tribunale, se ne dà contemporaneo avviso al Capo del medesimo.

635. Se ne previene ancora l'autorità del luogo da dove debbe partire l'inquisito.

636. I processanti ed i commissarj, ai quali occorre di esaminare un inquisito che non potrebbe comparire senza il salvocondotto, ne fanno richiesta al Capo del tribunale.

637. Qualunque salvocondotto rilasciato in altro modo è di niun effetto, nè induce alcuna buona fede.

638. Il salvocondotto non garantisce l'inquisito trovato fuori della via diretta assegnatagli, o dopo scaduto il termine del medesimo.

639. Esauriti gl'incombenti portati dal salvocondotto, il processante nota nell'originale il giorno e l'ora della partenza, addita lo stradale da tenersi, vietandogli l'accesso al luogo, ove si pretende che abbia commesso il delitto, e prefigge il termine preciso in cui cessa di aver valore.

TITOLO VI.

Della richiesta d' impunità

640. La concessione della impunità è riservata unicamente al Sovrano.

641. I soli tribunali di Roma, ed i Capi dei tribunali di provincia sono autorizzati a ricevere, e dirigere le petizioni d'impunità alla Segreteria di Stato per la determinazione Sovrana, quando le creda ammissibili.

642. Tali petizioni non possono aver luogo che nei delitti di lesa Maestà, di cospirazione contro la pubblica sicurezza, di riunione di più delinquenti pregiudizievoli alla società o di altri gravissimi misfatti.

643. La dimanda che fa l'inquisito dell'impunità si registra in atti.

644. Qualora non indichi dettagliatamente ciò che intende di rivelare in ispecie sulle qualità, e numero dei delinquenti, se n'interroga particolarmente senza però dargli alcuna lusinga di perdono o di diminuzione di pena, o di premio. Se manifesta in qualche modo tali indicazioni si sospende l'esame e si ricevono separatamente le ulteriori sue dichiarazioni, che non possono mai far parte del processo. Se ricusa, viene proseguito senza farsi carico della dimanda, con dichiarazione che la medesima non è in alcun modo valutabile nè a carico, nè a vantaggio, ancorchè successivamente si rendesse confesso del fatto, per cui è inquisito.

645. Nel caso di manifestazioni separate si passano al Capo del tribunale il quale decide se pel titolo del delitto e pel vantaggio pubblico convenga col mezzo della Segreteria di Stato implorarne la determinazione Sovrana.

646. Nel caso affermativo quando si ammetta la impunità, aprendosi il nuovo costituto si notifica all'inquisito, che la richiesta impunità è stata ammessa con quelle condizioni, e rispettive riserve, che gli vengono comunicate.

647. A quest'effetto il cancelliere gli fa lettura del foglio d'impunità sottoscritto dal Capo del tribunale che n'è stato autorizzato dalla Segreterìa di Stato. In questo foglio si esprimono le condizioni col mezzo delle quali gli viene accordata ed il cui inadempimento gli produrrebbe la decadenza dalle concessioni.

648. L'inquisito debbe nelle sue risposte dichiarare di aver ben compreso le condizioni imposte dal foglio, ed a tal'effetto le enumera, colle obbligazioni che assume, ed accettandole riceve il foglio che gli viene consegnato in originale, e viene trascritto in processo dopo di che espone ciò che aveva promesso di rivelare.

649. Se nella risposta ricusa di accettare l'impunità alle condizioni con cui gli viene accordata, gli si notifica che non potrà in alcun tempo giovarsi di averla dimandata, si lacera il foglio e si prosiegue il costituto nel modo ordinario.

650. Nel caso precedente di accettazione per sua parte, debbe somministrare per quanto è da se indizj e prove necessarie per procedere a condanna di rei presenti, o assenti, ed a dare tutti gli schiarimenti per ricuperare oggetti delittuosi o in qualunque modo relativi alla causa.

651. Decade l'impunito ed è considerato spontaneamente confesso per quei delitti che lo riguardano, quando non abbia adempiuto alle condizioni espresse di sopra.

Digitized by Google

652. In tal caso la sua confessione debb'essere accompagnata da quelle verificazioni che si richiedono pei rei propriamente confessi.

653. Non può aver effetto la decadenza dal beneficio d'impunità se prima non sia stato contestato all'inquisito quanto si oppone al suo rivelo, ed alle condizioni dell'impunità.

654. Contemporaneamente gli si assegna il termine di giorni otto a giustificare il suo rivelo.

655. Spirato questo termine s'interpella con nuovo costituto, e non somministrando altre prove corrispondenti al rivelo, e condizioni premesse, gli si contesta la decadenza dal beneficio dell'impunità, e l'incorsa penale.

656. Quando il Capo del tribunale alla richiesta dell'impunità non ne credesse ammissibile la dimanda si notifica al reo nel costituto susseguente, e poi si prosiegue colle ulteriori interrogazioni sul titolo che forma l'oggetto dell'inquisizione.

657. Se l'impunità è richiesta da un inquisito che non sia attualmente in carcere, adempiuto che abbia in voce, e in iscritto alle indicazioni essenziali secondo l'art. 644, ed ammessa che sia l'impunità debbe presentarsi in carcere, al qual' effetto gli si rilascia un salvocondotto limitato a termine fisso, e strettamente necessario per comparire, e debbe rimanere in carcere sino all'esito della causa.

658. Lo stesso metodo si osserva presentandosi istanza a nome di un delinquente che non sia ancora noto al fisco come tale.

659. È vietato espressamente a qualunque ministro di tribunale o individuo della forza pubblica sotto le pene prescritte dalle leggi penali di dare lusinga d'impunità o di minorazione per ottenere da un arrestato la indicazione di altri colpevoli.

660. Non è in conseguenza valutata a favore di un reo la impunità promessagli dalla forza o da qualunque altra persona.

TITOLO VII.

Della custodia, e visita dei carcerati.

661. I registri delle carceri debbono descrivere con numero progressivo, e per ordine di tempo tutti i detenuti colla massima precisione per potere all'istante conoscere chi vi si trovi ristretto, da quanto tempo, per quale titolo, e quando, e come sia stato dimesso.

662. Oltre la separazione nel carcere degli uomini dalle donne, dei minori di diciotto anni dai maggiori di età, dei detenuti per debito civile dagl'imputati di titolo criminale, i correi e complici in uno stesso delitto, o in più delitti si debbono ritenere in carceri distinte, ed impedirsi ogni comunicazione fra di loro fino alla pubblicazione del processo.

663. La comunicazione col detenuto in carcere segreta non si permette ad alcuno senza licenza in

iscritto del processante, o del governatore, ed usando le cautele che vi fossero prescritte.

664. La detenzione in carcere segreta non è in arbitrio dei custodi, ma viene ordinata dal capo del tribunale che procede, o dal direttore del processo.

665. Per le cause di minor entità che si spediscono sommariamente, niuno può essere collocato, o trattenuto in carcere segreta, dopo subìto il primo costituto.

666. Niuna speciale misura di rigore può essere usata verso i detenuti fuori del caso che la esigga un istantanea circostanza, o la prescriva l'autorità del Capo del tribunale per la qualità della persona, o per la necessità di una sicura custodia.

667. Se l'arrestato cadrà malato, o se una detenuta fosse prossima al parto, dovrà il carceriere farne immediato rapporto al suo superiore per le disposizioni occorrenti, ed intanto farà chiamare il medico, il chirurgo, o l'ostetrice delle carceri per i soccorsi che non ammettono dilazione.

668. È vietato ai custodi delle carceri di entrare in colloquio coi detenuti sulle materie che abbiano relazione al delitto imputato, e di accettare il menomo regalo sotto qualunque pretesto, sotto pena d'immediata destituzione.

669. Ogni luogo di custodia, o di detenzione debbe almeno una volta in ciascun mese essere visitato dai Capi delle provincie, ed in caso d'impedimento dal Capo del tribunale nel luogo della re-

sidenza del medesimo, ed altrove dai governatori, da per tutto coll' intervento dei rispettivi Vescovi o Vicarj generali, ed ove non vi siano, del Capo del clero non che dei capi dei magistrati, e di un deputato almeno della congregazione di carità ov' esiste, ad oggetto d' invigilare e provvedere al buon ordine religioso e morale, alla polizia locale, ed alla umanità del trattamento.

670. A queste visite debbono inoltre intervenire il procuratore dei poveri, il cancelliere del tribunale, il medico delle carceri.

671. Gli atti delle visite si rimettono ogni volta, e non più tardi di tre giorni dopo seguìta, ai tribunali superiori e da questi al governo; ed è specialmente a carico del procuratore dei poveri il sollecitare la trasmissione ai primi ed il sorvegliare perchè vengano eseguite le ordinazioni prescritte nelle visite.

672. Per la visita delle carceri di Roma restano conservati i metodi attualmente in vigore.

TITOLO VIII.

Della libertà provvisoria.

673. Qualora si tratti di delitti il di cui titolo importi soltanto pena pecuniaria, debbe l'arrestato dimettersi provvisoriamente, previa però idonea cauzione a giudizio di chi debbe pronunciare

in causa, di presentarsi ad ogni chiamata, e di eseguire il giudizio, che sarà per emanare.

674. Non si esige cauzione quando si accorda la libertà provvisoria in conseguenza di un giudicato, quando cioè gl'indizj riuniti in tutto il corso del processo non sono sufficienti a condannare, ma lasciano sospetta la persona.

675. In questo caso s' ingiunge all'inquisito il precetto di rappresentarsi ad ogni chiamata al sopraggiungere di nuovi indizj, od all'acquistare nuova forza gl'indizj presistenti, e contemporaneamente dal tribunale se ne dà parte alla polizia per la sorveglianza del precettato.

676. Il precetto e la sorveglianza durano per un anno nel decorso del quale, se il precettato vuole allontanarsi dal luogo in cui ha ricevuto il precetto, debbe ottenerne dal tribunale la licenza che si rilascia gratuitamente.

TITOLO IX.

Dei precetti e del modo di procedere in caso di trasgressione.

677. All'effetto di prevenire i delitti, e quante volte vi sia fondata probabilità di prossimi e gravi disordini, è sempre in facoltà dei Capi dei tribunali ordinarj di Roma, e dello Stato di far ingiungere col mezzo de'cancellieri quei precetti, che nel-

la loro prudenza stimano opportuni colle rispettive comminatorie in caso di trasgressione.

678. Anche i tribunali collegiali riuniti possono ordinare l'ingiunzione di precetti, osservate le norme seguenti.

679. Sopra rappresentanza di qualche autorità giustificata, o verificata con prove concludenti, o sopra indagini diligentemente fatte presso ordine del Capo della provincia o del tribunale, uno dei giudici destinato dal Capo ne presenta rapporto al tribunale con insieme le deduzioni fatte dalla persona indiziata, che viene in precedenza stragiudizialmente interpellata. Il tribunale decide sull'ingiunzione da farsi o no del precetto.

680. Il precetto debbe contenere la comminatoria in caso di trasgressione entro i limiti stabiliti dalle leggi penali pel delitto che si ha in vista d'impedire.

681. Si debbe fare l'intimazione del precetto dal cancelliere alla presenza di due testimonj, che lo firmano insieme al precettato, se questo sa, e vuole firmarlo.

682. È sempre salvo il diritto al precettato di reclamare innanzi allo stesso tribunale per la cancellazione dell'ingiunto precetto. Il tribunale assume quegli esami che crede necessarj, ma pendente il reclamo resta in vigore il precetto e la sanzione.

683. Dai precetti ingiunti d'ordine del Capo

della provincia o decretati da un tribunale, non ha luogo ricorso ulteriore.

684. I giudici singolari non possono ingiungere precetti se non presso autorizzazione del tribunale criminale giusta gli articoli 678, 679.

685. In caso di contravvenzione, premessa la prova del precetto ingiunto colla riproduzione dell'intimazione, si procede assumendo le verificazioni che ne stabiliscono la disobbedienza e vien'esaminato l'inquisito sopra quanto si è a suo carico rilevato.

686. L'ulteriore procedura sino al giudizio inclusivamente si effettua nel modo additato dagli articoli 516, 517, 518.

TITOLO X.

Dei difensori.

687. I difensori d'officio presso i tribunali nominati dal Sovrano, ed i difensori presso i rispettivi Governi nominati dai pubblici consigli sono obbligati a difendere gratuitamente gl'inquisiti poveri.

688. Quando l'inquisito non creda prevalersi del pubblico difensore, è in facoltà di sceglierne un altro fra i patrocinatori, o avvocati dello stesso Governo o tribunale, o di un tribunale superiore, abbenchè di diversa giurisdizione, salvo bensì il disposto dall'art. 558.

689. Se il difensore d'officio, o particolare, per effetto di legittimo impedimento, o per incompatibilità di difesa d'altri imputati non può assistere un'inquisito, e questo non ha scelto difensore, il Capo del tribunale nomina un patrocinatore, o un'avvocato, che lo rimpiazzi.

690. Ancorchè l'accusato ricusi di valersi dell'opera del difensore, o voglia difendersi da se stesso, sempre il Capo del tribunale glie ne assegna uno per officio, essendo assolutamente vietato di procedere a qualunque giudizio di rei presenti senza l'intervento e l'opera del difensore.

691. I tribunali hanno le facoltà secondo i casi di ammonire i difensori renitenti, e riprensibili, o di sospenderli dalle loro funzioni per un tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore di sei mesi, salve le procedure di ragione, ove la mancanza li rendesse più gravemente imputabili.

TITOLO XI.

Dell'esecuzione delle sentenze.

692. I procuratori fiscali dei tribunali con preventiva intelligenza dei Capi dei medesimi sono incaricati di dare gli ordini opportuni e di prendere le disposizioni occorrenti per l'esecuzione delle sentenze.

693. Le sentenze sono eseguibili nelle 24 ore

dopo l'intimazione allorchè non ha luogo l'appello, o la revisione, o dopo intimate queste sentenze salvo il disposto dall'art. 462 sulle pene capitali, e nello stesso termine, quando nel caso di appello è decorso il tempo utile ad interporlo.

694. Manifestandosi indizj di gravidanza in una donna condannata a pena di morte, si sospende l'esecuzione sino a che non sia seguito il parto.

695. Le sentenze che importano pena di morte si eseguiscono nel luogo consueto della città, ove risiede il tribunale che ha condannato in prim'istanza, a meno che l'esecuzione non sia stata ordinata colla sentenza in altro luogo più adatto pel pubblico esempio.

696. In caso di condanna a pena di morte si stampa la sentenza, e si affigge nel luogo dell'esecuzione, ed in altri luoghi soliti. In qualche delitto particolare possono i tribunali pubblicare le sentenze, col mezzo della stampa ed affissione ed anche in caso di assoluzione definitiva di un inquisito, facendosene dal medesimo istanza, può il tribunale ordinare la stampa e l'affissione della sentenza.

697. Ogni condanna temporanea incomincia a decorrere dal giorno della prima sentenza, o da quello che la medesima avrà creduto di stabilire.

698. L'esecuzione di qualunque sentenza si registra negli atti delle rispettive cancellerie.

TITOLO XII.

Dell'assicurazione, ricupera, e restituzione di robe furtive, e di oggetti pervenuti in potere del fisco.

699. È officio dei processanti l'assicurare gli oggetti furtivi, o aventi relazione ad un delitto, ancorchè non ne sia noto peranco l'autore.

700. Assicurato l'oggetto come sopra, il proprietario ha sempre diritto alla restituzione senza rifusione di prezzo, o di alcuna spesa, fuori di quella realmente occorsa pel mantenimento, se ha avuto luogo.

701. La buona fede con cui è stato fatto l'acquisto, non esime il possessore dalla restituzione, salvo il regresso contro chi, e come di ragione.

702. L'acquirente in mala fede non ha alcun'azione di regresso.

703. In ogni cancelleria si tiene registro particolare in cui si descrivono tutte le robe, che nell'occasione di un processo vengono in potere del tribunale. Quelle che sono indifferenti all'inquisizione si restituiscono ai legittimi padroni subito, che sono conosciuti.

704. Le robe che sono furtive, e che in qualche modo hanno rapporto all'inquisizione o si ritengono finchè sono necessarie alla causa, o si resti-

tuiscono subito che cessi il bisogno anche prima dell'ultimazione del processo.

705. In ogni tribunale si pubblica di tre in tre mesi alla porta della cancelleria l'elenco delle robe furtive, e sospette per avvertenza e norma del proprietario sia noto, sia incognito.

706. Non comparendo veruno a reclamare, e scorso il termine di un'anno dalla pubblicazione del primo elenco, si procede dopo l'ordine avutone dal Capo del tribunale, alla vendita col mezzo dell'asta pubblica, e si deposita il prezzo a favore del proprietario.

707. Dipende dalla prudenza del Capo del tribunale di dare l'ordine durante la procedura per la restituzione degli oggetti appartenenti ai proprietarj, o agl'inquisiti, e che non sono più necessarj, o non sono spettanti all'inquisizione.

TITOLO XIII.

Delle spese, danni ed interessi, e del modo di ripeterli.

708. Il fisco, a di cui carico sono le spese dell'inquisizione, ha il diritto di ripeterle sempre dai condannati.

709. Lo stesso diritto compete all'aderente per la parte delle spese necessarie, che ha fatte del proprio.

710. Tutti quei che hanno sofferto danno per un delitto, hanno diritto di promuovere l'azione pel risarcimento.

711. Quest'azione compete ai danneggiati, ed ai loro eredi contro gli autori, e complici del delitto, e loro eredi e successori universali.

712. Compete anche sussidiariamente contro i successori singolari per causa lucrativa posteriore al delitto entro la capienza dei beni del delinquente a loro trasferiti, e che rimangono tuttora presso di loro.

713. Se vi sono più correi nello stesso delitto, ciascuno è tenuto di soddisfare le spese, ed i danni solidariamente, riservato il beneficio della divisione fra di loro a termini di ragione.

714. Prima la parte offesa per le spese, e pei danni, poi il fisco per le spese giudiziali esercitano la loro azione sugli effetti, e sui beni del condannato, e degli altri obbligati.

715. La condanna alla rifazione delle spese, ed alla reintegrazione dei danni debb'essere pronunciata nella sentenza.

716. Il giudizio di liquidazione per le spese si fa sommariamente avanti il giudice, che ha agito in primo grado di giurisdizione, se è singolare, o avanti il Capo del tribunale, il quale può incaricarne uno de'suoi giudici. Il giudizio di liquidazione de'danni avanti un giudice singolare debbe, ed avanti un tribunale può essere rimesso ai giudici civili.

717. Dalla sentenza di liquidazione non eccedente gli scudi cento, non si appella che in devolutivo.

718. Le appellazioni dal giudizio di liquidazione dei governatori, o assessori si deferiscono al Capo del tribunale criminale. Quelle del medesimo, o del giudice da lui deputato si portano al pieno tribunale, di cui allora non fa parte il Capo, o il giudice. Lo stesso nel tribunale di appello.

719. Per l'assicurazione delle spese, e danni non si può fare inventario, o sequestro se non dopo emanata la sentenza, che stabilisca l'azione per la rifazione.

720. Niun condannato può essere trattenuto in carcere, o nel luogo di pena oltre il termine della sua condanna a motivo di non aver soddisfatto le spese, o i danni.

721. L'inquisito assoluto come innocente ha diritto, secondo gli articoli 440, 449, a richiedere la rifazione delle spese, e danni contro l'aderente, il quale non abbia avuto giusta e ragionevole causa di accusarlo.

722. Il giudizio di liquidazione s'istruisce sommariamente contro l'aderente avanti lo stesso tribunale, che può a forma dell'art. 716 rimettere la cognizione ai giudici civili.

TITOLO XIV.

Delle eccezioni di nullità, e del ricorso in via di revisione.

723. La violazione di alcune forme sostanziali prescritte dal presente regolamento autorizza ad implorare dai tribunali superiori l'annullamento della sentenza, come l'autorizza il titolo di falsa applicazione di legge, o l'eccesso di potere giusta l'art. 16.

724. Vi è violazione di forme sostanziali, quando nei delitti di fatto permanente viene omessa (ad eccezione delle ferite di niuno, o di qualche pericolo) l'ispezione giudiziale per stabilire il corpo del delitto, o non viene opportunamente, e possibilmente supplita.

725. Vi è ancora violazione di forme sostanziali, se vengono trasgredite le norme fissate dagli articoli 310 e seguenti sulle ricognizioni personali degl'inquisiti.

726. È luogo ad eccezione di nullità, quando manchi l'intimazione della sentenza ai rei presenti.

727. La violazione dell'immunità ecclesiastica porta la nullità, tanto dell'atto in cui è violata, quanto dei successivi.

728. Tutte le altre trasgressioni delle forme stabilite nel presente regolamento possono essere de-

dotte in prima istanza nel proporsi la causa in merito, ed i giudici le prenderanno in considerazione per dargli quel valore, che nella loro coscienza reputeranno conveniente di accordargli per diminuire gradatamente la pena nei casi, in cui la legge lo permette. Se non vengono dedotte nel modo suddetto, non è più luogo ad affacciarle utilmente.

729. Ogni ricorso in via di revisione debbe interporsi nelle 24 ore dall'intimazione della sentenza o a piedi della medesima, o con semplice dichiarazione del condannato, o del difensore.

730. Il difensore nel susseguente giorno presenta in cancellerìa i motivi specifici, sui quali crede fondato il ricorso.

731. Questi motivi unitamente al processo si trasmettono col primo corso di posta al tribunale, che debbe decidere presso rapporto di un giudice relatore nominato dal presidente.

732. Il giudice relatore esaminato il ricorso, lo passa al procuratore fiscale, e quindi al difensore d'officio del tribunale.

733. All'udienza che viene fissata dal presidente il più sollecitamente possibile, e che viene notificata al difensore d'officio, il giudice relatore fa il suo rapporto, il procuratore fiscale, ed il difensore soggiungono le loro deduzioni, e si procede alla decisione sul ricorso.

734. Se il giudicato è favorevole al ricorrente

il tribunale che annulla, decide sul merito. Se il ricorso è rigettato, si procede all'esecuzione della sentenza.

735. Vi è falsa applicazione di legge, quando la legge penale applicata è totalmente diversa dalla caratteristica del delitto, e quando in qualunque altro modo si è manifestamente contravvenuto al testo d'ogni altra legge, dei regolamenti di pubblica amministrazione.

736. Vi è eccesso di potere ogni volta, che fuori del caso di flagrante delitto, e degli altri casi contemplati dagli articoli 328, 329 si procede ad arresti senza le cautele prescritte dagli articoli 327, 332 o che si trasgrediscono le regole di competenza, e giurisdizione espresse nel titolo V. del libro I. art. 58 e seguenti.

737. I ricorsi in revisione pei titoli espressi nei due precedenti articoli vengono diretti ai tribunali indicati all'articolo 32 num. 4.° e 45. num. 5.° nei modi prescritti dall'art. 729 e seguenti.

738. Anche nei casi contemplati dagli articoli 18, 19 si siegue il metodo prescritto agli articoli 730 e seguenti.

TITOLO XV.

Delle grazie agl' inquisiti.

739. È riservato al Sovrano soltanto il diritto di accordare grazia, diminuzione, o commutazione di pena.

Digitized by Google

740. La supplica per tal oggetto debbe dirigersi al Sovrano contenente la genuina esposizione del delitto, e delle circostanze.

741. La concessione della grazia non pregiudica i diritti delle parti danneggiate.

742. Il graziato se non è già sotto custodia, debbe nel più breve termine della notizia presentarsi a disposizione della giustizia, altrimenti decorsi tre mesi decade dal beneficio della grazia riportata.

743. Si fa comparire avanti il Capo del tribunale, che fa leggere il rescritto, o la lettera di grazia, e fa all'impetrante le monizioni che crederà convenienti.

744. Il rescritto, o la lettera di grazia si registra in atti, e si nota il giorno dell'esecuzione.

TITOLO XVI.

Disposizioni transitorie.

745. All'attivazione del presente regolamento tutte le cause pendenti saranno ultimate, e decise coi metodi prescritti dal medesimo.

746. Sono eccettuate quelle cause, per le quali si fosse proceduto di già alla legittimazione dei processi, e fossero già state esibite le difese. Tali cause verranno giudicate coi metodi precedenti, e coi medesimi metodi saranno quindi portate avanti i tribu-

nali di appello, qualunque sia la pena pronunciata in prim'istanza.

747. Altrettanto avrà luogo nelle cause per le quali si è già interposto appello, e che sono pendenti, ed in istato di essere giudicate.

748. Tutte le questioni, che potessero insorgere, o i dubbj che potessero elevarsi saranno portati a cognizione della Segreterìa di Stato per averne l'oracolo Sovrano.

749. Sono provvisoriamente mantenute le disposizioni contenute nell'editto ed analogo regolamento di Segreterìa di Stato dei 9 giugno 1821 intorno all'applicazione all'erario delle sportule, e propine criminali, che verranno continuate a percepire come per lo passato, sintanto che stabilmente non si provveda con una tassa uniforme per tutte le provincie.

Dato in Roma dalla Segreterìa di Stato li 5 novembre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 6.) *Appendice al regolamento organico e di procedura criminale per norma delle curie ecclesiastiche.*

5 novembre 1831.

Dei tribunali ecclesiastici e di giurisdizione mista.

Art. 1. Nelle cause ecclesiastiche contro i chierici ed ecclesiastici procedono privativamente i tribunali ecclesiastici.

Procedono ancora nelle cause di misto foro, allorchè prevengono il tribunale laico.

2. Il tribunale del Vicariato in Roma è composto del Cardinal Vicario, di Monsignor Vicegerente, di Monsignor Luogotenente civile, e di due Prelati assessori.

Il luogotenente criminale è il relatore delle cause, ma senza voto.

3. La giurisdizione di questo tribunale si estende ai confini delle diocesi adjacenti.

4. Il tribunale ecclesiastico di ciascuna diocesi è composto dell'Ordinario, e di quattro giudici prescelti dal medesimo.

5. I tribunali del Governo di Roma e di Monsignor Uditore della Camera procedono cumulativamente al tribunale del Vicariato nei delitti comuni dei chierici ed ecclesiastici come tribunali per pri-

vilegio di mista giurisdizione, ad eccezione però dei delitti in qualunque modo relativi ai costumi, pei quali resta intatta la privativa giurisdizione del tribunale del Vicariato.

6. I tribunali di giurisdizione mista applicano ai chierici, ed ecclesiastici quella pena, che secondo i sacri canoni, e le costituzioni Apostoliche applicherebbe loro il tribunale ecclesiastico.

Ove però poss'aver luogo la pena stabilita pei laici, si accorda loro nei delitti comuni un grado di minorazione di pena.

Se la pena stabilita dalla legge è l'opera o la galera, trasmettono il condannato al luogo ove lo trasmetterebbe il tribunale ecclesiastico.

7. I tribunali ecclesiastici osservate le forme ecclesiastiche dichiarano soltanto, che pel delitto eccettuato commesso dal chierico, ha luogo la degradazione reale dell'inquisito allegando il canone, la costituzione Apostolica, o altra legge emanata con oracolo Pontificio.

Dopo questa dichiarazione, che importa il delitto capitale eccettuato si eseguisce la degradazione reale, e si consegna l'inquisito al braccio secolare.

Anche i tribunali di giurisdizione mista agiscono per via di dichiarazione come sopra, dopo la quale, eseguita la degradazione, procedono all'esecuzione della pena capitale.

8. Le curie ecclesiastiche debbono astenersi dalle cause di delitti comuni dei laici, ancorchè pos-

sano allegare la consuetudine ammessa dalla costituzione = *Praestat Romanum Pontificem* = dei 7 agosto 1766 di Clemente XIII alla quale espressamente si deroga.

9. Le appellazioni dalle sentenze criminali dei tribunali ecclesiastici sono deferite alla congregazione dei Vescovi e Regolari, salvi i diritti dei Metropolitani, ove sono in osservanza.

Dalle sentenze del tribunale del Vicariato egualmente si appella alla stessa sacra Congregazione.

10. Dalle sentenze dei tribunali di mista giurisdizione in Roma contro chierici ed ecclesiastici, e loro complici laici si appella alla Consulta, alla quale si accordano tutte le facoltà necessarie.

Dell' immunità ecclesiastica.

11. Restano fermi i privilegj accordati con particolari rescritti o brevi dei Somm' Pontefici ad alcuni tribunali criminali, di procedere contro i chierici, e gli ecclesiastici, di assumere i loro esami come testimonj senza l'assistenza del chierico celibe, o di persona ecclesiastica, e di assumere similmente gli atti in luoghi immuni, di estrarre persone ed oggetti di convinzione, o relativi alla inquisizione.

12. La curia laica può dimandare all' Ordinario l'estrazione dei colpevoli enumerati nell'articolo seguente.

13. Primo i pubblici bestemmiatori, e percussori di sacre reliquie, ed immagini.

2.° I pubblici percussori dei chierici incedenti in abito e tonsura.

3.° I rei di furto di cose sacre, e di eccessi, pei quali convenga ribenedire la chiesa.

4.° Coloro che inferiscono violenza a chi vuole confugiarsi nella chiesa, o altro luogo immune, o violentemente ne gli estraggano.

5.° I rei di lesa maestà contro la persona del Sovrano.

6.° I rei di conventicole e società segrete a forma delle costituzione apostoliche.

7.° I falsificatori di lettere apostoliche.

8.° I fabbricatori di monete false, loro tosatori, adulteratori, e spacciatori dolosi.

9.° I publici ladroni, e grassatori anco per la prima volta.

10.° I rei di omicidio, o di grave mutilazione, quando avvengano in luogo sacro.

11.° I rei di omicidj premeditati o proditorj, i mandanti, e mandatarj, ed assassini.

12.° I rei di omicidio anche in rissa, e con qualunque istromento, qualora costi, che non siano casuali o a necessaria difesa, ma per odio, e con animo di nuocere.

13.° I rei di rapina con abuso di nome di corte, e con ingresso in casa altrui.

14.° Coloro che commettono furto o falsità

nelle casse, in quelle dei monti di pietà, alle quali sieno addetti, quando il danno sia tale che meriti la pena capitale.

15.° I saccheggiatori di campi, e gl'incendiarj dolosi nei casi, nei quali la legge dispone la pena capitale.

14. Nel caso di ferite, qualora dai periti si riconoscano, e dichiarino con pericolo di vita, ha luogo la regolare estrazione, coll'obbligo di riportare il confugiato al sito del confugio, allorchè il ferito sopravviva oltre il tempo dalle leggi stabilito.

15. Qualora si tratti di delitto eccettuato, e il delinquente siasi confugiato in luogo sacro, o immune, il procuratore fiscale della curia laica (se il delitto, e il delinquente sono di sua competenza) debbe negli atti fare istanza per la requisitoria alla curia dell'Ordinario, ed il giudice laico vi fa l'analogo decreto.

16. In conseguenza i ministri della curia laica fanno l'istanza, o requisitoria formale alla curia dell'Ordinario, specificando il nome, e cognome dell'accusato, o dandone le più possibili designazioni, il titolo eccettuato, e gl'indizj sufficienti per l'arresto.

17. L'Ordinario, o suo vicario generale deputa nominatamente persona ecclesiastica, col suo intervento e con quello del cancelliere vescovile, invocato ancora se sia necessario l'ajuto del braccio secolare. Si fa l'estrazione dell'inquisito. Esso è de-

positato a nome e disposizione della chiesa o nelle carceri vescovili o nelle laiche, qualora si credessero più sicure.

18. Si fa rogito di questa estrazione firmato dall'ecclesiastico interveniente, dal cancelliere, e dal ministro della curia laica, qualora riceva la consegna dell'inquisito coll'obbligo di restituirlo come di ragione alla chiesa. Questo rogito si debbe subito trasmettere in copia autentica alla curia vescovile, e poi riprodurre in processo con tutt'i documenti che vi hanno relazione.

19. L'Ordinario, o suo vicario generale prendono ad esame il processo informativo, per conoscere se costi del titolo eccettuato, o per rapporto alla condizione della persona costi il beneficio della immunità, e se concorrono indizj sufficienti per far credere commesso il delitto.

20. Nel caso affermativo la curia ecclesiastica ritorna gli atti colla copia autentica del suo decreto che si dee riprodurre in processo. Il giudice laico emette giuramento di restituire l'accusato all'identifico luogo sacro o immune, ove si era confugiato, qualora diluisca gl'indizj che lo potevano gravare.

21. In caso contrario invia similmente alla curia il suo decreto in forma autentica, e l'accusato si restituisce, come sopra, al luogo ove si era confugiato.

22. Qualora il confugiato sia un ecclesiastico, o chierico, la di cui causa sia di competenza del fo-

ro ecclesiastico, la curia dell' Ordinario, se ad esso lui non competa il beneficio del sacro asilo, ordina l'estrazione nei modi indicati di sopra, e rimanda l' inquisito cogli atti, e processo al suo giudice ecclesiastico competente.

23. Consegnandosi il confugiato ecclesiastico dopo l'esame e la cognizione degl'indizj al giudice ecclesiastico, questi debbe soltanto promettere = *con parola di verità* = di restituirlo al luogo del confugio, quando in seguito non costi del delitto.

24. Nel medesimo caso di chierico, o ecclesiastico confugiato per delitto eccettuato, può il giudice ecclesiastico anche d'officio, e senza requisitoria procedere all'estrazione nei modi prescritti di sopra.

Dalla Segreteria di Stato li 5 novembre 1831.

T. CARD. BERNETTI

Digitized by Google

(N. 7.) *Spiegazioni intorno all'emanazione dei regolamenti della nuova procedura nei giudizj civili, e criminali.*

5 novembre 1831.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. Card. Bernetti
Diacono di S. Cesareo,
della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI.
Segretario di Stato.

Con l'editto del 5 ottobre scorso la Santità di Nostro Signore sulle traccie del sistema adottato dalla sa. me. di Pio VII. preordinò le basi dell'amministrazione della giustizia civile.

Si è degnata ora di approvare il regolamento analogo di procedura, perchè sia di norma in tutt'i giudizj civili dal giorno 21 del corrente mese, epoca stabilita alla riapertura dell'udienze de'giudici e tribunali di Roma e dello Stato.

Questo regolamento renderà più semplici e più spedite le forme dei giudizj civili già prescritte dal codice, che lo stesso Sommo Pontefice Pio VII. pubblicò col suo motu-proprio del 22 novembre 1817 e che viene riattivato, sintantochè sarà condotta a fine e sanzionata la nuova compilazione delle leggi giudiziarie.

Digitized by Google

Nel medesimo tempo ha voluto Sua Santità migliorare il sistema organico e le forme della giustizia punitiva. Ha quindi approvato un altro regolamento da porsi in osservanza il primo giorno del futuro anno 1832 che contiene l'organizzazione delle magistrature criminali, ed il modo di procedere nelle cause dei delitti e delle contravvenzioni.

Il sistema organico attribuisce l'esercizio della giurisdizione criminale a quegli stessi magistrati che decidono le cause civili: i giudici siederanno sempre in numero pari: i tribunali civili composti di un solo turno assumeranno un quarto giudice tra i supplenti, affinchè nella parità dei voti la legge prop enda in favore dei prevenuti.

A compiuta garanzia de' prevenuti stessi è comandato che la discussione delle cause ne' giudizj criminali sui delitti maggiori, non che la ripetizione de' testimonj si faccia in presenza del reo, e del tribunale collegialmente adunato.

Da tutt'i giudizj renduti dai giudici singolari, sebbene limitati a pena non maggiore di un anno d'opera, viene accordata ai condannati l'appellazione al tribunale collegiale della provincia; e ove nei delitti maggiori questi tribunali collegiali infliggano pena capitale, il diritto dell'appellazione si esercita avanti il tribunale di appello competente. La revisione dei giudicati compete in qualunque caso al condannato, e sempre in sospensivo dalle sentenze pronunciate dai tribunali collegiali intorno

ai delitti maggiori: e i tribunali superiori che l'esercitano debbono annullarle sia per violazione di procedura e di forme, sia per falsa applicazione di legge penale, sia per eccesso di potere, senza che possano esacerbare la condanna.

L'altra parte di questo regolamento determina la procedura, e questa faciliterà il disbrigo dei processi dando norme sicure agli atti dei giudici e dei tribunali.

I due regolamenti, l'uno in data del 31 ottobre scorso, l'altro in data di questo giorno sono depositati nella cancellerìa del tribunale supremo di Segnatura, ed in tutte le cancellerìe degli altri giudici e tribunali; e saranno eseguiti nell'epoche fissate, come se fossero stati affissi pubblicati ed intimati ad ognuno personalmente.

Sua Santità ci ha ingiunto di manifestare ai tribunali, giudici, ed officiali di giustizia, ch'essendo eglino i soli mezzi per cui le buone leggi coll'applicazione imparziale, sollecita, e giusta possono produrre buoni effetti, spera che sarà per lodare la saviezza ed assiduità loro nell'esercizio di un potere così delicato, ed interessante.

Data dalla Segreterìa di Stato li 5 novembre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 8.) *Erezione di un tribunale di prim'istanza in Foligno.*

15 novembre 1831.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti Diacono di S. Cesareo, della santità di nostro signore PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

Considerate le speciali circostanze del distretto governativo di Foligno, e volendo accogliere le rispettive istanze, con cui i cinque Governi di Foligno, Assisi, Spello, Nocera, e Gualdo di Nocera che lo compongono hanno implorati opportuni provvedimenti, onde la giustizia civile e criminale vi sia amministrata con tutta la possibile speditezza, e col minimo disagio di quelle popolazioni, la Santità di Nostro Signore si è degnata decretare che sia eretto in Foligno un tribunale di prima istanza la cui organizzazione, facoltà ed attribuzioni relativamente ai suddetti cinque circondarj governativi siano pienamente conformi a quelle degli altri simili tribunali stabiliti col nostro editto dei 5 ottobre scorso.

Per utile concomitanza a questa Sovrana disposizione viene stabilita in Foligno altresì una conservatoria d'ipoteche.

L'istallazione del nuovo tribunale e della nuova conservatorìa avrà luogo nel giorno 21 del corrente.

Conseguentemente tutte le cause che in quel giorno non saranno state per anco contestate nel tribunale già competente pel distretto di Foligno dovranno conoscersi e decidersi dal nuovo tribunale, ed a tal'effetto le rispettive cancellerìe si porranno di accordo, onde immancabilmente nel giorno indicato abbia luogo il regolare passaggio degli atti, e dei documenti relativi dall'una all'altra.

Dalla Segreterìa di Stato li 15 novembre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 9.) *Erezione di un tribunale di prima istanza in Norcia.*

15 novembre 1831.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti Diacono di s. Cesareo della santità di nostro signore PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

Considerate le speciali circostanze del distretto governativo di Norcia, e volendo accogliere le rispettive istanze, con cui i tre Governi di Norcia,

Digitized by Google

Cascìa, e Visso che lo compongono hanno implorati opportuni provvedimenti, onde la giustizia civile e criminale vi sia amministrata con tutta la possibile speditezza, e col minimo disagio di quelle popolazioni, la Santità di Nostro Signore si è degnata decretare che sia eretto in Norcia un tribunale di prim'istanza la cui organizzazione, facoltà, ed attribuzioni relativamente ai suddetti tre circondarj governativi siano pienamente conformi a quelle degli altri simili tribunali stabiliti col nostro editto dei 5 ottobre scorso.

Per utile concomitanza a questa Sovrana disposizione viene stabilita in Norcia altresì una conservatorìa d'ipoteche.

L'istallazione del nuovo tribunale e della nuova conservatorìa avrà luogo nel giorno 21 del corrente.

Conseguentemente tutte le cause che in quel giorno non saranno state per anco contestate nel tribunale già competente pel distretto di Norcia dovranno conoscersi e decidersi dal nuovo tribunale, ed a tal'effetto le rispettive cancellerìe si porranno di accordo, onde immancabilmente nel giorno indicato abbia luogo il regolare passaggio degli atti, e dei documenti relativi dall'una all'altra.

Dalla Segreterìa di Stato li 15 novembre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 10.) *Regolamento per la disciplina dei giudici e tribunali, e per le tasse giudiziarie.*

15 Novembre 1831.

PARTE I.

DISCIPLINA

Disposizioni preliminari.

§. 1.

Il regolamento *disciplinare* della san. mem. di Pio VII. pubblicato il giorno 27 gennajo 1818 dovrà osservarsi ed eseguirsi dai nuovi giudici e tribunali istituiti dall'editto del 5 ottobre scorso, con le aggiunte, variazioni e modificazioni espresse nei §§. seguenti.

§. 2.

I governatori, assessori o giusdicenti che ne fanno le veci nei capo luoghi di Legazione saranno soggetti ai tribunali civili.

I tribunali civili e di commercio saranno soggetti ai tribunali di appello.

I tribunali di appello, e tutte le altre magistrature saranno soggette al Cardinale Segretario di Stato.

Digitized by Google

§. 3.

Gli ordini relativi alla disciplina ed alla esecuzione delle leggi giudiziarie saranno comunicati ai governatori, assessori, o giusdicenti che ne fanno le veci, dai presidenti dei tribunali civili.

Saranno comunicati ai tribunali civili e di commercio dai presidenti dei tribunali di appello.

I presidenti dei tribunali civili, di commercio, e di appello riceveranno gli ordini direttamente dalla Segreteria di Stato.

Saranno responsabili verso il Governo dell'esecuzione di tali ordini e di tutte le leggi concernenti l'amministrazione della giustizia, e ne renderanno conto in ogni mese al Cardinale Segretario di Stato.

§. 4.

Apparterrà al Cardinale Segretario di Stato il diritto di chiamare a se i giudici ed i presidenti dei tribunali perchè rendano conto della loro condotta, di sospenderli dall'esercizio delle loro funzioni, e privarli in tutto o in parte dei mensili stipendj.

§. 5.

Niun governatore, assessore o giusdicente potrà assentarsi dal luogo della sua residenza per un tem-

po maggiore di un giorno, se non avrà ottenuto il permesso in iscritto dal presidente del tribunale civile.

Niun giudice del tribunale civile e di commercio potrà assentarsi per un tempo maggiore di un giorno senza il permesso del suo presidente, o per un tempo maggiore di tre giorni senza il permesso del presidente del tribunale di appello.

I presidenti dei tribunali civili ed i giudici dei tribunali di appello dovranno chiedere il permesso ai presidenti di questi tribunali, se vogliono assentarsi per un tempo maggiore di un giorno.

I presidenti dei tribunali di appello dovranno chiedere il permesso al Cardinale Segretario di Stato.

§. 6.

Se alcuno dei giudici di Roma che non hanno supplenti fosse impedito, il Cardinale Segretario di Stato nominerà per farne le veci momentaneamente un Prelato, ovvero un avvocato della Romana curia.

I prelati e gli avvocati suppliscono gratuitamente.

TITOLO I.

Dei giudici, delle udienze, degli avvocati e procuratori.

§. 7.

Le disposizioni dei §§. 1 e 2 del regolamento del 1818 in ordine ai giudici, alle udienze, agli avvocati ed ai procuratori sono applicabili ai giudici ed alle curie ecclesiastiche.

§. 8.

Le udienze di monsig. Uditore della Camera per le cause ecclesiastiche potranno tenersi in di lui nome da un privato uditore.

Nelle cause di seconda istanza sarà in libertà dei litiganti d'interporre le appellazioni avanti lo stesso Uditore della Camera, o avanti uno dei due assessori a forma del §. 14 del regolamento speciale pubblicato con l'editto del 5 ottobre scorso.

§. 9.

Le udienze degl'assessori, e della congregazione civile nelle cause ecclesiastiche di seconda o di terza istanza si terranno in tutti i giovedì di cia-

scuna settimana, che non siano festivi di precetto.

In tali giorni vacheranno le udienze dell'A. C. nelle altre cause civili, quelle del tribunale del Vicariato, e del tribunale e giudici di Campidoglio.

§. 10.

I governatori, gli assessori, i giusdicenti che ne fanno le veci, i tribunali civili, i tribunali di appello e la congregazione civile dell'A. C. nelle cause non ecclesiastiche terranno le udienze in tutti i giorni della settimana non festivi di precetto.

Il giudice dei mercenarj nelle cause non maggiori di scudi dieci terrà le udienze anche nei giorni festivi.

§. 11.

Le udienze dovranno tenersi nelle ore della mattina.

Quelle del tribunale dell'A. C. e del tribunale di Campidoglio si terranno due ore prima del mezzo giorno.

§. 12.

I giudici e i presidenti o vice presidenti dei tribunali potranno chiudere le udienze dopo scorse ore 4 dall'apertura.

Appena aperta l'udienza il giudice o presidente del tribunale pronuncierà il tenore dei dubbj, o del-

la parte dispositiva dei decreti o sentenze nelle cause già discusse, e differite al solo oggetto di pubblicare l'opinamento, ovvero le decisioni interlocutorie e definitive.

Saranno quindi chiamate e discusse le cause nell'ordine seguente.

1.° Le cause nelle quali hanno interesse il fisco, ed i comuni;

2.° Le cause, che rimasero indecise nell'udienza o udienze precedenti, ove non fu compita la discussione;

3.° Le cause sommarie o esecutive già portate all'udienza a forma del disposto nel §. 77 del regolamento di procedura nei giudizj civili, e non discusse sul merito, dopo emanata la decisione incidentale sulla qualità delle medesime;

4.° Finalmente le cause che si portano all'udienza per la prima volta.

§. 13.

Tutte le cause saranno chiamate dal sostituto cancelliere: questi dopo averle chiamate darà lettura della dimanda contenuta nell'atto di citazione, o nell'istanza del procuratore.

I giudici, sentite le osservazioni dei procuratori, potranno ritirarsi per deliberare.

§. 14.

I votanti del tribunale supremo di Segnatura, gli uditori e le altre persone addette ai loro studj, l'uditore del tribunale, i Prelati referendarj, e l'uditore della prefettura dovranno prestare in ciascun'anno nella prima adunanza del tribunale il giuramento *de secreto servando* prescritto dalla costituzione del Pontefice Alessandro VII che incomincia = *Inter ceteras* =.

Questo giuramento sarà ricevuto dal Cardinale Prefetto. L'atto della prestazione dovrà sottoscriversi dallo stesso Cardinale, e dal cancelliere.

§. 15.

L'uditore della prefettura dovrà essere scelto nel ceto degli avvocati della romana curia sulla terna, che verrà presentata dal Cardinale Prefetto.

Gli uditori, e le altre persone addette allo studio dei Prelati votanti non potranno essere della classe dei procuratori.

§. 16.

Le udienze di Monsignor uditore del tribunale supremo e quelle dell'uditore della prefettura si terranno nei giorni, e nelle ore da destinarsi dal Cardinal Prefetto.

Digitized by Google

Avrà egli il diritto di censura sugli avvocati e procuratori esercenti nel suo tribunale: Potrà sospendere gli uni e gli altri dall'esercizio delle loro funzioni, ed anche ordinare che i loro nomi siano cancellati dall'albo. I decreti di sospensione o cancellazione saranno eseguiti da tutti i tribunali.

Potrà inoltre, salvo il disposto nel §. 18 ammettere i procuratori, previo l'esame della loro condotta e della loro abilità, quante volte i postulanti abbiano compiti gli anni 25 e presentino il certificato della laurea dottorale, le lettere di ammissione nel tribunale dell'A. C., e le altre prove enunciate nell'art. 23 del regolamento piano.

I procuratori di Collegio, e quelli ammessi dalla Rota saranno procuratori di diritto nel tribunale di Segnatura.

§. 17.

Il Cardinale Prefetto può intervenire nelle adunanze del tribunale: è in facoltà di dare in ciascuna causa il suo voto. Nel caso di legittimo impedimento di alcuno dei votanti, potrà votare egli stesso, o chiamare momentaneamente uno dei referendarj per far le veci del votante impedito.

§. 18.

Il numero dei procuratori attualmente esercenti nei tribunali di Roma non potrà essere aumentato sino a nuova disposizione di Sua Santità.

Digitized by Google

§. 19.

Niun'avvocato o procuratore potrà presentarsi ai tribunali collegiali, eccettuati quelli di commercio, se non è rivestito dell'abito, o toga conveniente alle sue funzioni.

§. 20.

È vietato ai procuratori di fare atti di rinuncie, anche ai ricorsi interposti innanzi il tribunale supremo di Segnatura, od alle dispute e discussioni da farsi sia nel pieno tribunale, sia nelle udienze di monsignor Uditore, o dell'uditore della Prefettura, senza speciale mandato.

Non potranno i cancellieri o sostituti ricevere tali atti sotto pena di una multa in favore dell'erario, non minore di scudi tre.

Abbenchè il procuratore sia munito di speciale mandato, la rinuncia non sarà operativa all'effetto d'impedire il progresso della causa, e la tassa delle ulteriori spese, se non è fatta ed intimata al procuratore dell'altra parte dieci giorni prima della discussione.

TITOLO II.

Dei cancellieri.

Capitolo I.

Funzioni dei cancellieri.

§. 21.

Le funzioni dei cancellieri consistono:

1.° Nell'assistere alle udienze dei giudici e tribunali;

2.° Nello stendere gli atti prescritti dal regolamento di procedura nei giudizj civili;

3.° Nel sottoscrivere gli atti, i decreti o sentenze, e le spedizioni o copie autentiche che ne rilasciano;

4.° Nel tenere il protocollo generale, i ruoli, e gli altri registri, dei quali si parlerà nei §§. seguenti;

5.° Nell'ordinare i fascicoli di ciascuna causa.

§. 22.

I cancellieri dovranno ritenere i seguenti registri:

1.° Un protocollo generale formato secondo i modelli annessi lett. A B, con indice alfabetico per cognomi;

2.° Due ruoli, uno per le cause ordinarie, l'altro per le cause sommarie ed esecutive secondo il modello lett. C.

3.° Un registro chiamato libro delle udienze contenente tutt'i fogli di udienza distesi nella forma prescritta dal §. 84 del regolamento di procedura nei giudizj civili, come al modello lett. D.

4.° Il registro dei dubbj o ragioni di dubitare e di decidere che si propongono alle parti a forma del §. 83 dello stesso regolamento.

5.° Il registro delle sentenze, ove saranno inserite tutte le sentenze definitive, a forma del suddetto regolamento §. 85. Le sole copie o spedizioni estratte da questo registro saranno autentiche, e potranno munirsi della formola esecutoria.

6.° Un registro contenente gli ordini per l'immissione al possesso di eredità vacanti, le accettazioni semplici e con beneficio d'inventario dell'eredità testata o intestata; gli atti di astensione dalle medesime, o di ripudia; gli atti o dichiarazioni per le disdette di locazioni o di altri contratti progressivi; le allegazioni dei requisiti del castrense, e qualunque altro atto che non dipenda da giudizio introdotto.

7.° Un registro bollettario per l'esazione dei diritti di cancelleria a profitto del Governo, in conformità del §. 76 parte II. di questo regolamento.

§. 23.

Le comparse o proteste avanti i governatori che si enunciano nel §. 44 del regolamento di procedura, saranno inserite nel registro, ossia foglio di udienza.

§. 24.

I cancellieri dei tribunali di commercio o dei governatori che ne fanno le veci nelle fiere o mercati dovranno ritenere un registro particolare di tutti gli atti che sono espressi nei §§. 93 e seguenti del suddetto regolamento.

§. 25.

Non vi saranno ruoli nei registri de' dubbj nelle cancellerie dei governatori e dei tribunali di commercio.

§. 26.

Per le cause del fisco e dei comuni i cancellieri dovranno ritenere altrettanti libri o registri totalmente distinti.

(*) *Omissis etc.*

(*) NB. Si ommettono i §§. 27, 28, 73, 74 e dal 76 a tutto il 105, poichè già riportati nel volume III. della presente Raccolta = Direzione Bollo e Registro = e si ommette l'intiero capitolo III. titolo I. parte II. per esservisi derogato colle posteriori disposizioni contenute nel §. 16 dell'editto di Segreteria di Stato dei 5 gennajo 1832.

Digitized by Google

§. 29.

Dovranno i cancellieri stendere il foglio d'udienza, e farlo firmare dal giudice, o presidente entro ore 24.

§. 30.

Dovranno immediatamente notare nel protocollo generale la data dei decreti, e sentenze nelle rispettive colonne, desumendoli dal foglio di udienza.

Saranno pure notati immediatamente nel protocollo generale tutti gli atti che hanno luogo nel progresso della causa.

Questi atti dovranno subito inserirsi nei fascicoli.

§. 31.

Il fascicolo di ciascuna causa sarà composto dell'atto di produzione, delle citazioni, del mandato di procura, dei documenti, delle scritture o allegazioni, e di tutti gli atti enunciati nel regolamento di procedura.

In fronte del fascicolo sarà notato l'anno, il numero del protocollo, e del ruolo se la causa vi fu inscritta.

Il numero del protocollo e quello del ruolo sarà pure notato sopra ogni atto inserito nel fascicolo.

Capitolo II.

Disposizione delle cancellerie.

§. 32.

Vi sarà in ogni cancelleria un numero di scanzie per contenere i registri, ed i fascicoli delle cause.

§. 33.

I fascicoli per ordine di numero progressivo saranno custoditi entro buste di cartone in forma di tomi.

§. 34.

I fogli di coperta dei fascicoli dovranno somministrarsi dai cancellieri: saranno tutti di eguale dimensione: i fascicoli saranno legati per mezzo di una fettuccia, che riunisce ed assicura nell'estremità le carte e documenti che vi sono inseriti.

§. 35.

Le scanzie saranno divise e conterranno:

1.° I protocolli generali coi libri dell'indice alfabetico;

2.° Le buste dei fascicoli;

3.° I ruoli delle cause ordinarie, e sommarie;
4.° I registri dei motivi, o ragioni di dubitare;
5.° I libri delle udienze;
6.° I registri delle sentenze definitive;
7.° I libri bollettarj.

§. 36.

In altra scanzia separata saranno conservati tutt'i libri, e registri relativi alle cause del fisco, e dei comuni.

§. 37.

Sopra ciascuna scanzia sarà posto un cartello con l'indicazione dei registri ivi contenuti.

Capitolo III.

Regolamento delle cancellerìe.

§. 38.

Le cancellerie saranno aperte in tutt'i giorni non festivi di precetto, dalle ore quattro avanti il mezzodì, e si chiuderanno quattr'ore dopo.

§. 39.

Dall'apertura fino alla chiusura dovranno trovarsi presenti i cancellieri, sostituti, e commessi.

Digitized by Google

§. 40.

I commessi destinati alla tenuta del protocollo generale, ed all'ordinamento dei fascicoli si occuperanno delle loro rispettive attribuzioni.

§. 41.

I sostituti, e commessi loro addetti si occuperanno,

nell'ordinare i fogli delle cause da portarsi nell'udienza, notandovi il numero del protocollo corrispondente a ciascuna causa,

nel riunire i fascicoli relativi alle cause notate in foglio, che dovranno depositarsi sul banco del giudice, o tribunale,

nello stendere gli atti, ov'è prescritta l'assistenza del cancelliere.

Questi atti saranno subito consegnati al commesso protocollista, perchè noti la data dei medesimi nella colonna del protocollo ad essi relativa; e quindi vengano inseriti nel fascicolo.

§. 42.

Appena terminata l'udienza dovranno occuparsi dell'estensione del foglio contenente i decreti e sentenze del giorno stesso.

Digitized by Google

§. 43.

I cancellieri o personalmente, o col mezzo di un commesso riceveranno le ordinazioni delle spedizioni, o copie autentiche delle sentenze, atti, e documenti. Egli ne commetterà le copie agli scrittori, e ne farà la consegna alla parte richiedente.

§. 44.

Tutti gli emolumenti di cancelleria, ed il premio del due per cento accordato per la esigenza dei diritti appartenenti all'erario, saranno divisi come siegue :

Una terza parte sarà prelevata in favore del cancelliere.

Sugli altri due terzi ogni impiegato di ciascuna cancelleria conseguirà la sua quota in proporzione dello stipendio mensile.

Capitolo IV.

Polizia delle cancellerie

§. 45.

I cancellieri nell'esercizio delle loro funzioni dipendono immediatamente dai rispettivi giudici, e dai presidenti e vice presidenti dei tribunali.

Digitized by Google

§. 46.

I sostituti, i commessi, e gli altri impiegati della cancellerìa dipendono dai rispettivi cancellieri.

§. 47.

Le contravenzioni al disposto nel capitolo precedente commesse dai cancellieri, sostituti, ed altri impiegati nella cancellerìa saranno punite a norma degli articoli 57, 58, 60 del regolamento di disciplina del 27 gennajo 1818.

Capitolo V.

Disposizioni particolari per le cancellerìe dei giudici e tribunali di Roma.

§. 48.

La cancellerìa del tribunale del Senatore ossia di Campidoglio sarà esercitata da un notajo del collegio capitolino che dovrà scegliersi dallo stesso collegio.

Il cancelliere avrà sotto i suoi ordini quel numero di sostituti, e di commessi che sarà reputato necessario dal Capo del tribunale per le udienze singolari o collegiali.

Digitized by Google

§. 49.

Vi saranno tre cancellieri presso il tribunale dell'A. C. Uno di essi sarà tenuto di assistere il tribunale di commercio.

§. 50.

Le funzioni dei tre cancellieri sono divise nel seguente modo.

Un cancelliere sarà addetto al tribunale ecclesiastico composto di Monsignor Uditore della Camera, di due assessori e della congregazione prelatizia a forma del §. 10 del regolamento speciale pubblicato con l'editto del 5 ottobre scorso. Avrà sotto i suoi ordini

Quattro sostituti;
Sette commessi;
Due scrittori.

Un altro cancelliere sarà addetto alla congregazione civile composta di due turni ed al tribunale di commercio. Avrà sotto i suoi ordini :

Quattro sostituti, uno dei quali col titolo di vice cancelliere;
Dodici commessi;
Due scrittori.

L'altro cancelliere sarà addetto ai due assessori

per le cause civili di prima istanza non maggiori di scudi cinquecento. Avrà sotto i suoi ordini :

Due sostituti;
Otto commessi;
Due scrittori.

§. 51.

Ogni giudice del tribunale ecclesiastico, la congregazione prelatizia, ciascun turno della congregazione civile, ed ogni assessore sarà assistito da un sostituto e da un commesso.

Il tribunale di commercio sarà assistito dal vice cancelliere, da un sostituto, e da un commesso.

§. 52.

Gli altri commessi saranno impiegati nel tenere il protocollo generale ed il registro bollettario, nell'ordinamento dei fascicoli, e nelle altre operazioni della cancelleria.

§. 53.

La cancelleria per le cause fiscali innanzi la congregazione civile dell'A. C. si riterrà dai segretarj della Camera Apostolica. Le funzioni di cancelliere saranno esercitate dal segretario più anziano.

Dovrà egli osservare le disposizioni del cap. IV.

Digitized by Google

in ordine alle udienze, ai registri, alle ore di travaglio, ed avere quel numero d'impiegati che richiede il bisogno del servizio.

§. 54.

La cancelleria del tribunale della Rota Romana sarà ordinata con le norme prescritte dal regolamento del 1818 art. 83.

§. 55.

La cancelleria del tribunale supremo di Segnatura è composta:

Di un cancelliere;
Di due sostituti;
Di due commessi;
Di due scrittori con ascenso;
Di tre soprannumeri esercenti con soldo;
Di due soprannumeri non esercenti.

§. 56.

Il cancelliere con l'approvazione del Cardinale Prefetto distribuirà gli affari fra i sostituti, commessi ed altri impiegati per modo che tutti gli atti ordinati dal regolamento di procedura siano eseguiti.

Digitized by Google

§. 57.

Sono comuni alle cancellerie di Roma le prescrizioni dei §§. 21 al 47, in quanto possono conciliarsi con quelle del presente capitolo.

§. 58.

I cancellieri e gl'impiegati attuali delle cancellerie di Roma sono conservati.

TITOLO III.

Dei cursori.

§. 59.

Saranno osservate in ordine ai cursori le disposizioni contenute nel regolamento del 1818 articoli 113, 114, 117 al 124.

§. 60.

I cursori dell'A. C. avranno il diritto privativo ed esclusivo di fare nella città di Roma e suo territorio i pignoramenti, gli arresti, e le altre esecuzioni in virtù di decreti o sentenze dei giudici e del tribunale a cui sono addetti.

Digitized by Google

Potranno farli anche fuori di Roma, cumulativamente però coi cursori dei luoghi rispettivi: ma in questo caso non sarà tassata a carico della parte vinta la spesa maggiore.

§. 61.

I cursori del tribunale di Campidoglio, e quelli del tribunale del vicariato presenteranno le citazioni innanzi i giudici e tribunali da cui dipendono rispettivamente.

Potranno fare i pignoramenti, gli arresti e le altre esecuzioni in virtù di sentenze o decreti di qualunque giudice o tribunale, eccettuato quello dell'A. C., a forma del §. precedente.

PARTE II.

TASSE GIUDIZIARIE

Disposizioni preliminari.

§. 62.

Il regolamento generale delle tasse giudiziarie unito al codice di procedura della san. me. di Pio VII. è richiamato all'osservanza dal giorno 21 novembre corrente, con le modificazioni, ampliazioni, e cambiamenti che si contengono nei seguenti titoli.

Digitized by Google

§. 63.

1.° Tuttociò che viene percepito dai cancellieri a favore dell'erario;

per l'inscrizione delle cause nel protocollo e nel ruolo;

per le produzioni, comparse, esami di testimonj, accessi, perizie;

per l'emanazione delle sentenze o decreti;

per le copie autentiche o spedizioni delle sentenze o decreti con formola esecutoria;

per l'interposizione, e riproduzione degli appelli.

2.° Tuttociò che si esige dai medesimi a vantaggio proprio per emolumento dell'estensione di atti, delle copie, e dell'assistenza ad alcune operazioni:

3.° Tuttociò, ch'è dovuto agli avvocati, procuratori, periti, depositarj, cursori, ed altri officiali assunti dai giudici o tribunali, per onorarj, funzioni, o mercedi.

§. 64.

Niun giudice o tribunale potrà avere alcuna partecipazione alle tasse giudiziarie.

È abolito il cap. VI. del regolamento Piano.

Digitized by Google

§. 65.

L'abolizione delle propine e delle sportule pronunciata dal §. 77. del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile comprende tutte le cause di qualunque specie che saranno conosciute e decise:

dai governatori, assessori o giusdicenti che ne fanno le veci;

dai tribunali civili;

dai tribunali di commercio;

dai tribunali d'appello;

dai giudici capitolini;

dal tribunale collegiale di Campidoglio,

dai giudici del Vicariato di Roma;

dal tribunale dell'A. C.;

dalla piena Camera;

dalla Rota Romana;

dal tribunale supremo di Segnatura.

Sono comprese nella stessa abolizione le cause ecclesiastiche, che saranno conosciute e giudicate dai tribunali del Vicariato di Roma, dell'A. C., della piena Camera, della Rota e della Segnatura.

§. 66.

Non si comprendono nell'abolizione delle sportule e delle propine:

Digitized by Google

1.° Gli emolumenti dei giudici pei decreti di volontaria giurisdizione;

2.° Il rimborso delle spese vive che occorrono pei trasporti, cibarie, ed alloggio negli accessi ai luoghi controversi;

§. 67.

I magistrati, e le leggi non proteggono la percezione degli interessati nelle tasse giudiziarie che strettamente dentro i termini prescritti dalla tassa.

Le percezioni che si operassero al di sopra della misura in esso stabilita dagli officiali di Governo a proprio profitto saranno considerate e punite come concussioni.

TITOLO I.

Delle tasse, e diritti di Governo.

Capitolo I.

Natura delle tasse.

§. 68.

I diritti di cancelleria che si percepiscono a profitto del Governo diversificano, o in rapporto della qualità del tribunale, o in rapporto della qualità degli atti.

Digitized by Google

§. 69.

I diritti di Governo in rapporto alla qualità degli atti, altri sono fissi, ed immutabili, altri sono progressivi. Gli uni, e gli altri sono enumerati nel capo III. del presente titolo.

§. 70.

In rapporto alla qualità de'tribunali, i soli diritti che sono fissi, ed immutabili si aumentano di una metà dalle cancellerie dei governatori, ed assessori, a quelle de'tribunali civili, e così progressivamente.

§. 71.

I diritti di Governo progressivi si applicano agli atti dei giudici e tribunali, coi quali è pronunciato il giudizio, cioè ai decreti, ed alle sentenze.

E agli atti in virtù dei quali si eseguisce, come sono le copie autentiche, o spedizioni dei decreti, o sentenze con formola esecutoria.

Tutti gli altri atti di cancelleria, o di giudici sono passibili di una tassa fissa ed immutabile.

§. 72.

I diritti progressivi si proporzionano al valore della causa, dal minimo diritto fissato pel registro

degli atti giudiziarj dalla sa. me. di Pio VII. in bajocchi 50 al massimo oggi limitato a scudi 16 di maniera che la tassa del quarto per cento, che nel sistema Piano si pagava nel primo grado di giurisdizione, venga quasi ripartita in tre gradi, e sia in libertà dei contribuenti il liberarsi da una parte del dazio desistendo dalla lite.

Omissis etc.

§. 75.

Sono eccettuate le sentenze graduatorie, o di distribuzioni nei giudizj di concorso universale o particolare, nelle quali si percepiranno tanti diritti di cancelleria quanti sono i creditori che abbiano interesse separato e distinto.

Omissis etc.

TITOLO II.

Emolumento dei cancellieri.

§. 110.

Gli emolumenti fissati ai cancellieri di ogni tribunale nel regolamento generale delle tasse dei giudizj del 22 novembre 1817 sono per ora man-

Digitized by Google

tenuti, salve le modificazioni espresse nei seguenti numeri.

1.° L'emolumento delle copie o spedizioni, che saranno rilasciate dai cancellieri dei tribunali d'appello, del tribunale dell'A. C., della Rota Romana, della piena Camera è fissato uniformemente in bajocchi dieci per ogni pagina.

La pagina è composta di due facciate: ogni facciata dovrà contenere venti linec: ogni linea tredici sillabe.

2.° Al cancelliere del tribunale supremo di Segnatura è attribuito l'emolumento di bajocchi ottanta da percepirsi sulla produzione degli atti di ricorso al medesimo tribunale.

È inoltre attribuito allo stesso cancelliere l'emolumento di bajocchi trenta per ogni causa, che sarà iscritta nel ruolo.

3.° Viene accordato ai cancellieri di tutt'i giudici e tribunali di Roma e dello Stato in ogni grado di giurisdizione un altro emolumento da percepirsi allorchè rilasciano le spedizioni o copie autentiche delle sentenze definitive con la formola esecutoria cioè:

Per le sentenze definitive dei governatori bajocchi venti.

Per quelle dei giudici capitolini, assessori dell'A. C., tribunali civili delle provincie, e giudici singolari ecclesiastici bajocchi quaranta.

Per quelle del tribunale collegiale di Cam-

pidoglio, della congregazione civile dell'A. C., dei tribunali di appello, o della piena Camera, bajocchi sessanta.

E per quelle della Rota Romana, scudo uno.

Sarà percepito un solo emolumento, abbenchè la sentenza definitiva contenga più capi, e sia emanata a favore o contro più persone aventi interesse distinto, e nei giudizj di graduatoria o concorso universale e particolare.

4.° È confermata la riserva del terzo in favore dell'erario sugli emolumenti accordati ai cancellieri dagli articoli 24, 65, 66, 67, 68 del regolamento piano.

§. III.

Oltre la percezione dei diritti di Governo sopra stabiliti per i tribunali della piena Camera, e della Rota Romana, e degli emolumenti fissati ai cancellieri dei medesimi nel suddetto regolamento, è loro vietato di esigere qualunque altro emolumento sotto qualunque denominazione sia esso conosciuto, o per legge, o per consuetudine, le quali con il presente restano abolite.

Digitized by Google

TITOLO III.

Dei cursori, procuratori ed avvocati.

§. 112.

Non saranno compresi fra gli emolumenti dei cursori le copie degli atti, che appartengono al ministero dei procuratori.

Neppure vi saranno comprese le copie delle sentenze dei tribunali, se le medesime vengono notificate a richiesta del procuratore che ha difesa la causa.

§. 113.

I procuratori dovranno certificare le copie come vere e conformi agli originali o spedizioni autentiche, e munirle delle loro sottoscrizioni.

Le copie non certificate e non sottoscritte non entreranno in tassa.

§. 114.

Vi sarà una tassa speciale per le cause di competenza dei governatori.

Questa tassa non avrà luogo nelle cause di prima istanza, che in uno dei seguenti casi.

1.° Se vi è patto speciale convenuto fra le

parti per la rifazione delle spese anche irrepetibili o stragiudiziali;

2.° Se la causa è portata agli assessori dell'A. C., ovvero ai giudici capitolini.

§. 115.

Nei casi del §. precedente le funzioni dei procuratori si tasseranno nella metà di quelle che sono stabilite pei giudizj sommarj o esecutivi di prima istanza innanzi i tribunali civili.

La medesima tassa sarà applicata in grado d'appello.

In prima istanza non entreranno in tassa le scritture o allegazioni, a forma del §. 38 del regolamento di procedura.

§. 116.

Nelle cause sommarie o esecutive di prima istanza non iscritte in ruolo, non avranno luogo i congressi, nè la visura o esame dei documenti.

Neppure avranno luogo nelle cause d'appello, se l'appello è interposto dalle sentenze o decreti dei governatori o altri giusdicenti, che ne fanno le veci in Roma e nello Stato.

Digitized by Google

§. 117.

L'opera degli avvocati non avrà mai luogo nei tribunali civili, e nel tribunale di Campidoglio se la causa non è ordinaria.

Potrà aver luogo,

Nei tribunali d'appello delle provincie, purchè la causa non sia portata ai medesimi in terzo grado nella difformità delle sentenze proferite dai governatori e dai tribunali civili;

Nella congregazione civile dell'A. C., quando conosce e giudica in grado di appello le cause enunciate nei §§. 44 num. 2.° 45 num. 3.° del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia e nel §. 15 dell'altro regolamento per le curie ecclesiastiche;

Nel tribunale della Rota Romana o della piena Camera per le cause di qualunque indole e natura;

Nel tribunale supremo di Segnatura per le cause di restituzione in intiero.

§. 118.

Le spese della lite si dividono in repetibili, o giudiziali, e non repetibili o stragiudiziali.

La tassa è composta delle sole repetibili o giudiziali, eccettuati i casi preveduti dal §. 198 del regolamento di procedura.

Le norme per tassare le spese sono stabilite nella tariffa posta in fine del presente regolamento.

Disposizioni generali e transitorie.

§. 119.

Le norme di questo regolamento saranno comuni alle cause ed alle curie ecclesiastiche, anche in ordine alla tariffa delle spese.

§. 120.

Le ferie generali di tutti i giudici e tribunali anche ecclesiastici di Roma e dello Stato incominciano il primo giorno di ottobre e cessano il giorno 11 novembre.

Nel tempo delle ferie i giudici ed i tribunali dovranno occuparsi delle sole cause ch'esigono celerità, contemplate dal §. 109 del regolamento di procedura civile.

Terranno regolarmente una sola udienza in ogni settimana. Nei casi di speciale urgenza dovranno tenere udienze straordinarie. Le citazioni in questi casi saranno munite del permesso del giudice o presidente.

Duranti le ferie tutti i tribunali civili o d'appello saranno composti di tre giudici: uno di essi

Digitized by Google

dovrà essere titolare, e farà le funzioni di presidente: gli altri potranno essere supplenti.

Nei tribunali di commercio si osserveranno le prescrizioni dell'editto in data del 1 giugno 1821 in ordine alle ferie.

Il tribunale della Rota Romana, salvo il disposto nell'articolo 37 dello stesso editto per le cause di commercio, ed il tribunale supremo di Segnatura vacheranno intieramente.

§. 121.

Saranno esenti dalle tasse di cancelleria le cause introdotte nel tribunale di Segnatura, purchè siano decise entro il mese di febbrajo 1832.

Dal primo marzo dello stesso anno tutti gli atti del tribunale saranno soggetti al pagamento della tassa senza riguardo al tempo in cui fu introdotta la lite.

§. 122.

Si osserverà il disposto nell'art. 39 dell'editto in data del 1 giugno 1821 per la tassa e rifazione delle spese nei tribunali di commercio.

La tassa comprenderà le sole spese repetibili nelle cause sommarie o esecutive.

Digitized by Google

§. 123.

Le spese fatte nei giudizj fino al giorno 20 novembre saranno tassate con le norme della tariffa in data del 5 ottobre 1824.

Le spese posteriori si tasseranno con le norme prescritte in questo regolamento.

TARIFFA

Cursori dei governatori.

Art. 1. Per l'originale, e notifica delle citazioni, e di tutti gli atti, bajocchi sei.

Per ogni copia il terzo dell'originale.

La tassa sarà doppia per le citazioni, e per gli altri atti notificati e lasciati al gonfaloniere, o preside della provincia.

2. Per l'originale delle notifiche delle sentenze definitive, bajocchi sei.

Per ogni copia due terzi dell'originale.

3. Per gli atti di pignoramento, apposizione di custode, di gravatorie, d'immissione al possesso, d'intimazioni, e precetti agl'inquilini, dell'esecuzione di qualunque altr'ordine esecutorio, affissione degli atti di subasta, e delibera, degli atti di deli-

bera, di arresto personale, degli atti di offerta è fissata la tassa in due terzi di quella stabilita pei cursori dei tribunali civili delle Delegazioni.

Cursori dei tribunali civili, e di commercio delle Delegazioni.

4. Per l'originale, e notifica delle citazioni, e di tutti gli atti a persona, o domicilio, bajocchi otto.

Per ogni copia il terzo dell'originale.

La tassa sarà doppia per le citazioni, e per gli altri atti notificati, e lasciati al gonfaloniere e preside della provincia.

5. Per la presentazione delle citazioni, e di tutti gli atti da procuratore a procuratore, delle intimazioni di decreti, per le notifiche delle sentenze, delle scritture, o difese, o sommarj, delle dichiarazioni, proteste, ed altri simili atti, bajocchi otto.

Le copie delle scritture, o allegazioni dei procuratori ed avvocati, e quelle pure dei sommarj saranno notificate in carta libera.

I soli originali delle scritture o allegazioni saranno scritti in carta di bollo.

6. Per l'atto di pignoramento sopra mobili, semoventi, immobili, azioni reali compreso il processo verbale, si percepiscono le tasse stabilite come appresso:

1.° Fino ai scudi cinque, bajocchi dieci.

2.° Dai scudi cinque ai scudi dieci, bajocchi quindici.

3.° Dai scudi dieci ai scudi cinquanta, bajocchi venti.

4.° Dai scudi cinquanta ai scudi cento, bajocchi trenta.

5.° Dai scudi cento ai scudi dugento, bajocchi quaranta.

6.° Sopra gli scudi dugento fino ai scudi mille per ogni centinajo, bajocchi venticinque.

7.° Sopra gli scudi mille fino a qualunque somma per ogni cento scudi, bajocchi dieci.

Per ogni copia dell'atto, bajocchi dodici.

7. Per l'atto di apposizione di custode compreso il processo verbale come sopra, bajocchi venti.

Per ogni copia il terzo dell'originale.

La mercede del custode, o custodi è fissata per ognuno a bajocchi cinquanta, e per ogni giorno.

8. Per l'originale di ogni atto, o processo verbale di gravatoria, bajocchi quindici.

Per ogni copia il terzo dell'originale.

9. Per gli atti di manutenzione, immissione o reintegrazione al possesso, compreso l'originale, bajocchi sessanta.

Per la copia, bajocchi dieci.

Se l'atto di possesso si eseguisce sopra più fondi divisi, ma situati nello stesso territorio, la tassa sarà aumentata del terzo per ognuno dei fondi, oltre la tassa per la distanza.

Digitized by Google

10. Per l'originale, e notifica delle intimazioni, e precetto agl'inquilini, affittuarj, e coloni, bajocchi otto.

Per ogni copia il terzo dell'originale.

11. Per qualunque altr'atto di esecuzione compreso l'originale, bajocchi trenta.

Per ogni copia il terzo dell'originale.

12. Per l'originale, ed affissione degli atti di subasta, e delibera, bajocchi trenta.

Per ogni copia il terzo dell'originale.

13. Per l'originale dell'atto di delibera, o di non seguita delibera, compresa l'assistenza alla pubblica licitazione, bajocchi venti.

Per ogni copia il terzo dell'originale.

La stessa tassa sarà percepita per le ulteriori licitazioni, e per le aggiudicazioni.

14. Per l'originale dell'atto di arresto personale compreso l'indennizzo ai testimonj, scudo uno.

Per ogni copia dell'atto, bajocchi dieci.

15. Per l'originale dell'atto di offerta, compresa l'accettazione, o ricusa, bajocchi trenta.

Per ogni copia il terzo dell'originale.

16. Per l'affissione degli avvisi di surrogazione di procuratore ad un procuratore defunto, bajocchi venti.

17. Per accesso all'officio del registro insieme alla descrizione nel repertorio degli atti soggetti al dazio, per ciascun atto, bajocchi dieci.

Cursori dei tribunali di appello di Bologna, e di Macerata.

18. I cursori dei tribunali di appello di Bologna, e di Macerata percepiranno per gli atti le tasse fissate nel capitolo precedente aumentate di un terzo.

Cursori dei tribunali di Roma.

19. Le tasse stabilite dall'art. 4 al 17 della presente tariffa, aumentate di una metà sono applicabili agli atti de' cursori di tutt'i tribunali di Roma.

Il disposto nell'art. 4 del presente regolamento è comune ai cursori di Roma per le citazioni, ed altri atti notificati e lasciati ai presidenti de' rioni, all'assessore di polizia, al commissario e sostituti commissarj della Camera.

Cursori speciali per l'esecuzione della mano regia.

20. È conservata per ora la sezione V. del capitolo II. del regolamento della sa. mem. di Pio VII. in data del 22 novembre 1817 per gli atti dei cursori speciali risguardanti l'esecuzione della mano regia.

Digitized by Google

Disposizioni comuni a tutt'i cursori.

21. In tutti gli atti che si faranno dai cursori di Roma fuori delle porte della città, e dagli altri cursori dello Stato fuori del capo-luogo della residenza del tribunale, ed oltre la distanza di un miglio i cursori percepiscono la tassa per la gita, e pel ritorno.

Questa tassa è fissata a bajocchi cinque per ogni miglio nella gita, e per ogni miglio nel ritorno.

Pei cursori di Roma, e per quelli dei tribunali di appello di Bologna, e Macerata è aumentata del terzo.

22. I cursori saranno rimborsati delle spese per il trasporto dei mobili alla depositerìa, o al depositario, e per la rimozione degli effetti da un luogo qualunque.

23. La tassa per l'assistenza della forz' armata è fissata a bajocchi trenta per un solo individuo.

Se l'assistenza sarà prestata da più individui, la tassa si aumenterà fino ai bajocchi sessanta.

Depositerìe, e depositarj pubblici di Roma, e dello Stato.

24. Sono riattivate fino a nuove disposizioni le tasse fissate dal capitolo III. del regolamento della

sa. me. di Pio VII. in data del 22 novembre 1817 sulle tasse per gli emolumenti delle depositerie, e depositarj pubblici.

Procuratori presso i tribunali civili delle Delegazioni.

25. Diritto di consultazione, scudo uno e bajocchi sessanta.

26. Per esame, visura di documenti, processi, per ogni foglio formato di due pagine, bajocchi quattro.

I due onorarj summenzionati sono dovuti soltanto nelle cause ordinarie, ed in quelle sommarie iscritte al ruolo.

27. Per la produzione della prima citazione, dei documenti, e del mandato di procura, bajocchi venti.

28. Per l'originale dell'atto di costituzione di procuratore, bajocchi dieci.

Per la copia il quarto dell'originale.

29. Per la produzione dell'atto di costituzione di procuratore, bajocchi venti.

30. Per l'iscrizione della causa in ruolo, bajocchi venti.

31. Per l'originale delle dimande incidentali contenenti l'esposizione dei fatti e motivi, con citazione a comparire, bajocchi trenta.

Per la copia il quarto dell'originale.

Digitized by Google

32. Per la discussione, o contradittorio sulle dimande incidentali nella pubblica udienza, scudo uno e bajocchi sessanta.

33. Per la discussione o contradittorio nella pubblica udienza sul merito principale nelle cause sommarie o esecutive, scudo uno e bajocchi sessanta.

Una sola discussione entrerà in tassa nei casi dei due articoli precedenti.

34. Per l'assistenza ai decreti interlocutorj, e preparatorj, bajocchi quaranta.

35. Per l'assistenza ai decreti di semplice remissione da un'udienza all'altra, bajocchi venti.

Non entreranno in tassa più di due assistenze.

36. Per dichiarazioni, proteste, prestazioni di giuramento, rinuncie, ed altri atti, che si fanno nelle cancellerie, bajocchi quaranta.

Se i suddetti atti si fanno dai clienti coll'assistenza dei procuratori la tassa suddetta sarà diminuita di un terzo.

37. Per l'originale delle citazioni, delle intimazioni, delle notifiche delle scritture, degli appelli, e di tutti gli atti da procuratore a procuratore, e delle notifiche delle sentenze definitive, bajocchi otto.

Per ogni copia degli atti suddetti il quarto dell'originale.

38. Per le produzioni di atti o documenti occorrenti nel progresso delle cause, bajocchi venti.

39. Per estensione degli articoli, e degl'interro-

gatorj per ogni foglio formato di due pagine contenenti in ogni facciata venti linee, e per ogni linea tredici sillabe, bajocchi venti.

40. Per assistenza ai decreti dei giudici delegati dal tribunale, bajocchi quaranta.

41. Per assistenza agli esami dei testimonj per ogni testimonio, bajocchi venti.

42. Per accessi, ed altre operazioni giudiziali nel luogo della residenza del tribunale, bajocchi ottanta.

Fuori del luogo per ciascun giorno, oltre il comodo della vettura, e cibarie, scudo uno e bajocchi venti.

43. Per informazione verbale ai periti, bajocchi sessanta.

Una sola informazione entrerà in tassa.

44. Per l'originale delle memorie, allegazioni, risposte e repliche per ogni foglio di stampa, scudi due.

Non entreranno in tassa, che soli tre fogli di stampa per l'allegazione, un foglio per la risposta.

Se non saranno stampate, cinque fogli manoscritti, e contenenti venti linee per facciata, e tredici sillabe per linea saranno ragguagliati ad un foglio di stampa.

45. Per la compilazione del sommario per ciascun numero con apostille, bajocchi venti.

46. Per la discussione nella pubblica udienza

nelle cause ordinarie, e sommarie iscritte in ruolo; scudo uno, e bajocchi sessanta.

Non entreranno in tassa più di due discussioni.

47. Per assistenza alla prolazione delle sentenze definitive nelle cause suddette pronunciate in altra udienza destinata dopo la discussione, bajocchi sessanta.

48. Per l'atto di ricorso al tribunale della Segnatura, bajocchi ottanta.

49. Per l'atto d'interposizione d'appello, bajocchi quaranta.

50. Per la specifica dei danni, interessi, frutti, spese per ogni foglio formato come all'art. 39 del presente regolamento, bajocchi trenta.

51. Per l'estensione dei gravami dalla specifica anzidetta, bajocchi ottanta.

52. Per assistenza alla congregazione de'creditori per ogni congregazione, bajocchi ottanta.

53. Per la corrispondenza epistolare, se i clienti dimorano a dodici miglia di distanza dal luogo, ove risiede il tribunale;

Nelle cause sommarie ed esecutive, bajocchi ottanta.

Nelle cause ordinarie, scudo uno e bajocchi venti.

Delle spese.

54. Per le copie di documenti certificati per veri dal procuratore e prodotti, per le copie delle me-

morie, allegazioni, sommarj, e risposte da distribuirsi ai giudici, e per comunicarsi alle parti, per le copie dei decreti, sentenze definitive, e degli altri atti da notificarsi ai procuratori, ed alle parti per ogni foglio delle copie suddette formato in conformità dell'art. 37 del presente regolamento, bajocchi sei.

55. Per la correzione delle stampe delle allegazioni, sommarj e risposte limitatamente al numero dei fogli permessi in questo regolamento per ogni foglio, bajocchi venti.

56. Per la distribuzione delle allegazioni e risposte ai giudici, bajocchi ottanta.

57. È dovuto il reintegro delle spese: 1.° per la carta di bollo, 2.° del dazio di registro, 3.° dei dazj di cancelleria a profitto del Governo, 4.° degli emolumenti dei cancellieri, 5.° di quello dei cursori, 6.° dell'indennizzo dei testimonj, 7.° delle mercedi dei periti, 8.° delle stampe delle allegazioni, sommarj, e risposte, 9.° delle spese di posta.

Procuratori presso i tribunali di appello di Bologna, e di Macerata.

58. Gli onorarj fissati per i procuratori presso i tribunali civili delle Delegazioni saranno aumentati di un terzo nelle cause avanti i tribunali d'appello di Bologna, e di Macerata.

59. Avanti i suddetti tribunali saranno tassate

le spese enunciate negli articoli 54, 55, 56 parimenti aumentati del terzo.

Il disposto dell'art. 57 è comune alle cause di questi tribunali.

Procuratori di Roma.

60. Nelle cause superiori agli scudi dugento avanti i giudici singolari, ed in quelle innanzi i tribunali collegiali, i procuratori percepiscono le tasse prescritte per i procuratori presso i tribunali civili delle Delegazioni, con l'aumento della metà.

61. Le spese nelle cause avanti questi tribunali sono regolate dagli articoli 54 al 56 della presente tariffa aumentate del terzo.

62. L'art. 57 si applica alle cause avanti questi tribunali.

Procuratori presso i tribunali della Rota, e piena Camera.

63. Per le funzioni dei procuratori nelle cause avanti i tribunali della Rota, e della piena Camera saranno osservate le disposizioni del §. 1 della sezione V. capitolo VII. del regolamento della sa. me. di Pio VII. in data dei 22 novembre 1817, che per ora sono riattivate.

È abolito l'art. 356 dello stesso regolamento.

Le funzioni enunciate negli articoli 357 e 358 non avranno luogo nei casi eccettuati dal §. 124 del regolamento di procedura.

64. Nelle cause avanti questi due tribunali oltre le spese contemplate negli articoli 372, 373, 374 del regolamento piano si tasseranno ancora quelle designate negli articoli 401 al 403 dello stesso regolamento.

I difensori saranno rimborsati delle spese di trasporto per le informazioni.

Il disposto dell'art. 374 in ordine alle decisioni della Rota è comune ai voti Camerali.

Procuratori presso il tribunale della Segnatura.

65. Gli articoli 54 al 56 della presente tariffa sono applicabili alle cause di competenza del tribunale supremo di Segnatura, con l'aumento di un terzo.

66. Le funzioni dei procuratori nel tribunale di Segnatura saranno tassate a forma degli art. 25 al 53 della presente tariffa, con l'aumento della metà.

67. Oltre le spese enunciate negli articoli 348 al 351 del regolamento piano si tasseranno ancora quelle contenute negli articoli 401 al 403 dello stesso regolamento.

Sarà tassata la decisione in scudi tre.

I difensori saranno reintegrati delle spese di trasporto per le informazioni.

68. L'art. 57 di questa tariffa si applica al tribunale di Segnatura.

Digitized by Google

Degli avvocati.

69. Gli onorarj degli avvocati sono stabiliti colle regole seguenti :

Gli avvocati presso i tribunali civili delle Delegazioni nelle cause ordinarie , e sommarie iscritte nel ruolo hanno

Per il congresso , scudi due.

Per il ristretto di fatto e di ragione , scudi tre.

Per l'originale di ciascun foglio di stampa scudi tre.

per l'informazione in voce ai giudici nella pubblica udienza , scudi due.

Non compete per l'informazione privata alcun'onorario , nè può ripetersi dai clienti.

Per il ristretto di fatto e di ragione della risposta , scudo uno e bajocchi cinquanta.

Per l'originale della risposta , scudi tre.

Gli avvocati presso i tribunali d'appello di Bologna , e di Macerata , quelli di Roma avanti i tribunali collegiali di Roma , e nelle cause innanzi il pieno tribunale della Segnatura percepiscono i seguenti onorarj.

Per il congresso , scudi tre.

Per il ristretto di fatto , e di ragione , scudi quattro e bajocchi ottanta.

Per l'originale del ristretto e di ciascun foglio di stampa , scudi cinque.

Digitized by Google

Per l'informazione nella pubblica udienza, scudi quattro e bajocchi ottanta.

Nei tribunali di appello di Bologna, e di Macerata, e nei tribunali di Roma non compete l'onorario per l'informazione privata, nè può ripetersi dai clienti.

Ad eccezione dei tribunali della Rota, della Camera e della Segnatura, pei quali si osserverà il disposto nell'art. 378 della tariffa piana.

Per il ristretto di fatto e di ragione della risposta, scudi due e bajocchi quaranta.

Per l'originale della risposta, limitando la tassa ad un solo foglio, senza pregiudizio di ripetere il di più dai rispettivi clienti, se la risposta eccede una tale misura, scudi cinque.

Dei Periti.

70. Le tasse fissate per i periti nei cap. IV. e V. del regolamento piano sono conservate fino a nuove disposizioni.

Dalla Segreteria di Stato li 15 novembre 1831.

T. CARD. BERNETTI

Digitized by Google

(N. 11.) *Circolare della Segreteria di Stato colla quale si danno le norme sul modo di proporre, discutere e sciogliere i dubbj che possano insorgere intorno all' interpretazione del nuovo regolamento di procedura civile.*

28 novembre 1831.

Potendo accadere che il nuovo regolamento di procedura civile, al quale Nostro Signore si è riservato di porre l'ultima mano, allorchè i presidenti dei singoli tribunali del suo Stato avranno proposte al Governo le loro mature osservazioni, dia luogo a dubbj d' interpretazione, o lasci incerto il modo di contenersi in alcun caso, è mente di Sua Santità che si proceda nel modo seguente:

I dubbj, che insorgeranno ai giusdicenti singolari di ogni sorta, dovranno essere da loro stessi ridotti in quesiti, e rimessi al presidente del tribunale civile accompagnati dai motivi che li fanno insorgere e dalle opportune osservazioni.

I presidenti proporranno gli stessi dubbj all'esame del tribunale, e quindi rimetteranno alla Segreteria di Stato il risultato in iscritto della discussione.

Gli stessi tribunali discuteranno tutti i dubbj che potranno insorgere ad essi medesimi nell'andamento della loro propria giudicatura, ed i rispettivi

presidenti avranno il dovere di stendere i quesiti colle opportune osservazioni, e di rimetterli come sopra alla Segreteria di Stato.

I presidenti de' tribunali d'appello osserveranno la stessa norma rapporto ai dubbj che insorgeranno nel loro tribunale.

I giudici de' luoghi soggetti ai tribunali d'appello residenti in Roma dirigeranno i dubbj o quesiti con le loro osservazioni a Monsignore Uditore della Camera, il quale ne proporrà l'esame e discussione alla congregazione civile, e quindi trasmetterà i risultati della medesima alla Segreteria di Stato.

I tribunali civili delle Delegazioni soggette agli stessi tribunali d'appello residenti in Roma osserveranno le norme prescritte superiormente per gli altri tribunali dello Stato.

I tribunali di Campidoglio, dell'A. C., della Rota, e della Segnatura proporranno i dubbj o quesiti con le osservazioni, accompagnate dal parere dei rispettivi loro Capi alla Segreteria di Stato.

Le curie vescovili trasmetteranno a Monsignore Uditore della Camera i rispettivi quesiti per l'esame e risoluzione nei modi indicati di sopra.

Apparterrà alla stessa Segreteria di Stato di emanare la decisione che sarà normale fino all'epoca, in cui sarà nuovamente pubblicato il codice di procedura civile corredato di quelle modificazioni che

saranno state riconosciute dal Governo capaci di darvi la bramata perfezione.

Con vera stima mi confermo

Roma 28 novembre 1831.

Al piacere di V. S.
T. Card. Bernetti

(N. 12.) *Circolare della Segreterìa di Stato ai presidi dei tribunali sull'attivazione del nuovo regolamento di procedura criminale con istruzione pei governatori.*

27 dicembre 1831.

Attivandosi col dì primo dell'entrante gennajo il regolamento di procedura criminale pubblicato coll'editto dei 5 novembre prossimo passato, reputo opportuno di prevenire V. S. Illma che quanto sarà utile d'incominciare a tenere le prime congregazioni il più sollecitamente possibile, altrettanto è necessario di eseguire strettamente e rigorosamente il disposto dall'articolo 22 che vieta l'intervento di persone estranee alla discussione personale delle rispettive cause: che se alla prima congregazione ella crederà, dopo recitata l'orazione *adsumus Domine sancte Spiritus etc.* (orazione con

cui debbono incominciarsi tutte le udienze criminali avanti il SSmo Crocifisso, ch'è sul tavolino del tribunale) di premettere una breve allocuzione ai componenti il tribunale sull'importanza dei loro doveri, e sulla facilità maggiore che gli presenta la legge per adempirli, potrà farlo riunito che sia il tribunale col fiscale, col difensore d'officio, e col cancelliere prima che sia presentato l'accusato, e prima che siano introdotti i testimonj.

Sono persuaso che a quest'ora ella avrà date di già le opportune disposizioni perchè, oltre la sala delle udienze e la stanza per le deliberazioni dei giudici, vi siano destinate due o tre camere separate, ma più attigue al possibile, per farvi trattenere i testimonj, mentre si eseguisce il costituto del reo, o si proceda all'esame di alcuno di loro.

Non ho bisogno d'inculcare l'esatto adempimento di quanto prescrivono i titoli IV. e V. del libro V. del regolamento, perchè il Governo riposa sulla di lei attività e zelo, e confida sulla di lei premura per riunire all'esatta amministrazione della giustizia quella sollecitudine ch'è tanto necessaria pel pubblico esempio, cosicchè ritiene che più cause vengano decise in una stessa udienza, ciò che principalmente dipende dai preventivi concerti da prendersi opportunamente col fiscale del tribunale per le disposizioni relative all'accesso, ed al numero dei testimonj da chiamarsi in ogni causa.

In proposito appunto del numero dei testimonj

da chiamarsi al confronto personale, non posso astenermi dal raccomandarle di attenersi strettamente ai canoni, che trovansi stabiliti nel art. 397 del regolamento, ove si sono definite le tre categorie dei testimonj reputati necessarj. La prego di osservare che col permesso accordato dall'art. 394 al difensore di chiedere l'esame di altri testimonj, e coll'eccezione fatta nell'art. 401 per autorizzare nelle cause indiziarie, e complicate la chiamata di testimonj diversi dalle tre categorie di massima, la legge ha avuto l'oggetto sacrosanto di amministrare la giustizia, ma nell'autorizzare lei a decidere, ove il parere del fisco non sia analogo alle dimande del difensore, ha caricato il suo onore e la sua coscienza di tutta la responsabilità. Il suo onore e la sua coscienza sono in conseguenza responsabili anche del danno che verrebbe a soffrire l'erario, se si abusasse del pretesto dell'eccezione per largheggiare troppo facilmente nell'ammettere testimonj diversi dalle categorie fissate, e sarebbe poi una manifesta trasgressione all'art. 110 con cui è dichiarato essere il processo in iscritto la base dei criminali giudizj. Alla fine di ogni mese ella favorirà trasmettermi lo stato dettagliato delle cause decise nel tribunale, indicando il numero dei testimonj intervenuti in cadauna.

Nell'attivarsi il regolamento cessano le giurisdizioni criminali dei podestà. Unisco pertanto un numero di copie d'istruzioni che V. S. Illma tra-

smetterà ai governatori per tutto ciò ch'è relativo alla materia.

Roma 27 dicembre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

ISTRUZIONE

pei governatori in seguito della cessata giurisdizione criminale dei podestà.

In forza dell'art. 24 del regolamento di procedura criminale dei 5 novembre prossimo passato cessa col terminare dell'anno la giurisdizione criminala dei podestà. I governatori dai quali dipendevano ordineranno ai medesimi di consegnare ai rispettivi priori delle comuni tutte le carte di officio, premessone esatto inventario.

Gli atti criminali che possono essere tuttora pendenti dovranno essere subito trasmessi ai governatori, per procederne all'ultimazione come di ragione.

Quelli delle cause decise possono farsi ritenere negli archivj priorali rimanendo bensì in facoltà dei governatori di richiamarli alla loro cancelleria nei casi, in cui ne debbano far uso.

Quattro erano le attribuzioni dei podestà in materia criminale secondo il disposto dell'art. 90 del

moto proprio della sa. me. di Leone XII. dei 21 dicembre 1827 cioè :

1.° Di procedere e giudicare in materia correzionale sino alla pena di dieci giorni di carcere.

2.° Di occuparsi della iniziativa dei processi col prendere le incolpazioni, assicurare i corpi dei delitti, ed autorizzare l'arresto dei delinquenti in caso di deprensione in flagranti.

3.° D'invigilare al buon ordine, alla nettezza delle strade, ed alla pubblica incolumità e ben'essere degli amministrati.

4.° Di assumere gli atti che fossero loro delegati dai rispettivi governatori per l'ulteriore compilazione dei processi criminali.

Quanto alla prima delle attribuzioni vi ha già provveduto il regolamento dei 5 novembre coll'articolo 14 dichiarando come delitti minori quelli che si puniscono con pene pecuniarie, o con pene afflittive non eccedenti un anno d'opera, attribuendone coll'art. 26 la giurisdizione ai giudici, e segnando coll'art. 469 le traccie per la procedura; cosicchè niun vuoto resta per questa parte nell'amministrazione della giustizia al cessare dei podestà.

Per il secondo articolo, cioè per la iniziativa dei processi suddivisa in tre parti, vi ha ben anco provveduto il regolamento che coll'art. 136 comanda ad ogni autorità od uffiziale pubblico di denunciare, e somministrare al suo immediato superiore le notizie di qualunque delitto, e gli atti che può

aver fatti. In conseguenza i governatori dovranno rammentare questa disposizione ai priori dei luoghi, ove risiedevano i podestà, per esigere da essi la trasmissione delle notizie, o querele, o dei corpi di delitto, che venissero ad assicurarne. Per gli arresti dei delinquenti in flagrante delitto vi ha opportunamente provveduto l'art. 235. e seguenti del regolamento.

La terza delle attribuzioni d'invigilare al buon ordine ec. è funzione del dipartimento della polizia, che va a rientrare di diritto nelle funzioni municipali sempre inerenti ai priori sotto la dipendenza dei governatori, i quali su di loro tornano ad essere direttamente in corrispondenza ed in vigilanza.

Vengono infine ad essere cessate affatto le delegazioni pel compimento dei processi, al che i priori non potrebbero nè saprebbero accudire per essere una partita devoluta intieramente coll'art. 123 al potere giudiziario.

Queste istruzioni potranno servire di norma ai governatori nell'attivazione del regolamento.

Dalla Segreteria di Stato li 27 dicembre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 13.) *Modificazioni intorno alla percezione delle tasse o diritti di cancelleria nei giudizj civili.*

5 Gennajo 1832.

EDITTO

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti Diacono di s. Cesareo, della Santità di Nostro Signore PAPA GREGORIO XVI. *Segretario di Stato.*

La Santità di Nostro Signore per nuovo tratto di sua clemenza ci ha comandato di pubblicare, siccome noi nel Sovrano suo nome pubblichiamo quanto siegue :

(*) *Omissis etc.*

CAPITOLO II.

Disposizioni diverse.

§ 17.

La giurisdizione degli assessori dell'A. C., e quella dei giudici singolari del tribunale di Campidoglio

(*) NB. Si ommettono i §§. dal 1 al 16 e il 18 per essere stati già riportati nel volume III. della presente Raccolta = Direzione Bollo e Registro =.

Digitized by Google

è ristretta alle sole cause di competenza dei governatori, a forma del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile §. 15.

La giurisdizione del giudice delle mercedi è ristretta alle sole cause non superiori agli scudi dugento, Essa verrà esercitata nella forma prescritta dal §. 98 del regolamento di procedura e dal §. 10 del regolamento di disciplina.

Tutte le altre cause saranno conosciute e giudicate dalla congregazione civile dell'A. C., o dal tribunale collegiale di Campidoglio, secondo le rispettive attribuzioni.

Nulla è innovato in ordine alla giurisdizione degli assessori dell'A. C. nelle cause ecclesiastiche.

Omissis etc.

§. 19.

Le cause di competenza dei governatori decise in primo grado dai giudici singolari capitolini, e dal giudice delle mercedi saranno conosciute e giudicate in seconda istanza dal tribunale collegiale di Campidoglio: In luogo del giudice che ha pronunciato in prima istanza, siederà nel tribunale collegiale, e darà il suo voto come supplente l'avvocato fiscale della curia capitolina.

Digitized by Google

§. 20.

La congregazione civile dell'A. C. dovrà conoscere e giudicare,

In seconda ed in terza istanza le cause non maggiori di cinquecento scudi decise in primo grado dal tribunale collegiale di Campidoglio,

Ed in terza istanza le cause giudicate con sentenze difformi in primo grado dai giudici singolari capitolini compreso il giudice delle mercedi, e dal tribunale collegiale in secondo grado.

§. 21.

Tutte le cause, che oltrepassano la competenza degli assessori dell'A. C. non maggiori di cinquecento scudi, decise in primo e secondo grado dalla congregazione civile saranno giudicate in terza istanza, se avrà luogo, dalla sacra Rota.

§. 22.

Le cause di Roma e sua comarca nelle quali ha interesse la Camera Apostolica, saranno giudicate dal primo turno della congregazione civile dell'A. C.

Quelle introdotte e pendenti innanzi il secondo turno saranno riassunte e decise dal primo.

Digitized by Google

§. 23.

Le cause dei comuni della comarca di Roma saranno conosciute e giudicate dal secondo turno della congregazione civile dell'A. C.

Quelle introdotte e pendenti nel primo turno saranno riassunte e decise dal secondo.

In seconda ed ulteriore istanza, qualunque sia la somma od il valore delle medesime, saranno giudicate dal tribunale della Rota.

Il permesso di citare per la inibitoria della mano regia intimata ad istanza dei comuni si darà dal vice presidente del secondo turno.

§. 24.

Le cause introdotte e pendenti *tamquam in prima* innanzi il tribunale della Rota in virtù di rescritti Sovrani, saranno giudicate dallo stesso tribunale.

Quelle che furono delegate con la clausola = *videntibus omnibus dominis* =, se non sono ancora proposte all'intiero tribunale, si decideranno da un solo turno a forma del regolamento organico in data del 5 ottobre 1831 §§. 50 e 51.

Digitized by Google

§. 25.

Le cause introdotte e pendenti innanzi i giudici specialmente delegati nella Capitale saranno riassunte e decise dalla congregazione civile, dagli altri giudici del tribunale dell'A. C., o dalla sacra Rota secondo il grado e la competenza rispettiva.

§. 26.

Le subaste e le delibere incominciate in Roma in virtù di decreti proferiti anteriormente al 21 novembre 1831 saranno proseguite in Roma nella forma e nei modi stabiliti dal nuovo regolamento di procedura.

§. 27.

Il §. 29 del regolamento speciale per le cause ecclesiastiche dovrà leggersi nel seguente modo:

„ Le cause minori di trecento scudi pendenti „ innanzi i giudici suddelegati dal tribunale di Se- „ gnatura saranno decise dagli stessi giudici: se „ peraltro il decreto di suddelegazione non è an- „ cora presentato, tali cause saranno deferite in „ secondo grado al Metropolitano, ovvero a Mon- „ signor Uditore della Camera o suoi assessori, ed „ in terzo grado alla congregazione prelatizia del- „ l'A. C. „.

Digitized by Google

§. 28.

Il §. 83 del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile dovrà leggersi come appresso:

„ Le cause pendenti innanzi i giudici attuali dell'A. C., compreso pure Monsignor Uditore della Camera in primo, secondo, ed ulteriore grado di giurisdizione saranno riassunte e decise dagli assessori, dalla congregazione civile dell'A. C., e dalla Rota, secondo il grado e la competenza rispettiva „.

§. 29.

Il §. 13 del regolamento di disciplina dovrà leggersi come siegue:

„ Tutte le cause saranno chiamate dal sostituto cancelliere: questi, dopo averle chiamate, darà lettura della dimanda contenuta nell'atto di citazione già inserito nel fascicolo, se il reo, o rei convenuti, od alcuno di essi sono contumaci, ovvero nell'istanza rinnovata dal procuratore „.

§. 30.

Nelle cause di qualunque somma maggiore di cinquanta scudi avanti i tribunali di commercio è dovuto ai procuratori l'onorario loro attribuito dalla

Digitized by Google

vigente tariffa per le cause sommarie o esecutive nei tribunali civili.

Nelle cause minori di cinquanta scudi è dovuta la metà dello stesso onorario.

§. 31.

Gli speciali mandatarj, che le parti possono costituire nelle cause innanzi i governatori o innanzi i giusdicenti che ne fanno le veci a forma del §. 37 del regolamento di procedura, dovranno essere scelti fra i procuratori legalmente approvati.

§. 32.

L'onorario dei procuratori che compariscono innanzi i governatori sarà tassato a pregiudizio della parte vinta con le seguenti regole:

1.° Se la causa è maggiore di cinquanta scudi si tasseranno due terzi dell'onorario competente ai procuratori nelle cause sommarie o esecutive avanti i tribunali.

2.° Se la causa non è maggiore di cinquanta scudi, sarà tassata la metà dell'onorario come sopra.

3.° La tassa o liquidazione degli onorarj, e delle spese si farà nella stessa sentenza definitiva. Sarà osservato il disposto nella seconda parte del §. 199 del regolamento di procedura in ordine al reclamo contro le tasse, e nel §. 115 del regola-

mento del 15 novembre 1831 in ordine alle scritture o allegazioni nelle cause di prima istanza.

§. 33.

Se nel luogo, ove risiedono i governatori non vi sono procuratori legalmente approvati, potranno le parti farsi rappresentare da qualunque altro speciale mandatario: in questo caso la tassa comprenderà le sole spese vive.

§. 34.

Gli onorarj dei procuratori di Roma innanzi gli assessori dell'A. C., ed innanzi i giudici singolari capitolini saranno tassati con le stesse regole, avuto riguardo alla tariffa per le cause sommarie ed esecutive avanti i tribunali della capitale.

§. 35.

In seconda ed ulteriore istanza per le cause non maggiori di cinquanta scudi decise in primo grado dai tribunali di commercio, dai governatori, e dai giusdicenti che ne fanno le veci in Roma e nello Stato, si tasseranno due terzi degli onorarj dovuti ai procuratori nei tribunali civili delle provincie, e della capitale.

Per le altre cause avrà luogo l'intiera tassa.

Sarà sempre dovuto in tutt'i gradi di giurisdizione il rimborso delle spese.

§ 36.

Si osserverà il disposto nella sezione VI. della tariffa Piana intorno alle spese ed onorarj non repetibili contro il soccombente: tali spese, ed onorarj qualora siano ammissibili secondo la natura dei giudizj, potranno ripetersi contro i clienti e mandanti rispettivi, avuto riguardo alla tassa degli atti simili ed alle proporzioni contenute nella tariffa vigente.

§. 37.

Nelle cause innanzi il tribunale della Rota, se il citato o citati od alcuno di essi non costituiscono il procuratore, dovrà l'istante farli citare la seconda volta a comparire nel termine di otto giorni, oltre il tempo proporzionato alla distanza dei luoghi, per rispondere alla prima dimanda che verrà inserita nel nuovo atto di citazione.

Dovrà inserire nel nuovo atto la formola del dubbio, uniformandosi al disposto nel §. 130 del regolamento di procedura nei giudizj civili, con l'istanza per destinare il giorno della discussione.

Se il citato o citati persistono nella loro contumacia, la seconda citazione sarà letta innanzi il ponente della causa nella prima udienza dopo scorso il nuovo termine assegnato.

Digitized by Google

Il ponente approverà o riformerà il dubbio proposto, e destinerà il giorno della discussione.

La causa sarà proseguita, decisa, e giudicata senz'altra citazione.

Nella sentenza rotale dovranno enunciarsi gli atti della prima e della seconda citazione, la decisione emanata ed il rescritto = *expediatur* =.

§. 38.

L'intimazione dei decreti di Monsignor Uditore del tribunale di Segnatura e dell'Uditore della Prefettura si farà alla parte soccombente, quando i decreti stessi sono divenuti definitivi, o quando è luogo ad eseguirli.

Sono reputati definitivi, dopo la conferma dell'Uditore della Prefettura, o dopo il rescritto del pieno tribunale nel caso della difformità.

È luogo ad eseguirli, se non viene interposto il reclamo a forma dei §§. 165 e 166 del regolamento di procedura.

Basterà una sol'intimazione dell'ultimo decreto confermatorio o revocatorio dei precedenti.

§. 39.

La parte favorita dall'opinamento del pieno tribunale di Segnatura, nel caso del §. 159 del regolamento di procedura ne'giudizj civili è in dirit-

to di rispondere alla memoria dell'altra parte, che impugna la decisione.

§. 40.

I sostituti commissarj ed i procuratori camerali nominati dal Governo in Roma e nelle provincie non saranno tenuti alla produzione del mandato di procura ad *litem*.

§. 41.

Gli articoli 53 e 57 della tariffa annessa al regolamento del 15 novembre 1831 sono applicabili alle cause nei tribunali della Rota e della piena Camera.

§. 42.

Nelle cause non maggiori di cinquanta scudi la dilazione accordata dai §§. 193 e 194 del regolamento di procedura è ristretta come siegue.

Nel primo caso del §. 193 non sarà minore di giorni venti, e non maggiore di quaranta.

Nel secondo caso dello stesso §. non sarà minore di giorni dieci, e non maggiore di trenta.

Nei casi del §. 194 non sarà minore di trenta giorni e non maggiore di sessanta.

§. 43.

Il disposto nei suddetti §§. 193 e 194 del regolamento di procedura, e la forma ivi prescritta per ottenere la dilazione non è applicabile alle cause non superiori agli scudi dieci.

Le sentenze o decreti definitivi da proferirsi in queste cause non saranno eseguibili, che dopo il termine di tre giorni dalla notifica al debitore.

Potrà il giudice ordinare nella stessa sentenza o decreto definitivo, che ne sia sospesa l'esecuzione per un tempo non minore di giorni otto, e non maggiore di un mese.

§. 44.

È derogato a qualunque disposizione dei regolamenti giudiziarj in tutto ciò che si oppone alle cose espresse in questo capitolo.

Dalla Segreteria di Stato il 5 gennajo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 14.) *Disposizioni risguardanti i giudici economici.*

7 gennajo 1832.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti Diacono di s. Cesareo della santità di nostro signore PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

La Santità di Nostro Signore volendo provvedere ai bisogni degli abitanti de' luoghi ove non risiedono le magistrature giudiziarie, ci comanda di render note le seguenti disposizioni:

§. 1.

Le facoltà di giudice economo per comporre o giudicare le controversie meramente pecuniarie non maggiori di scudi cinque, attribuite ai gonfalonieri dal §. 80 del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile, sono estese ai priori dei piccoli comuni.

Tali facoltà vengono esercitate dagli uditori legali delle magistrature nei luoghi ove sono stabiliti.

Possono anch'esercitarsi dai giusdicenti dei Capo-luoghi di Governo, e da quelli che ne fanno le veci nei capo luoghi delle provincie.

Digitized by Google

§. 2.

Le controversie s' introducono col mezzo di memorie dirette al giudice economico, contenenti la dimanda della parte attrice, e il documento o la prova, sulla qual'essa è fondata.

§. 3.

Il giudice economico fa intimare alla parte avversa con un semplice avviso, di comparire alla sua udienza nel giorno e nell'ora che nello stesso avviso è destinata.

Ordina in voce alla parte attrice di presentarsi anch'essa nel giorno e nell'ora come sopra stabilita, per discutere la sua dimanda in contraddittorio con l'altra parte.

Sentite le parti in contraddittorio, procura di conciliarle. Qualora non riesca la conciliazione, condanna, od assolve come di diritto.

§. 4.

Se la parte intimata non comparisce, il giudice economico farà intimare alla medesima un secondo avviso per comparire in altro giorno.

Se persiste nella sua contumacia, è condannata con decreto, da cui non è luogo a verun reclamo.

Digitized by Google

§. 5.

Può il giudice economico esaminare i testimonj e deferire all'una od all'altra parte il giuramento.

I testimonj sono condotti alla udienza del giudice economico nel giorno ed ora destinata dalla parte medesima che ne richiede l'esame.

§. 6.

Se un documento è impugnato come falso, cessano le facoltà del giudice economico, appena la parte che lo impugna ha firmata sul registro degli atti la sua dichiarazione o querela.

Il giudice appone il suo visto sul documento originale, e rimette le parti al magistrato competente.

§. 7.

Il giudice economico tiene un registro sommario degli avvisi, delle comparse, dell'eccezioni, degli esami dei testimonj, dei giuramenti deferiti o prestati, e di tutti gli atti o decreti.

§. 8.

I decreti non sono motivati: non v'è bisogno d'intimarli, se la parte comparisce: non compa-

Digitized by Google

rendo si deducono a notizia con semplici avvisi: sono eseguibili dopo tre giorni.

Può il giudice accordare una maggiore dilazione, purchè non oltrepassi dieci giorni.

Se il debitore appena ricevuto l'avviso confessa il debito, e dimanda una dilazione, può il giudice concedergli quindici giorni.

§. 9.

L'esecuzione si fa col mezzo del pignoramento de' mobili.

Il giudice rilascia al vincitore un mandato contenente l'ordine del pignoramento, e della vendita, e la liquidazione delle spese.

La liquidazione comprende le spese degli avvisi, del mandato, e dell'annotazione degli atti nel registro del giudice economico: vi si aggiungono le spese del pignoramento, dell' incanto, e della vendita, se avrà luogo.

§. 10.

Se il debitore nel termine di cinque giorni dopo l'atto di pignoramento non paga il debito, e le spese, i mobili pignorati si vendono all'incanto: il prezzo si consegna al creditore fino alla concorrenza del credito, e delle spese: il residuo si ritiene dal giudice in deposito per consegnarlo al debitore.

Digitized by Google

§. 11.

I mandati, i pignoramenti, gl'incanti, e gli atti di vendita si notano dal giudice nel suo registro.

§. 12.

Innanzi i giudici economici le parti debbono comparire personalmente: non si ammette il ministero dei procuratori.

§. 13.

Ad ogni giudice economico è addetto un cursore.

I cursori presentano gli avvisi, fanno i pignoramenti, gl'incanti, e gli atti di vendita, in virtù dei mandati dei giudici economici.

Qualora siano approvati dal tribunale civile della provincia, possono presentare le citazioni e fare tutti gli atti del loro ministero nel luogo, ove risiede il giudice economico, anche nelle cause di competenza dei magistrati superiori, cumulativamente coi cursori dei governi e dei tribunali.

§. 14.

Gli emolumenti dei cursori per gli atti dei giudici economici di tutti i comuni dello Stato, ab-

benchè capo-luoghi di governo, o di provincia, sono i seguenti;

Per la presentazione di ogni avviso, bajocco uno.

Per l'atto di pignoramento compresa la copia da rilasciarsi alla parte pignorata, bajocchi quattro.

Per l'incanto, compreso l'atto di vendita, bajocchi cinque.

Per gli atti concernenti le cause avanti gli altri giudici e tribunali, i cursori dei comuni ove non risiedono i governatori percepiscono la mercede stessa dovuta ai cursori dei governi, a forma degli articoli 1, 2, e 3 della tariffa in data del 15 novembre 1831.

§. 15.

È dovuto ai giudici economici un emolumento di cancelleria;

di bajocchi due per ogni avviso,

di bajocchi tre per ogni mandato,

e di bajocchi cinque per l'annotazione di tutti gli atti di ciascuna causa nel registro.

§. 16.

Tutti gli atti dei giudici economici nelle cause meramente pecuniarie non maggiori di scudi cinque, compresi quei di pignoramento, d'incanto, e di vendita, si scrivono in carta libera.

I decreti sono inappellabili. È vietato pure il ri-

corso al tribunale supremo di Segnatura: le nullità si deducono com'eccezione innanzi gli stessi giudici economici.

Gl'incanti e le vendite si eseguiscono nella sala del giudice, che ha proferito il decreto.

§. 17.

Gli uditori legali delle magistrature nei luoghi ove sono stabiliti hanno inoltre la facoltà di conoscere e giudicare;

1.° Le cause meramente pecuniarie non maggiori di scudi dieci.

2.° Le cause di danno dato semplice, ove l'importo della multa non oltrepassi gli scudi tre.

3.° Le controversie che possono insorgere sulle contrattazioni in tempo di fiera o mercato, nei casi che richieggono istantanea decisione.

§. 18.

Conoscono pure fino alla sentenza esclusivamente tutte le altre cause di danno dato, ove la multa sia maggiore di scudi tre.

Il fascicolo degli atti di queste cause si trasmette dall'uditore legale al giusdicente del capo-luogo di governo nel termine di giorni trenta dall'accusa, affinchè decida come di ragione.

Digitized by Google

§. 19.

Le cause contemplate nei §§. 17 e 18 sono trattate innanzi gli uditori legali nelle forme stabilite dal regolamento di procedura nei giudizj civili, e dall'editto in data del 5 corrente §. 43.

Se per l'una o per l'altra parte comparisce in qualità di mandatario un procuratore legalmente approvato, si osserverà per la tassa delle spese il disposto nel §. 32 dello stesso editto.

Per l'attitazione di queste cause è addetto all' uditore legale un attuario stipendiato dal comune. Esso percepisce gli emolumenti che sono attribuiti nelle stesse cause ai cancellieri dei governi, diminuiti di un terzo.

§. 20.

Gli uditori legali ricevono i corpi dei delitti, rilasciano gli ordini di arresto contro i rei colpiti in flagranti, li trasmettono colla maggiore sollecitudine alle carceri del capo-luogo di governo unitamente agli atti: e finalmente eseguiscono tutte le operazioni relative alle cause criminali che vengono loro delegate dai giusdicenti dei capo-luoghi di governo e dai superiori dicasteri.

Dalla Segreteria di Stato il 7 gennaro 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 15.) *Declaratoria della Segreterìa di Stato intorno al dubbio proposto da Monsignor Governatore di Roma sull'amministrazione della giustizia civile attribuita alla Deputazione de' pubblici spettacoli.*

17 gennajo 1832.

Sul dubbio proposto da Monsignor Governatore di Roma, se il §. 10 del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile comprenda la deputazione de' pubblici spettacoli si dichiara quanto siegue:

Art. 1. Il regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile ha derogato all'art. 9 del decreto della sa. me. di Leone XII. in data del 2 gennajo 1829, che attribuisce alla deputazione dei pubblici spettacoli la giurisdizione contenziosa, e stabilisce il metodo da osservarsi nella giudicatura.

2. Il suddetto art. 9 debbe ritenersi concepito nei seguenti termini: „ Appartiene alla deputazione il „ risolvere economicamente le difficoltà o contro- „ versie che risguardano l'interno andamento dei „ pubblici spettacoli, il proseguimento o sospensio- „ ne dei medesimi, ancorchè tali difficoltà o con- „ troversie insorgano fra gl'impresarj ed i comici o „ cantanti, e qualunque altra persona che vi ab- „ bia interesse.

,, Le risoluzioni si eseguiscono immediatamen-
,, te. I magistrati dell'ordine giudiziario sono in-
,, competenti all'effetto d'impedirne o sospenderne
,, l'esecuzione ,,.

3. Tutte le altre disposizioni del decreto in data del 2 gennajo 1829 rimangono in vigore.

Dalla Segreterìa di Stato 17 gennajo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 16.) *Circolare della Segreterìa di Stato ai presidi delle provincie in soluzione del dubbio se i governatori e giusdicenti in caso di doversi assentare dalla residenza d'officio debbano riportare il permesso tanto dal presidente del tribunale di prima istanza, che dal preside della rispettiva provincia.*

19 gennajo 1832.

Essendo insorto dubbio se dovendo i governatori ed i giusdicenti singolari di qualunque ordine, o denominazione prima di assentarsi dalla loro residenza di officio riportare il permesso del presidente del tribunale di prima istanza nella cui giurisdizione dimorano, incomba loro altresì l'obbligo di chiederlo e riportarlo dal preside della rispettiva pro-

Digitized by Google

vincia; la Santità di Nostro Signore ravvisando in essi la duplice rappresentanza di agenti giudiziarj, e governativi, della quale essi sono rivestiti, si è degnata decretare che l'uno e l'altro permesso sono indispensabili, e che si renderà responsabile d'inosservanza degli ordini Sovrani chiunque di loro abbandonasse il territorio di sua giurisdizione senza esservi stato autorizzato da amendue le suddette superiori autorità.

Compiuto il dovere di renderne informata V. S. Illma la prego a farne partecipi i singoli governatori e giusdicenti, a cui per loro governo ne occorre la notizia.

Roma 19 gennajo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 17.) *Dispaccio della Segreteria di Stato ai Monsignori Tesoriere generale, Decano della sacra Rota e della Camera, e Presidente del primo turno dell'A. C. sul privilegio del fisco e della Reverenda Camera a rispondere alle contrarie difese, e sul termine a comunicarle.*

19 gennajo 1832.

Sul reclamo di Monsignor avvocato generale del fisco, e della Reverenda Camera Apostolica si di-

chiara, che i nuovi regolamenti giudiziarj non hanno derogato al privilegio goduto sempre dai difensori camerali, di rispondere alle contrarie difese, e di averne a quest'effetto la legale comunicazione almeno quindici giorni prima che le cause siano proposte e discusse. Questo tempo potrà essere anche maggiore se la causa lo esigesse; lo che viene rimesso al prudente arbitrio dei ponenti, e di quei che presiedono ai tribunali.

Dalla Segreterìa di Stato 19 gennajo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 18.) *Dichiarazione della Segreterìa di Stato sopra alcuni quesiti proposti intorno alle cause dei comuni.*

24 gennajo 1832.

Il Cardinal Segretario di Stato presi ad esame i quesiti proposti dal primo turno della congregazione civile dell'A. C. intorno alle cause dei comuni, dichiara quanto siegue:

Art. 1. Le cause dei comuni fuori della Comarca di Roma già pendenti innanzi la congregazione del Buon Governo saranno riassunte e decise dal secondo turno della congregazione civile dell'A. C.

2. Le cause dei comuni non maggiori di cinquecento scudi, decise in prima istanza dai tribunali civili di Perugia, di Spoleto, di Foligno, di Norcia, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Frosinone, e di Benevento, dovranno conoscersi e giudicarsi in grado di appello dallo stesso secondo turno della congregazione civile: in terza istanza, se avrà luogo, saranno conosciute e giudicate dalla sacra Rota.

Questa dichiarazione si partecipa a Monsignor Uditore della Camera per norma del tribunale a cui presiede.

Roma 24 gennajo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 19.) *Dispaccio della Segreteria di Stato all'Eminentissimo Prefetto del tribunale della Segnatura ed a Monsignor Uditore della Camera in soluzione dei diversi dubbii insorti sull'intelligenza di alcune disposizioni del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile.*

28 gennajo 1832.

Essendo insorto dubbio sull'intelligenza del §. 11 del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile in ciò che risguarda il deposito

degli atti dell'Uditore del Papa da farsi nella cancelleria del tribunale superiore di Segnatura; si dichiara, che gli atti de'quali il suddetto §. 11 ha ordinato il deposito nella enunciata cancelleria sono quelli concernenti la giurisdizione contenziosa dello stesso Uditore del Papa. Questa dichiarazione è basata sul testo della legge: poichè il §. 11 è concepito nei seguenti termini: = *La giurisdizione contenziosa dell'Uditore del Papa in qualunque causa o materia è cessata: gli atti di questa curia saranno depositati nella cancelleria del tribunale supremo di Segnatura* =. È chiaro adunque, che gli atti da depositarsi sono gli atti della curia soppressa, ossia della curia contenziosa.

Quanto poi agli atti della curia o giurisdizione non contenziosa, è chiaro egualmente che gli atti anteriori alla soppressione non debbono essere depositati nella cancelleria del tribunale supremo: giacchè il §. 11 parla unicamente [illegible] da segnarsi in appresso, e di quelle [illegible] ordina il deposito. = *Sono conservate* [illegible] to si legge in detto §.) *all'[illegible] te le altre facoltà ed attribuzioni* [illegible] *non appartenenti al foro* [illegible] *da segnarsi in appresso* [illegible] *marranno depositati nella* [illegible] *tribunale di Segnatura.*

(N. 20.) *Dilucidazioni intorno all'errore incorso rispetto all'enunciativa di un articolo del codice piano nel regolamento di procedura nei giudizj civili concernente le azioni, che siano per introdursi dagli stranieri nei tribunali Pontificj contro persone domiciliate nello Stato.*

29 gennajo 1832.

L'erronea enunciativa dell'art. 1808 del codice Piano in luogo del seguente art. 1809 occorsa nel §. 245 del regolamento di procedura nei giudizj civili non potea renderne dubbia l'intelligenza. L'oggetto di questo §. è chiaramente determinato dalle parole colle quali è concepito.

Esso conferma la disposizione del codice Piano in ordine agli stranieri che introdurranno le azioni nei tribunali Pontificj contro persone domiciliate nello Stato. Ora tale disposizione che riguarda le azioni degli stranieri non è scritta nell'art. 1808, ma nell'art. 1809 dello stesso codice, ove si legge ,, che un'estero il quale voglia agire contro un ,, domiciliato nello Stato Pontificio non potrà in- ,, trodurre il giudizio, se fin dal principio della ,, sua dimanda non presterà un'idonea cauzione ,, da approvarsi dallo stesso giudice o tribunale del ,, reo convenuto, avanti di cui volesse proporre ,, l'azione, di stare a ragione per le spese, danni,

„ e tutt'altro, cui possa essere condannato nel ca-
„ so di soccombenza, o non giustificherà di posse-
„ dere nello Stato fondi stabili equivalenti ad una
„ siffatta cauzione „.

Sembra impossibile che quella enunciativa evidentemente erronea dell'art. 1808 possa trarre i giudici in abbaglio. Nondimeno a maggior cautela si dichiara che il suddetto §. 245 del regolamento di procedura debbe leggersi nel modo seguente.

„ È confermata la disposizione dell'art. 1809
„ del codice riattivato in ordine agli stranieri, che
„ introdurranno le azioni nei tribunali Pontificj con-
„ tro persone domiciliate nello Stato.

Questa dichiarazione si partecipa a Monsignor Uditore della Camera per sua norma, e del tribunale a cui presiede.

Roma 29 gennajo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 21.) *Dichiarazione intorno alle attribuzioni che sono conservate al Tesorierato sul territorio Pontino.*

1 FEBBRAJO 1832.

Si dichiara a Monsignor Tesoriere generale che in virtù delle nuove leggi gli si conserva l'ammi-

nistrazione, ma non già la giurisdizione contenziosa sul territorio Pontino, cosicchè questa giurisdizione tanto in civile che in criminale non può essere delegata al commissario, ma debb'esercitarsi dai giudici o tribunali designati nei regolamenti giudiziarj del 5 ottobre, e del 5 novembre 1831.

Quindi la delegazione speciale del commissario pontino per l'effetto della giurisdizione contenziosa si ritiene cessata fin dall'epoche rispettive nelle quali sono attivati i nuovi regolamenti.

Dalla Segreterìa di Stato 1 febbrajo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 22.) *Disposizioni risguardanti la nuova Legazione di Velletri.*

6 febbrajo 1832.

NOTIFICAZIONE

TOMMASO della S. R. C. CARD. BERNETTI Diacono di s. Cesareo, della Santita' di N.S. PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

La Santità di Nostro Signore in virtù dei §§. 10 e 11 del suo motu-proprio sull'erezione della nuo-

va provincia o Legazione di Velletri in data del primo corrente ci ha comandato di render noto quanto siegue :

§. 1.

Saranno pubblicati in Velletri

l'editto del 5 luglio 1831 sull'amministrazione comunitativa e provinciale,

l'editto del 5 ottobre 1831 contenente il regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile, ed i regolamenti speciali per le cause del fisco e per le curie ecclesiastiche,

il regolamento di procedura nei giudizj civili del 31 ottobre 1831,

il regolamento organico di procedura criminale del 5 novembre 1831,

la notificazione in data dello stesso giorno sull'attivazione dei regolamenti organici e di procedura civile e criminale,

il regolamento del 15 novembre 1831 per la disciplina e per le tasse giudiziarie,

la notificazione del 21 novembre 1831 intorno al sistema delle finanze,

l'editto del 5 gennajo 1832 contenente la diminuzione dei diritti di cancellerìa in favore dell'erario, non che varie disposizioni intorno ai giudizj civili,

la notificazione del giorno 7 dello stesso mese sui giudizj economici nelle cause pecuniarie non maggiori di cinque scudi.

Digitized by Google

§. 2.

Il tribunale civile e criminale della provincia o Legazione di Velletri sarà noverato fra i tribunali di seconda classe.

Sarà composto di un presidente, di due giudici e due supplenti.

Avrà un cancelliere, un vice-cancelliere, due sostituti, due scrittori, uno de' quali col titolo di scrittore archivista, un custode della sala o portiere, quattro cursori.

§. 3.

Vi saranno in Velletri due giudici processanti, un procuratore fiscale, un difensore de' rei.

§. 4.

I procuratori esercenti con legittima approvazione presso i cessati giudici di Velletri proseguiranno ad esercitare le loro funzioni presso il nuovo tribunale.

§. 5.

Gli appelli dalle sentenze del tribunale di Velletri nelle cause civili saranno portati all'uno od all'altro dei due turni della congregazione civile dell'A. C. o al tribunale della Rota, secondo le com-

petenze rispettive, a forma dei §§. 44 e 45 del regolamento organico in data del 5 ottobre 1831.

Gli appelli dalle sentenze nelle cause criminali, ed i ricorsi in via di revisione saranno portati al tribunale della sacra Consulta, a forma degli articoli 43, 44 e 45 del regolamento organico, e di procedura criminale.

§. 6.

La giurisdizione attribuita al Vicario generale di Velletri con l'editto del Cardinale Della-Somaglia Vescovo e Governatore in data del 25 gennajo 1825 per giudicare le cause laicali in prima istanza ed in appello è cessata.

Sono pure cessate le speciali delegazioni di giudici sia per decidere privativamente ed inappellabilmente alcune cause, sia per giudicarle in grado di appello o di ricorso in via di Segnatura.

§. 7.

Le cause pendenti in prima istanza ed in appello innanzi il Vicario generale di Velletri come giudice laico, ed innanzi il vice-governatore anche in virtù di speciali delegazioni saranno riassunte e decise dall'assessore legale, dal tribunale civile di Velletri, o dalla congregazione civile dell'A. C., secondo il grado e la competenza stabilita dal regolamento organico in data del 5 ottobre 1831.

Digitized by Google

§. 8.

Le cause pendenti in Roma avanti l'assessore civile ed avanti l'uditore di camera dell'Eminentissimo Vescovo e Governatore in prima istanza, in appello ed in via di Segnatura saranno riassunte e decise dai competenti giudici, e tribunali della Dominante.

Quelle pendenti nel tribunale della sacra Rota in virtù di rescritti dello stesso Eminentissimo Vescovo e Governatore perpetuo o di decreti dell'Uditore di camera saranno decise dal medesimo tribunale della Rota come tribunale ordinario di appellazione.

§. 9.

Nulla è per ora innovato in ordine ai circondarj degli officj delle ipoteche esistenti in Roma ed in Frosinone.

Tali circondarj sono mantenuti provvisoriamente non ostante il disposto nel motu-proprio sull'erezione della nuova provincia di Velletri, e nei §§. I. e II. della notificazione del 4 corrente.

Dalla Segreteria di Stato il 6 febbrajo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 23.) *Circolare della Segreterìa di Stato ai presidenti de' tribunali risguardante il vestiario da portarsi dai giudici nell'esercizio delle loro funzioni.*

10 febbrajo 1832.

Esigendo la maestà dei tribunali che sia anche esteriormente distinta per un dignitoso vestiario, si è stabilito che tutt'i giudici nell'esercizio delle loro funzioni debbano vestire quella toga medesima che fu prescritta in seguela del motu-proprio del 6 luglio 1816. (*).

Rendo consapevole V. S. Illma di tale disposizione per la debita uniformità.

Roma 10 febbrajo 1832

T. CARD. BERNETTI.

(*) Vedi circolare N. 85 del presente volume.

(N. 24.) *Circolare della Segreteria di Stato sui giudizj nelle cause di delazione di armi proibite.*

18 febbrajo 1832.

Coll'editto dei 5 febbrajo 1816 (*a*) sulle ferite, e sulla delazione delle armi dopo essersi stabilite le diverse categorie di pene corrispondenti alla delazione, ritenzione e fabbricazione delle armi vietate in primo grado, fu disposto che per la delazione delle altre non cadenti nelle suddette categorie i Capi dei tribunali restavano autorizzati a prendere le determinazioni penali, che avessero riconosciuto più adatte alle circostanze dei casi, ed alla qualità delle persone. Intanto venne accordata questa facoltà ai Capi dei tribunali, perchè nei medesimi si compenetrava l'amministrazione della giustizia con quella della polizia, e la trasgressione su quelle armi vietate soltanto a portarsi in dosso esigeva delle coercizioni correttive dipendenti principalmente dalle circostanze individuali delle persone, e perciò più suscettibili di misure politiche che di procedura giudiziale.

Coll'attivazione del regolamento dei 5 novembre 1831 essendo rimasti esonerati i Capi delle pro-

(*a*) Editto 5 febbrajo 1816. Appendice N. 1.

vincie dal peso delle incombenze giudiziarie ma non dalle ingerenze che si riferiscono all' interessante dicastero politico, la Santità di Nostro Signore nella somma sua saviezza ha creduto di confermare nella rappresentanza dei suoi Delegati la facoltà di cui erano particolarmente investiti coll'editto dei 5 febbrajo 1816 rispetto agl' imputati di delazione di armi proibite soltanto a portarsi, ed ha comandato di partecipare ai medesimi che dai tribunali gli vengano rimessi i detenuti e gli atti (dopo che secondo i casi siano disbrigati da altre imputazioni) perchè possano procedere economicamente a quell'applicazione di pena, che secondo le circostanze e le qualità delle persone crederanno nella loro saviezza corrispondenti allo scopo di correggerli, qual pena non potrà eccedere tre mesi di detenzione in carcere.

Ove poi accada che l'arresto dei colpevoli di delazione di dette sole armi succeda a diligenza della polizia, potranno egualmente far uso delle suddette facoltà dopo sommaria e spedita verificazione da assumersi con esame sommario dei testimonj presenti, e dell' imputato avanti il segretario di polizia e suo commesso.

Tutto ciò si partecipa a V. S. Illma d'ordine di Nostro Signore per la relativa esecuzione.

Roma 18 Febbrajo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 25.) *Pubblicazione della nuova tassa delle competenze e spese nei giudizj criminali pei tribunali di Roma e per tutto lo Stato.*

18 febbrajo 1832.

Tommaso della S. R. C. Card. Bernetti
Diacono di S. Cesareo,
della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI.
Segretario di Stato.

Presso le norme stabilite col regolamento organico e di procedura criminale pubblicato con editto dei 5 novembre dello scorso anno non potevano senza gravame dell'erario, e de'sudditi aver più luogo le tasse di competenze, e spese che senza regola certa, ed uniforme si pagano dal Governo, o dalle parti, e nei relativi casi si percepivano dai ministri dei tribunali, o da altri incaricati di prestarsi agli ordini della giustizia. La Santità di Nostro Signore pertanto, dopo aver anche interpellato una commissione di distinti giureconsulti, ha approvato le modificazioni consigliate dalla medesima dopo la più matura discussione, ed ha ordinato di diramare a tutt'i dicasteri del potere giudiziario, ed amministrativo le seguenti disposizioni, che dovranno tenersi permanentemente esposte a pubblica vista in tutte le cancellerie dei Governi, e

tribunali, ed in tutte le segreterie degli officj amministrativi, ed essere strettamente eseguite nel loro tenore a seconda dei casi, sotto pena d'immediata destituzione, e di perpetua inabilitazione da ogni pubblico impiego a chiunque si permettesse di alterarne o trasgredirne il tenore.

TASSA

I. Pel disimpegno delle incombenze attribuite dal regolamento di procedura criminale dei 5 novembre 1831 ai ministri incaricati della compilazione degli atti rispettivi, nulla compete ai medesimi, meno l'indennizzazione delle spese di viaggio, e gli emolumenti che verranno espressamente indicati in appresso.

II. L'importo delle spese viene anticipato dal pubblico erario, salvo il diritto di rivalersene sui beni del condannato dopo la sentenza, e presso l'analoga liquidazione, se il condannato ha beni di assoluta proprietà non soggetti a precedenti legittime obbligazioni.

III. Per accessi onde assumere corpo di delitto ed ogni altr'atto, ed esperimento verificativo

1.° Sino alla distanza di un miglio dalla propria residenza, e per ricognizioni di cadaveri, di feriti, o di atto fiscale non compete verun'indennizzo di vettura ai ministri processanti, a riserva dei ministri del tribunale del Governo di Roma,

ai quali compete la vettura secondo l'uso vigente.

2.° Da uno a sei miglia inclusivamente, ed ove nell'atto siasi impiegata la metà della giornata

ai ministri del Governo di Roma, scudo uno e bajocchi venti,

agli altri, scudo uno.

3.° Impiegandosi l'intiera giornata

ai ministri del Governo di Roma, scudo uno e bajocchi cinquanta,

agli altri, scudo uno e bajocchi venti.

4.° Da sette miglia a tutta la giurisdizione impiegandosi la metà della giornata

ai ministri del Governo di Roma, scudo uno e bajocchi ottanta,

agli altri, scudo uno e bajocchi cinquanta.

5.° In detti indennizzi resta compreso l'importo della vettura, a riserva dei ministri del Governo di Roma, ai quali la fornisce il tribunale.

IV. I testimonj chiamati dai tribunali hanno il diritto ad un indennizzo nei casi e modi seguenti:

1.° Dovendo percorrere più d'un miglio sino al luogo dell'esame, percepiscono per ogni miglio di accesso, ed altrettanto pel ritorno, bajocchi cinque.

2.° Giustificando di aver dovuto servirsi di vettura o per incomodo personale, o per condizione civile

pei testimonj della Comarca a Roma, bajocchi dieci,

Digitized by Google

per tutto il resto dello Stato, bajocchi sette e mezzo.

3.° Ove debbano impiegare l'intiera giornata, o più nell'esame, quelli che vivono di un'arte meccanica hanno per ogni giorno

gli abitanti in Roma, bajocchi trenta,

in tutto il resto dello Stato, bajocchi venti.

4.° Gli altri di maggiore condizione, se lo richiedono, bajocchi cinquanta.

5.° I testimonj istrumentarj che assistono ad atti di giustizia, non hanno diritto ad indennizzo per l'assistenza a cui sono chiamati entro la città o terra del loro domicilio. Ove debbano accedere altrove col ministero processante, quando non siano reperibili nel luogo dell'attitazione, sono parificati agli altri testimonj.

V. I periti chiamati dal fisco a fare le osservazioni, e le indagini relative alla loro professione, o arte, ed a darne i rispettivi pareri, hanno diritto ai seguenti indennizzi:

1.° Nel proprio domicilio o residenza, o nella periferia di un miglio, i periti fisici o fiscali stipendiati dal tribunale o dalle comuni coll'obbligo di prestarsi agli atti giudiziali non percepiscono indennizzo, sia per ricognizioni di cadaveri, o di feriti, per visite mediche, o chirurgiche in cause provenienti, *ex scelere*, sia per ispezioni, od esperimenti, in luoghi ov'è accaduto il delitto.

2.° Gli altri periti, ove non sono stipendiati

come sopra, hanno diritto, se fisici, e chirurgi, o di professione liberale ad un emolumento

in Roma, di scudo uno.

per lo Stato, bajocchi cinquanta.

3.° Se artieri

in Roma, bajocchi trenta.

per lo Stato, bajocchi venti.

4.° Oltre l'estensione di un miglio sono considerati pel viaggio come testimonj, e l'emolumento viene tassato il doppio.

5.° Per le perizie ragionate che possono occorrere a richiesta del fisco, o dell'accusato, e che esigono straordinario lavoro e diligenza, il compenso nei singoli casi viene tassato dal Capo del tribunale, sentito prima il fiscale, e secondo l'importanza delle materie.

VI. Per commissioni di procedura per ogni dieta

1.° al processante, scudo uno e bajocchi venti,

2.° al cancelliere sostituto, scudo uno,

3.° La dieta pel viaggio si estende fino alle venti miglia, altrettanto si calcola nel ritorno.

4.° Durante la permanenza si calcola per una dieta l'esame di quattro testimonj, ovvero la scritturazione di venti fogli di processo composti di due faccie ciascuna di quattordici linee e di dodici sillabe per linea, o in fine la giornata materiale, quando si giustifichi l'impiego della medesima in servigio della commissione, e il motivo ragionevole dell'impedimento di agire.

VII. Per comunicazione di processo in copia, o in originale in vece di copia.

1.° A richiesta dell'aderente al fisco

per la copia di ogni foglio composto di due faccie come sopra, bajocchi dieci,

per la comunicazione dell'originale, bajocchi cinque.

2.° A richiesta dell'accusato, o del difensore

per la copia nell'estensione suddetta, bajocchi cinque,

per la comunicazione dell'originale altrettanto, da esigersi unicamente nel caso di condanna pronunciata, o di grazia ottenuta avanti la proposizione della causa.

3.° La comunicazione del processo originale non può negarsi al difensore particolare: può averne comunicazione in cancelleria ove il Capo del tribunale non disponga diversamente.

VIII. I cancellieri dei rispettivi governi, e dei tribunali, oltre i casi di sopra contemplati, percepiscono le seguenti competenze

1.° Per mandato di rilascio in forza di decreto con precetto di rappresentarsi, tanto avanti che dopo la pubblicazione del processo in cause di competenza di governatori, luogotenenti, ed assessori

in Roma, bajocchi trenta,

nel resto dello Stato, bajocchi venti;

in cause di competenza dei tribunali criminali

in Roma, bajocchi cinquanta,

nel resto dello Stato, bajocchi trenta.

2.° Per mandato di abilitazione a difendersi fuori di carcere, in tutto come al precedente n. 1.°

3.° Per fede di abolizione di precetto, o altro divieto od ingiunzione, in causa di competenza di governatori, luogotenenti o assessori

in Roma, bajocchi venti,

nel resto dello Stato, bajocchi dieci;

in cause di competenza dei tribunali criminali

in Roma, bajocchi trenta,

nel resto dello Stato, bajocchi quindici.

4.° Per fede di grazia da pena pecuniaria, o afflittiva in cause dei governatori, luogotenenti, od assessori

in Roma, bajocchi trenta,

nel resto dello Stato, bajocchi venti;

in cause di competenza dei tribunali criminali

in Roma, bajocchi cinquanta,

nel resto dello Stato, bajocchi quaranta.

5.° Per certificato negativo d'inquisizioni precedenti indistintamente in tutt'i tribunali, bajocchi trenta,

quello affermativo o negativo d'officio a richiesta dei tribunali si rilascia gratis,

quello che si rilascia per inquisizioni sofferte, essendo a richiesta di parte, se importa più di un'inquisizione si aumenta di un paolo per articolo, ma l'emolumento non può mai eccedere la somma di uno scudo.

6.° Per copia di sentenze emanate in cause di governatori, luogotenenti, od assessori, bajocchi trenta,

in causa di tribunali, bajocchi sessanta.

7.° Gli emolumenti suddetti hanno luogo oltre l'importo della carta bollata, e del registro, ed oltre il diritto di scritturazione ragguagliato in ragione di un paolo per ogni carta composta di due faccie di quattordici linee ciascuna, e dodici sillabe per linea.

8.° In caso che occorresse effettuare descrizione di mobili o di effetti da darsi in consegna ad estranei per assicurazione della proprietà di un accusato, l'emolumento competente al cancelliere e realizzabile a spese di chi di ragione, si regola a seconda delle tasse dei giudizj civili.

IX. I difensori pubblici, quando l'accusato è possidente, ed i difensori scelti, hanno diritto di essere compensati dell'opera loro dagli accusati, come i difensori dell'aderente al fisco hanno eguale diritto a carico di chi li nomina. Gli emolumenti sono i seguenti:

1.° Diritto di congresso, scudi tre.

Si calcolano allo stesso saggio gli altri congressi effettivi per schiarimento dei fatti, non però gli accessi alle carceri, o i semplici colloquj coi parenti, ed altri per parte dell'accusato.

Nelle cause di competenza dei governatori,

dei luogotenenti e degli assessori non si ammette compenso per verun congresso.

2.° Visura di processo, e di ristretto per ogni foglio composto di due faccie, bajocchi cinque.

Ove gli accusati siano in numero maggiore di tre, difesi da un medesimo difensore, ha luogo un aumento della metà della tassa da ripartirsi in tutto il numero degli accusati solvibili, ma da percepirsi una volta soltanto.

3.° Difesa scritta per ogni foglio di stampa, scudi cinque.

Se non è stampata, si ragguagliano tre fogli di carta scritta ciascuno di quattro faccie, nella forma o dimensione degli atti processuali per un foglio di stampa.

4. Per ogni numero di sommàrio con postille, bajocchi trenta.

5.° per la difesa in voce

in Roma avanti i luogotenenti, scudo uno e bajocchi cinquanta,

nei capo-luoghi di provincia avanti gli assessori, scudo uno,

nelle provincie avanti i governatori, bajocchi cinquanta.

6.° Per la difesa in voce avanti i tribunali ordinarj, scudi cinque.

7.° Avanti i tribunali di appellazione

nelle cause minori, scudi quattro,

nelle cause maggiori, scudi otto.

X. Dall'epoca della pubblicazione della presente tassa nel modo indicato in principio, ogni altra precedente e diversa rimane abolita.

Dalla Segreterìa di Stato li 18 febbrajo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 26.) *Disposizioni addizionali al regolamento del 21 novembre 1831 per le cause del Santuario di Loreto.*

20 febbrajo 1832.

§ 1.

Tutte le cause ecclesiastiche o profane concernenti l'interesse del Santuario di Loreto, che in virtù delle disposizioni contenute nel titolo I. del regolamento di procedura nei giudizj civili, dovrebbono introdursi avanti i giudici e tribunali di Roma sia per ragione delle persone che vi dimorano, sia per ragione dei fondi ivi situati, saranno conosciute e giudicate in Roma nel foro Lauterano.

§ 2.

Vi sarà a quest'effetto presso la congregazione Lauretana un Prelato assessore: la stessa congrega-

zione sarà composta di dodici Prelati votanti, e divisa in quattro turni; il primo per le cause in via di Segnatura ed in grado di restituzione in intiero, gli altri per le cause di prim'istanza e di appellazione.

§. 3.

L'assessore dovrà conoscere e giudicare in primo grado entro i limiti della competenza stabilita nel §. 1 tutte le cause non maggiori di dugento scudi e tutte le altre che sono attribuite ai governatori dal regolamento organico del 5 ottobre 1831.

Le cause maggiori di dugento scudi, e tutte le altre che dallo stesso regolamento sono attribuite ai tribunali civili, dovranno conoscersi e giudicarsi in prim'istanza da uno dei turni della congregazione.

§. 4.

Le cause decise in primo grado dall'assessore saranno conosciute e giudicate in seconda ed ulteriore istanza dall'uno o dall'altro dei tre turni della congregazione a forma del §. 2.

Quelle decise in prim'istanza da ciascuno dei suddetti turni saranno conosciute e giudicate dagli altri in secondo ed ulteriore grado di giurisdizione.

§. 5.

Nei ricorsi in via di Segnatura, e nelle cause di restituzione in intiero si osserverà il disposto nei §§. 7, 8, e 10 del regolamento per l'amministrazione della giustizia nella città e distretto di Loreto, in data del 21 novembre 1831.

§. 6.

Nelle cause concernenti l'interesse del Santuario che sono o saranno introdotte, conosciute, o decise nella curia ecclesiastica di Loreto gli appelli ed i ricorsi in via di Segnatura dovranno interporsi e proseguirsi avanti la congregazione Lauretana.

§. 7.

Avrà luogo la stessa disposizione per le cause introdotte conosciute e decise nei tribunali Vescovili degli altri luoghi, come delegati dalla sacra Congregazione.

§. 8.

Il privilegio della mano regia competente al Santuario è conservato.

L'intimazione sarà sottoscritta e resa esecutoria in Loreto esclusivamente dal presidente del tribu-

Digitized by Google

nale civile, ed in Roma dall' uditore del Cardinal Prefetto.

Il presidente del tribunale civile in Loreto, ed in Roma l'Uditore del Cardinale Prefetto potranno accordare al debitore il permesso di citare a breve termine per ottenere l'inibitoria.

L'opposizione del debitore, qualunque sia la somma del debito, sarà conosciuta e giudicata in Loreto dal tribunale civile, ed in Roma dall'uno dei tre turni della congregazione.

Saranno osservate le prescrizioni dei §§. 232, 233, 234, del regolamento di procedura nei giudizj civili.

Dalla Segreteria di Stato li 20 febbrajo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 27.) *Dichiarazioni della Segreteria di Stato sopra quesito risguardante i tribunali di appello.*

20 FEBBRAJO 1832.

Essendo insorto il dubbio, se nelle istanze che si propongono al tribunale della Sacra Rota ed agli altri tribunali di appello in virtù dei §§. 111 al 119 del regolamento di procedura nei giudizj civili debbano osservarsi le norme prescritte dai §§. 73 e 74

dello stesso regolamento e dal §. 37 dell'editto in data del 5 gennajo 1832 pei giudizj contumaciali, si dichiara quanto segue:

1.° Le norme prescritte nei citati §§. 73 e 74 del regolamento di procedura debbono osservarsi nei tribunali d'appello, anche per le istanze enunciate superiormente.

2.° Nel tribunale della Sacra Rota debbono osservarsi le prescrizioni del §. 37 dell'editto in data del 5 gennajo 1832. Queste prescrizioni sono applicabili alle istanze contemplate dai §§. 111 al 119 del regolamento di procedura.

3.° Il termine a comparire da assegnarsi nella nuova citazione è eguale al termine assegnato nella prima, se la parte citata non ha costituito procuratore.

4.° Questo termine è di un solo giorno, se dovrà citarsi nuovamente il procuratore già costituito.

5.° Il procuratore già costituito e non comparente non debb'essere citato nuovamente nel tribunale della Sacra Rota.

La intimazione del decreto del ponente che rimette la controversia al tribunale e destina il giorno in cui la medesima verrà discussa e decisa, tien luogo di nuova citazione.

Tali dichiarazioni vengono partecipate a V. S. Illma per norma sua e del tribunale a cui presiede.

Roma 20 febbrajo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 28.) *Dichiarazione della Segreterìa di Stato intorno ai sequestri sul danaro appartenente alla Reverenda Camera, od altre pubbliche amministrazioni.*

21 febbrajo 1832.

Essendo insorto il dubbio, se il §. 213 del regolamento di procedura nei giudizj civili possa estendersi ai sequestri sul danaro appartenente alla Camera Apostolica, od altre pubbliche amministrazioni, dichiara che il disposto in detto §. è limitato al sequestro che si fa alle casse pubbliche sul danaro appartenente ai particolari: e che in ordine ai sequestri sul danaro fiscale, o appartenente ad altre pubbliche amministrazioni rimane fermo il rescritto della sa. me. di Leone XII. in data del 17 luglio 1824 (*a*) che vietò in perpetuo tali sequestri; alla quale disposizione non si è inteso di derogare.

Roma 21 febbrajo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(*a*) Rescritto di Leone Papa XII. dei 17 luglio 1824. Appendice n. 2.

Digitized by Google

(N. 29.) *Risoluzioni della Segreterìa di Stato sopra varj quesiti risguardanti la procedura dei tribunali di commercio nelle cause inferiori agli scudi dugento, alcune pretese dei cancellieri, le procure, e le produzioni nelle cause dei giusdicenti.*

24 febbrajo 1832.

QUESITI	RISPOSTE
Il tribunale di commercio ritiene che nelle cause inferiori agli scudi dugento si debba osservare la procedura assegnata al giusdicente. È ciò contrario o no alle disposizioni del §. 97 titolo V. della vigente procedura?	La procedura da osservarsi nei tribunali di commercio è quella stessa ch'è prescritta per le cause sommarie o esecutive innanzi ai tribunali civili senz'alcuna distinzione fra le cause maggiori o non maggiori degli scudi dugento.
Il cancelliere del tribunale civile, e così pure quello della giusdicenza civile pretendono otto bajocchi a titolo di compenso pel libro di udienza	La carta bollata della quale si valgono i cancellieri pel foglio di udienza debb'essere pagata dalle parti. Non è questa una tassa, ma un rimbor-

Digitized by Google

per ogni prima citazione a nuovo metodo sia introduttiva, sia prosecutiva di giudizio: una simile imposizione rassembra arbitraria, ed in ogni modo non equa, avvegnachè di siffatte tasse non si fa parola alcuna nel regolamento: si rende quindi indispensabile addimandare, se il libro di udienza stia a carico o no del cancelliere, o se, ed in qual modo, e caso le parti litiganti debbano sottostare alla relativa spesa?

I cancellieri anzidetti ritengono che il registro delle sentenze stia a carico delle parti, e che consista questo nell'unire le sentenze che sono

so di spesa. Sembra per altro eccessiva la misura di tale rimborso in bajocchi otto per ogni prima citazione, poichè non si conosce se in progresso di causa per le sentenze preparatorie, interlocutorie, e definitive si esige dai cancellieri altro compenso. In Roma per ogni sentenza preparatoria, interlocutoria, e definitiva si esige il rimborso di bajocchi due e mezzo. Su di ciò i giusdicenti e governatori, ed i presidenti dei tribunali potranno stabilire una norma che non leda l'interesse dei cancellieri, nè quello dei litiganti.

Il §. 22 num. 5.° del regolamento per la disciplina in data del 15 novembre 1831 chiaramente dispone: „ che i cancel- „ lieri dovranno ritenere

estese in tanti fogli staccati l'uno dall'altro: sembrando necessario che le sentenze si trovino nei rispettivi fascicoli e posizioni redatte per intero in carta bollata, pare di conseguenza che nel registro delle sentenze si debba trascrivere l'intero tenore di ciascuna sentenza l'una dietro l'altra senza intervallo, e che siffatto libro stia a carico della cancelleria: su questo articolo s'implora l'opportuna declaratoria?

,, un registro delle sen-
,, tenze *ove saranno in-*
,, *serite* tutte le sentenze
,, definitive a forma del
,, regolamento di proce-
,, dura §. 85 ,,.

Il registro adunque si forma dalle sentenze originali che vi sono inserite: e perciò le sentenze originali inserendosi in tal registro non possono inserirsi nei fascicoli, e non debbono essere trascritte in altro libro. È giusto perchè la spesa della carta bollata di ciascuna sentenza che si stende a forma del suddetto §. 85 e s'inserisce originalmente nel registro si paghi dai litiganti.

Per ciascun decreto o sentenza i predetti cancellieri esigono dai litiganti una tassa a titolo di mancia del portiere; è ciò giusto, abbenchè

Al dicontro quesito si risponde che le parti litiganti non hanno obbligo di pagare al portiere alcuna mancia.

la legge non ne parli, o piuttosto debbe ciò rimettersi alla volontà dei litiganti stessi?

La procura presunta scatente dalla prodotta di un privato ricapito originale può ella stare in luogo di procura espressa voluta dall'art. 68 di riforma?

Il §. 68 del regolamento richiede la procura espressa risultante da un mandato sottoscritto dall'attore, o nel caso che l'attore non sappia scrivere, riconosciuto per atto notarile: ma il difetto di mandato non produce la nullità del giudizio ne'casi contemplati dal §. 157.

Nelle cause dei giusdicenti è egli indispensabile l'atto formale di produzione?

Pel disposto nel §. 39 del suddetto regolamento la produzione debbe ordinarsi dal governatore o altro giusdicente che ne fa le veci. Tale produzione è indispensabile se viene ordinata. Se non viene ordinata hanno luogo le regole del comune diritto, per le quali è stabilito che l'attore debbe

provare la sua dimanda, ed il reo la sua eccezione.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 30.) *Circolare della Segreterìa di Stato risguardante i giudici supplenti, e il modo di pagamento delle diete ad essi attribuite nei giorni di effettivo servigio.*

1 marzo 1832.

Ad effetto di provvedere al pagamento delle diete ai giudici supplenti in tutt'i giorni di servigio effettivo proporzionate agli onorarj dei giudici titolari che rappresentano, si sono presi gli opportuni concerti con Monsignor Tesoriere generale, il quale per evitare ogni ritardo va ad assegnare ad ogni Capo di provincia un discreto ed apposito fondo per erogarlo al suddetto oggetto.

Tre sono i casi, nei quali può essere luogo a prevalersi dell'opera dei supplenti, cioè durante la vacanza dell'impiego di un titolare, durante la sospensione, o il legittimo impedimento, o finalmente per completare il numero, di cui fa d'uopo nella

decisione delle cause in quei tribunali che sono composti di tre soli giudici.

Per il primo caso le somme già disposte nel preventivo servono opportunamente al bisogno, nè su di ciò occorre provvidenza ulteriore. Per gli altri due casi va ad assegnarsi come si è detto un congruo fondo, su di che Monsignor Tesoriere dà le analoghe disposizioni.

Circa il modo per ottenere il pagamento, i presidenti dei tribunali o loro rappresentanti nelle occasioni, in cui si fa luogo all'occorrenza dei supplenti dovranno prevenirne in iscritto il Capo della provincia indicandogli le circostanze relative, ed in fine del mese (qualora non cessino anche prima i supplenti) dovranno rimettere al medesimo un certificato, da cui risulti l'epoca precisa, e la durata del supplemento non che il soldo, di cui gode il titolare supplito, affinchè venga emesso il corrispondente mandato di pagamento coll'inserzione degli analoghi documenti suespressi.

Roma 1 marzo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 31.) *Dichiarazione della Segreterìa di Stato sul dubbio proposto quale debba essere la depositerìa, nella quale debbano farsi gli atti d'incanto e di delibera de' beni esecutati.*

4 marzo 1832.

QUESITO

Il nuovo regolamento di procedura civile stabilisce al capitolo IV. del titolo X. la competenza dei tribunali e giudici avanti cui debbono farsi gli atti di subasta e delibera tanto dei mobili, quanto degli stabili; ma nè lo stesso regolamento, nè il codice Piano riattivato precisano quale debba essere il depositario, nel cui officio debbono aprirsi gl'incanti, ed eseguirsi le delibere nei rispettivi casi, e contingenze, onde nasce il dubbio ,, se tali atti deb-

RISPOSTA

L'incanto e la delibera si dovranno fare nella depositerìa del luogo ov'esistono i fondi o gli effetti pignorati, quantunque i decreti debbano pronunciarsi dai magistrati competenti a forma del regolamento di procedura.

Roma 4 marzo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

„ bano farsi presso il de-
„ positario del luogo, ove
„ risiede il tribunale, o
„ giudice della subasta,
„ ovvero presso il depo-
„ sitario del luogo, ove
„ esistono gli effetti, o
„ stabili esecutati, e da
„ subastarsi „.

(N. 32.) *Norme da osservarsi nella procedura intorno ai reclami contro i procuratori, i cancellieri, e cursori.*

7 marzo 1832.

Su i reclami che si presentano contro i cursori e cancellieri può il presidente ordinare in virtù del §. 15 dell'editto del 5 gennajo corrente che le memorie dei reclamanti siano comunicate al cancelliere o cursore contro di cui si reclama, assegnandogli un breve termine a rispondere, destinando un giudice in relatore, e fissando il giorno in cui l'affare sarà proposto e deciso in camera di consiglio.

Questa comunicazione si farà per mezzo di un cursore in forma di semplice notifica: sarà notifi-

cata la copia della memoria contenente il reclamo, e dell'ordinanza del presidente.

Se nel giorno fissato non vi è risposta del cancelliere o cursore, la quale dovrà egualmente essere notificata in copia alla parte reclamante, il tribunale in camera di consiglio pronuncierà come di ragione, allegando i motivi: tale pronuncia sarà definitiva, e non soggetta a reclamo.

Quanto ai procuratori essi sono compresi nel §. 15 del citato editto.

È però in facoltà del tribunale di procedere contro i medesimi ed anche contro i cancellieri e cursori, o ad istanza della parte, o per officio, sospendendoli dall'esercizio delle loro funzioni per un tempo determinato, ovvero, secondo la gravità dei fatti ordinando altre misure più forti, ed anche la remozione rapporto ai procuratori ed ai cursori.

Rapporto ai cancellieri che sono di nomina Sovrana potranno sottoporre alla Segreteria di Stato un motivato parere perchè siano destituiti.

Roma 7 marzo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 33.) *Dispaccio della Segreterìa di Stato a Monsignore Uditore della Camera sul modo da tenersi nei giudizj introdotti o da introdursi in quarta o quinta istanza, od anche in grado di restituzione in intiero.*

7 marzo 1832.

Essendo insorto dubbio sulla competenza della congregazione civile dell'A. C. nelle cause non maggiori di cinquecento scudi introdotte o da introdursi in quarta o quinta istanza, od anche in grado di restituzione in intiero, in virtù di rescritti, o decreti del tribunale di Segnatura anteriori all'attivazione dei nuovi regolamenti giudiziarj, si dichiara quanto siegue.

Art. 1. Le cause non maggiori di cinquecento scudi introdotte o da introdursi in quarto o quinto grado di giurisdizione in virtù dei rescritti o decreti del tribunale di Segnatura anteriori all'attivazione dei nuovi regolamenti saranno riassunte, conosciute, e decise dalla congregazione civile dell'A.C.

2. Le cause di restituzione in intiero non maggiori di cinquecento scudi introdotte innanzi i giudici dell'A. C., compreso Monsignor Uditore della Camera, o innanzi altri giudici deputati saranno riassunte e giudicate dalla stessa congregazione.

3. Saranno egualmente conosciute e giudicate

dalla congregazione civile le cause di restituzione in intiero ammesse con rescritti o decreti di segnatura, e non ancora introdotte all'epoca dell'attivazione delle nuove leggi, se il valore delle medesime non oltrepassa i cinquanta scudi.

Quelle maggiori di cinquanta scudi saranno conosciute e decise dalla sacra Rota a forma del §. 52 num. 2.° del regolamento organico in data del 5 ottobre 1831.

4. Nelle cause di restituzione in intiero non potrà la congregazione civile pronunciare la sentenza se non ha premesse due discussioni, ed emanati due opinamenti.

Le sentenze non saranno soggette ad ulteriore appellò o revisione.

Tuttociò si partecipa a Monsignor Uditore della Camera per norma sua, e del tribunale a cui presiede.

Roma 7 marzo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 34.) *Dichiarazione della Segreterìa di Stato sopra dubbio insorto in oggetti di procedura civile nelle cause civili e commerciali.*

9 marzo 1832.

È insorto il dubbio se i decreti o sentenze sulle questioni relative all'osservanza degli appelli, all'esecuzione provvisoria, ed alle cauzioni nelle cause civili, e commerciali debbano contenere i motivi e notificarsi alla parte.

Questo dubbio è risoluto dai §§. 85, 86, 87 del regolamento di procedura, perciocchè ivi si legge „ che le sentenze definitive tanto sul merito che sulle dimande incidentali saranno inserite „ in un registro particolare, che conterranno i nomi delle parti, l'oggetto della questione, l'estratto sommario dei documenti, e degli atti che „ esistono nel fascicolo di ciascuna causa, i motivi di giudicare, ed il tenore della dispositiva „ conforme a quello del foglio di udienza; che „ dovranno essere sottoscritte dal presidente, dai „ giudici, e dal cancelliere; che il cancelliere rilascierà alle parti la copia autentica, e spedizione delle sentenze come sopra inserite nel registro, opportunandovi infine la formola esecutoria; e che le copie autentiche o spedizioni rila-

„ sciate in forma esecutoria saranno notificate per in-
„ tiero ai procuratori, ed alle parti soccombenti „.

Ora i decreti e sentenze, di cui si tratta, sono certamente definitive sopra dimande incidenti, attesochè decidono intieramente la controversia incidentale che si propone sull'osservanza dell'appello, sulla cauzione, e sull'esecuzione provvisoria, e vi pongono fine: e nel §. 118 del citato regolamento si prescrive „ che le questioni, che ris-
„ guardano l'ammissione, o l'osservanza degli ap-
„ pelli, l'esecuzione provvisionale, e le cauzio-
„ ni saranno proposte e giudicate nella forma del-
„ le dimande incidenti: che i decreti saranno ir-
„ retrattabili, e non soggetti ad appello o revisio-
„ ne „.

Dovranno adunque i tribunali motivare i decreti o sentenze nelle questioni enunciate; e dovranno tali decreti o sentenze inserirsi nel registro particolare, e notificarsi ai procuratori, ed alle parti soccombenti, nella forma stabilita dai §§. 85, 86, 87 del suddetto regolamento.

Tutto ciò si partecipa a Monsignor Uditore della Camera per sua norma, e del tribunale a cui presiede.

Roma 9 marzo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 35.) *Risposta della Segreterìa di Stato al dubbio proposto sull'esigenza delle sportule e propine nelle cause in spedizione avanti al 21 novembre 1831.*

13 marzo 1832.

Sul dubbio insorto, se in virtù del §. 77 del regolamento organico sia cessato il diritto di esigere le sportule e le propine anche in quelle cause che erano in istato di spedizione anteriormente al 21 novembre 1831; si dichiara che il §. 77 colpisce generalmente ed indistintamente tutte le cause introdotte, o da introdursi, e tutte le sentenze o decreti definitivi da pronunciarsi o spedirsi dopo l'attivazione della nuova legge, abbenchè le cause si trovassero in istato di spedizione, e fossero già emanati dai tribunali della sacra Rota, e della piena Camera i rescritti *expediatur*.

Questa dichiarazione si partecipa a Monsignor decano de' Chierici di Camera per norma sua, e del tribunale a cui presiede.

Roma 13 marzo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 36.) *Dichiarazione della Segreterìa di Stato sul dubbio proposto intorno all'eccezioni atte a sospendere l'esecuzione della mano regia.*

13 marzo 1832.

Sul dubbio proposto „ se ad inibire, o sospen-
„ dere l'esecuzione della mano regia possano i
„ tribunali ammettere le eccezioni che negli altri
„ giudizj ritarderebbero la via sommaria o esecuti-
„ va, ovvero debbano limitarsi alla sola eccezione
„ dell'effettivo e reale pagamento, e se tal'ecce-
„ zione possa giustificarsi con tutti i mezzi di pro-
„ va ammessi dalla legge nei giudizj civili „: ve-
duto il §. 233 del regolamento di procedura si di-
chiara quanto siegue.

Art. 1. Che il disposto in detto §. rende inamissi-
bile ogni eccezione che non sia basata sull'effet-
tivo e reale pagamento, e che alla sola eccezione
di effettivo e reale pagamento fatto in quella cau-
sa, per la quale si procede con la mano regia, è
limitata la competenza dei tribunali nel giudicare
sulle opposizioni dei debitori.

2. Che non è ammissibile altra prova di paga-
mento, fuorchè la prova scritta, e perciò sono
escluse le altre prove, quantunque ammesse dalla
legge in tutt'i giudizj anche sommarj o esecutivi.

3. Che ammettendosi dai tribunali altre eccezio-

ni fuorchè l'eccezione dell'effettivo, e reale pagamento fatto come sopra nella causa stessa per la quale si procedè con la mano regia, ed ammettendosi altre prove fuorchè la prova scritta, sarebbe violato manifestamente il disposto nel §. 233 del regolamento di procedura, e le sentenze o decreti sarebbero nulli per assoluta incompetenza, o per eccesso ed abuso di potere.

Roma 13 marzo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 37.) *Circolare della Segreteria di Stato sulla deputazione dei supplenti ai governatori assenti, e sul loro compenso.*

13 marzo 1832.

Nell'intervallo, che potrà decorrere sino alla nomina dei supplenti ai governatori a termini dei §§. 67, 75 del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia dei 5 ottobre prossimo passato i Capi di provincia in ogni caso di assenza, o d'impedimento dei governatori dovranno deputare una idonea persona a rimpiazzarli nell'esercizio delle funzioni sì civili, che criminali. Il compenso che verrà assegnato ai supplenti sarà della

metà del soldo competente al titolare in ragione dell'opera prestata, ove la persona eletta non occupi altro pubblico impiego, ed avendo di già altro impiego si limiterà alla sesta parte del soldo del titolare. Tale compenso dovrà essere a carico di questo (da ritenersi sul mandato) meno il caso d'infermità, o di altro legittimo impedimento, che dovrà sempre giustificarsi presso il Capo della provincia prima di rilasciarsi a favore del supplente il mandato sul pubblico erario.

Roma 13 marzo 1832.

T. CARD. BERNETTI

(N. 38.) *Circolare della Segreterìa di Stato ai presidenti de' tribunali di prim'istanza, colla quale si dichiara che ai soli testimonj chiamati dai tribunali compete l'indennizzo stabilito in ragione di distanza.*

15 marzo 1832.

Da diversi tribunali è stato fatto il quesito, se i testimonj chiamati dai governatori o processanti a deporre nei processi informativi debbano percepire in ragione di distanza l'indennizzo prescritto dall'art. 4 della tassa diramata il dì 18 febbrajo sulle

competenze, e spese pei giudizj criminali. La risposta negativa è conseguenza necessaria della letterale disposizione dello stesso art. 4 il quale ha chiaramente precisato, che l'indennizzo stabilito compete ai testimonj chiamati dai tribunali, e poteva essere sufficiente il riflettere che i testimonj chiamati dai tribunali non possono essere se non quelli, il cui intervento personale è reputato dalla legge necessario nella proposizione delle cause, onde a questi soltanto è riferibile il menzionato indennizzo. Del rimanente per gli altri testimonj che vengono esaminati dai giusdicenti e processanti nell'informativo la tassa menzionata non ha portato la menoma alterazione al sistema ch'è stato sinora in corso, e che dovrà egualmente continuare. Sarà pertanto di lei cura di portare immediatamente a cognizione dei governatori, e dei processanti dipendenti da cotesto tribunale la suddetta dichiarazione per norma invariabile ed a scanso d'ogn'intelligenza diversa.

Roma 15 marzo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 39.) *Circolare della Segreterìa di Stato ai presidenti de' tribunali di prima istanza declaratoria sugli appelli nelle cause decise dai giudici, o tribunali delegati colla clausola* = appellatione remota =.

15 marzo 1832.

Essendo insorto il dubbio, se dai decreti o sentenze del giudici o tribunali specialmente delegati con la clausola = *appellatione remota* = sia permesso il ricorso ai tribunali di appello per l'osservanza dell'appellazione anche all'effetto sospensivo; la Santità di Nostro Signore ha ordinato di prescrivere e dichiarare quanto siegue:

Art. 1. Le questioni sull'osservanza degli appelli nelle cause decise dai suddetti giudici o tribunali, anteriormente al 21 novembre 1831 saranno conosciute e giudicate dai magistrati o tribunali di seconda istanza nella forma stabilita dal regolamento di procedura nei giudizj civili.

2. Questi magistrati o tribunali potranno ammettere l'appellazione anche all'effetto sospensivo, avuto riguardo all'indole del giudizio, ed al gravame inferito dal decreto o sentenza, siccome pratticavasi nel cessato tribunale dell' Uditore del Papa, non ostante la clausola = *appellatione remota* =.

3. Si ritengono come decise quelle cause, nelle

quali dalla sacra Rota fu emanato il rescritto = *expediatur* = anteriormente al 21 novembre 1831; purchè tal rescritto sia susseguito da formale spedizione.

4. Le cause rimaste pendenti innanzi i giudici e tribunali specialmente delegati, che in virtù dei nuovi regolamenti sono state o saranno riassunte e decise dalle ordinarie magistrature, dovranno essere proseguite in grado d'appello, se verrà interposto, con le regoli comuni alle altre cause a forma delle prescrizioni contenute nel titolo VIII. del regolamento di procedura.

Questa Sovrana disposizione si partecipa a V. S. Illma per norma opportuna del tribunale.

Roma 15 marzo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 40.) *Disposizioni relative al giusdicente di Fiumicino.*

16 marzo 1832.

§. 1.

Vi sarà in Fiumicino un giusdicente civile e criminale: la di lui giurisdizione comprenderà Fiumicino, Porto, ed Ostia coi territorj rispettivi.

§. 2.

Le funzioni di giusdicente potranno essere esercitate dal commissario di sanità che risiede in Fiumicino.

§. 3.

Il giusdicente di Fiumicino avrà le stesse attribuzioni, che furono accordate agli uditori legali delle magistrature con la notificazione del 7 gennajo 1832.

§. 4.

Nelle cause non superiori agli scudi cinque procederà con le regole e con le forme stabilite nei §§. 2 al 12 e nel §. 16 di detta notificazione.

§. 5.

Nelle altre cause di competenza degli uditori legali tanto in civile che in criminale osserverà il disposto nella stessa notificazione §§. 17 al 20.

Nel caso contemplato dal §. 18 rimetterà il fascicolo degli atti ad uno degli assessori dell'A. C.

§. 6.

Al giusdicente di Fiumicino sarà addetto un cursore approvato da Monsignor Uditore della Camera.

Digitized by Google

Questo cursore si uniformerà al disposto nella citata notificazione §§. 13 e 14.

§. 7.

Nel comporre e giudicare le cause non maggiori di scudi cinque il giusdicente di Fiumicino percepirà gli emolumenti di cancelleria che sono accordati dal §. 15 della notificazione agli altri giudici economici.

§. 8.

Le presenti disposizioni saranno eseguite nel primo giorno del prossimo aprile.

Dalla Segreteria di Stato il 16 marzo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 41.) *Risoluzioni della Segreteria di Stato sui dubbj insorti intorno alle disposizioni risguardanti i giudici economici.*

22 marzo 1832.

Sono insorti i seguenti dubbj intorno alla notificazione del 7 gennajo scorso concernente i giudici economici.

1. Se nei capo-luoghi di governo e di provincia possano i gonfalonieri esercitare la facoltà di giudici economici, e provvedersi di un uditore legale a quest'effetto.

2. Se nei luoghi, ove sono stabiliti o possono stabilirsi gli uditori legali, come pure nei luoghi ove risiedono i governatori od assessori, i quali hanno un attuario o cancelliere, debbano gli attuarj o cancellieri prestare l'opera loro nei giudizj economici, e percepire gli emolumenti fissati nel §. 15 di detta notificazione.

3. Se i cursori addetti ai giudici economici ed ai governatori o assessori, che ne esercitano le funzioni abbiano diritto di conseguire alcun'emolumento per gita e ritorno attesa la distanza del domicilio o dimora dei citati dal luogo della residenza.

Quanto al primo dubbio, essendo scritto nel §. 80 del regolamento organico del 5 ottobre 1831 e ripetuto nel proemio della notificazione, che Sua Santità intendeva di provvedere ai bisogni degli abitanti dei luoghi ove non risiedono le magistrature giudiziarie, è chiaro, che nei capo-luoghi di governo e di provincia ove risiedono i governatori e gli assessori, ai quali sono attribuite espressamente le facoltà di giudici economici, tali facoltà non possono esercitarsi dai gonfalonieri, nè possono deputarsi per esercitarle gli uditori legali.

Quanto al secondo dubbio, attesochè risulta dai §. 3 al 12 della notificazione che gli atti nelle

cause economiche si fanno dagli stessi giudici senza ministero di attuario o cancelliere; che nel §. 19 questo ministero è richiesto unicamente per le cause contemplate nel §. 18 cioè per le cause superiori agli scudi cinque, e per quelle che risguardano il danno dato e le contrattazioni nei mercati e nelle fiere; e che il §. 15 attribuisce espressamente al giudice economico l'emolumento di cancelleria ivi stabilito; si risponde che la legge non ha bisogno di autentica interpretazione, essendo chiaro per le parole, e pel senso della medesima, che gli attuari o cancellieri, ove esistono, non sono tenuti a prestare il loro ministero nelle cause economiche, e non debbano percepire verun'emolumento; ma che l'emolumento fissato nel suddetto §. 15 è dovuto intieramente ai giudici economici ed ai giudici che n'esercitano le funzioni nei capo-luoghi di governo e di provincia.

Finalmente quanto al terzo dubbio, non essendosi accordato ai cursori dal §. 14 della notificazione verun'emolumento per gita e ritorno, ma essendosi ristretta la tassa alla sola presentazione, è chiaro egualmente che pel disposto nella legge tale emolumento per gita e ritorno non è dovuto nè al cursore del giudice economico, nè a quello del governatore o assessore che ne fa le veci nei capo-luoghi di governo e di provincia.

Roma 22 marzo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 42.) *Dichiarazione della Segreterìa di Stato sul modo di riassumere avanti la sacra Rota le cause già decise dalla sacra congregazione del Buon Governo, e non ancora spedite ancorchè emanato il rescritto* expediatur *prima de' nuovi regolamenti giudiziarj.*

28 marzo 1832.

Essendo insorto dubbio sul modo di riassumere nel tribunale della sacra Rota le cause già pendenti innanzi la congregazione del Buon Governo, nelle quali erano emanati i rescritti *expediatur* prima dell'attivazione dei nuovi regolamenti giudiziarj: si dichiara, che nel riassumere tali cause non potrà il tribunale della sacra Rota prendere alcuna cognizione del merito; ma dovrà limitarsi a proferire la sentenza pienamente conforme ai rescritti, de' quali sarà prodotto l'estratto autentico nella cancelleria rotale.

Questa dichiarazione si partecipa a Monsignor Decano del tribunale della sacra Rota per sua intelligenza, e del medesimo tribunale.

Roma 28 marzo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 43.) *Dichiarazione della Segreterìa di Stato sul dubbio insorto: se il deposito ordinato nel regolamento di procedura sia devoluto alla pia congregazione di s. Ivo anche nel caso che il ricorso in piena Segnatura sia dichiarato inammissibile.*

10 aprile 1832.

Sul dubbio insorto „ se il deposito ordinato dal „ §. 184 del regolamento di procedura debba lu- „ crarsi dalla pia congregazione di s. Ivo anche nel „ caso che il ricorso si dichiari inammissibile, co- „ sicchè non sia luogo a proporre e discutere il „ merito dell'istanza del ricorrente „. Veduto il §. 185 dello stesso regolamento, ov'è prescritto che le somme depositate, nel caso di soccombenza si lucreranno dalla pia congregazione di s. Ivo, e nel caso di vittoria saranno restituite ai deponenti, ed atteso che si verifica la soccombenza tanto se viene rigettata la dimanda del ricorrente, quanto ancora se il medesimo non viene ammesso a proporla, ed a farne la discussione, si dichiara che il disposto del §. 185 comprende l'uno e l'altro caso, e che perciò nell'uno, e nell'altro caso il deposito dovrà lucrarsi dalla pia congregazione di s. Ivo.

Roma 10 aprile 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 44.) *Risposta della Segreterìa di Stato sul dubbio promosso intorno alla rifazione delle spese allorchè si ottiene la nuova udienza dalle decisioni contumaciali della sacra Rota.*

10 aprile 1832.

Sul dubbio insorto „ se i nuovi regolamenti giu-
„ diziarj abbiano derogato all'art. 41 del motu-pro-
„ prio della sa. me. di Leone XII. in data del 5
„ ottobre 1824, ripetuto nell'altro motu-proprio del-
„ lo stesso Sommo Pontefice del 21 dicembre 1827
„ art. 55 in ordine alla rifazione delle spese allorchè
„ si ottiene la nuova udienza dalle decisioni con-
„ tumaciali della sacra Rota „ Atteso che il regolamento organico del 5 ottobre 1831 nel § 79 richiama in osservanza le leggi di procedura della sa. me. di Pio VII: che le leggi posteriori di Leone XII. ordinando la suddetta rifazione di spese fecero una innovazione alle leggi preesistenti, ed all'antico sistema rotale: che il nuovo regolamento di procedura del 31 ottobre 1831 nel §. 128 stabilisce doversi osservare le forme particolari vigenti nel tribunale della Rota, in quanto possono conciliarsi con le leggi generali: e che nel §. 197 è prescritto in termini generali che il litigante che soccombe in ultimo grado è tenuto alla rifazione delle spese di tutte le istanze precedenti; si dichiara

che il disposto nei citati articoli del motu-proprio del 5 ottobre 1824, e dell'altro motu-proprio del 21 decembre 1827 cessarono di aver forza di legge fin dall'epoca dell'attivazione dei nuovi regolamenti giudiziarj.

Questa dichiarazione viene partecipata a Monsignor Decano degli Uditori della sacra Rota per sua norma, e del tribunale a cui presiede.

Roma 10 aprile 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 45.) *Disposizione Sovrana colla quale si conserva intatta alla congregazione della sacra Visita la giurisdizione nelle materie di sua competenza e si precisano le forme da seguirsi nei giudizj del tribunale della medesima.*

22 aprile 1832.

La Santità di Nostro Signore avendo preso in benigna considerazione l'istanza del procuratore fiscale presso la congregazione della sacra Visita, ha dichiarato che i nuovi regolamenti lasciano intatta la giurisdizione della medesima nelle materie di sua competenza.

Vuole peraltro il Santo Padre, che nel tribu-

nale della sacra Visita vengono osservate le forme dei giudizj prescritte dal regolamento di procedura in date del 31 ottobre 1831, non che le disposizioni del regolamento speciale per le curie ecclesiastiche del giorno 5 dello stesso mese, e quelle specialmente che si contengono nel num. 26, e nei §§. seguenti relativi alle misure generali e transitorie.

Roma 22 aprile 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 46.) *Circolare della Segreterìa di Stato sulle facoltà accordate ai Vescovi di restringere il numero stabilito dei giudici da comporre ai tribunali ecclesiastici nelle cause criminali.*

24 APRILE 1832.

È stato rappresentato alla Santità di Nostro Signore per parte di parecchie curie Vescovili che troppo malagevole, ed in talune diocesi è presso che impossibile di riunire il numero di quattro individui per comporre insieme coll'Ordinario i tribunali ecclesiastici nelle cause criminali a seconda del disposto nell'art. 4 dell'appendice al regolamento organico, e di procedura criminale dei 5 novem-

bre dello scorso anno. Quindi è che la Santità Sua facendosi carico di tali rappresentanze è condiscesa ad autorizzare gli Ordinarj per restingere a due il numero dei giudici che unitamente agli Ordinarj stessi potranno comporre il rispettivo tribunale nelle cause criminali ecclesiastiche e di misto foro ogni volta che reputeranno troppo difficile di poterlo convocare nel concorso di quattro individui.

Roma 24 aprile 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 47.) *Risoluzioni della Segreteria di Stato sopra quesiti proposti intorno a varj articoli del regolamento di procedura criminale riguardo ai testimonj.*

28 aprile 1832.

QUESITI	RISPOSTE
1. Se al testimonio fiscale che vien'esaminato al confronto debba farglisi prestare il giuramento di dire tutta la verità conforme dispone l'arti-	1. La disposizione dell'art. 417 è così chiara per non lasciare ombra di dubbio, onde basta ripetere che il testimonio chiamato al confronto deb-

colo 417 del nuovo regolamento, o pure di confermare il di lui esame precedentemente fatto avanti il processante.

be prestare il giuramento di dire tutta la verità.

2. Se il testimonio fiscale esaminato al confronto, allegando dimenticanza di ciò che ha deposto nel primo esame possa chiedere, o gli si possa concedere, che gli venga riletto *per extensum* il primo esame, senza obbligarlo ad esporre almeno la sostanza del suo primo deposto.

2. L'art. 434 ha rimesso al Capo del tribunale il potere di fare di sua autorità tutto ciò che nella propria coscienza reputa conducente al discuoprimento della verità.

3. Se un testimonio, a cui per l'allegata dimenticanza della prima deposizione, dopo di aver intesa leggere (supponendosi sua) la deposizione di altro testimonio diversa nella sostanza dalla sua, e dopo di averla confermata con giuramento possa, e debba ritenersi convinto di spergiuro, quan-

3. Il presente quesito non è suscettibile di soluzione, perchè caso particolare che si espone, e spetta al tribunale la rispettiva decisione secondo l'art. 421.

do conosciutosi l'equivoco gli si faccia sentir legger l'esame da lui emesso nell'informativo, e con egual giuramento lo confermi per vero.

4. Se un testimonio portato a difesa possa ritenersi falso, e subornato a forma dell'art. 421 non per altra causa se non perchè la di lui deposizione sia direttamente contraria a quella del testimonio fiscale, e possa perciò essere arrestato, processato, e punito.

4. Eguale alla precedente è la risposta che si dà al dicontro quesito.

5. Se scuoprendosi falso e subornato un testimonio portato a difesa possa il Capo del tribunale ricusarsi di far esaminare a difesa altri testimonj già legittimamente autorizzati a forma dell'art. 395, i quali sono diretti a stabilire la falsità della prova fiscale in un articolo tutto diverso

5. Conviene ripetere quanto prescrive l'art. 434 sul potere del Capo del tribunale.

Digitized by Google

da quello su cui aveva deposto il testimonio scoperto falso e subornato.

6. Se la violazione di queste, o di altre simili forme dedotte in prima istanza a forma dell'articolo 728 non essendo stata dal tribunale presa in considerazione, possa servire di gravame all'accusato, onde implorare dai tribunali superiori l'annullamento della sentenza.

6. L'art. 723 ha dichiarato che per la violazione di alcune forme sostanziali si può chiedere l'annullamento di una sentenza, e coi successivi articoli 724, 725, 726 ha precisato quali sono le forme sostanziali, la cui violazione importa nullità. L'art. 728 è anch'esso chiarissimo, ed ove i giudici, avanti cui sono dedotte le altre trasgressioni, e che hanno il potere di prenderle in considerazione per diminuire la pena non credano di valutarle non può essere luogo a verun ricorso ulteriore; che se la legge avesse voluto autorizzare non avrebbe tralasciato di esprimerlo.

Roma 28 aprile 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 48.) *Circolare della Segreterìa di Stato in soluzione di alcuni dubbj insorti circa il pagamento delle spese di Cancellerìa, e sulla divisione degli emolumenti attribuiti ai cancellieri nelle cause civili, e criminali.*

5 maggio 1832.

Essendo insorti alcuni dubbj sul pagamento delle spese di cancelleria, e sulla divisione degli emolumenti attribuiti ai cancellieri tanto nelle cause civili, che nelle cause criminali; la Santità di Nostro Signore ha dichiarato e prescritto quanto siegue:

Art. 1. Sotto il nome d'impiegati di cancellerìa il §. 44 del regolamento disciplinare in data del 15 novembre 1831 non ha compreso i cancellieri, ma i soli officiali subalterni, ossiano i sostituti, i commessi, gli scrittori: quindi non è lecito ai cancellieri, dopo avere prelevato il terzo, di concorrere nella divisione degli emolumenti che debbe farsi fra gl'impiegati.

2. Dall'intiera massa degli emolumenti dovranno in primo luogo detrarsi le spese che occorrono per l'andamento, e manutenzione della cancellerìa tanto pel civile, quanto pel criminale. Queste spese consistono nella carta per la redazione e per le copie degli atti di cancellerìa, nei registri stampati e non stampati, nei protocolli, ruoli, buste, strin-

ghe, coperture di fascicoli, e dei processi, nella provvista del fuoco, lumi ed altri oggetti necessarj al servizio interno della cancellerìa.

3. Queste disposizioni non riguardano le cancellerie dei tribunali di Roma.

Roma 5 maggio 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 49.) *Circolare della Segreterìa di Stato, colla quale si prescrivono le norme da seguirsi circa l'amministrazione, ed erogazione degli assegni a titolo di spese d'officio in favore dei magistrati dell'ordine giudiziario.*

5 maggio 1832.

A togliere tutte le difficoltà e tutt'i reclami sull'esigenza, amministrazione, ed erogazione degli assegni per titolo di spese d'officio in favore dei magistrati dell'ordine giudiziario, la Santità di Nostro Signore ha deciso quanto siegue:

Art. 1. È abolito l'assegno particolare per titolo di spese d'officio in favore dei tribunali criminali.

2. Gli assessori legali residenti nei capo-luoghi di provincia e i giusdicenti che ne fanno le veci nei capo-luoghi di Legazione, riceveranno per le spese

d'officio civile e criminale quello stesso assegno che si riceve dai governatori distrettuali.

3. I tribunali civili e criminali delle provincie riceveranno pel medesimo titolo delle spese d'officio tanto in civile che in criminale le somme assegnate negli stati annessi alla circolare del 16 novembre 1831.

4. I cancellieri non avranno diritto ad alcuna somma o rimborso per titolo di spese d'officio.

5. Gli assegni per le spese d'officio saranno pagati agli assessori o giusdicenti, ed ai presidenti dei tribunali in virtù di ordinanze dei presidi delle provincie sui fondi stabiliti da Monsignor Tesoriere generale.

6. Le somme assegnate ai tribunali saranno esatte ed amministrate dai presidenti. Essi saranno tenuti di darne conto ai loro colleghi, ai procuratori fiscali, ed ai giudici processanti addetti al tribunale, riuniti in camera di consiglio in ciascun trimestre.

7. Le spese d'officio, nelle quali si dovranno erogare gli assegni come sopra stabiliti, consistono nella provvista di carta, penne, inchiostro, cera di spagna, registri della presenza, e delle deliberazioni disciplinari, stampe d'intestature di lettere, di circolari, di regolamenti, di fuoco, di olio per lumi, di manutenzione de'mobili, ed altri simili oggetti per servizio interno degli assessori, giusdicenti, tribunali, procuratori fiscali, e giudici processanti.

8. Non si potrà erogare nelle spese d'officio una somma maggiore di quella assegnata.

Gli avanzi, se vi sono, s'impiegheranno nell'acquisto di libri per formare una biblioteca di giurisprudenza.

9. Nel finire di ciascun'anno gli assessori, i giusdicenti, i tribunali dovranno diriggere il conto generale dell'erogazione dei rispettivi assegni alla Segreteria di Stato.

10. Tutte le disposizioni anteriori alla presente circolare sulle spese d'officio sono abolite.

Roma 5 maggio 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 50.) *Disposizioni a repressione della licenza che si usa nelle allegazioni defensionali.*

10 maggio 1832.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti Diacono di S. Cesareo, della santita' di nostro signore PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

La licenza colla quale alcuni difensori nelle loro allegazioni impresse o scritte o perorazioni in voce,

deturpando il loro nobile officio, non hanno più riguardo alla pubblica decenza, alla maestà dei giudizj, al rispetto dovuto ai magistrati, alla convenienza dei privati, lacerandone fuori d'indispensabile necessità la riputazione, non ha potuto non eccitare la giustizia di Nostro Signore onde apportarvi riparo. Non ignora il Santo Padre che a tal disordine han già provveduto e le leggi comuni veglianti e più editti dei superiori tribunali, e specialmente della sacra Rota Romana richiamati nella notificazione promulgata dall'Eminentissimo Signor Cardinale Isoard allora Decano nel dì 7 gennajo 1825 (*a*). Che però ci ha comandato nel Sovrano Suo Nome d'inculcare a tutt'i Capi dei tribunali la più esatta osservanza delle ordinazioni già emanate, e che a giusta punizione dei trasgressori debbano procedere irremisibilmente contro di loro a proporzione della rispettiva mancanza, o ad una multa pecuniaria, la quale non potrà essere minore di scudi venti da applicarsi alla pia congregazione di s. Ivo in Roma, e per lo Stato a qualche istituto di pubblica beneficenza nel luogo ove risiedono i tribunali, o alla sospensione dall'officio la quale non potrà essere minore di sei mesi, nè maggiore di un anno, o alla totale destituzione ed inabilita-

---

(*a*) Estratto del §. 1 e dell'art. 12 della notificazione dei 7 gennajo 1825. Appendice N. 3.

Digitized by Google

zione dall'officio stesso a cui non potranno essere reintegrati senza l'oracolo espresso di Sua Santità.

Nel caso della multa da infliggersi con ordinanza del Capo del tribunale in Roma e nello Stato col parere dei tribunali, si renderà esecutoria a mezzo dei rispettivi cursori dei tribunali stessi, secondo il prescritto dall'art. 889 e seguenti del codice di procedura civile riattivato.

Nel caso di sospensione verrà decretata dai Capi dei tribunali, e nel caso di destituzione ed inabilitazione sarà pronunciata presso il parere dei tribunali a maggiorità di voti per deliberazione presa in camera di consiglio.

Che se nei loro scritti si fosse trascorso ad espressioni infamanti e calunniose o gravemente lesive del decoro dei magistrati e della riputazione dei privati, in tal caso dovranno i medesimi tribunali ordinare l'arresto personale dei loro autori, i quali dai competenti tribunali saranno condannati ad una detenzione non minore di sei mesi e non maggiore di un anno, salva in tutt'i casi alle parti calunniate od offese qualunque azione che in qualsivoglia giudizio loro compete per la corrispondente riparazione e punizione per titolo di libello famoso.

Vuole inoltre Sua Santità che i Capi dei tribunali al termine dell'anno legale diano esatta nota alla Segreteria di Stato tanto di coloro che non abbiano conservata nelle difese, o nelle perorazioni

loro la dovuta moderazione, quanto delle procedure istituite a loro giusta repressione.

Data dalla Segreterìa di Stato li 10 maggio 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 51.) *Circolare della Segreterìa di Stato a schiarimento di alcuni dubbj proposti sui giudizj risguardanti le cause del fisco e dei comuni contro gli ecclesiastici.*

30 maggio 1832.

Essendo insorti alcuni dubbj sulla intelligenza, ed applicazione delle nuove leggi giudiziarie, concernenti le cause del fisco e dei comuni, ed i giudizj di mano regia, la Santità di Nostro Signore, veduti i §§. 1 e 2 del regolamento per gli affari fiscali, non che i §§. 15 num. 1.° e 20 num. 3.° del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile, ed il titolo XI. del regolamentó di procedura, ha dichiarato, e prescritto quanto segue:

§ I. Le cause del fisco e dei comuni contro persone ecclesiastiche, o relative ai beni ecclesiastici saranno conosciute, e giudicate dai tribunali civili nelle provincie, ed in Roma e sua Comarca dalla congregazione civile dell'A. C.

§. II. Le sentenze dei tribunali civili delle provincie non potranno eseguirsi che in virtù di un ordine del giudice ecclesiastico competente.

Quest'ordine sarà scritto sulla copia autentica o spedizione delle sentenze. Dovrà rilasciarsi dal giudice ecclesiastico come mero esecutore.

§. III. Attesochè i due turni della congregazione civile dell'A. C. sono presieduti da Prelati, non vi sarà bisogno dell'ordine del giudice ecclesiastico per eseguire le sentenze dai medesimi proferite.

§. IV. La mano regia competente al fisco ed ai comuni dovrà essere sottoscritta, e resa esecutoria dai presidenti dei tribunali civili, e qualunque sia la somma del credito, abbenchè non maggiore di dugento scudi.

In Roma, allorchè si tratta di crediti fiscali, sarà sottoscritta e resa esecutoria dal vice-presidente del 1.° turno della congregazione civile, ed allorchè si tratti di crediti comunitativi, dal vice-presidente del secondo turno.

§. V. Per la esecuzione della mano regia agli ecclesiastici, o sopra beni ecclesiastici si osserverà il disposto superiormente nei §§. II. e III.

§. VI. Saranno osservate nel resto le disposizioni contenute nel titolo XI. del regolamento di procedura, e nella dichiarazione della Segreteria di Stato del 13 marzo scorso, il di cui tenore viene inserito nella presente circolare.

Roma 30 maggio 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Siegue il tenore della dichiarazione del 13 marzo 1832.

Sul dubbio proposto „ se ad inibire, o sospendere „ l' esecuzione della mano regia possano i tribunali „ ammettere le eccezioni che negli altri giudizj ri- „ tarderebbero la via sommaria o esecutiva, ovvero „ debbano limitarsi alla sola eccezione dell'effettivo „ e reale pagamento, e se tal' eccezione possa giu- „ stificarsi con tutti i mezzi di prova ammessi dalla „ legge nei giudizj civili „ veduto il §. 233 del regolamento di procedura si dichiara quanto siegue:

Art. 1.° Che il disposto in detto §. rende inammissibile ogni eccezione che non sia basata sull'effettivo e reale pagamento, e che alla sola eccezione di effettivo e reale pagamento fatto in quella causa, per la quale si procede con la mano regia, è limitata la competenza dei tribunali nel giudicare sulle opposizioni dei debitori.

2.° Che non è ammissibile altra prova di pagamento, fuorichè la prova scritta, e perciò sono escluse le altre prove, quantunque ammesse dalla legge in tutti i giudizj anche sommarj o esecutivi.

3.° Che ammettendosi dai tribunali altre eccezioni fuorichè l'eccezione dell'effettivo, e reale pagamento fatto come sopra nella causa stessa, per la quale si procedè con la mano regia, ed ammettendosi altre prove fuorichè la prova scritta, sarebbe violato ma-

nifestamente il disposto nel §. 233 del regolamento di procedura, e le sentenze o decreti sarebbero nulli per assoluta incompetenza, o per eccesso ed abuso di potere.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 52.) *Circolare della Segreteria di Stato sul difensore, che aver debbono i rei nelle cause criminali in grado di revisione.*

7 giugno 1832.

È stato proposto il dubbio se nelle cause criminali, nelle quali ha luogo la revisione delle sentenze a forma degli articoli 16, 17 del regolamento di procedura criminale del 5 novembre dello scorso anno, l'incarico della difesa avanti il tribunale, che debbe decidere sia tassativamente attribuito al difensore d'officio del tribunale stesso, come prescrive l'art. 733, ovvero se i ricorrenti siano autorizzati a valersi promiscuamente dell'opera di un difensore elettivo per essere stata questa facoltà accordata dall'art. 457 nelle cause di appello dalle sentenze capitali.

La facoltà di ricorrere in revisione dalle sentenze inappellabili o per indole della causa, o perchè pro-

ferite in secondo grado, come dice l'art. 15 è limitata ai casi di violazione di forme sostanziali, di falsa applicazione di legge, o di abuso di potere, come spiega l'art. 16, e produce effetto sospensivo, come soggiunge l'art. 17, interposta che sia nei termini e nelle forme prescritti dalla legge. Questi termini, e queste forme vengono additate dall'intiero titolo XIV del libro VIII ove sono in primo luogo classificate l'eccezioni, che possono produrre l'annullamento, ed è quindi prescritta la procedura da seguirsi strettamente, e ch'è rapida perchè la discussione non può di sua natura dar luogo a difficoltà nel decidere, mentre tutti gli elementi necessarj a stabilire la sussistenza o insussistenza dei mezzi allegati si rinvengono necessariamente, e facilmente nel processo, e nella sentenza.

Il condannato, o il suo difensore nelle 24 ore che sieguono l'intimazione della sentenza debbe secondo l'art. 729 emettere la dichiarazione di ricorso, ed il difensore nel susseguente giorno debbe presentare in cancelleria i motivi specifici, sui quali lo crede fondato, motivi che non possono essergli ignoti perchè ha avuto communicazione del processo, e della sentenza. Colla presentazione di tali motivi ha termine il di lui ministero, e subentra quello del difensore d'officio presso il tribunale di revisione, a cui viene dal giudice relatore passato il ricorso dopo averlo esaminato secondo l'art. 732, ed a cui viene intimata la proposizione della causa a forma dell'art. 737.

Quest'articolo non autorizza i difensori elettivi, perchè il rimedio della revisione provvedendo alla tutela dell'essenziale regolarità delle forme, laddove l'omissione di queste può confondere l'innocente col reo, ed alla garanzia dagli abusi di potere, non debbe servire di mezzo a frustraneo ritardo nell'amministrazione della giustizia, od a mire indirette nell'inutile impiego del tempo a discapito pur'anco degl' inquisiti.

Altronde gl'inquisiti non possono temere, o risentire pregiudizio dalla sollecita decisione dei ricorsi, o dall'esclusione dell'intervento di difensori diversi da quello d'officio del tribunale di revisione, perchè i difensori di prima istanza possono profittare degl'intervalli di tempo, che però si frappongono colla trasmissione dei processi, e coll'esame che ne fa il giudice relatore, il procuratore fiscale, ed il difensore d'officio, per avere tutto lo spazio di dirigere a questo il di più, che credessero utile di soggiungere.

Serva tutto ciò di regola per la soluzione del quesito proposto.

Roma 7 giugno 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 53.) *Risoluzione della Segreterìa di Stato sul quesito se possa ritenersi pendente avanti la Segnatura una causa di appellazione, la cui citazione speciale ed introduttiva del giudizio non fosse stata riprodotta.*

7 giugno 1832.

Fintantochè la citazione non è riprodotta è in libertà dell'istante d'introdurre o non introdurre la lite. Quindi colui che prima dell'attivazione dei nuovi regolamenti aveva ottenuta, e fatta notificare una citazione speciale avanti la Segnatura, senza averla riprodotta, non può costringersi a disputare nel supremo tribunale sulla osservanza dell'appello, perchè la causa non può dirsi introdotta senza la riproduzione del primo atto. È in facoltà del medesimo di portare la questione al tribunale di seconda istanza a forma dei nuovi regolamenti.

La disposizione transitoria è limitata alle cause introdotte o pendenti. E nel §. 237 del regolamento di procedura è dichiarato „ che le questio-
„ ni sull'osservanza degli appelli, che non sono
„ introdotte o pendenti innanzi il tribunale supre-
„ mo di Segnatura, saranno deferite ai tribunali
„ di seconda istanza nelle forme prescritte dal ti-
„ tolo VIII di questo regolamento.

Roma 7 giugno 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 54.) *Disposizioni risguardanti le adunanze del tribunale della sacra Rota.*

10 giugno 1832.

NOTIFICAZIONE

Consultato l'oracolo di Nostro Signore onde sapere se nella disposizione del §. 120 del regolamento disciplinare promulgato in data del 15 novembre 1831 laddove si stabiliscono costanti norme per le vacanze dei tribunali debba considerarsi compreso ancora quello della sacra Rota Romana; la Santità Sua si è degnata dichiarare, ch'esso debbe rimanerne eccettuato. Intende però Nostro Signore, che a fine di provvedere viemmeglio alla decisione delle cause di commercio, e delle altre incidentali attribuite alla sacra Rota dai nuovi regolamenti debb'aumentarsi il numero delle solite adunanze di luglio, agosto, e settembre. Il tribunale pertanto in esecuzione dei Sovrani comandi, e analogamente alle facoltà ad esso ingiunte ha stabilito per quest'anno il seguente ordine di adunanze nel modo, e nei giorni quì appresso indicati.

22 giugno Sarà in facoltà di ciascuna ponenza di proporre tre cause, oltre le cause di commercio, memoriali,

incidenti, ed appelli, escluse le cause col quinto e sesto, e col *videntibus omnibus.*

25 giugno — Il tutto come sopra.

6 luglio — Sarà in facoltà di ciascuna ponenza di proporre quattro cause, ed il resto come sopra.

9 luglio — Si potranno proporre tre cause per ciascuna ponenza, ed il resto come sopra.

20 luglio — Si potranno proporre quattro cause per ponenza, ed il resto come sopra.

13 agosto — Congregazione rotale.

31 agosto — Congregazione rotale per le cause di commercio, ed appello.

10 settembre — Congregazione rotale come sopra.

28 settembre — Congregazione rotale come sopra.

Dato dal palazzo di nostra residenza li 10 giugno 1832.

ALESSANDRO SPADA Decano della sacra Rota.

Digitized by Google

(N. 55.) *Circolare della Segreteria di Stato sul modo di giudicare le liti concernenti lo stato delle persone.*

11 giugno 1832.

La Santità di Nostro Signore avendo riconosciuto che le cause concernenti lo stato delle persone esigono speciali provvidenze; si è degnata prescrivere quanto segue:

§. I. Saranno esaminate e decise da cinque giudici tutte le cause laicali che risguardano lo stato delle persone introdotte o da introdursi in primo grado nei tribunali civili di Roma e delle provincie.

§. II. Se i tribunali sono composti di sei giudici titolari, l'ultimo giudice secondo l'ordine della nota, non prenderà alcuna parte nel giudizio, e si asterrà dall'intervenire alle sessioni.

§. III. Ai tribunali composti di tre giudici titolari saranno aggiunti due giudici supplenti per completare il numero stabilito: i supplenti in queste cause avranno il voto deliberativo.

§. IV. È in facoltà del Cardinale Segretario di Stato l'ordinare che tali cause si discutano in segreto, qualora la discussione pubblica potesse indurre scandalo od altri inconvenienti.

§. V. I presidenti dei tribunali civili delle provincie sentito il parere consultivo dei giudici, po-

tranno anch'essi decidere che la discussione sarà segreta. Dovranno rendere conto al Cardinale Segretario di S ato dei motivi di questa decisione, la quale sarà frattanto eseguita provvisoriamente.

§. VI. Se il Cardinale Segretario di Stato disapprova la decisione emanata dai presidenti; rimarranno validi gli atti e le discussioni segrete fatte in sequela della medesima: le udienze e le discussioni successive saranno pubbliche.

§. VII. Le discussioni segrete si faranno in camera di consiglio a porte chiuse.

§. VIII. È vietata la stampa e la notifica per atto di cursore delle memorie o allegazioni, e dei sommarj: le allegazioni o memorie coi sommarj si depositeranno manoscritte nelle mani del cancelliere: esso dovrà distribuirle ai giudici, e comunicarle alle parti, inserendo l'originale nel fascicolo della causa.

§. IX. Ai giudici ed ai cancellieri è imposto il segreto in ordine alle opinioni particolari, ai fatti relativi alla causa, alle comparse, memorie, allegazioni e documenti prodotti.

§. X. I cancellieri riterranno per le cause da discutersi in segreto protocolli e registri particolari: I fascicoli dovranno essere separati dagli altri e custoditi gelosamente: Non potranno mostrarsi che alle sole parti ed ai loro procuratori.

§. XI. Gli atti delle altre cause, per le quali non è ordinata la discussione segreta, nei tribunali

composti di due turni, saranno scritti ed inseriti nel protocollo e nei registri del primo turno.

§. XII. Le prescrizioni contenute nei §§. IV, al X. sono applicabili ai tribunali d'appello.

Quelle del §. VIII. sul divieto della stampa saranno osservate anche nel tribunale della sacra Rota.

XIII. Le disposizioni del presente ordine circolare dovranno eseguirsi sotto pena di nullità: salva l'applicazione delle pene disciplinari, a norma dei casi e delle circostanze.

Dalla Segreterìa di Stato li 11 giugno 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 56.) *Sopra quesito proposto si dichiara dalla Segreterìa di Stato che le ferite semplici sono comprese nella categorìa dei delitti maggiori.*

12 giugno 1832.

QUESITO	RISPOSTA
L'art. 474 libro VII, titolo I. del regolamento organico di procedura criminale firmato il 5 no-	Per togliere ogni dubbio in punto alla facoltà presunta esercibile finora dai governatori, di abili-

vembre 1831 addimostra per incidenza chiaramente che il crimine di ferita non accompagnata da circostanze qualificate come cicatrici perpetue deformanti, mutilazioni, paralisi, storpiamento, e simili, e non prodotte da istromento incidente, o comburente appartengano alla classe dei delitti minori, e perciò di competenza pel giudizio in prima istanza dei giudici singolari, cioè dei governatori, ed assessori legali; ciò non ostante per altro vi è chi sostiene che non potendo le leggi di procedura variare quelle di diritto, debbono le ferite di qualunque genere, e con qualunque istromento inflitte essere di competenza dei tribunali di prima istanza di Delegazione, come prescrive, secondo ne pensano tare i rei di ferita semplice prodotta da istromento non comburente o incidente a difendersi fuori di carcere è sufficiente di osservare che l'art. 14 del regolamento di procedura criminale nelle disposizioni preliminari ha stabilito per base, doversi risguardare per delitti minori quei che si puniscono con pene pecuniarie, o con pene afflittive non eccedenti un anno d'opera. Da questa base, (ripetuta nell'art. 469 all'occasione di trattare della procedura pei delitti minori) non potendo declinarsi, e subito che l'editto del 5 febbrajo 1816 punisce con due anni di opera le ferite semplici benchè prodotte da istromento soltanto contundente, ne viene di conseguenza che per le medesime non può per ora es-

alcuni, l'antecedente editto di Segreterìa di Stato del 5 febbrajo 1816, sebbene anche questa legge vedasi bastantemente diretta a voler colpire le ferite pur prodotte dalle suddette armi incidenti, perforanti, o comburenti, essendo il suo principale scopo di porre un freno all'abuso di far uso delle armi dell'enunciato genere. Stante dunque l'accennata diversità di parere sulla competenza del crimine in discorso si richieggono le necessarie dilucidazioni.

sere applicabile la disposizione dell'art. 474 fino a che la legislazione penale rimane nello stato attuale in cui sono comprese nella categorìa dei delitti maggiori.

Roma 12 giugno 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 57.) *Dichiarazione della Segreterìa di Stato sul §. 46 del regolamento di procedura civile.*

16 giugno 1832.

A togliere qualunque dubbio che fosse insorto o potesse insorgere sulla intelligenza, ed applicazione

del §. 46 del regolamento di procedura, si dichiara che la disposizione in esso contenuta risguarda i soli due casi contemplati nei numeri I. e II. del precedente §. 44 e non comprende l'eccezione ossia querela di falso contro i documenti pubblici o privati; poichè tal' eccezione è sempre di esclusiva competenza dei tribunali civili, qualunque sia la somma, o il valore della lite, maggiore o minore di dugento scudi. Quindi il suddetto §. 46 dovrà leggersi nel seguente modo:

„ Se l'eccezione del reo nei casi contemplati
„ dal §. 44. numeri I. e II. non è tale che pro-
„ posta in via di azione renderebbe il giudice in-
„ competente, potrà il medesimo esaminarne il me-
„ rito, ed ammetterla, o rigettarla.

„ Egualmente potrà ammettere o rigettare tutte
„ le altre eccezioni di qualunque specie, seguendo
„ le regole che si prescriveranno pei tribunali civili.

Roma 16 giugno 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 58.) *Risoluzione della Segreteria di Stato sopra un quesito proposto relativo ai salva-condotti.*

19 giugno 1832.

QUESITO

Un contumace per delitto qualunque, che offre di presentarsi in conformità dell'art. 632 del regolamento organico di procedura criminale per esser esaminato, o custodito, dopo l'informativo, può ottenere il salva-condotto per essere rimandato con precetto di presentarsi al dibattimento, dopo espleti gl'incombenti portati dal salva-condotto medesimo, ed a seconda di quanto dispone l'art. 639 del regolamento medesimo?

Pare, che la legge non porti distinzione di reo,

RISPOSTA

La risposta negativa ne discende per necessaria conseguenza da tutto il contesto del titolo V. libro VIII., e precisamente poi dagli stessi articoli 632 e 639 citati nel quesito. Il primo di questi articoli parla distintamente dei due soli casi in cui può venire accordato, cioè al contumace che offre di presentarsi in causa propria, ed al contumace che indotto come testimonio in separata e distinta procedura può essere nella medesima riputato utile al discuoprimento della verità colle sue dichiarazioni.

e che simile beneficio si accordi in genere al contumace, che offre di presentarsi come reo volontario. Difatti a qual vantaggio del medesimo il salva-condotto, se potesse ritenersi dalla giustizia dopo l'esame? La presentazione per simile oggetto non avrebbe bisogno di garanzia; perchè la sola sua spontaneità fino all'ultimazione potrebbe senz'alcuna cautela mandarsi ad effetto. Ma la legge ha voluto con simile mezzo avere nelle mani i rei, ed evitare contumaciali giudizj; mentre con una libertà provvisoria non viene tolto alla giustizia di punire indistintamente i veri rei; lasciando anche una via all' innocenza indebitamente accusata.

Quanto a quest' ultimo l'art. 639 discende alle disposizioni da adottarsi per assicurargli libero il ritorno al luogo, da cui è partito, ma quanto all'altro cioè al contumace che dimanda il salva-condotto all'autorità inquirente su di lui, la legge non discende ad altra misura, perchè il salva-condotto serve all'unico oggetto di assicurarlo da ogni molestia durante il viaggio per presentarsi; nè può trarsi all'altro vantaggio che vorrebbe darglisi nel quesito proposto, cioè di rimandare il contumace con precetto di presentarsi al dibattimento dopo espleti gl'incombenti portati dal salva-condotto, poichè questa misura sarebbe equivalente all'abilitazione di difendersi a piede libero.

In tale proposito rendesi osservabile che simili

abilitazioni sono state limitate alla sola categoria di alcuni fra i delitti minori, dei quali la legge ha espressamente parlato all'art. 474; nè sono state autorizzate pei delitti maggiori nella vista di allontanare per la frequenza con cui venivano in addietro ammesse, un mezzo di lasciar quindi le procedure abbandonate e deserte, ed uno stimolo di provocazione permanente alle parti offese e danneggiate per suscitare nuovi delitti vedendo in libertà gli offensori prima di essere giudicati.

Nè poteva il titolo V. del libro VIII. trattare delle abilitazioni subito che parla unicamente dei salva-condotti; come non poteva avere la vista che nel quesito si suppone di evitare i giudizj contumaciali subito che il ti-

tolo XI. del libro VII. prescrive il metodo di procedura da tenersi quando l'inquisito non è nella forza della giustizia.

Altronde gli articoli 125 e 126 del regolamento autorizzano i tribunali nei delitti maggiori a prendere le occorrenti provvidenze di equità quando i risultati delle procedure sono equivoci, inefficaci, o esclusivi la reità.

Roma 19 giugno 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 59.) *Circolare della Segreterìa di Stato sull'abuso che si fa da taluni governatori e processanti degli accessi per l'assunzione dei corpi di delitto.*

23 giugno 1832.

Da diversi rapporti è giunto a notizia che taluni governatori e processanti dopo l'emanazione della

tassa di competenze e spese nei giudizj criminali dei 18 febbrajo prossimo passato cercano, per effetto della più riprovevole avidità, di trarne profitto a pregiudizio del pubblico erario, e senza vantaggio della giustizia col di loro personale accesso nell'assunzione dei corpi di delitto, comunque non sia questo attualmente necessario che nei titoli di delitto capitale, a termini dell'art. 168 del regolamento di procedura criminale.

La Santità di Nostro Signore, che colla maggiore amarezza ha sentito questo abuso introdotto, volendo assolutamente rimuoverlo, ha ordinato che i presidenti dei tribunali e le rispettive autorità debbano ritirare l'ordine del pagamento di tutti quei mandati che possono essere tuttora pendenti per titolo di detti accessi verso i governatori ed i processanti, e che in avvenire non si rilascino se non pei titoli capitali.

Rimane riservata la percezione del diritto nel solo caso che l'accesso del governatore o del processante sia per corpi di delitto, sia per assumere esami di ferite e testimonj si renda *indispensabilmente necessario*, in guisa che omettendosi abbia a risultare grave pregiudizio alla giustizia stessa. Questa necessità sarà indicata nello stato mensuale delle cause e nelle specifiche delle spese bimestrali.

Non sarà ammessa la competenza dell'accesso ai governatori e processanti per visite ad edificj di poca importanza, come case rurali, pollaj, porcili, o

simili, come anche pei furti non consumati ma soltanto attentati: Lo stesso succederà per le perquisizioni, mentre il disposto dall' art. 212 del regolamento il quale autorizza il processante o il governatore ad assistere il cancelliere nell'accesso, quando si creda opportuno, non può essere inteso che nel senso della vera necessità a vantaggio della giustizia, da indicarsi ogni volta negli stati mensili e nelle specifiche delle cause bimestrali.

Roma 23 giugno 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 60.) *Disposizioni sul privilegio della mano regia conservato all' università degli ebrei rappresentata da Monsignor Tesoriere generale verso i debitori delle tasse e multe appartenenti alla stessa università.*

26 giugno 1832.

La Santità di Nostro Signore volendo conciliare coi nuovi regolamenti le disposizioni dei chirografi dei suoi gloriosi predecessori Innocenzo XII e Pio VII coi quali venne affidata a Monsignor Tesoriere generale l'amministrazione della università del ghetto degli ebrei di Roma, si è degnata di ordinare quanto siegue:

Digitized by Google

Art. 1. La università del ghetto degli ebrei di Roma rappresentata da Monsignor Tesoriere generale proseguirà a valersi del privilegio della mano regia per la esigenza delle tasse, e multe enunciate nei suddetti Pontificj chirografi.

2. La mano regia sarà intimata innanzi il primo turno della congregazione civile dell'A. C. Nella intimazione dovrà enunciarsi il titolo del credito, e il documento che ne forma la prova. Tal' intimazione unitamente alla prova del credito sarà legalmente riprodotta.

3. Se nel termine di cinque giorni da quello in cui sarà fatta l'intimazione il debitore non avrà effettuato il pagamento, Monsignor Presidente del primo turno rilascierà l'ordine esecutorio della mano regia. Quest'ordine sottoscritto da Monsigno vice-Presidente, e dal cancelliere speciale per le cause del fisco sarà consegnato originalmente al cursore, che dovrà eseguirlo, senz'altra formalità.

4. Il cursore dopo fatta l'esecuzione produrrà il suo rapporto in cancelleria unitamente all'ordine esecutorio in virtù del quale avrà proceduto alla esecuzione.

5. Per gli atti successivi, e per le opposizioni dei debitori si osserveranno le forme stabilite nel codice di Pio VII. nel titolo XI. del regolamento di procedura 31 ottobre 1831 e nella dichiarazione del 13 marzo passato.

6. Le funzioni di cursore per l'intimazione ed

esecuzione della mano regia potranno essere esercitate dal mandatario della università.

Roma 26 giugno 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N 61.) *Circolare della Segreterìa di Stato declaratoria delle spese di punitiva giustizia.*

30 giugno 1832.

La Santità di Nostro Signore volendo provvedere alle spese indispensabili per l'amministrazione della giustizia punitiva, ha dichiarato e prescritto quanto siegue:

§. I. Sono spese di giustizia punitiva

1.° i salarj dei cursori per le citazioni, intimazioni ed altri atti del loro ministero nei giudizj criminali;

2.° gli accessi per assumere i corpi dei delitti, e per fare gli atti ed esperimenti di verificazione contemplati nella tariffa del 18 febbrajo scorso, art. III.;

3.° le indennità dovute ai testimonj chiamati avanti i tribunali, a forma della stessa tariffa, articolo IV.;

4.° gli emolumenti dei periti nei casi, e con

le distinzioni espresse nell'articolo V. della suddetta tariffa;

5.° le diete ai giudici processanti ed ai cancellieri per le commissioni relative alla processura, come all'art. VI. della citata tariffa;

6.° il rimborso dovuto ai medesimi processanti per la carta d'impiegarsi nella compilazione dei processi;

7.° la stampa delle citazioni delle intimazioni, degli avvisi o chiamate, delle difese per officio, dei ristretti, dei processi, e delle sentenze.

§. II. Ad ogni officio di cursori, qualunque sia il numero degli esercenti, è accordato un'assegno, divisibile fra di essi a quote eguali, cioè;

Ad ogni officio presso i governatori, assessori legali, o altri giusdicenti che ne fanno le veci per l'amministrazione della giustizia punitiva nei capoluoghi di Legazione, mensuali scudi due;

Ad ogni officio presso un tribunale di terza classe, scudi quattro;

Presso un tribunale di seconda classe, scudi cinque:

Presso un tribunale di prima classe o di appello, scudi sei.

§. III. Mediante questo assegno mensuale i cursori non avranno diritto di percepire dall'erario verun'emolumento o rimborso, sia per gli atti criminali, sia per assistere alle udienze o discussioni, sia per affiggere gli editti, le notificazioni, gli av-

Digitized by Google

visi, i decreti o sentenze, e qualunque atto che potrà emanarsi dall'autorità giudiziaria o amministrativa, sia finalmente per qualunque servigio che presteranno al giudice o tribunale, a cui sono addetti.

§. IV. Nondimeno rimane salvo ai cursori il diritto di conseguire o ripetere i loro emolumenti dai condannati o dagli aderenti al fisco nei casi preveduti dagli articoli 165 e 448 del regolamento organico e di procedura criminale.

§. V. Le indennità dovute ai testimonj, si pagheranno in virtù di mandati del presidente del tribunale diretti al preposto locale del registro.

Per ottenere il mandato dovranno i testimonj esibire la copia delle citazioni, o intimazioni loro presentate.

Il mandato sarà scritto in fondo delle copie, e sarà firmato dal presidente e dal cancelliere.

§. VI. Le altre spese enunciate nel §. I. numeri 2.° 4.° 5.° 6.° si pagheranno in virtù di mandati del preside della provincia coi fondi che sono destinati, e che saranno accresciuti, quando occorra, da Monsignor Tesoriere generale.

Questi mandati dovranno rilasciarsi sulla presentazione delle note sottoscritte dagli officiali a cui si debbe il rimborso o l'emolumento, e certificate vere dal presidente del tribunale e dal procuratore fiscale.

§. VII. I salarj fissi dei cursori, e le spese delle

stampe, come al suddetto §. I. num. 1° e 7.° si pagheranno in virtù di mandati di Monsignor Tesoriere generale.

I mandati per le spese delle stampe si rilascieranno previa l'esibizione delle note firmate dagli stampatori, e certificate vere nel modo prescritto dal §. precedente.

§. VIII. Col presente ordine circolare è derogato alle disposizioni anteriori sulle spese di giustizia punitiva: esso non riguarda i tribunali di Roma.

Roma 30 giugno 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 62.) *Circolare della Segreterìa di Stato sul numero de' giudici ne' tribunali di appello di Bologna e Macerata per la validità delle sentenze.*

10 luglio 1832.

Sul dubbio insorto, se i tribunali d'appello di Bologna e di Macerata, benchè composti di sette giudici, possano validamente pronunciare in numero minore, senza bisogno di assumere l'opera dei supplenti, la Santità di Nostro Signore ha dichiarato quanto siegue:

§. I. Saranno valide le sentenze dei tribunali

d'appello di Bologna e di Macerata nelle cause civili e di commercio pronunciate da cinque giudici.

§. II. Non potrà assumersi l'opera dei supplenti, che nel solo caso, in cui questo numero non sia completo.

§. III. Le sentenze dei suddetti tribunali nelle cause civili e di commercio saranno sèmpre pronunciate in numero disparo: in conseguenza mancando un solo giudice, si asterrà dal giudicare l'ultimo fra i presenti, secondo l'ordine della nota.

§. IV. Il disposto nei §§. precedenti non comprende le cause che risguardano lo stato delle persone: queste cause dovranno conoscersi e giudicarsi dall' intero tribunale composto di sette giudici a norma dell'ordine circolare degli 11 giugno scorso.

Roma 10 luglio 1832.

T. CARD. BERNETTI

(N. 63.) *Circolare della Segreterìa di Stato a schiarimento del dubbio proposto intorno alle subaste, e delibere.*

24 luglio 1832.

Sul quesito proposto da Monsignor pro-Uditore della Camera: „ se le subaste ordinate vigente il

,, codice di procedura della san. mem. di Leone XII.,
,, previa la perizia e stima, debbano ora proseguirsi
,, con le norme prescritte dalle nuove leggi, che
,, non richieggono tale formalità ,, si dichiara quanto siegue:

§. I. Qualora la perizia ordinata in virtù dell'art. 800 del suddetto codice leonino non sia stata legalmente prodotta prima dell'attivazione delle nuove leggi giudiziarie, sarà proseguita e compiuta la subasta e la delibera senza bisogno di precedente stima.

§. II. I giudici e tribunali competenti per gli atti di subasta e delibera, a forma dei §§. 215 e 216 del regolamento di procedura, e del §. 26 dell'editta 5 gennajo scorso, dovranno ordinare la prosecuzione degli atti secondo il disposto nelle nuove leggi, non avendo riguardo ai decreti emanati anteriormente per la deputazione dei periti, ed alle perizie non prodotte legalmente nelle rispettive cancellerie.

Dalla Segreteria di Stato li 24 luglio 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 64.) *Circolare della Segreterìa di Stato, colla quale si determinano più precisamente il rango, e le attribuzioni dei cancellieri, e vice-cancellieri presso i tribunali.*

31 luglio 1832.

Essendosi riconosciuta la necessità di determinare più precisamente il rango e le attribuzioni dei cancellieri e vice-cancellieri presso i tribunali, si dichiara e si ordina quanto siegue:

§. I. Le cancellerìe dei tribunali civili e criminali, e dei tribunali d'appello sono divise in due sezioni: una per le cause civili, l'altra per le cause criminali;

§. II. Ogni sezione è composta
di un capo,
di un sostituto,
di uno scrittore.

§. III. Vi sarà un commesso archivista addetto ad amendue le sezioni.

§. IV. Una delle due sezioni avrà per capo il cancelliere del tribunale; questa si chiamerà prima sezione.

L'altra avrà per capo il vice-cancelliere, e prenderà il titolo di seconda sezione.

§. V. Il cancelliere del tribunale eserciterà la vigilanza ed il potere disciplinare sopra amendue le

sezioni, e sopra tutti gli officiali ed impiegati di cancelleria, compreso il vice-cancelliere.

§. VI. Nel caso di mancanza o di legittimo impedimento, il cancelliere e il vice-cancelliere, per gli affari appartenenti alle loro sezioni, saranno suppliti dai sostituti rispettivi.

Il potere attribuito al cancelliere dal §. precedente rimarrà avocato, durante la mancanza o legittimo impedimento del medesimo, al presidente del tribunale.

§. VII. Il vice-cancelliere ha il primo rango fra gli officiali di cancelleria dopo il cancelliere: nella sua sezione è riputato capo d'officio: ha la firma degli atti, e non ha altra dipendenza dal cancelliere del tribunale, fuori di quella che risulta dal disposto nel §. V.

§. VIII. Il cancelliere ed il vice-cancelliere non potranno assentarsi senza il permesso in iscritto del presidente del tribunale.

Gli altri officiali ed impiegati di cancelleria non potranno assentarsi senza il permesso in iscritto del cancelliere.

§. IX. Gli emolumenti degli atti criminali e degli atti civili saranno depositati nelle mani del cancelliere del tribunale, per essere divisi, com'è prescritto nel §. II. dell'ordine circolare in data 5 maggio scorso num. 20574.

Il vice-cancelliere ne avrà la quota proporzionata all'onorario mensuale.

Digitized by Google

§. X. Il commesso archivista terrà in custodia tutti gli atti e tutte le carte già esistenti presso i cancellieri delle cessate preture, oltre gli atti e le carte della cancelleria del tribunale a cui è addetto.

§. XI. Gli emolumenti che provengono dall'archivio entreranno nella massa comune.

§. XII. Queste disposizioni non risguardano le cancellerie dei tribunali di Roma.

Roma 31 luglio 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 65.) *Dichiarazione della Segreteria di Stato intorno al dubbio proposto relativamente ai sequestri sulle casse pubbliche.*

31 luglio 1832.

Sul quesito proposto dalla direzione generale del debito pubblico „ se il §. 213 del nuovo regola-
„ mento di procedura contenga una deroga all'ar-
„ ticolo 1256 del codice riattivato, ov'è prescritto,
„ che nel caso dei sequestri sulle casse pubbliche,
„ i ministri delle medesime in luogo della dichia-
„ razione dovranno esibire senza verun pagamento
„ la nota di quanto esiste, ed appartiene ai de-
„ bitori. „ Attesochè il suddetto §. 213 riguarda

unicamente la forma dell'atto di sequestro, e non il modo di fare la dichiarazione; e che il §. 212 dispone in termini generali „ che si osserveranno „ le regole del codice riattivato relativamente ai „ sequestri in tuttociò che non è innovato con le „ prescrizioni di questo regolamento „ si dichiara, che il §. 213 del nuovo regolamento di procedura non deroga alla disposizione dell'art. 1256 del codice riattivato, la quale dovrà osservarsi anche in ordine ai sequestri che si fanno alla direzione generale del debito pubblico.

Roma 31 luglio 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 66.) *Circolare della Segreterìa di Stato sulla nomina, sul numero, e sulle attribuzioni dei diversi cursori.*

11 agosto 1832.

La Santità di Nostro Signore volendo provvedere alla nomina dei cursori, ed al servizio ch'essi debbono prestare innanzi i giudici e tribunali delle provincie, ha prescritto ed ordinato quanto siegue:

§. I. I cursori presso i giudici economici dei comuni ove non risiedono i governatori o altri giusdi-

centi a cui ne sono attribuite le funzioni dal §. 14 del regolamento organico 5 ottobre 1831 saranno nominati dalle rispettive magistrature; salva l'approvazione del tribunale a forma del §. 13 della notificazione 7 gennajo scorso.

Quest' officio potrà essere conferito ai balivi comunali.

§. II. I cursori presso i governi, presso le giusdicenze e presso i tribunali saranno nominati dal Cardinale Segretario di Stato.

§. III. I presidenti dei tribunali trasmetteranno alla Segreteria di Stato le istanze degli aspiranti, e faranno sulle medesime le opportune osservazioni; sentiti gli altri giudici ed i procuratori fiscali.

§. IV. Presso ogni governo vi sarà un numero di cursori non maggiore di tre: uno di essi sarà incaricato principalmente dei giudizj economici: un'altro dovrà assistere alle udienze: queste operazioni saranno distribuite fra loro per turni mensuali.

§. V. L'attitazione civile e criminale sarà promiscua: gli emolumenti degli atti economici, civili e criminali, non che gli assegni fissati dal §. II. dell'ordine circolare del 30 giugno scorso, formeranno una massa comune, che sarà divisa in porzioni eguali a finire di ciascun mese.

§. VI. Presso ogni tribunale civile e criminale, presso ogni tribunale di commercio, e presso ogni tribunale d'appello vi sarà un numero di cursori proporzionato al bisogno.

Tal numero sarà determinato dopo inteso il parere dei tribunali.

§. VII. I cursori dei tribunali civili e criminali sono incaricati esclusivamente di affiggere nei capoluoghi di provincia gli atti del Governo e dei magistrati dell'ordine amministrativo.

§. VIII. Il servigio delle udienze dei tribunali civili e criminali, dei tribunali d'appello sarà distribuito alternativamente fra i cursori per turni mensuali.

Gli emolumenti e gli assegni formeranno una massa comune divisibile fra di essi a quote eguali, com'è disposto nel §. V.

§. IX. Queste disposizioni non risguardano i cursori presso i tribunali di Roma.

Roma 11 agosto 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 67.) *Dichiarazione della Segreterìa di Stato sul dubbio insorto in quanto al metodo da osservarsi per proporre al tribunale della Segnatura le istanze per l'inammissibilità di ricorsi, e riguardo ad altre dimande incidentali nelle cause maggiori.*

13 agosto 1832.

Essendo insorto dubbio sul metodo da osservarsi per proporre al tribunale della Segnatura le dimande concernenti l'inammissibilità dei ricorsi, e le altre dimande incidentali nelle cause maggiori; si dichiara quanto siegue:

1. Le istanze per l'inammissibilità dei ricorsi, e tutte le altre dimande incidentali relative alle cause maggiori si faranno a Monsignor Uditore del tribunale supremo con citazione al procuratore costituito nell'atto di ricorso.

2. Monsignor Uditore dovrà rimetterle alla prima Segnatura dopo otto giorni per essere decise sopra semplici memoriali: egli stesso ne farà rapporto al tribunale nel giorno destinato, senza bisogno d'intimazione o di altre formalità.

3. In sequela dei rescritti del pieno tribunale Monsignor Uditore emanerà i decreti che ammetteranno o rigetteranno le istanze, e procederà alla

tassa delle spese, com'è prescritto nel §. 186 del regolamento.

Questa dichiarazione viene partecipata a Monsignor Uditore della Segnatura per sua intelligenza e norma.

Roma 13 agosto 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 68.) *Circolare della Segreterìa di Stato sull'abuso di assumersi più di un perito nelle cause criminali senza la voluta necessità, e sull'indennizzo di viaggio ai testimonj.*

25 agosto 1832.

Lo zelo di talune autorità amministrative e giudiziarie ha fatto conoscere che tanto nell'assunzione dei corpi di delitto, quanto in occasione di accessi giudiziali, si è in molti governi e tribunali introdotto l'abuso di servirsi sempre dell'intervento di due periti con grave dispendio del pubblico erario, fuori del caso, in cui realmente lo esiga l'importanza dell'operazione, o sia necessario per le viste della punitiva giustizia. Gli articoli 171, 220 e 224 del regolamento di procedura criminale dei 5 novembre 1831 nell'autorizzare i governatori ed

i processanti o valersi dell'opera di uno o due periti, avevano avvertito che ove occorresse „ all'op-
„ portunità, e secondo l'importanza dell'oggetto „ potevano nominare due periti in vece di uno solo. Questa facoltà meramente potestativa ed essenzialmente dipendente dalla qualità e gravezza intrinseca del delitto o dalla speciale singolarità dei casi, è stata invece estesa in molti luoghi anche ai titoli più leggeri, anche ai fatti che non presentano la menoma necessità o vantaggio pel discuoprimento del vero, e solo nella vista di recare un inutile dispendio alla Reverenda Camera Apostolica. Quindi è che la Santità di Nostro Signore volendo togliere quest'inconveniente, ha ordinato di dichiarare, che alla riserva dei titoli di particolare atrocità, o di vera gravissima importanza, si limitino i governatori ed i processanti a servirsi ordinariamente di un perito soltanto, salvo che le particolari circostanze esigano la nomina di due o più dei medesimi; nel qual caso dovranno i governatori e processanti giustificarne la ragione nello spedire le note ai presidenti pel rilascio dei mandati. Restano pertanto i medesimi presidenti incaricati di sospendere il rilascio di tali mandati, e di obbligare i governatori ed i processanti a sborsare del proprio l'emolumento che indebitamente fosse stato percetto dai periti, ove venisse contravvenuto agli ordini suddetti.

Si è anche riferito a Nostro Signore, presso le osservazioni di non pochi funzionarj amministrativi

e di alcuni presidenti dei tribunali, l'altro inconveniente del dispendio gravissimo che arreca all'erario il pagamento delle spese di viaggio ai testimonj che sono chiamati avanti i tribunali ad intervenire alla discussione personale, e la convenienza di diminuire la tariffa stabilita dalla tassa per le spese criminali dei 18 febbrajo prossimo passato all'art. IV. num. 1.°, 2.°

Il Santo Padre perciò valutando le osservazioni suddette, e facendo elogio allo zelo dei diversi funzionarj dell'ordine amministrativo e giudiziario che si sono resi solleciti di proporre uniformemente il modo da diminuire la gravissima spesa, proseguendo in sostanza nel sistema che trovavasi già in corso nella massima parte dello Stato, ha ordinato che ai testimonj chiamati dai tribunali, e che debbono percorrere più di un miglio fino alla residenza del tribunale ove si propone la causa, debbansi somministrare bajocchi cinque per ogni miglio di accesso, senza calcolare il viaggio di ritorno, e bajocchi sei nello stesso modo a quelli che giustificano di esser venuti in vettura.

Roma 25 agosto 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 69.) *Circolare della Segreteria di Stato, colla quale si dichiara cessata la giurisdizione contenziosa di succollettori o commissarj degli spogli, e si stabiliscono le massime in proposito.*

6 settembre 1832.

Sul dubbio insorto, se la giurisdizione contenziosa ch'esercitavasi in passato dai succollettori degli spogli sia colpita dai nuovi regolamenti giudiziarj, la Santità di Nostro Signore ha dichiarato e disposto quanto siegue:

§. I. La giurisdizione contenziosa dei succollettori o commissarj degli spogli è cessata.

§. II. Non v'è bisogno del ministero dei giudici o tribunali affinchè la camera degli spogli, e per essa la sacra congregazione *de Propaganda fide* cessionaria dei medesimi a forma del motu-proprio della sa. me. di Pio VII in data 19 giugno 1817, acquisti il possesso dei beni che appartengono ai vescovati e beneficj vacanti, ed ai regolari che muojono *extra claustra.*

Questo possesso si trasferisce nella camera degli spogli, e per essa nella congregazione *de Propaganda fide*, *ministerio juris*, appena avvenuta la vacanza dei vescovati e benefizj, o la morte dei regolari fuori del chiostro.

§. III. Potranno quindi i succollettori o commis-

sarj in nome della camera degli spogli, e per essa della congregazione *de Propaganda fide*, prendere di propria autorità il materiale possesso dei medesimi beni tanto stabili che mobili o semoventi, senza ministero di giudici o tribunali, e senza premettere alcuna citazione o intimazione.

§. IV. Tutte le cause o controversie che risguardano in qualunque modo l'interesse della camera degli spogli, saranno trattate e decise come cause fiscali, in conformità del regolamento particolare per le cause del fisco e della Camera Apostolica promulgato il 5 ottobre 1831, e con le norme prescritte nel titolo XI del regolamento di procedura, e nell'ordine circolare del 30 maggio scorso numero 18604.

Roma 6 settembre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 70.) *Dispaccio della Segreterìa di Stato in approvazione del metodo osservato dalla Tesorerìa generale in ordine alla distribuzione delle quote sequestrabili delle pensioni e di altri assegni stabiliti in favore degl'impiegati.*

6 settembre 1832.

Essendosi riconosciuto giusto il metodo osservato finora nella Tesorieria generale di distribuire per

contributo fra i creditori la quota sequestrabile delle pensioni, non che degli altri assegni stabiliti in favore degl'impiegati; si dichiara che tale metodo dovrà osservarsi non ostante qualunque contraria disposizione, alla quale viene derogato.

Questa dichiarazione si partecipa a Monsignor commissario generale della Reverenda Camera Apostolica per sua intelligenza e norma.

Roma 6 settembre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 71.) *Dispaccio della Segreterìa di Stato relativo alle nomine degli uditori legali delle magistrature, e all'ammissione dei procuratori.*

6 settembre 1832.

Nell'approvare le nomine degli uditori legali delle magistrature dovranno i tribunali attenersi alle norme prescritte dall'art. 31 del regolamento disciplinare della sa. me. di Pio VII in ordine all'ammissione dei procuratori, senza che per altro sia necessaria la prova risultante dall'esame. Quanto poi al requisito dell'esercizio forense per un anno, si rimette al prudente arbitrio dei tribunali il restringere questa prova ad un tempo minore, o ben anche secon-

do i casi, e le particolari circostanze, assolverne totalmente i nominati qualora possano giustificare di aver compiuto lo studio degli elementi della giurisprudenza.

Questa disposizione si partecipa a Monsignor Uditore della Camera per sua intelligenza e regola.

Roma 6 settembre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 72.) *Dichiarazione della Segreterìa di Stato sul quesito proposto in ordine alla quota da ritenersi in favore de' creditori de' pensionati camerali, ai quali da questi si fosse fatta la cessione intiera della pensione.*

6 settembre 1832.

Sul quesito proposto da Monsignor Commissario generale della Reverenda Camera Apostolica „ se „ i creditori dei pensionati camerali, ai quali fosse „ specialmente ed in qualunque modo ceduta, ov- „ vero obbligata la pensione abbiano diritto di es- „ sere soddisfatti mediante la ritenzione della pen- „ sione intera o della sola quota sequestrabile. „ Si dichiara che in tutt'i casi la sola quota sequestrabile può essere soggetta a ritenzione non ostante

che il pensionato abbia ceduta od obbligata la pensione intiera ovvero una quota superiore alla quinta o sesta parte.

Questa dichiarazione si partecipa a Monsignor Commissario generale della Reverenda Camera Apostolica per sua intelligenza, e regola.

Roma 6 settembre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 73.) *Disposizioni dirette ad eliminare l'abuso introdotto in alcuni tribunali di sospendere, prima di giudicare se abbia luogo l'inibitoria, l'esecuzione provvisionale dei decreti, o delle sentenze.*

15 settembre 1832.

La Santità di Nostro Signore avendo conosciuto che alcuni tribunali nelle cause contemplate dal §. 109 del regolamento di procedura prima di giudicare se abbia luogo la inibitoria, si fanno lecito di sospendere l'esecuzione provvisionale dei decreti o delle sentenze contro l'espressa disposizione del §. 112 dello stesso regolamento: e volendo che cessi nel suo nascere questo abuso, ha dichiarato e prescritto quanto siegue:

1. È vietato ai tribunali di sospendere od impedire in qualunque modo e per qualunque motivo l'esecuzione dei suddetti decreti o sentenze prima che sia giudicato, se abbia luogo la inibitoria richiesta dal soccombente.

2. I decreti, che impediscono o sospendono l'esecuzione, si ritengono di pieno diritto come nulli e non avvenuti: le sentenze potranno eseguirsi senza vizio di attentato.

3. Il disposto nei due §§ precedenti è comune al tribunale della sacra Rota. I Prelati ponenti dovranno rimettere al pieno tribunale le istanze per ottenere la inibitoria senza veruna clausola sospensiva.

Roma 15 settembre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

(N. 74.) *Pubblicazione del regolamento sui delitti e sulle pene.*

20 settembre 1832.

EDITTO

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti Diacono di s. Cesareo della santità di nostro signore PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

Per espresso comando della Santità di Nostro Signore il regolamento che pubblichiamo nel Sovrano Suo nome è diretto alla repressione dei delitti col mezzo di corrispondenti pene stabilite sù basi fisse ed applicabili nei rispettivi casi dai giudici e tribunali della capitale e dello Stato, seguendo le norme del precedente regolamento organico e di procedura criminale dei 5 novembre 1831 già in piena attività sino dal primo gennajo dell'anno corrente.

Il presente regolamento pubblicato ed affisso nei soliti luoghi della capitale, e nelle città e luoghi di residenza dei Legati, Delegati e Governatori, acquista forza di legge col giorno primo del futuro novembre, e le disposizioni del medesimo vengono surrogate ai bandi generali, editti ed altre disposizioni attualmente vigenti sui delitti e sulle pene.

Pei delitti accaduti in tempo anteriore all'attiva-

zione di questo regolamento sarà applicata la pena più mite fra le precedenti leggi, e quelle che gli vengono sostituite.

Le disposizioni penali attualmente vigenti nei diversi rami di pubblica amministrazione, o negli oggetti di discipline strettamente locali, rimangono conservate nelle loro sanzioni, ad eccezione dei casi espressamente compresi nel presente regolamento.

Derogando pertanto il Santo Padre ad ogni legge o consuetudine osservata sui delitti e sulle pene, ordina la piena esecuzione delle presenti sanzioni, come se fossero state ad ognuno personalmente intimate.

REGOLAMENTO

SUI DELITTI E SULLE PENE.

LIBRO I.

Dei delitti, e delle pene in genere.

TITOLO I.

Delle leggi criminali in generale.

Art. 1. Le presenti leggi obbligano tutti gli abitanti nello Stato Pontificio, mediatamente o immediatamente soggetti alla Santa Sede.

Digitized by Google

2. Non dispensa dalla pena nè la condizione, nè il sesso.

3. Il forastiero, che ha dimorato nello Stato per due mesi continui, o per tre mesi interpolatamente, è soggetto alle prescrizioni di questo regolamento.

4. Il forastiero che non abbia nello Stato la dimora voluta dalla legge, commettendo un'azione non risguardata come delitto nel suo paese, è rimesso al magistrato di polizìa.

5. Commettendo un'azione, che anche nel suo paese sia risguardata delittuosa, egli è punito colla pena più mite delle due legislazioni.

6. Le disposizioni penali attualmente vigenti nei diversi rami di pubblica amministrazione, o negli oggetti di disciplina strettamente locali, rimangono conservate colle rispettive sanzioni.

7. Per i tribunali ecclesiastici, e per i delitti di loro competenza, sia per le persone, sia per la materia, restano nel loro vigore le leggi canoniche.

8. Le disposizioni del presente regolamento sono comuni anche ai militari, salvo i regolamenti cui vanno particolarmente soggetti come militari.

TITOLO II.

Del delitto tentato, ossia del conato.

9. Il conato giunto all'atto più vicino all'esecuzione, sospeso da circostanze fortuite, indipendenti

dalla volontà dell'agente, come conato prossimo, è punito con un grado minore della pena prescritta pel delitto consumato.

10. Il conato che non ebb' effetto per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'agente, manifestato con atti che ne esigano degli altri per consumarlo, come conato più o meno remoto secondo le circostanze, è punito con due o tre gradi meno del delitto consumato.

11. Il conato interrotto dalla volontà del colpevole per cagione del di lui pentimento, è punito con detenzione da un mese ad un anno.

12. La legge determina i casi particolari, nei quali al conato si applica la pena ordinaria del delitto consumato.

TITOLO III.

Della correità, e complicità nei delitti.

13. I correi e complici di un delitto, il dolo dei quali nel concepirlo, eseguirlo, e consumarlo si è manifestato minore di quello dell'agente principale, sono puniti da uno ai tre gradi di pena minore di quella prescritta per gli stessi agenti principali.

14. Le qualità personali, per le quali o si toglie o si diminuisce la pena di uno degli agenti principali, o dei correi o complici, non sono calcolate

per la esclusione o diminuzione della pena, riguardo agli altr'imputati del medesimo delitto.

15. Le circostanze aggravanti il delitto sono a carico di tutti gl'imputati che n'ebbero notizia nel tempo dell'azione criminosa.

16. Tanto gli agenti principali, quanto i correi ed i complici, sono obbligati in solido a risarcire i danni cagionati col loro delitto agli offesi, o ai loro eredi. Sono inoltre tenuti in solido al pagamento delle spese processuali, ed al rimborso verso lo Stato per gli alimenti loro somministrati nel tempo della carcerazione.

TITOLO IV.

Del concorso di più delitti commessi da un reo, e dei recidivi.

17. Quando in un'azione concorre più di un delitto, si applica la pena propria di ciascuno di essi.

18. Chiunque dopo aver commesso un delitto ne commettesse altri, o della stessa specie, o di specie diversa, senza essere stato processato, o condannato legalmente pel precedente o precedenti, si rende colpevole di reiterazione, e perciò debb'essere sottoposto alle pene dalle leggi prescritte per tutti i delitti commessi.

19. Che se le pene che il delinquente debbe espiare fossero temporanee, il massimo della pena non eccederà il periodo di anni venti di galera.

Digitized by Google

20. Quando però uno o più delitti importassero per loro stessi la pena dei venti anni, il colpevole è sottoposto all'aumento di altri cinque anni.

21. Chi dopo espiata la pena di un delitto ne commette uno nuovo, e della stessa specie, è recidivo, e come tale è punito coll'aumento di un grado della pena corrispondente al delitto.

22. Colla stessa regola si procede nel caso di ulteriori recidive; ove però l'ultimo delitto esaurisse il massimo della pena temporanea, o importasse la galera in vita, il recidivo è sottoposto alla stretta custodia.

23. Ove le pene d'applicarsi e cumularsi fossero diverse nella loro specie, dovrà prima espiarsi la più grave, e in seguito le minori.

TITOLO V.

Delle circostanze che aggravano i delitti.

24. Le circostanze, specialmente aggravanti il fatto criminoso, sono:

§. 1. la niuna causa impellente al delitto, o una causa non atta per se stessa a muovere l'impeto degli affetti;

§. 2. la maggiore riflessione, colla quale si determina la volontà ad agire;

§. 3. il maggiore risultato del danno o pubblico o privato che derivò dal delitto;

§. 4. l'uso dei mezzi più facili a consumare il delitto, e più difficili ad evitarsi, e l'uso di quelli che sono più violenti;

§. 5. l'abuso di autorità o di potere, e la principal direzione di un delitto commesso da più persone;

§. 6. la simulazione del nome, o dell'ordine del magistrato o della pubblica forza, e la simulazione degli ordini superiori per facilitare i mezzi all'esecuzione del delitto;

§. 7. la esecuzione del delitto in tempo di notte, o d'incendio, o di rovina, o di naufragio, o di terremoto, come pure nelle carceri o nei luoghi di pena.

25. Le circostanze aggravanti sottopongono il delinquente ad una maggior pena nella latitudine del grado determinato dalla legge alla specie del delitto.

TITOLO VI.

Delle circostanze escludenti, ed attenuanti il delitto.

26. Non sono da imputarsi a delitto le commissioni ed omissioni contrarie alla legge;

§. 1. se seguirono nello stato di pazzia saltuaria nel tempo dell'alienazione di mente, e nel tempo di pazzia continua;

§. 2. se nell'azione concorse un'errore sostan-

ziale, che non lasci luogo a riconoscere nell'azione un delitto;

§. 3. se l'azione fu conseguenza di un'assoluta necessità;

§. 4. se l'azione fu l'effetto dell'accidente o dal caso, cosicchè l'autore non potesse prevedere, nè conoscere le circostanze, ed il fine della sua azione.

27. La minorità del reo dà luogo all'applicazione della pena nella misura seguente:

§. 1. se il reo è maggiore di anni dieci, e minore di anni quindici, è punito colla detenzione per un tempo non minore di due mesi, nè maggiore di tre anni;

§. 2. se il reo è maggiore di anni quindici, e minore di anni dieciotto, è punito con detenzione temporanea minore di due gradi rispetto alla pena dovuta al delitto;

§. 3. se è maggiore di anni dieciotto, e minore di venti, è punito con pena minore di un grado.

28. Questa pena viene espiata nella casa correzionale fino agli anni venti, i quali compiuti, sarà trasferito in un luogo di detenzione fino alla totale espiazione.

29. La carcerazione ch'eccede tre mesi debb'esser considerata per comprenderla nella durata della pena, qualora si tratta di pena temporanea.

30. La donna, che abbia commesso delitto pu-

nibile colla galera, è condannata ai lavori forzati nel luogo di reclusione. Se poi fosse condannata a morte, e si souoprisse incinta, l'esecuzione della sentenza viene protratta al tempo in cui essa avrà partorito.

31. Chiunque si renda colpevole di delitto punibile colla galera, o coi lavori pubblici con ferri, oltre l'età degli anni settanta, o che pervenga a tal'età mentre sta espiando la pena, è sottoposto ai lavori proprj allo stato fisico della sua età nel recinto della casa di condanna, e gli verranno allegeriti i ferri.

32. Non sarà condannato alla pena di morte chiunque nell'atto del giudizio abbia compiuti gli anni settanta.

TITOLO VII.

Dei delitti commessi dai condannati nel tempo dell' espiazione della pena.

33. I condannati alla galera perpetua, che durante l'espiazione della pena, o fuggiti dopo la condanna, commettessero un nuovo delitto, al quale sia imposta la pena anzidetta, saranno puniti colla stretta custodia.

34. Se i condannati come sopra commettono delitto importante pena temporanea qualunque, sono puniti colla stretta custodia pel tempo che importa la nuova condanna.

35. I condannati a pena temporanea, che com-

mettono altro delitto, sono puniti colla pena ordinaria prescritta per questo delitto cumulata colla precedente, in modo però che amendue non eccedano i venticinque anni di galera.

TITOLO VIII.

Della estinzione dei delitti, e delle pene.

36. Il delitto e la pena si estinguono

§. 1. colla morte del reo,

§. 2. coll'espiazione della pena,

§. 3. colla prescrizione nei casi determinati dalla legge,

§. 4. colla grazia del Sovrano.

37. L'estinzione del delitto per la morte del reo ha effetto soltanto riguardo alla di lui persona, in qualunque tempo essa avvenga.

38. È sempre efficace l'azione civile per la riparazione del danno cui diede causa il delitto, la quale si può intentare ed esercitare sui beni, o contro gli eredi del delinquente defunto.

39. La prescrizione dell'azione criminale per i delitti che sono puniti colla morte, o colla galera in vita, è di trent'anni.

40. Nei delitti che sono puniti colla galera dai cinque ai venti anni, la prescrizione è di dieci anni.

Digitized by Google

41. Nei delitti che sono puniti coll'opera pubblica, la prescrizione è di cinque anni.

42. L'azione di stupro, e di adulterio, è prescritta col lasso di anni cinque.

43. Tutti gli altri delitti puniti con le altre specie di pena sono prescritti con tre anni.

44. La prescrizione decorre dal giorno del commesso delitto, e per i delitti continuati dall'ultimo atto delittuoso.

45. Qualunque atto di processo giudiziale interrompe il corso della prescrizione, la quale incomincia di nuovo da quest'atto.

46. La sentenza anche contumaciale impedisce la prescrizione.

47. La prescrizione non ha mai luogo nei delitti contemplati nel libro II. titolo I. II.

48. Quando l'azione criminale non possa esperimentarsi che dopo il definitivo giudizio della causa civile, la prescrizione decorre da questo tempo.

49. Il rescritto di grazia non toglie gli effetti della recidiva, e lascia l'azione civile per la riparazione del danno.

TITOLO IX.

Delle pene in generale.

50. Le pene legali sono:

§. 1. la morte semplice, o di speciale esemplarità,

§ 2. la galera perpetua,

§. 3. la galera a tempo,

§. 4. l'opera pubblica,

§. 5. l'esilio,

§. 6. la detenzione, o reclusione,

§. 7. la multa,

§. 8. la privazione, e l'interdizione dall'esercizio dei pubblici impieghi, e dei diritti civili.

51. Il padre non è tenuto per le pene che o in beni, o in danaro siano inflitte al figlio, il di cui peculio soltanto rimane obbligato.

52. La pena pecuniaria pronunciata con sentenza, e non espiata dal condannato, è soddisfatta dai di lui eredi.

53. La pena di morte semplice si eseguisce colla decapitazione.

54. Quando la pena di morte si pronuncia da una commissione, o consiglio militare, si eseguisce colla fucilazione.

55. La pena di morte di speciale esemplarità si eseguisce colla fucilazione alle spalle.

56. Potranno i tribunali in alcuni casi ordinare che l'esecuzione della sentenza capitale si faccia nel luogo del commesso delitto, o in luogo prossimo al medesimo.

57. La condanna alla galera perpetua importa la morte civile del condannato. Nei casi determinati dalla legge può esigere la stretta custodia.

58. La galera a tempo si applica nella latitudine

Digitized by Google

dei seguenti tre gradi, cioè dai cinque ai dieci anni, dai dieci ai quindici, e dai quindici ai venti.

59. In ogni grado potranno i giudici, secondo le circostanze, fare uso della rispettiva latitudine che crederanno giusta da un anno all'altro, nello spazio degli anni, ch'è contenuto nel grado.

60. E così pure avranno la medesima facoltà nei casi di aumento di uno o più gradi prescritti dalla legge.

61. In linea di diminuzione può discendersi dal primo grado della galera all'altro dell'opera pubblica, e così da quello dell'opera pubblica a quello della detenzione.

62. In linea di aumento dalla detenzione si può ascendere all'opera pubblica, ed occorrendo alla galera; ma dalla galera temporanea non si può giungere alla perpetua, senz'espressa determinazione di legge.

63. L'opera pubblica ha due gradi, cioè da uno ai tre, dai tre ai cinque anni.

64. L'esilio da tutto lo Stato si eseguisce contro i forastieri delinquenti, i quali sono accompagnati dalla forza pubblica al confine dello Stato, ed ivi loro s'intima di nuovo l'esilio, e la pena in caso di contravvenzione. Questa pena sarà di sei mesi di detenzione, e della multa di scudi dugento. Nel caso di recidiva, la pena sarà di un anno di opera, espiata la quale, sarà rinnovato l'esilio.

65. La durata della detenzione è determinata nel

primo grado da un mese ad un anno, e nel secondo grado da un anno a tre. In questa pena può aver luogo la latitudine nel primo grado di mese in mese, e nel secondo grado l'altra di cui si parla negli articoli 59 e seguenti.

66. Nelle pene temporanee l'anno è naturale, cioè di dodici mesi.

67. Se il condannato a pagare una multa determinata dalla legge manchi di mezzi a soddisfarla, si commuta colla detenzione per tanti giorni, quanti sono gli scudi della multa inflitta, da non eccedere però mai la durata di un anno. Anche nella condanna di una multa ha luogo la medesima latitudine di cui si parla nei precedenti articoli.

68. L'interdizione dai pubblici impieghi è perpetua, o temporanea.

69. L'interdizione dall'esercizio dei diritti civili toglie al condannato uno o più dei seguenti diritti:

§. 1. di voto, o di elezione nei consiglj comunali, e provinciali;

§. 2. di eligibilità a funzioni, o impieghi pubblici;

§. 3. di accedere in alcuni luoghi;

§. 4. di far testimonianza in giudizio;

§. 5. di essere assunto come perito;

§. 6. di ottenere il permesso di portare le armi;

§. 7. di essere tutore, curatore, ed amministratore degli altrui beni;

§. 8. d'intervenire come congiunto nei contratti delle donne, minori, e pupilli.

Digitized by Google

70. L'ultimo supplizio non può mai essere aumento di pena.

71. Se un suddito Pontificio commetterà in estero Stato un delitto contro l'altrui persona o proprietà, per cui non sia stato ivi giudicato, ritornando nei dominj Pontificj sarà giudicato colle norme degli altri, applicandogli però la legge più mite fra le due legislazioni.

72. Il suddito che in estero territorio abbia attentato contro la sicurezza e la pubblica tranquillità dello Stato Pontificio, sarà trattato e punito, allorchè rientra nel medesimo, colle leggi e pene contenute nel presente regolamento.

LIBRO II.

Dei delitti in ispecie, e della loro punizione.

TITOLO I.

Dei delitti che hanno relazione alla religione, ed ai suoi ministri.

73. La bestemmia, e qualunque ingiuria proferita all'altrui presenza contro il Santissimo Nome di Dio, o della Beatissima Vèrgine, o dei Santi, è punita coll'opera pubblica da uno ai tre anni.

74. La violenta perturbazione dei divini misteri, nell'atto che sono celebrati nelle chiese, è punita con la galera dai quindici ai venti anni.

Digitized by Google

75. La profanazione delle sacre funzioni, e cerimonie religiose nelle chiese, o fuori di esse, è punita con la galera dai cinque anni ai dieci.

76. Se ai delitti considerati nei due articoli precedenti si aggiunge la percossa, o il ferimento di alcuno de'sacri ministri intenti all'esercizio delle sacre funzioni, oltre la pena sopra imposta, si aggiunge la pena del ferimento qualificato, ed in caso di omicidio la pena sarà la morte di esemplarità.

77. Le offese fatte alle persone costituite negli ordini sacri fuori dell'esercizio delle sacre funzioni sono punite con un grado di più della pena stabilita al delitto.

78. Chi dentro le chiese, loro vestiboli, o sagrestie dolosamente distrugge vasi sacri, o sacre immagini, oppure le infrange, è punito colla galera dai dieci ai quindici anni.

79. Se fuori degl'indicati luoghi, ma in luogo pubblico, commette lo stesso delitto, è punito colla galera dai cinque ai dieci anni.

80. Chi rubba la sacra pisside, o l'ostensorio colle ostie consacrate, disperdendole, è punito colla morte di esemplarità.

81. Qualunque delitto commesso nelle chiese include una circostanza aggravante per assoggettarne il delinquente al massimo del grado della pena stabilita al delitto.

82. La cognizione e punizione dei delitti contro la religione appartiene ai tribunali ecclesiastici.

Digitized by Google

TITOLO II.

Dei delitti di lesa maestà.

83. L'attentato alla vita del Sovrano, ancorchè non siegua l'effetto, è punito colla morte di esemplarità.

84. Sono puniti colla morte di esemplarità coloro che promuovono, o sostengono la sedizione, o insurrezione contro il Sovrano e il Governo, con arruolamento d'uomini, raccolta d'armi e munizioni, divulgazioni di stampe, o scritti eccitanti alla ribellione.

85. Il condannato per i delitti contemplati nei due articoli precedenti perde ogni diritto alla porzione disponibile del suo patrimonio all'epoca del commesso delitto, la quale porzione rimarrà di ragione e a disposizione del Governo, a riparazione di qualunque danno.

86. A coloro, che furono sedotti ad unirsi alla cospirazione o sedizione si diminuisce la pena di due, ed anche di tre gradi, secondo le rispettive circostanze attenuanti.

87. Quegli, che nella sedizione, o spontaneamente, o all'ordine del magistrato, o all'intimazione della forza si sono ritirati, e depongono le armi, restano esenti da pena, ad eccezione dei capi, o complici principali.

88. L'attentato alla vita dei Cardinali, se non siegue l'effetto, è punito colla morte, se siegue l'effetto è punito con la morte esemplare.

89. L'attentato alla vita dei primarj magistrati che amministrano e governano lo Stato e le provincie in odio della loro rappresentanza, benchè non siegua l'effetto, è punito colla morte.

90. Colui, che si fosse limitato alla sola promulgazione di una stampa, o di uno scritto, che sebbene diretto allo stesso fine, non produsse alcun'effetto dannoso, è punito colla galera di dieci anni.

91. Le proposizioni ed i discorsi tendenti a promuovere la rivolta, quando non hanno prodotto verun risultato, sono puniti coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni.

92. La sola cospirazione con giuramento, o senza, di due o più individui d'insorgere contro il Sovrano e lo Stato, è punita colla galera in vita.

93. Chi per ragione di officio è tenuto a vegliare alla pubblica tranquillità ed al buon'ordine, se omette dolosamente di farlo, è punito colla galera dai quindici ai venti anni.

94. Le proposizioni in voce o in iscritto ingiuriose alla dignità del Governo, o suoi rappresentanti, sono punite colla detenzione dai due mesi ad un anno.

95. Chi per disprezzo al Principe infrange o deforma il suo stemma, le sue statue, ed imagini

collocate nei luoghi pubblici, è punito colla detenzione da uno ai tre anni.

96. Tutte le società segrete, sotto qualunque denominazione siano, e senza nome determinato, sono dichiarate aggregazioni tendenti a promuovere la ribellione contro il Sovrano, e lo Stato. I socj sono puniti colla pena dai dieci ai quindici anni di galera. A coloro però che fossero sedotti ad unirsi alle società si diminuisce la pena di due, ed anche di tre gradi, secondo le rispettive circostanze attenuanti.

97. Saranno condannati alla stessa pena dai dieci ai quindici anni di galera quei che, non essendo socj, ritengono presso di se emblemi, sigilli, patenti, atti, statuti, catechismi, segnali, e carte istruttive o relative a società segrete per distribuirla fra i settarj per prezzo o gratuitamente. Se fossero socj si aumenterà la pena di un grado. Non si potrà far commercio di cose simili anco fra quei che non sono socj, sotto pena dai tre ai cinque anni di opera, e si riputerà commerciante quello presso cui si siano trovate tre copie, o tre articoli di una stessa cosa delle proibite. Niuno potrà ritenere anco una sola copia, o articolo, senza licenza espressa del Governo, sotto la pena di detenzione da uno ai tre mesi.

98. Saranno soggetti alla pena dai quindici anni di galera ai venti;

§. 1. quelli che avendo appartenuto ad una

società segreta dopo di essere stati puniti, precettati, o graziati vi tornano a far parte;

§. 2. quelli che in unione di uno, o più individui, trattano di affari appartenenti alla società, o tengono corrispondenza di lettere relative all'interno dello Stato, o all'estero, o con qualunque altro mezzo di ambasciate, simboli, o segnali.

99. Sono puniti colla galera di venti anni

§. 1. quelli che fondano, o ripristinano qualche società segreta, o inducono alcuno ad aggregarvisi;

§. 2. chiunque in unione di uno o più individui trattasse di turbare l'ordine pubblico, o tenga a questo riguardo corrispondenza di lettere relative all'interno dello Stato o all'estero, o con qualunque altro mezzo di ambasciate, simboli, o segnali, ancorchè non abbiano preso alcuna risoluzione.

100. Sono soggetti alla pena di morte

§. 1. quelli che obbligano alcuno ad aggregarsi alla società;

§. 2. quelli che per spirito di società, danno o accettano mandato anche gratuito per offendere con vie di fatti, ancorchè il delitto non abbia effetto; se il mandato non fosse diretto all'uccisione, la pena sarà di galera perpetua, ancorchè come sopra non ne segua l'effetto. Qualora però nell'uno, o nell'altro caso il delitto non fosse stato effettuato per volontà, o pentimento re integra del mandan-

te, o del mandatario, in questo caso per essolui la pena si limiterà a quella prescritta nell'art. 11 aumentata di un grado.

101. Sarà punito dai dieci ai quindici anni di galera chi per ispirito di società segreta falsifica, o dolosamente procura un passaporto per l'estero ad un socio, sotto nome vero o finto. Se il passaporto fosse per l'interno dello Stato si diminuirà la pena di un grado.

102. Soffrirà la pena da un'anno ai tre di opera, e di una multa di scudi cento, chi avendo acquistato in qualunque modo notizia di qualche coadunazione clandestina, aggregazione, o altra operazione di società segreta, non dà la denuncia all'autorità competente.

103. Qualunque altro delitto commesso per ispirito di società è punito coll'aumento di un grado alla pena ordinaria; e se questa fosse della galera perpetua, l'aumento importerà la stretta custodia.

104. Sono dichiarati complici

§. 1. quelli, che scientemente somministrano armi, munizioni, danaro, o altri effetti per uso della società;

§. 2. quelli, che prestano dolosamente favore, consiglio, o mezzi qualunque ad una società segreta;

§. 3. quelli, che forniscono scientemente luogo di riunione nell'abitato o fuori, per eseguire una

o più riunioni, sia per prezzo o contratto, sia gratuitamente;

§. 4. quelli, che per ispirito settario occultano, e ricettano, o favoriscono la fuga di un socio inquisito non consanguineo o affine sino al quarto grado.

TITOLO III.

Della violenza pubblica.

105. Chi riunisce cinque uomini, e gli arma senz'autorizzazione del Sovrano, è punito con tre anni di reclusione.

106. Chi ha raccolto ed armato egual numero d'uomini per opporsi alla pubblica forza, per commettere rapine, saccheggi, incendj, o simili altri delitti, seguìto il delitto, è punito coll'ultimo supplicio.

107. I delitti commessi da persone armate in numero maggiore di due, si qualificano commessi in conventicola armata, quando abbiano agito in conseguenza di un concerto prestabilito.

108. I capi, direttori, ed agenti principali sono puniti coll'aumento di due gradi della pena ordinaria del delitto commesso; gli altri sono soggetti all'accrescimento di un grado di pena.

109. La coadunazione di uomini armati per turbare altri nel possesso di beni immobili, siano rustici, o urbani, o per espellerlo dal possesso, ed

usurpare l'altrui proprietà, senza decreto ed ordine del magistrato, è punita con tre anni di opera, e con multa di scudi dugento.

110. Se in tale attentato sia intervenuta violenza personale, o furto, si applica al colpevole anche la pena propria degli altri commessi delitti.

111. Ove poi ne risultasse omicidio, la pena è la morte.

112. Ai complici della coadunazione armata, che non presero parte attiva nel delitto, è diminuita la pena di un grado.

113. L'ammasso d'armi vietate, o permesse, o di polveri sulfuree, e munizioni in casa privata senza il permesso del Governo, è conato di violenza pubblica, ed è punito da un anno ai tre di detenzione, e multa dagli scudi cinque agli scudi cinquanta. Ammasso d'armi è la ritenzione di quindici fucili, ancorchè siano da caccia, od altre armi da fuoco, e di venti spade, sciable, o altre armi da taglio. È ammasso di polveri e di munizioni, quando eccedano libre trenta di peso. Le armi, le polveri, e munizioni sono sempre confiscate.

114. Sono esclusi dall'articolo precedente i fabbricatori e venditori di armi permesse, purchè non le ritengano per mal fine.

115. Quei, che scientemente somministrano armi, munizioni, o mezzi qualunque di delitto a coloro che fanno parte delle conventicole, e che danno

Digitized by Google

alloggio, ricovero, vitto, o luogo di riunione, sono puniti come complici.

TITOLO IV.

Della violenza privata.

116. È violenza privata, quando, senza l'uso d'armi apparenti o nascoste, alcuno di propria autorità

§. 1. occupa le cose del suo debitore per assicurarsi del pagamento del credito, o dell'adempimento di un'obbligazione qualunque;

§. 2. entra nell'altrui fondo urbano o rustico, ed ivi esercita atti di dominio, o sulle cose che ivi esistono, o sui frutti;

§. 3. vende il pegno di propria autorità;

§. 4. rompe e atterra i muri del vicino, o rimuove o altera i termini o confini delle proprietà, o devia le acque che debbono irrigare il fondo del vicino, o lo carica indebitamente con danno del fondo medesimo.

La pena di questo delitto è di un mese ad un anno di detenzione, e della multa di dieci scudi ai cento, oltre la riparazione dei danni.

Digitized by Google

TITOLO V.

Delle armi.

117. Chi costruisce, introduce, spaccia, porta stili, pugnali, coltelli fermi in manico o in asta, coltelli serratori con punta acuminata e a fronda d'ulivo, o col taglio da ambe le parti, stocchi nascosti in canna o bastone, e generalmente ogni istromento insidioso atto a gravemente ferire, è punito coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni, e colla perdita delle armi.

118. Alle pene medesime sono sottoposti gli addetti a qualunque arte o mestiere che, fuori dell'attuale esercizio della loro professione, portano indosso istromenti di ferro acuminati.

119. Gli arrotini, che formano la punta alle armi vietate, sono puniti con anni tre di opera pubblica, e in caso di recidiva con anni cinque.

120. Chi fabbrica, introduce, spaccia, o porta indosso armi da fuoco colla canna e cassa di misura minore di due palmi della canna mercantile romana, oppure archibugj corti, o tromboni, chiamati dal piede scavezzo o tagliato, facili ad occultarsi, è punito colle pene prescritte all' art. 117.

121. Se il colpevole è gravato di mala qualità, o per ferite o per furto qualunque, è aumentata la pena di un grado; la qual pena è comune ai recidivi.

Digitized by Google

122. La semplice ritenzione in casa delle armi vietate è punita colla detenzione dai due mesi ad un anno, e con una multa di scudi cinque ai sessanta; e se il ritenitore è di mala qualità, o recidivo, è punito colla detenzione di due anni.

123. Chi senza licenza porta armi da caccia è punito colla perdita delle armi. Che se fosse di mala qualità, oltre la perdita delle armi, è punito colla multa di scudi cinque agli scudi cinquanta.

124. L'imbrandimento d'un' arma qualunque è punito con un anno di detenzione, ancorchè non siasi proceduto all'atto di ferire, oltre la pena stabilita per la delazione, quando l'arma è vietata.

125. L'esplosione d'arma da fuoco, o lo sgrillamento della medesima contro di alcuno, sono considerati conato di omicidio, e come tali puniti.

TITOLO VI.

Dell' assoldazione, ed ingaggiamento.

126. Chi ingaggia, o assolda di sua privata autorità sudditi Pontificj per arruolarli al servigio militare di principi esteri, è punito colla galera per cinque anni da estendersi ai dieci, se l'arruolamento comprende dieci o più individui.

127. Sono complici in questo delitto quelli, che somministrano mezzi per l'esecuzione del medesimo.

128. Chi acquista armi e munizioni da guerra,

cavalli, vestiario militare dai soldati Pontificj e disertori, è punito colla pena di uno ai tre anni di opera, e multa equivalente all'effettivo valore degli oggetti comprati, oltre l'obbligo al trasgressore di restituire al corpo militare gli effetti acquistati, o il loro valore.

129. Chi fabbrica armi o munizioni da guerra senza il permesso del Governo, oltre la perdita degli effetti, è punito coll'opera pubblica da uno ai tre anni, o con sei mesi di detenzione, e multa di scudi dugento.

130. Sarà soggetto alla stessa pena colui che le ritiene, quando sia gravemente sospetto, o di cattiva qualità. Non concorrendo tali circostanze, soffrirà la sola perdita degli effetti.

TITOLO VII.

Della usurpata autorità pubblica.

131. Chi assume senza titolo le funzioni, i diritti, e le onorificenze competenti ai magistrati, e agl'impiegati sì civili, che militari, esercitandone qualche atto, è punito con la detenzione da uno ai tre anni.

132. Se per tali usurpazioni ha falsificato diplomi, lettere, o altre carte per accreditarsi, oltre la pena dell'articolo antecedente, è soggetto alla pena del falso in scrittura autentica.

Digitized by Google

133. Chi senza l'ordine dei magistrati competenti arresta o sequestra qualunque persona per farle ingiuria è punito coll'opera pubblica da un anno ai tre. Se poi, oltre l'arresto, la ritenga in carcere privato, è punito coll'aumento di uno ai due gradi.

134. Se abbia fatto ciò per estorcere dalla persona arrestata danaro o roba, o per ottenere carta di credito, o atto qualunque per cui possa lucrare, è punito dai cinque anni in galera ai dieci.

135. È permesso ai privati l'arresto degl'individui colti in flagrante, o quasi flagrante delitto, purchè traducano immediatamente gli arrestati al corpo di guardia più vicino, facendo rapporto del motivo dell'arresto, e delle sue circostanze.

TITOLO VIII.

Delle offese, e resistenza alle magistrature e ai depositarj della forza pubblica.

136. L'opposizione, e la resistenza agli ordini del giudice, tribunale, o magistrato qualunque, o all'esecutore degli ordini stessi in cose relative alle loro incombenze d'officio, è punita con detenzione dai due mesi ad un anno.

137. Questa pena è aumentata di un grado, se l'opposizione e resistenza è accompagnata da minaccie.

138. Nel caso di offesa reale o di ferite, è ac-

cresciuta di un grado la pena stabilita per tali delitti.

139. Le ingiurie o minaccie fatte al magistrato in odio di officio sono punite con il primo grado di opera pubblica.

140. Le offese reali, o ferite fatte al magistrato in odio di officio, sono punite colle pene stabilite al titolo XXIII. libro II. delle ferite; art. 315.

141. Ove i delitti sopraenunciati fossero commessi da impiegati o da altre persone addette al foro, oltre le pene di cui negli articoli antecedenti, sono quelli perpetuamente rimossi dagl' impieghi, e queste inabilitate in perpetuo all'esercizio della loro professione.

142. L'aumento di un grado alla pena ordinaria sarà applicato nel caso che sia stato offeso o percosso un'avvocato, un causidico, o cancelliere, o sostituto in odio dell'esercizio di sua professione, o un collitigante in odio di lite.

143. Chi con armi, o senza, resiste alla forza pubblica in atto di eseguire gli ordini o decreti di arresto, con ingiurie o minaccie, è punito coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni.

144. Se a ciò si aggiungono percosse o ferite, la pena è cumulata con quella ch'è propria alle percosse o ferite.

145. La esimizione di un'arrestato dalle mani della forza pubblica, dalle carceri, o dai luoghi di pena, è punita con cinque anni di galera. Se a tal

delitto si uniscono le percosse o il ferimento, la pena è aumentata come all'articolo antecedente.

146. Sono correi di questo delitto quelli, che somministrano armi o strumenti per procurare, o facilitare la fuga dei detenuti o condannati, o che a tal fine corrompono i custodi.

147. La fuga dei detenuti è sempre imputabile a tutti coloro che sono incaricati della loro custodia.

148. Se accada per loro negligenza, la pena è la detenzione di uno ai tre anni.

149. Se accade per dolo, la pena è la galera dai cinque ai dieci anni, e la perpetua rimozione dall'impiego.

150. Quelli, che hanno dolosamente cooperato alla esimizione o alla fuga di un detenuto, sono inoltre obbligati in solido a rifare i danni ed interessi alla parte offesa.

151. I detenuti che sono fuggiti, o che hanno tentato di fuggire con rottura del carcere, o con violenza ai custodi e loro subalterni, sono puniti con la galera dai cinque ai dieci anni.

152. La pena, imposta pel solo caso di negligenza ai custodi, cessa dal momento in cui i fuggitivi vengono ripresi, o di nuovo presentati.

Digitized by Google

TITOLO IX.

Della calunnia, e della falsa testimonianza in giudizio.

153. Il reo di calunnia, quando essa abbia avuto l'effetto, ed il calunniato sia stato sottoposto a condanna, è condannato alla pena medesima cui fu soggetto l'accusato, ancorchè si trattasse di pena capitale.

154. Se la calunnia non ebb'effetto, ed il delitto denunciato è tale cui sia imposta la pena di morte, o della galera, il colpevole è punito coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni, e con multa dagli scudi cinquanta agli scudi dugento.

155. In tutti gli altri casi di pena minore competente al delitto imputato, la pena della calunnia è di due mesi ad un anno, e della multa di scudi dieci ai cento.

156. I calunniatori sono inoltre interdetti per un tempo non maggiore di dieci anni dai diritti espressi nell'articolo 69 cominciando l'interdizione dal giorno, in cui hanno subìta la pena.

157. È accresciuta di un grado la pena al calunniatore, quando questi fosse un pubblico impiegato che avesse abusato della sua autorità, e del suo ministero per accreditare la calunnia.

158. Chi in causa criminale produce sciente-

Digitized by Google

mente falsi testimonj, carte, o documenti falsi, è punito come il falso testimonio.

159. Il colpevole di falsa testimonianza con giuramento in criminale giudizio, se in favore dell'inquisito, è punito con tre anni d'opera, se in danno del medesimo, è punito con cinque anni di galera.

160. Se l'inquisito sia stato condannato ad una pena maggiore dei cinque anni di galera, il falso testimonio che avrà deposto in di lui pregiudizio subirà la stessa pena.

161. Il colpevole di falsa testimonianza con giuramento nelle cause di giurisdizione degli assessori criminali, dei governatori, e giusdicenti, se in favore dell'inquisito, subirà la pena di sei mesi di detenzione; se in aggravio del medesimo è punito con un'anno di detenzione.

162. Chiunque si rende colpevole di falsa testimonianza con giuramento in materia civile, e chi ha istruiti o prodotti in civile giudizio falsi testimonj o documenti falsi, se l'importanza della causa non eccede la somma di scudi cinquanta, è punito colla detenzione da'due mesi ad un anno, se di somma maggiore colla detenzione dall'uno ai tre anni.

163. Chi per falsa testimonianza ha ricevuto danaro, premio, o promesse, è punito colle rispettive pene comminate di sopra, coll'aumento di un grado, e le cose date o promesse sono confiscate.

164. Chi si rende colpevole di subornazione di

testimonj, inducendoli con preghiere, con promesse, doni, minaccie o violenze a deporre il falso con giuramento in giudizio, o a tacere il vero, è punito coll'aumento di un grado alla pena stabilita al falso testimonio.

165. Chi si rende colpevole di spergiuro in giudizio civile, ed in causa propria, sia il giuramento deferito, sia riferito, è soggetto alla pena di uno ai tre anni di detenzione, ed all'interdizione dei diritti civili e di famiglia.

166. I periti, che hanno attestato fatti falsi con giuramento in giudizio in materia relativa alla loro professione, e che hanno dolosamente dati falsi giudizj e perizie, sono puniti come i falsi testimonj.

167. Il notajo, che dolosamente deferisce il giuramento ai testimonj falsi, incorre la stessa pena stabilita per i medesimi. Se dolosamente riconosce un atto falso, è punito con tre anni di detenzione, e colla perpetua interdizione dal notariato; se lo fece senza dolo, ma con colpa, è solamente interdetto dal notariato per un triennio.

TITOLO X.

Dei delitti contro i buoni costumi, e contro l'onestà.

168. Lo stupro semplice è punito coll'opera pubblica di tre anni, quando il reo o non doti, o non sposi la stuprata.

169. Lo stupro qualificato per promessa di ma-

trimonio, che il reo non voglia più adempiere, è punito coll'opera pubblica di tre anni, ed il colpevole è obbligato a dotarla.

170. Lo stupro è qualificato per violenza, quando è commesso con minaccie gravi, con percosse, con uso o apparecchio d'armi, con abuso della persona che per malattia, per aberrazione di mente, o per altra causa si trovi fuori dell'uso dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata.

171. Si reputa stupro violento ancora quello in cui il delinquente abusa della propria autorità sulla persona minore di anni ventuno, e dipendente o affidata alla di lui direzione e custodia; siccome pure quello che si fa assistere nell'esecuzione del delitto da una o più persone, le quali saranno trattate come complici.

172. Si considera come stupro violento qualunque cognizione carnale commessa dai custodi delle carceri, e loro subalterni, e dagli agenti della forza pubblica sulle persone arrestate, detenute, o condannate.

173. La pena di questo delitto, in tutti i casi sopra espressi è la galera dai dieci anni ai quindici, la qual pena si aumenta fino agli anni venti, se vi fossero ferite o altre circostanze gravanti, o se fosse cagionato grave pregiudizio alla salute della persona stuprata. I delinquenti saranno inoltre sottoposti alla interdizione perpetua delle cariche o impieghi dei quali abusarono.

174. La pena dello stupro immaturo è la galera

perpetua; se ne siegue la morte della stuprata è la decapitazione.

175. La violenta cognizione carnale in persona di donna libera, sarà punita con uno o due gradi di meno della pena stabilita nell'art. 173.

176. L'adulterio violento è punito colla galera perpetua. Se è commesso senza violenza, la pena per amendue i delinquenti si diminuisce ai cinque anni di galera.

177. L'incesto in linea retta ascendentale o discendentale, derivi la parentela da nascita legittima o illegittima, è punito con la galera perpetua. Se l'incesto sarà in linea trasversale fino al quarto grado della computazione civile inclusive, la pena è di cinque anni ai quindici, avuto riguardo alla maggiore o minore prossimità.

178. I colpevoli di delitto consumato contro natura sono puniti colla galera perpetua.

179. Il ratto violento, sia per abusare della rapita, sia per oggetto di matrimonio, è punito come lo stupro violento. Se poi di fatto ne abusi, la pena è accresciuta di un grado. In caso di semplice abduzione della persona, la pena è da uno ai tre anni di detenzione.

180. Se il rapitore ha volontariamente rimessa la persona rapita senza abusarne alla di lei casa e famiglia, o alla casa in cui era custodita, o l'ha posta in luogo sicuro ove non possa essere più violentata la di lei volontà, la pena non oltrepassa l'anno di detenzione.

Digitized by Google

181. Il lenocinio semplice è punito dai tre ai cinque anni di galera, e se la seduzione produsse la prostituzione di persona innocente, la pena dovrà accrescersi di due gradi.

182. Questo accrescimento di pena ha luogo per quelli che riunissero più persone al fine di prostituirle.

183. Il lenocinio qualificato in persona o degli ascendenti, o dei mariti, o dei fratelli, è punito coll'aumento di un'altro grado, e colla stretta custodia.

184. È punito da un mese ad un'anno di opera pubblica, o con multa di scudi dieci agli scudi cinquanta, chiunque offende i buoni costumi, e fa oltraggio al pudore con discorsi osceni, con atti e gesti contrarj alla decenza pubblica, con iscritti in prosa, o in versi affissi, o distribuiti. A questa medesima pena è sottoposto chi espone in vendita immagini oscene, o libri che trattino di materie di questa indole, o abbia scritti, o apposti nei muri delle strade motti, o figure oscene ed indecenti.

185. Gli autori, stampatori, e disegnatori di tali scritti, stampe, o immagini, oltre la pena suddetta, sono sottoposti alla multa dagli scudi venti ai cento.

186. I canti osceni si di giorno che di notte sono puniti colla detenzione dai dieci giorni ad un mese.

187. I nuotatori a corpo ignudo in luoghi pubblici e frequentati sono puniti come nell'art. precedente.

Digitized by Google

TITOLO XI.

Dell'occultazione dei delitti, e della ricettazione dei delinquenti.

188. I medici, i cerusici, e chi professa l'arte salutare, i quali entro ventiquattr'ore al più tardi non denunciano alla competente autorità le ferite, le contusioni, le morti violenti, e straordinarie, le infermità che possono provenire o da veleno, o d'altra causa criminosa, con indicarne qualità, origine, e circostanze a forma degli articoli 178 180, 181 del regolamento di procedura criminale sono rei del delitto di occultazione.

189. Se ciò accade con dolo, la pena è da un mese ad un anno di detenzione, e la multa dagli scudi venti agli scudi dugento; se l'occultazione è colposa, la pena è di dieci giorni ad un mese di detenzione, e la multa di scudi cinque agli scudi cinquanta.

190. I locandieri, osti, bettolieri che omettono o ritardono più di ventiquattr'ore a denunciare i delitti accaduti nei loro alberghi o luoghi di esercizio, sono puniti colle pene portate nel precedente articolo.

191. Chi dolosamente nasconde il corpo del delitto, gli stromenti, e tutto ciò che può costituire

prova di esso, o somministra i mezzi alla sottrazione del delinquente, è complice per la pena.

192. È punito come complice anche il ricettatore doloso del delinquente.

193. I ricettatori dolosi di danari o effetti qualunque furtivi, sia per nasconderli, sia per esitarli, o sottrarli alle ricerche della giustizia, si considerano complici come sopra.

194. La susseguente dolosa partecipazione di lucro proveniente dal delitto, come pure la compra dolosa di effetti provenienti dal delitto medesimo, sottopone il reo alla pena inflitta a quelli che sono complici del fatto criminoso.

195. Dalle pene inflitte negli articoli 191, 192, e 193 sono esenti gli ascendenti e discendenti del delinquente, il marito e la moglie, i fratelli e sorelle carnali. Gli altri congiunti fino al quarto grado di computazione civile sono puniti colla detenzione di due mesi ad un anno.

TITOLO XII.

Della prevaricazione ed abuso di potestà e della concussione.

196. I giudici, che per prezzo, dono, od altra causa turpe pronunciano la condanna di un innocente, sono puniti colla galera di anni cinque.

197. Che se la condanna pronunciata contro l'in-

Digitized by Google

nocente importa una pena maggiore degli anni cinque di galera, sono puniti con quella medesima pena. In amendue questi casi sono puniti ancora colla perpetua inabilitazione a qualunque carica.

198. I ministri subalterni dei tribunali criminali che per le cause suddette si rendono colpevoli del delitto anzidetto sono puniti colle medesime pene. Se poi hanno cooperato coi giudici sono puniti come complici.

199. I giudici, che per le cause suddette assolvono il reo, e così pure i subalterni officiali, i quali alterano lo stato degli atti per sopprimere le prove di convinzione, onde sottrarre il colpevole alla condanna, sono puniti con cinque anni di opera pubblica:

§. 1. i subalterni officiali che vi cooperano, sono puniti come complici;

§. 2. in tutti questi casi, oltre le pene espresse, sono soggetti alla perpetua inabilitazione a qualunque impiego, o all'interdizione dei diritti civili e di famiglia per un decennio, in caso di pena temporanea.

200. Qualunque magistrato o impiegato, che prevarica nell'esercizio delle sue attribuzioni per danaro, o altra causa turpe, è punito con uno ai tre anni di detenzione, colla multa eguale al valore del danaro o effetti ricevuti o promessi, e coll'inabilitazione perpetua ai pubblici impieghi.

201. I corruttori in qualsivoglia maniera dei ma-

gistrati ed impiegati sono puniti con detenzione di un mese ed un anno, coll'inabilitazione perpetua ai pubblici impieghi, e con multa eguale al doppio valore del denaro, o effetti ricevuti, o promessi, e in qualunque caso non minore di scudi cento.

202. Ogni officiale pubblico, o impiegato, che richiesto a forma di legge si sarà rifiutato a fare un'atto del suo ministero imposto dalla legge, o sotto qualsivoglia pretesto si sarà negato a render la giustizia, perseverando nel suo rifiuto dopo l'avvertimento e l'ordine dei suoi superiori, viene dai tribunali criminali destituto dall'officio, ed inabilitato perpetuamente ai pubblici impieghi.

203. Le concussioni commesse dai funzionarj, dai pubblici officiali, e loro commessi, o subalterni, e dagli esattori de'tributi, di qualunque specie, qualora esigano ciò che sapevano non essere dovuto, o che eccede ciò ch'è dovuto si in denari che in effetti di qualunque specie, sono punite come segue:

§. 1. se i colpevoli sono capi di officio, la pena è la perpetua inabilitazione all'officio, e la multa eguale alla somma percetta, non mai però minore di scudi trenta;

§. 2. se sono subalterni, la pena è la perpetua inabilitazione, ed una multa non minore di scudi venti.

204. Le concussioni commesse con minaccie o

violenza, o con manifesto abuso di potere, sono punite con la galera dai cinque anni ai dieci, salve le pene maggiori, nel caso che l'attentato costituisse per se stesso un più grave delitto.

205. Anche nei casi contemplati negli articoli precedenti ha luogo la restituzione del percetto, e l'inabilitazione perpetua a pubblico impiego.

206. Chi si rende reo del patto della quota di lite, è punito con l'interdizione dall'esercizio di sua professione dai due ai cinque anni; e tutto il profitto del suddetto patto è devoluto al fisco.

207. I difensori di cause, che prevaricano, o abbandonando la difesa accettata e incominciata di una delle parti contendenti per assumere la difesa dell'altra, o che dolosamente operino alla perdita della causa, o che nel tempo stesso difendano nella causa medesima amendue le parti, anche per interposta persona, o in altri simili modi, sono puniti colla multa dagli scudi trenta ai trecento, oltre l'interdizione dall'esercizio della loro professione dagli anni cinque ai dieci, ed il risarcimento dei danni alla parte lesa.

TITOLO XIII.

Della falsificazione delle monete, carte di pubblico credito, e campioni pubblici.

208. Chi conia, e spaccia moneta falsa d'oro o d'argento, ancorchè di vero metallo, ridotto però a più bassa lega, è punito colla galera perpetua.

209. Colui che conia falsa moneta come sopra, ma nè direttamente nè indirettamente l' ha posta in circolazione, è punito con la galera di anni dieci.

210. Colla pena medesima sono puniti i dolosi smaltitori della suddetta moneta.

211. Chi in qualunque modo fa abrasione alle monete vere dello Stato, o aventi corso legale, e le mette in circolazione, è punito con dieci anni di galera.

212. Chi dolosamente introduce nello Stato monete false dall'estero, o le spaccia, è punito dai cinque anni di galera ai dieci.

213. Chi conia moneta falsa di rame di qualunque lega riconosciuta dal Principe, e la spaccia, e chi dà apparenza di buona moneta alla falsa, è punito coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque. Che se lo spaccio non foss' eseguito, la pena sarà dell' infimo del grado.

214. Il fabbricatore del conio falso, e il fabbricatore doloso di altri stromenti atti a formare le monete false, e chi somministra dolosamente ma-

terie, o stromenti atti come sopra, sono puniti come complici del delitto.

215. Gl'impiegati nelle pubbliche zecche, che in qualunque maniera contribuissero colla direzione o coll'opera a formare monete false, sono sempre puniti colla galera in vita.

216. La falsificazione delle matrici pubbliche, di pesi e misure, e di ogni altro istromento caratteristico distintivo, o segno pubblico istituito a garantire la bontà, la qualità, la quantità, la provenienza, il valore, e tutt'altro dei metalli, e delle merci qualunque, è punita con cinque anni di opera pubblica.

217. Se il falsificatore ne ha fatto ancora uso è punito colla galera dagli anni cinque ai dieci, e le merci sono confiscate.

218. Chiunque scientemente ne fa uso, è punito coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque, e con multa eguale al valore degli oggetti, sui quali si è applicata la falsità.

219. Se la falsificazione proviene da un pubblico impiegato, è punito colla galera di cinque anni, e quando alla falsificazione vi abbia unito l'uso, e punito colla galera di anni dieci.

220. In amendue i casi la merce, sulla quale si è fatto uso, è confiscata, ed il reo è per sempre inabilitato ai pubblici impieghi.

221. Chi falsifica i sigilli delle pubbliche autorità è punito con cinque anni di opera pubblica, e

se oltre alla falsificazione ne ha fatto uso, è punito con cinque ai dieci anni di galera.

222. Chi scientemente fa uso di un sigillo falsificato, è punito con anni cinque di opera pubblica.

223. Tanto il falsificante i sigilli suddetti, quanto gli utenti di essi scientemente, sono inoltre obbligati al risarcimento de'danni.

224. Quelli, che in danno dell'erario camerale, o cassa provinciale, e comunale falsificano mandati, ordini, o altre carte di pagamento, sono puniti colla galera dai cinque ai dieci anni, oltre l'emenda dei danni.

225. Quelli, che falsificano cartelle di credito verso i pubblici monti, sono puniti colla galera dai dieci anni ai quindici.

226. Se il reo è addetto al monte, a carico del quale è la cartella di credito, è punito colla galera dai quindici ai venti anni.

227. Quelli, che con scienza fanno uso di tali carte di pubblico credito falsificate o alterate, sono puniti colla galera per dieci anni.

TITOLO XIV.

Del delitto di falso nei documenti.

228. Ogni funzionario pubblico, notajo, o impiegato, che negli atti di proprio officio ne formi dei falsi, o ne sopprima dei veri, o gli alteri, to-

gliendo, o aggiungendo ai medesimi qualche parte sostanziale, è punito colla galera di anni dieci ai quindici, e colla perpetua inabilitazione ai pubblici impieghi.

229. Chi dei suddetti dolosamente, senza commettere falsità negli atti originali, dà copie legali, o false, o sostanzialmente alterate, è punito coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni, oltre l'emenda dei danni.

230. Qualunque altra persona che commette falsità in una scrittura autentica e pubblica, o in una scrittura o apoca di commercio o di banco, è punita con la galera dai cinque anni ai dieci.

231. Alla medesima pena è soggetto quello, che scientemente ha fatto uso degli atti falsi con scienza della loro falsità.

232. I falsificatori di cambiali mercantili, sia nel corpo, sia nelle firme, o nelle girate, come pure i falsificatori di libri mercantili o registri, che per legge o uso commerciale ottengono in giudizio la via esecutiva, sono puniti colla galera dai cinque ai dieci anni.

233. Chi commette falsità in una scrittura privata che contenga obbligazioni, ricevute, o qualunque altro atto, ovvero in un foglio in bianco affidatogli, e sottoscritto, estende un'atto qualunque, o in un foglio scritto aggiunge qualche atto e clausola a danno altrui, e ne fa uso, è punito colla galera dai tre ai cinque anni.

234. Chi soltanto falsifica le scritture come sopra, e non ne fa uso, è punito coll'opera pubblica da uno ai tre anni.

235. In tutt'i casi, nei quali la falsità nelle scritture abbia recato danno, i colpevoli sono tenuti, oltre alle pene sopra stabilite, all'emenda dei danni, ed in ogni caso alla perdita del profitto da applicarsi al fisco.

TITOLO XV.

Dei delitti di falso nei passaporti, e certificati.

236. Il pubblico impiegato, che delinquendo in officio rilascia un passaporto falso, o ne altera uno vero, e scientemente lo rilascia a persona inquisita, o rea di delitto, o a persona supposta, è punito coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque, e colla destituzione perpetua da ogn'impiego.

237. Se il pubblico impiegato rilascia a persona ignota passaporto, o foglio di via, senza le necessarie verificazioni prescritte, è punito con la sospensione dall'officio da uno ai sei mesi, e colla multa di scudi dieci ai trenta.

238. Il privato che si rende reo dei delitti contemplati nell'art. 236 è punito con un grado meno di pena stabilita nel citato articolo.

239. Gli autori dei falsi certificati, che in qualunque maniera potessero recar danno ai privati o

al Governo, sono puniti da un mese ad un'anno di detenzione.

240. Anche per questi delitti avrà luogo la disposizione dell'art. 235 del precedente titolo.

TITOLO XVI.

Dei delitti contro la pubblica sanità.

241. Quelli, che senza superiore autorizzazione fabbricano, danno ad altri, o vendono sostanze venefiche, capaci per loro stesse ad apportare la morte in qualunque maniera applicate, sono puniti colla galera dagli anni cinque ai dieci.

242. Gli autorizzati a fabbricare e vendere sostanze venefiche, vendendole senza ricetta in iscritto di medico approvato da ritenersi dai medesimi, e senza l'osservanza dei regolamenti prescritti dalla pubblica autorità, sono soggetti alla pena medesima.

243. Se però somministrano una sostanza venefica, con scienza che la medesima debbe servire per avvelenare qualche persona, sia certa, sia incerta, sono puniti come rei di veneficio.

244. I venditori di bevande e di commestibili, che introducono in essi materie che, o per loro indole o per mistura, siano atte a nuocere gravemente alla salute umana, sono puniti coll'opera pubblica da uno ai tre anni, e con multa dai trenta scudi ai trecento.

Digitized by Google

245. Ove alcuno ne abbia realmente sofferta malattia qualunque, la pena della galera dai cinque ai dieci anni. Seguendo la morte, la pena è dai dieci ai quindici anni.

246. Quelli, che vendono o smerciano carne di bestie morte per malattie o fatte morire come infette, o comestibili guasti o corrotti, sono puniti con multa dagli scudi dieci agli scudi cinquanta. In caso di recidiva la multa é doppia, è si aggiunge la detenzione da un mese ad un'anno.

TITOLO XVII.

Dei delitti d' incendio, e di devastazione.

247. Chi dolosamente incendia edificj pubblici in qualunque luogo posti, o navi e bastimenti pubblici, è punito colla morte.

248. Chi nei luoghi abitati dolosamente incendia edificj privati è punito colla galera perpetua di stretta custodia; è punito poi colla morte se vi sarà perita alcuna persona.

249. Chi incendia dolosamente bastimenti o barche di proprietà privata, o case in campagna, cascine, capanne, fienili, magazzeni, pagliari, ed altri edificj destinati alla custodia dei bestiami, boschi, vigne, oliveti, piantate d'alberi fruttiferi, e qualunque altra produzione della terra divelta o no dal suolo, è punito colla galera perpetua, se il dan-

no eccede gli scudi duemila; e di più colla stretta custodia, qualora vi sia perita persona.

250. Se poi eccede la somma di scudi mille è punito colla galera di venti anni; se eccede la somma di scudi cinquecento colla galera di quindici anni, e sotto questa somma colla galera di dieci anni.

251. Se nei rispettivi casi sarà accaduta la morte di alcuna persona, la pena avrà un'aumento di grado.

252. Le pene disposte cogli articoli precedenti per i casi d'incendio di edificj pubblici in qualunque luogo posti, o di edificj privati nei luoghi di abitazione, sono applicate al delinquente, ancorchè l'incendio siasi tosto estinto, o vi si sia prontamente riparato.

253. Nei luoghi poi di campagna, quando non si possa conoscere tutto il danno che avrebbe l'incendio prodotto, perchè estinto o riparato, il colpevole è punito colla pena minima, cioè colla galera di dieci anni, sempre però coll'aumento di un grado, se siavi seguita la morte di alcuno.

254. L'incendio colposo è punito secondo il rispettivo grado della colpa colla detenzione da un mese ad un'anno, se il danno è inferiore agli scudi trecento; se supererà questa somma, la pena è da un'anno a tre di opera pubblica. Che se alcuno sia perito o sia rimasto offese, si considererà l'omicidio come colposo, e così si dica delle ferite.

255. La sommersione dolosa di un naviglio, ba-

stimento o barca qualunque, la distruzione o demolizione di un ponte sopra fiume o terreno, con guasto degli argini, od altre costruzioni o riparo di acque, sono punite colla galera perpetua, se l'oggetto è pubblico.

256. Se poi l'oggetto è privato, sono puniti colla galera dai dieci ai quindici anni, qualora il danno che ne deriva non ecceda il valore di scudi mille; colla galera di anni venti se supererà questa somma. E nei rispettivi casi coll'aumento di un grado, se sarà accaduta la morte di alcuno.

257. La demolizione dolosa di chiaviche, e cataratte costruite in campagna e destinate allo scolo delle acque pubbliche o comuni o consorziali, è punita colla galera dagli anni cinque agli anni dieci.

258. Che se tali acque sono private, la predetta demolizione è punita coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni, e colla multa dai cinquanta ai cento scudi.

259. Se nei suddetti casi accada la morte, o ferita involontaria, i colpevoli sono puniti colle pene degli omicidj, o ferite colpose.

260. Se i delitti sopra espressi furono studiosamente diretti a far perire una o più persone, qualunque sia il danno, il delinquente è soggetto alla pena dell'omicidio premeditato, qualora ne siegua la morte; ed alla pena di ferita premeditata, coll'aumento di due gradi da non oltrepassare la galera perpetua, nel caso di sola ferita.

261. Se poi saranno diretti allo stesso fine per impeto, non per determinato proponimento, qualunque ne sia il danno, avrà luogo per la morte o per la ferita le pene stabilite negli articoli 282, 283 e 284, oltre la pena di sopra stabilita nei diversi casi d'incendio e di devastamento, fino alla galera perpetua inclusivamente.

262. Chi abbrucia, o distrugge, o sopprime atti originali privati, o pubblici esistenti negli archivj, officj, segreterie, ed altri pubblici luoghi, quando egli sia responsabile della loro custodia, è pnnito colla galera dai dieci ai quindici anni.

263. Se abbrucia, distrugge, o sopprime i registri pubblici degli atti sopra espressi, è punito colla pena della galera dai cinque ai dieci anni.

264. Chi non responsabile della custodia di detti atti e registri gli abbrucia, distrugge, o sopprime, è punito con un grado minore delle pene rispettive.

265. Chi distrugge, o sopprime biglietti, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca, è punito con cinque anni di opera pubblica.

266. Chi distrugge, o sopprime atti privati di contratti, rendiconti, firmazioni di Stato, divisioni, inventarj, ed in genere documenti i quali contengono obbligazione o liberazione, è punito coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque.

267. I guasti, danni e deterioramenti nelle derrate, biade, ed effetti altrui, se il danno eccede gli scudi cento sono puniti colla detenzione di un

anno ai due, ovvero colla multa di scudi centocinquanta.

268. Se il danno è minore, colla detenzione dai due mesi ad un anno, ovvero colla multa non minore di scudi cinquanta, nè maggiore di scudi dugento.

269. Se ai delitti sopra espressi siasi unita la violenza, si accumulano le rispettive pene prescritte nei titoli III e IV della violenza pubblica, e privata.

270. La distruzione, l'atterramento, la mutilazione, o guasto di statue o altri monumenti pubblici, è punito con la detenzione dai due mesi ai tre anni, o con multa dagli scudi cinquanta agli scudi mille cinquecento.

271. Se però si tratta di opera d'insigne artefice, e di molto pregio nella pubblica opinione, il colpevole è punito colla galera dai tre ai cinque anni, o colla multa di scudi cinquemila.

272. Chi danneggia gli acquedotti, fontane, serbatoj di acque, o corrompa le acque destinate all'uso pubblico, è punito colla detenzione dai due mesi ai tre anni.

273. In tutti i casi del presente titolo la pena comminata non esclude la rifazione del danno.

TITOLO XVIII.

Del giuoco.

274. Sono puniti colla multa dagli scudi cinquanta agli scudi trecento i giuocatori d'azzardo, ossia di resto, nella quale incorrono ancora i padroni, che nella loro casa, bottega o locale qualunque prestano il comodo, o ne somministrano i mezzi, e non potendo pagare la multa, sono puniti con detenzione dai due mesi ad un anno.

TITOLO XIX.

Degli omicidj.

275. Ogni omicidio commesso con animo deliberato è punito coll'ultimo supplizio.

276. È punito colla morte di esemplarità

§. 1. il parricidio in persona degli ascendenti o discendenti, dei fratelli e sorelle germane, consanguinee ed uterine, del marito e della moglie;

§. 2. l'uccisore del magistrato in odio di officio;

§. 3. chi uccide con prodizione o insidie, o col veleno;

§. 4. chi uccide con animo di rubare, sia in campagna, sia nell'abitato, ancorchè non accada il furto;

§. 5. il mandante e il mandatario di un omicidio seguito, ancorchè il mandato sia gratuito;

§. 6. chi uccide la persona che difende il proprio o l'altrui pudore, o chi per l'abuso di essa le produce la morte;

§. 7. l'infanticidio; solo quando lo abbia commesso la madre, onde occultare per sentimento d'onore un parto illegittimo, è punito colla reclusione in vita.

277. L'evirazione dolosa, che produce la morte del paziente entro lo spazio di quaranta giorni, è punita colla galera perpetua.

278. Non seguendo la morte, è punita dagli anni dieci ai quindici di galera.

279. L'omicidio commesso in rissa dalla persona che l'ha dolosamente provocata, onde farsi strada all' uccisione, o da altro che pel medesimo fine si associa alla rissa, è punito coll' ultimo supplizio.

280. Se l'omicida provocò la rissa senz'animo di uccidere, o si associò alla rissa come sopra, è punito colla galera perpetua.

281. L'omicidio commesso in seguito di provocazione è punito colla galera dai quindici ai venti anni.

282. Se in seguito di grave provocazione, colla galera dai dieci ai quindici anni.

283. Se in seguito di provocazione gravissima, coll' opera pubblica dai tre ai cinque anni.

284. Quando dal momento della provocazione a

quello dell'uccisione del provocante vi è corso l'intervallo di ore ventiquattro, l'omicida è punito come reo di omicidio commesso con animo deliberato.

285. È riputata provocazione nei rispettivi gradi sopraespressi l'offesa recata agli ascendenti e discendenti, al fratello, alla sorella carnale, ed al conjuge.

286. Ignorandosi l'autore dell'omicidio commesso in una rissa, nella quale più individui sostennero le parti contrarie all' ucciso, sono tutti puniti colla galera dai cinque ai dieci anni.

287. L'omicidio commesso nella ubbriachezza da chi è solito ad ubbriacarsi è punito colla galera perpetua.

288. Colui che volontariamente s'inebbrió, affine di commettere un'omicidio, e punito come reo d'omicidio commesso con animo deliberato.

289. Se senza tal'animo o fine, l'omicidio commesso nello stato di ubbriachezza da chi non è solito di ubbriacarsi è punito colla galera dagli anni cinque ai dieci.

290. Se l'omicidio è accaduto per colpa lieve, è punito colla detenzione dai due mesi ad un anno.

291. Se con colpa grave, è punito coll' opera pubblica da un anno ai tre.

292. Se con colpa gravissima, è punito coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque.

293. Questa pena si applica all'autore di omici-

dio colposo, mentr'esso dava opera a cosa illecita, oltre la pena del delitto, al quale dava opera.

294. Se nell'omicidio commesso per difesa della vita, dell'onore, e delle proprietà siansi ecceduti i limiti della necessaria difesa, il trasgressore è punito da un'anno a tre di detenzione.

295. L'omicidio per errore della persona uccisa non rende mai per se stesso scusabile l'autore del delitto.

TITOLO XX.

Del duello.

296. L'autore della disfida a duello, che abbia anche provocata l'altercazione, divenendo omicida del disfidato, è punito colla morte.

297. La pena discende alla galera perpetua, se costa che non abbia provocata l'altercazione.

298. L'omicidio commesso in duello dalla persona disfidata e provocata, quando sia seguito dopo l'intervallo di ventiquattr'ore dalla disfida e provocazione, è punito colla morte.

299. Se è stato commesso nell'impeto dell'ira, e in un intervallo di tempo minore, la pena è di dieci anni ai quindici di galera.

300. Le ferite commesse in duello sono punite nel feritore che abbia disfidato e provocato coll'aumento di due gradi della pena ordinaria stabilita alle ferite; negli altri casi coll'aumento di un grado.

Digitized by Google

301. La semplice disfida al duello è punita con uno ai tre anni di detenzione, o colla multa dagli scudi trecento ai mille.

302. La disfida seguita da combattimento, benchè senza ferite, è punita coll'aumento di un grado, e colla multa dagli scudi mille ai duemila.

303. Gli assistenti al duello, chiamati padrini, quei che provocano al duello e disprezzano chi lo rifiuta, quei che influiscono all'esecuzione di questo delitto, sono puniti come complici.

304. Qualunque autorità civile o militare del luogo della disfida, se dopo aver avuto in qualunque modo cognizione del fatto, non farà tosto uso di quella forza ch'è in suo potere per impedire l'esecuzione del duello, è punita colla privazione dell'impiego, dei profitti, e degli onori del medesimo da un mese ad un anno.

TITOLO XXI.

Dell'esposizione degl'infanti.

305. Se l'infante esposto muore, il colpevole si punisce colla galera dai dieci ai quindici anni.

306. Se l'infante, benchè esposto in luogo rimoto, fu da alcuno salvato, il colpevole si punisce con cinque anni di opera pubblica.

307. Se l'infante fu esposto in luogo frequentato, il colpevole si punisce con tre anni di detenzione.

Digitized by Google

308. Nei casi sopra espressi la pena si aumenta di due gradi, ove l'esposizione fosse fatta dai genitori.

309. Chi occulta un fanciullo, chi ne sostituisce uno ad un altro, e chi suppone un parto, è punito colla galera dagli anni cinque ai dieci.

TITOLO XXII.

Dell' aborto procurato.

310. L'aborto procurato con effetto, sia dalla donna stessa incinta, sia da altri in qualunque tempo della gravidanza, si punisce con dieci anni di galera.

311. Se non ha avuto effetto, si punisce con cinque anni di opera pubblica.

312. Se per l'aborto procurato, ancorchè non succeduto, sia morta la donna, il delinquente è punito colla galera perpetua.

313. Il medico, il chirurgo, lo speziale, la levatrice, e chiunque altro che ha scientemente indicati, o somministrati i mezzi pei quali è seguito l'aborto, o la morte della donna incinta, è punito colla galera perpetua.

314. Se l'aborto non è seguito, nè la morte della donna incinta, è punito con cinque anni di opera pubblica.

TITOLO XXIII.

Delle ferite.

315. Le ferite agli ascendenti a discendenti in linea retta, al fratello e sorella carnale, al conjuge; le ferite al magistrato in odio d'officio, le ferite proditorie, e quelle fatte con insidie, ed appostamento, o mandato:

§. 1. se sono con assoluto pericolo di vita, si puniscono colla galera perpetua;

§. 2. se sono con qualche pericolo, si puniscono colla galera dai dieci anni ai quindici;

§. 3. se sono senza pericolo, con l'opera pubblica dai tre ai cinque;

§. 4. alle stesse pene è soggetto il mandante; nè per questo, nè pel mandatario si osserva che vi sia intervenuta promessa o mercede;

§. 5. nel caso di provocazione gravissima la pena potrà esser minorata di un grado.

316. Le ferite fatte in occasione di furto violento sono considerate e punite come nel precedente articolo.

317. Le ferite tendenti a suicidio sono punite colla detenzione sotto sorveglianza da uno ai tre anni.

318. Negli altri casi le ferite con assoluto peri-

colo di vita sono punite con dieci anni ai quindici di galera:

§. 1. le ferite di qualche pericolo si puniscono con cinque anni ai dieci di galera;

§. 2. le ferite senza pericolo, con l'opera pubblica da un anno ai tre.

319. Le ferite contemplate nell'articolo precedente, se furono fatte in seguito di provocazione, sono punite con un grado minore di pena:

§. 1. se con grave provocazione, con due gradi minori di pena;

§. 2. se con provocazione gravissima, quando la ferita sia di pericolo assoluto, è punita colla detenzione di un anno; ed essendo di qualche pericolo colla detenzione di sei mesi.

320. Le ferite, dalle quali derivi la perdita o la debilitazione di qualche membro, o che producano deformità apparente nella persona dell'offeso, sono sempre punite coll'aumento di un grado alle pene stabilite negli articoli precedenti.

321. Sono anche punite coll'aumento di un grado, se le ferite sono prodotte da istromento comburente.

322. Il reo di ferita semplice in seguito di provocazione è dimesso se ha sofferta la prigionia di tre mesi, e se offre il consenso della parte offesa, in difetto del quale dovrà compiere i sei mesi di detenzione, o soggiacere ad una multa proporzionale.

323. Ma quando la provocazione sia stata gravis-

Digitized by Google

sima, compiuta la prigionìa di tre mesi, è dimesso senza bisogno di esibire il detto consenso.

324. L'entità delle ferite si desume dall'ultimo giudizio del chirurgo.

325. Morendo il ferito dopo il quarantesimo giorno, non risanata ancora la ferita, il delinquente è punito come autore di ferita con assoluto pericolo di vita, quando non risulti dall'ispezione giudiziale che la ferita ha prodotto la morte, nel qual caso è punito colla pena prescritta alla specie dell'omicidio di cui è dichiarato reo.

326. Le ferite senza pericolo prodotte da istromento semplicemente contundente e lacerante sono punite con pena di detenzione da sei mesi ad un anno; ed alle stesse pene sono soggette le contusioni e le lacerazioni.

327. In caso di ferita involontaria, prodotta da sola colpa, la pena è della detenzione da un mese a due anni, secondo i gradi della colpa.

TITOLO XXIV.

Delle ingiurie.

328. Le ingiurie reali, dalle quali non risulti ferita, contusione o lacerazione, sono punite colla detenzione dai quindici giorni ai sei mesi.

329. Le ingiurie verbali alla persona presente, e la diffamazione di un'assente seguita in presenza

Digitized by Google

di due o più persone, sono punite colla pena prescritta nell'articolo precedente, o colla ritrattazione in iscritto o in voce.

330. Le contumelie mandate in iscritto direttamente alla persona che si vuole offendere, sono punite colle pene medesime.

331. Tutte le ingiurie anzidette divengono atroci, se siano fatte a persone costituite in dignità, nei quali casi la pena è la detenzione di un anno ai tre.

332. Le ingiurie infamanti, siano esse scritte o stampate, siano in figure o emblemi, e pubblicate come libello famoso, si puniscono coll'opera pubblica da tre anni ai cinque.

333. Se la persona infamata è costituita in dignità, la pena è la galera dagli anni cinque ai dieci.

334. Chi affigge, o distribuisce il libello famoso, è punito come complice.

TITOLO XXV.

Dei furti.

335. Non ha luogo l'azione criminale di furto fra gli ascendenti e discendenti, tra i fratelli e sorelle carnali, tra i conjugi, neppure dopo la morte di uno dei medesimi. Ogni altro complice, o partecipe del furto, è punito secondo la disposizione della legge.

Digitized by Google

336. Il furto semplice è punito fino alla somma

di scudi venti colla detenzione da un mese ai sei mesi, e col duplo del furto;

di scudi cento coll'opera pubblica da uno ai tre anni;

di scudi dugento coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque;

di scudi mille colla galera dai cinque ai dieci anni;

e sopra gli scudi mille colla galera dai dieci anni ai quindici.

337. Il furto semplice in luogo sacro di cosa non sacra, è punito con un grado maggiore di pena.

338. I furti importano qualità gravante e pena maggiore nei seguenti casi, cioè

§. 1. il furto di cosa sacra in luogo sacro;

§. 2. il furto di animali nella campagna aperta, o nelle mandre, o capanne, allorchè il valore del capo rubato eccede gli scudi quindici, nel qual caso la legge lo dichiara abigeato, poichè essendo di somma minore il capo rubato lo dichiara furto, e lo punisce colle pene di furto,

§. 3. il furto commesso da più di due persone armate;

§. 4. quello commesso nel tempo di rovina, naufragio, terremoto, o incendio nelle robe di quelli che soffrono una delle indicate disavventure;

§. 5. quello commesso dai domestici, e mer-

cenarj in qualsivoglia modo stipendiati a mese o ad anno, o ad opera in pregiudizio dei loro padroni o conduttori, o di persona alloggiata dai medesimi;

§. 6. dall'ospite a danno del suo ricettatore, e da questo a danno dell'ospite;

§. 7. dal locandiere, albergatore, oste, vetturale, stalliere, barcajuolo, o loro subalterni negli effetti loro affidati;

§. 8. quello commesso col mezzo di chiave adulterina, grimaldello, o altro istromento, o colla vera chiave, procurata con furto o frode;

§. 9. con rottura di muro, apertura di tetto, violenza alle porte o fenestre tanto esterne che interne;

§. 10. con insalizione, mediante qualunque mezzo, onde introdursi in luogo chiuso per ogni altra via che per quella destinata all'ingresso.

339. Il furto qualificato, in ognuno dei casi del precedente articolo, è punito fino alla somma

di scudi venti coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni;

di scudi cento colla galera dai cinque ai dieci anni;

di scudi cinquecento colla galera dai dieci ai quindici anni;

e sopra gli scudi cinquecento colla galera dai quindici ai venti anni.

340. Il peculato, ossia il furto del danaro pubblico, appartenga questo al pubblico erario, alla

Digitized by Google

provincia, o alle comuni, è punito colle pene dei furti qualificati.

341. Se il reo di peculato è un'impiegato nell'officio ove abbia commesso il furto, è punito con un grado maggiore di pena.

342. I depositarj, cassieri, custodi, ragionieri, o computisti, esattori dei monti, e stabilimenti pubblici, depositerie urbane, chiese, collegj, conventi, monasteri, e generalmente di opere e luoghi pii qualunque, appropriandosi direttamente o indirettamente, denari, od effetti loro affidati, sono puniti colle pene medesime, colle quali è punito il peculato.

343. E colle pene medesime sono puniti i tutori, curatori, ed amministratori che si appropriano gli effetti dei pupilli, minori, ed amministrati.

344. La recidiva nel furto è sempre punita colla pena del nuovo furto accresciuta di un grado.

TITOLO XXVI.

Dei furti con violenza personale.

345. Il furto violento, ossia rapina commessa senza minaccie, soggiace alla pena del furto qualificato.

346. La rapina a mano armata, e con gravi minaccie di morte alla persona assalita, è soggetta

Digitized by Google

alla pena del furto qualificato aumentata di un grado fino alla galera perpetua inclusivamente.

347. Se con ferita, o altra grave lesione, segua o no l'ablazione, è punita colla galera perpetua.

348. Se colla morte, è punita coll'ultimo supplizio di esemplarità.

349. La grassazione commessa sulla pubblica strada, senza ferita, o lesione dell'aggredito, è punita colla galera in vita; se con ferita, o grave lesione, colla morte esemplare.

350. L'ingresso o invasione nelle abitazioni di campagna, o in qualunque altro luogo campestre chiuso o aperto, con minaccie o con ostensione di armi, o con maschera, o contraffazione nel volto, o con altri mezzi che incutano terrore, per estorcere ed involare danaro, od altri effetti, seguendo il furto, è punito colla galera in vita; non seguendo il furto, con un grado minore di pena.

351. Nel caso dell'articolo precedente, occorrendo anche le sole ferite, o gravi lesioni, o sevizie personali, siegua o no il furto, la pena è quella di morte di esemplarità.

352. Chiunque per forzare l'altrui volontà con lettere minatorie, o avvisi scritti anche anonimi, o d'altrui carattere, con ambasciate, o altre maniere, minaccia incendj, ferimenti, percosse, od altri mali, e con tali mezzi estorce danaro, o altri effetti, quietanze, obbligazioni, documenti, o a proprio favore,

Digitized by Google

o a favore d'altri, commette un furto violento, ed è punito colle pene prescritte nell'art. 354.

353. Se non siegue l'estorsione procurata con tal mezzo è punito come conato.

354. Chi per estorcer danaro, o altra cosa come sopra, fa ricatto, privando di libertà la persona, traducendola in casa propria, o altrove, è punito con la galera perpetua.

355. Se vi è stata ferita, o altra grave lesione, è punito coll'ultimo supplizio.

356. Se non vi fu ferita, o altra grave lesione, nè l'estorsione della cosa richiesta ebbe effetto, il reo è punito colla galera dai quindici ai venti anni.

TITOLO XXVII.

Della truffa.

357. Quegli che per causa di lucro nega, o si appropria il deposito volontario, o un'oggetto consegnato per altr'uso determinato, o ne ricusa la restituzione. Chi per la stessa causa segna con altrui marchio oggetti di sua proprietà: chi sotto falsi nomi, o simulando ricchezze, potere, ed aderenze, o estorce danaro, o altri effetti: chi vende a due persone la cosa medesima; e tutti quelli in genere che con frode ottengono lucro a danno di qualche persona, sono puniti colla pena stabilita per furto semplice diminuita di un grado.

Digitized by Google

358. Questa pena è accresciuta di un grado, quando la frode è commessa

§. 1. da chi aveva ricevuta la cosa in deposito necessario;

§. 2. dagli orefici, argentieri, o venditori di cose preziose;

§. 3. da chi estorce dai figli di famiglia o minori, danari, o altri effetti;

§. 4. da chi contratta merci, o generi con misure, o pesi falsi, o adulterati.

359. Per i delitti contemplati negli articoli antecedenti di questo titolo, non si può procedere che a querela della parte, che ha sofferto il danno.

360. I colpevoli di bancarotta semplice, ossia colposa sono puniti colla detenzione dai due mesi ad un'anno.

361. I colpevoli di bancarotta fraudolenta sono puniti colla galera dai cinque anni ai dieci.

362. Gli agenti di cambio, o sensali, che abusando del loro credito, o officio, si rendono complici di bancarotta semplice, o fraudolenta, sono puniti come i rei principali.

TITOLO XXVIII.

Delle usure, e contratti illeciti.

363. L'usura convenuta senza giusto titolo è punita con multa di egual valore del danaro o cosa prestata.

364. Incorre nella medesima pena chiunque, anche nel concorso di giusto titolo, eccede notabilmente la misura degl'interessi comunemente osservata nei luoghi dei rispettivi contratti.

365. I contratti, nei quali si diano danari e roba, o roba soltanto, alterandone il prezzo, ancorchè altrimenti apparisca; se l'alterazione giunga al doppio del valore delle robe, ovvero siano state queste riprese da chi le ha date alla metà di meno, sono dichiarati contratti usuraj, e come tali puniti a forma delle precedenti disposizioni.

366. I recidivi nei delitti espressi negli articoli antecedenti di questo titolo, oltre le pene già stabilite, sono condannati ad una multa del doppio valore del capitale.

Disposizioni transitorie.

367. Il presente regolamento sarà attivato col dì primo di novembre del corrente anno, e da quell'epoca cessano d'aver forza di legge i bandi gene-

rali, gli editti, ed altre disposizioni vigenti sui delitti e sulle pene nel medesimo regolamento contemplate.

368. Per i delitti accaduti in tempo anteriore all'attivazione del presente regolamento, sarà applicata la pena più mite fra le precedenti leggi, e quelle che vengono surrogate alle medesime.

Dato in Roma dalla Segreterìa di Stato: il dì 20 settembre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 75.) *Circolare della Segreterìa di Stato; colla quale si dichiara che non vi sono ferie per le cause criminali, e di commercio.*

25 settembre 1832.

Affinchè niun dubbio possa insorgere sull'intelligenza ed applicazione del §. 120 del regolamento disciplinare in data 15 novembre 1831 concernente le ferie generali, si dichiara, e si ordina quanto siegue:

§. I. Il regolamento disciplinare del 15 novembre 1831 non risguarda i giudizj criminali.

§. II. Per le cause criminali non vi sono ferie: i giudici ed i tribunali proseguiranno a conoscerle e giudicarle senza interruzione, non ostanti le ferie generali accordate pei giudizj civili.

§. III. Coerentemente all'art. 37 dell'editto del 1 giugno 1831 non vi sono ferie per le cause di commercio.

§. IV. Nondimeno, durante il tempo stabilito per le ferie generali, i giudici dei tribunali potranno assentarsi dalla loro residenza con permesso in iscritto del presidente.

§. V. Non potrà il presidente accordare tal permesso per un tempo maggiore di due settimane.

Neppure potrà accordarlo, quando l'assenza del giudice recasse danno, o ritardasse in qualunque modo il pubblico servigio.

§. VI. Le diete dei giudici supplenti, che faranno le veci dei giudici titolari nell'assenza dei medesimi, non saranno a carico del tesoro.

Roma 25 settembre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 76.) *Circolare della Segreterìa di Stato, colla quale si dichiarano abolite le sportule e propine nei decreti esecutoriali dei rescritti, e chirografi Pontificj.*

29 novembre 1832.

Sul dubbio insorto „ se il §. 77 del regolamen-
„ to organico del 5 ottobre 1831, che abolisce le

,, sportule e le propine, comprenda pure i decreti
,, esecutoriali dei rescritti o chirografi Pontificj, ab-
,, benchè si facciano in virtù di speciale delega-
,, zione ,, si dichiara, che tali decreti, comunque i giudici siano delegati specialmente in qualità di meri o di misti esecutori, sono e debbono essere compresi nella generale disposizione del suddetto §. 77.

Dalla Segreterìa di Stato li 29 novembre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 77.) *Circolare della Segreterìa di Stato, colla quale si rinnova l'ordine ai capi di officio giudiziario perchè il rendiconto sull'erogazione dell'assegno per le spese d'officio sia accompagnato dai documenti giustificativi.*

31 gennajo 1833.

Con la circolare del 5 maggio 1832 num. 20575 si prescrisse in quali spese si dovesse erogare l'assegno accordato per le spese d'officio, e si volle che l'avanzo s'impiegasse nell'acquisto dei libri per formare una biblioteca di giurisprudenza.

Per conoscere poi se gli assegni sono erogati analogamente alla suddetta prescrizione, e se vi è

l'avanzo da impiegarsi nell'acquisto dei libri, si volle pure che i capi degli officj giudiziarj inviassero sul finire di ciascun'anno alla Segreteria di Stato un conto generale.

Da qualche capo di officio giudiziario essendo stata trasmessa a sfogo del disposto nella succitata circolare una semplice nota di partite firmate dai giudici e dal presidente, ed essendo necessario che tali note siano munite delle rispettive giustificazioni, debbo perciò commettere a V. S. Illma a trasmettere, oltre la nota delle partite, i documenti giustificativi.

Roma 31 gennajo 1833.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 78.) *Declaratoria della Segreteria di Stato circa i dubbj proposti 1.° se un capo di tribunale possa nel solo caso di affluenza di affari obbligare i giudici supplenti a farne parte a dar voto decisivo; 2.° intorno al modo di proporzionare le diete dovute ai supplenti ne'giorni di effettivo servigio.*

2 febbrajo 1833.

Nel §. 74 del regolamento organico 5 ottobre 1831 si dice „ I giudici supplenti non hanno

„ funzioni abituali : fanno le veci di giudici tito-
„ lari nei casi di assenza , infermità , o altro le-
„ gittimo impedimento ; nel caso di morte del ti-
„ tolare ritengono provvisoriamente il vacante offi-
„ cio sino alla nomina del successore : potranno
„ intervenire alle adunanze dei tribunali civili , o
„ di appello a cui sono addetti , ma non avranno
„ che il voto consultivo „.

Allorchè peraltro non si verifica nè l'assenza , nè l'infermità , nè altro legittimo impedimento di un giudice titolare , i giudici supplenti non hanno potestà di decidere ossia di dare il voto decisivo ; poichè negli altri casi è loro permesso dalla legge d'intervenire alle adunanze dei tribunali , ma la legge dichiara espressamente , che non potranno giudicare , ossia che non avranno che il voto consultivo.

Quindi è chiaro , che al 1.° dubbio dee rispondersi negativamente , poichè se al capo del tribunale fosse lecito di obbligare un supplente a farne parte pel solo motivo dell'affluenza degli affari , bisognerebbe dire , che gli fosse lecito di accordargli la podestà di dare il voto decisivo fuori dei casi preveduti , lo che gli è negato dalla legge.

Al 2.° dubbio si risponde , che le diete dei supplenti debbano proporzionarsi ai giorni di servigio , e per giorni di servigio debbano intendersi i giorni di udienza. Quindi la dieta comprende di sua natura l'assistenza non solo alle udienze , ma tutte le operazioni preliminari , preparatorie , e conse-

guenti dell'udienza stessa. Ciò vuol dire, che il supplente non ha diritto di esigere che una dieta sola per ciascun'udienza alla quale sarà intervenuto. Per lo che se l'operazione del supplente riducesi al solo intervento, e se le altre operazioni comprese nella dieta si fanno dal supplito è giusto che la dieta si riduca alla metà.

Roma 2 febbrajo 1833.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 79.) *Circolare della Segreterìa di Stato, colla quale si precisa quale sia il Magistrato che debba giudicare le cause, che risguardano l'interesse de' governatori, o altri giusdicenti.*

2 marzo 1833.

Sul dubbio insorto: „ quale sia il giudice com-
„ petente per le cause che risguardano l'interesse
„ dei governatori, assessori o altri giusdicenti che
„ ne fanno le veci nei capo-luoghi delle provin-
„ cie, come private persone, allorchè le medesime
„ pel disposto nel §. 15 del regolamento organico
„ 5 ottobre 1831 apparterrebbero al proprio foro „;
la Santità di Nostro Signore si è degnata dichia-

rare, che tali cause, qualunque ne sia il valore, debbano conoscersi e giudicarsi dai tribunali civili.

Dalla Segreterìa di Stato li 2 marzo 1833.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 80.) *Circolare della Segreterìa di Stato declaratoria sulla dilazione delle sentenze, o decreti in materia civile.*

2 marzo 1833.

A togliere ogni dubbio sull'intelligenza dei §§. 193 al 195 del regolamento di procedura nei giudizj civili, si dichiara quanto siegue:

I. Le sentenze, o decreti che ammettono la dilazione implorata dal debitore dovranno essere notificate alla parte a diligenza dello stesso debitore, a forma del disposto nel §. 87 del suddetto regolamento.

II. Fintantochè tali sentenze, o decreti non saranno notificati, sarà lecito al creditore di procedere all'esecuzione della sentenza di condanna, senza vizio di attentato.

III. In ogni caso la dilazione ottenuta dal debitore incomincia a decorrere dal giorno in cui viene proferita la sentenza, o il decreto che l'accorda.

Digitized by Google

IV. Questa disposizione è applicabile anche alle dilazioni, che si accordano al debitore nella stessa sentenza di condanna: abbenchè tali sentenze debbano essere notificate a diligenza del creditore, nondimeno la dilazione decorre sempre dal giorno della pronuncia, e non dal giorno della notifica.

Dalla Segreterìa di Stato li 2 marzo 1833.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 81.) *Circolare della Segreterìa di Stato, colla quale si dichiara quale sia il magistrato competente nelle cause attribuite ai governatori o altri giusdicenti allorchè si astengono dal giudicarle.*

7 marzo 1833.

Sul dubbio insorto, quale sia il magistrato competente nelle cause attribuite ai governatori, assessori, o altri giusdicenti che ne fanno le veci, quando essi ed i loro supplenti per motivi giusti e ragionevoli si astengano dal giudicarle, la Santità di Nostro Signore si è degnata dichiarare e prescrivere quanto siegue:

§. 1. I governatori, assessori, i giusdicenti che ne fanno le veci, ed i loro supplenti, non potran-

no astenersi dal giudicare le cause di loro competenza che nei soli casi preveduti dall'art. 769 (*a*) del codice Piano, riattivato in ordine alla ricusa o allegazione in sospetto.

§. II. Se in questi casi dichiarano d'astenersi volontariamente, la causa sarà portata al giudizio del tribunale civile residente nel capo-luogo della provincia.

§. III. La dichiarazione dovrà farsi in iscritto, e conterrà i motivi. Il tribunale esaminerà preliminarmente, e deciderà senz'appello, sulla giustizia dei motivi allegati dal giudice per astenersi: qualora non li trovi conformi al disposto nel suddetto art. 769 del codice Piano, ordinerà al giudice di assumere la cognizione della causa, e di emanare la sua sentenza nelle forme stabilite dal regolamento.

§. IV. Allorchè il tribunale supremo di Segnatura sul ricorso di alcuna delle parti ammetterà la ricusa di un governatore, assessore o altro giudice che ne fa le veci, dovrà ordinare che la causa sia giudicata dal tribunale civile della provincia, non ostante il disposto nell'art. 777 del suddetto codice, a cui viene derogato.

§. V. Nelle cause di competenza dei governatori che dovranno essere giudicate in primo grado dai

---

(*a*) Estratto dell'art. 769 del codice Piano dei 22 novembre 1817. Appendice N. 5.

tribunali civili in virtù del presente ordine circolare, e dell'altra in data del giorno 2 di questo mese num. 31773, si osserveranno strettamente le regole dei giudizj sommarj, senza che in qualunque caso possa mai ordinarsi l'inscrizione in ruolo.

Dalla Segreteria di Stato li 7 marzo 1833.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 82.) *Circolare della Segreterìa di Stato intorno alle spese di officio dei tribunali.*

7 marzo 1833.

L'erogazione delle spese di officio di codesto tribunale del passato anno, di cui V. S. Illma mi ha rimesso il rendiconto, viene approvata; salve le seguenti osservazioni, d'aver luogo colla gestione del corrente anno, e degli anni successivi.

I giudici, i processanti, e il procuratore fiscale sono in diritto di avere la carta, le penne, l'inchiostro, e la cera lacca che ad essi occorre per gli affari di officio: ma sono in diritto di averla in natura, e non già in danaro contante.

Non sono in diritto di avere un sigillo particolare, nè particolare intestatura per le lettere: il sigillo del tribunale servirà per tutti, e tutti si

serviranno per le lettere della medesima intestatura marginale = Legazione, o Delegazione di ..... tribunale civile, e criminale.

Il fondo delle spese di officio non debbe servire per mancie, ed altre cose simili. Tuttociò che si erogherà in spese diverse da quelle che sono descritte nella circolare del 5 maggio 1832 n. 20575 rimarrà a carico personale dei presidenti.

I conti non verranno approvati, senza le opportune giustificazioni, ossia senza le ricevute di coloro che avranno somministrati gli effetti: Le ricevute dei cancellieri si riterranno, come carte inutili, ed inefficaci: neppure saranno approvati, senza i conti trimestrali nella forma prescritta dal §. 6 della citata circolare.

Roma 7 marzo 1833.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 83.) *Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni in soluzione di un dubbio insorto circa il giudizio in terza istanza delle cause non maggiori di scudi cinquecento nel tribunale di appello in Bologna.*

14 marzo 1833.

Essendo insorto il dubbio, se le cause non maggiori di scudi cinquecento decise in secondo grado

da uno dei giudici del tribunale di appello di Bologna, in virtù del disposto nell'art. 38 del motu-proprio della sa. me. di Leone XII, ripetuto nell'art. 52 dell'altro motu-proprio del 21 dicembre 1827, debbano essere conosciute e giudicate in terza istanza, se avrà luogo, dall'intero tribunale di appello, ovvero dalla sacra Rota; la Santità di Nostro Signore si è degnata adottare la seguente disposizione transitoria:

§. I. Le cause decise in seconda istanza da uno dei giudici del suddetto tribunale saranno giudicate in terzo ed ultimo grado dall'intero tribunale d'appello residente in Bologna.

§. II. Qualora sieda nel tribunale il giudice che ha pronunciato in secondo grado, dovrà egli astenersi dal votare. In questo caso il tribunale sarà composto di cinque votanti, a norma dell'ordine circolare del 10 luglio 1832 num. 23620.

Roma 14 marzo 1833.

A. D. CARD. GAMBERINI.

(N. 84.) *Declaratoria intorno a delazione di armi vetite.*

25 maggio 1832.

NOTIFICAZIONE

Anton-domenico del titolo di s. Prassede, della S. R. C. Prete Card. Gamberini della santità di N. S. PAPA GREGORIO XVI *Segretario per gli affari di Stato interni.*

Una delle principali sollecitudini d'ogni ben regolato Governo si è quella di prevenire i delitti, o almeno, per quanto è dato all'antivedere umano, diminuirne la frequenza con salutari regolamenti di polizìa, ed opportune disposizioni legislative. Coerentemente a questo principio, essendosi conosciuto per fatale esperienza, che l'abuso di portare le armi fu mai sempre la sorgente di gravi disordini, e più precisamente la causa occasionale alle ferite, ed agli omicidj; perciò i Sommi Pontefici, e con Apostoliche costituzioni, e con editti, ne pubblicarono e sanzionarono il divieto; comminando proporzionate pene ai contravventori. Per tali giustissime vedute la Santità di Nostro Signore provvide, che nel regolamento sui delitti e sulle pene, pubblicato dalla Segreterìa di Stato li 20 settembre 1832, uno

speciale titolo si comprendesse, che alle armi avesse relazione; e che giusta la legale loro distinzione se ne fissasse la corrispondente sanzione penale.

Per altro un'indulgente interpretazione introdotta sulla disposizione dell'art. 117 del citato regolamento portando a far credere permessa la delazione dei coltelli serratori, qualora non siano taglienti d'ambo i lati; quindi è che a rimuovere ogni buona fede possibilmente insorta su tal'articolo, ed affinchè da una tal'interpretazione non ne derivi quel danno che in titolo siffatto, per altr'abusiva interpretazione, già si notò avvenuto coll'editto di Segreterìa di Stato dei 23 novembre 1805, inteso l'oracolo Sovrano, dichiariamo, che i coltelli serratori, qualora siano con punta aguzza, ed a serocchi, debbano ritenersi (come in realtà lo divengono coll'aprirli) fermi al manico, ancorchè non abbiano il taglio da amendue i lati, e non siano a fronda di olivo; e che perciò sono compresi nell'art. 117 del regolamento accennato su i delitti e sulle pene. In ordine poi agli altri coltelli serratori, se questi sono con punta aguzza, ed a fronda d'olivo, e col taglio d'ambe le parti, sono egualmente compresi nel predetto articolo; in caso contrario, avendo cioè questi coltelli serratori unicamente la punta aguzza, sono proibiti alla sola delazione, come in genere alla sola delazione sono vietati tutti quegl'istromenti colla punta, che sono atti a ferire, a riserva degl'istromenti ad uso di qualunque arte, o me-

stiere, pei quali già si è disposto chiaramente nell'art. 118 del suddetto regolamento: e considerandosi nell'anzidetta delazione di coltelli serratori con sola punta aguzza, e ferri con punta atta a ferire, una contravvenzione di quelle di titolo minore, non potrà perciò la pena eccedere l'anno di opera pubblica.

La presente notificazione non avendo per oggetto, che una più precisa declaratoria sui coltelli serratori, ed altr'istromenti vetiti alla sola delazione, perciò non occorre quivi di richiamare alla memoria il divieto delle armi insidiose, e di altra specie, già opportunamente indicate nel regolamento penale, per le quali debbe sempre intendersi confermata la proibizione.

Pubblicata ed affissa che sarà la presente notificazione nei luoghi soliti, dovrà avere piena esecuzione, come se fosse stata a ciascuno personalmente intimata.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 25 maggio 1833.

A. D. CARD. GAMBERINI.

(N. 85.) *Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni ai presidenti de' tribunali, colla quale si precisa il vestiario di formalità, di cui debbono usare i giudici nell'esercizio delle loro funzioni.*

28 settembre 1833.

Essendosi conosciuto che alcuni giudici hanno adottato un vestiario non conforme al modello annesso alla circolare de' 15 marzo 1817, di cui si ordinò l'osservanza con l'altra circolare de' 10 febbrajo 1832; si rinnova ai signori presidenti de' tribunali la distinta e precisa indicazione del detto vestiario, affinchè la diramino a tutt' i giudici compresi nel circondario della loro giurisdizione; vi si uniformino essi, ed obblighino i detti giudici ad uniformarvisi a norma del disposto nel §. 3 del regolamento disciplinare de' 15 novembre 1831.

Siegue l'indicazione del vestiario de' giudici dello Stato Pontificio.

TRIBUNALE DI APPELLO

Sottana, e toga con gran coda di palmi tre e mezzo mercantili di castorino nero, più leggiero che sia possibile, o di casimiro ad arbitrio, da usarsi in tutte le stagioni.

Digitized by Google

Mostre all' intorno, e bavaro di velluto operato nero.

Manica tonda fino al ginocchio, ricca da far gran pieghe a riprese sul braccio, e con guarnizione interna di velluto operato come le mostre.

Fascia di *moir* (amuerre) nero, ben alta, con gran cappio, e con grandi frangie di granoni a canutiglia nera.

Bonnet (berretta) ottangolare di velluto nero filettato negli angoli di un cordonetto di seta nera, che li marchi, con fascia nera alta circa quattro dita di velluto, operato come le mostre, e con gran fiocco di seta nera nel mezzo dei quattro pizzi.

Rabats (collare) bianco di filoscio ricamato, o di merletto ad arbitrio, lungo un palmo circa.

TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA

Sottana, e toga con gran coda di palmi tre mercantili di castorino nero, più leggero che sia possibile, o di casimiro ad arbitrio, da usarsi in tutte le stagioni.

Mostre all' intorno, e bavaro di velluto semplice nero.

Manica tonda spaziosa, ma che non giunga al ginocchio, con pieghe a riprese sul braccio, e con guarnizione interna di velluto simile alle mostre.

Fascia di *moir* (amuerre) nero, con cappio, e con frangie di seta nera.

Digitized by Google

Bonnet (berretta) ottangolare di castorino, o casimiro nero filettato agli angoli con cordoncino di seta nera, che li marchi, con fascia di velluto nero simile alle mostre della toga, e un fiocco di seta nera nel mezzo dei quattro pizzi.

Rabats (collare) di batista, lungo circa un palmo, con guarnizione di merletto, o filoscio.

ASSESSORI

Lo stesso abito assegnato ai giudici di prima istanza, colla sola differenza che le maniche saranno a bocca di lupo.

Roma 28 settembre 1833.

A. D. CARD. GAMBERINI.

(N. 86.) *Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni ai Capi de' tribunali di Roma circa i voti o giudizj sulle vertenze medico-forensi, che si commettono al collegio medico-chirurgico dell'università Romana senza la dovuta interpellazione ed intelligenza dell'Eminentissimo Arci-cancelliere della stessa università.*

29 settembre 1833.

L'Eminentissimo signor Cardinale Camerlengo ha dovuto osservare che diversi tribunali di Roma

in corrispondenza agli articoli 182 e 183 del regolamento di procedura criminale in attività, commettono spesso senz'alcuna sua intelligenza al collegio medico-chirurgico dell'università Romana, della qual'egli è l'Arci-cancelliere ed il superiore immediato, dei voti o giudizj sulle vertenze medico-forensi, ed alcune volte colla determinazione perfino della quantità e qualità dei membri da interpellarsi: quali cose opponendosi all'istituto del collegio medesimo, alla costituzione degli studj = *Quod divina Sapientia* = ed alla disciplina della stessa università sono state fatte presenti dal medesimo Arci-cancelliere al sottoscritto Cardinal Segretario per gli affari di Stato interni per un provvedimento.

Rassegnatone rapporto alla Santità di Nostro Signore e ben considerati dalla medesima nella somma sua saviezza i rilievi fatti in oggetto, si è degnata di dichiarare che i voti o giudizj collegiali da ricercarsi in vertenze gravi ed intrigate con discordia de'periti, onde sieno riconosciuti per tali, debbono essere emessi solennemente secondo gli statuti del collegio, e colle norme volute dalla legge e dai regolamenti; e quindi ha ordinato che d'ora innanzi tutt'i tribunali, i quali tanto in forza dei citati articoli 182 e 183 quanto per altre ragioni reputino necessario di requirere il collegio medico-chirurgico, o altro collegio che faccia parte dell'università della Sapienza, debbano rivolgersi all'Eminentissimo Camerlengo, come immediato su-

periore di essa, il quale si darà tutta la premura di commettere l'atto, invigilare al regolare andamento di esso, e rendere quindi noto il risultato al tribunale inquirente.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 29 settembre 1833.

A. D. CARD. GAMBERINI.

(N. 87.) *Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni sulle vendite all'asta pubblica delle biblioteche, de' musei, delle gallerìe, ed altre raccolte risguardanti oggetti di arti liberali, o scienze.*

28 novembre 1833.

La Santità di Nostro Signore avendo considerato, che il vendere sotto l'asta pubblica al maggiore offerente le biblioteche, i musei, le gallerìe, e le altre raccolte o collezioni d'oggetti, che risguardano scienze o arti liberali, senza stabilire legalmente il primo prezzo dell'incanto, può essere cagione di grave danno non solo al debitore, ma a quelli ancora che sul prezzo della vendita giudiziale debbono soddisfarsi, si è degnata prescrivere quanto siegue:

1. Non potrà eseguirsi la vendita sotto l'asta pubblica degli oggetti che formano l'enunciate collezioni

o raccolte, senza premetterne la descrizione e la stima. Tal descrizione e stima si farà da uno o più periti, che saranno nominati dal tribunale con le regole stabilite nel titolo VI. libro III. del codice Piano attualmente in vigore.

2. Dalla sentenza che nomina il perito o periti, e dalla relazione di essi, non sarà luogo ad alcun appello o reclamo.

3. Le offerte non potranno essere minori della stima contenuta nella relazione del perito o periti giudiziali.

4. Se nei prescritti esperimenti dell' incanto non vi saranno offerte superiori alla stima, il creditore potrà chiedere che gli oggetti compresi nelle collezioni o raccolte gli siano aggiudicati: il tribunale ordinerà che venga eseguita l'aggiudicazione per un quarto meno del valore della stima.

5. Saranno osservate nel resto le disposizioni del suddetto codice libro VII titolo VI, intorno alla subasta, e delibera de' mobili.

6. Il presente ordine dovrà applicarsi a tutte le vendite giudiziali che si faranno in appresso, abbenchè la subasta e la delibera sia stata decretata anteriormente.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 28 novembre 1833.

A. D. CARD. GAMBERINI.

Digitized by Google

(N. 88.) *Circolare della Segreterìa per gli affari di Stato interni relativamente alle cause economiche.*

28 novembre 1833.

La Santità di Nostro Signore, analogamente alle Sovrane Sue disposizioni pubblicate con circolare della Segreterìa di Stato il dì 2 marzo del cadente anno num. 31773, si è degnata di ordinare quanto siegue.

Art. 1. Le cause economiche, le quali a forma dell'art. 1. della notificazione del dì 7 gennajo 1832 possono giudicarsi dai priori, o dagli uditori legali, ove sono stabiliti, se risguardano il loro privato interesse, saranno giudicate dall'assessore, o dal giusdicente, o dal governatore, dal quale è dipendente il comune ove il priore o l'uditore legale hanno giurisdizione.

2. Saranno dai medesimi giudicate anche quelle cause, nelle quali il giudice economico si dichiari incompetente per alcuno de' motivi enunciati nell'art. 769 del codice Piano riattivato.

Dalla Segreterìa per gli affari di Stato interni li 28 novembre 1833.

A. D CARD. GAMBERINI.

Digitized by Google

(N. 89.) *Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, colla quale si provvede alla mancanza del numero necessario dei giudici nelle cause civili e criminali.*

28 novembre 1833.

Volendo la Santità di Nostro Signore prevenire ed impedire il ritardo che talvolta soffre l'amministrazione della giustizia per la mancanza del numero necessario de' giudici, si è degnata di ordinare quanto siegue.

Art. 1. In caso di mancanza del numero necessario de' giudici o titolari, o supplenti per la decisione delle cause tanto civili che criminali, i presidenti dei tribunali, i vice-presidenti, o quelli che ne fanno le veci, sono autorizzati di nominare, ogni volta che il bisogno l'esiga, un avvocato, o un procuratore approvato.

2. Nei tribunali di Roma saranno nominati gli avvocati approvati dal sacro tribunale della Rota.

3. Tali nomine non abbisognano di alcuna formalità, e di esse basta che se ne faccia menzione nel foglio di udienza.

4. Le persone in tal modo nominate, hanno diritto a conseguire quella parte di onorario che com-

pete ai giudici supplenti, a forma dei regolamenti che sono in vigore.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 28 novembre 1833.

A. D. CARD. GAMBERINI.

Digitized by Google

POLIZIA

E

CORPO DE' VIGILI

Digitized by Google

Digitized by Google

(N. 1.) *Ordine agli albergatori e particolari di dare alla Polizia l'assegna de' forastieri che alloggiano.*

14 febbrajo 1831.

NOTIFICAZIONE

Richiamando all'esatta osservanza quanto si prescrisse nell'ultima notificazione in data 7 dicembre prossimo passato (*a*) in ordine all'obbligo, che corre a ciascun albergatore, e particolare, non esclusi i conventi, ed altri luoghi pii, di dare l'assegna dei forastieri, che alloggiano; oltre le pene ivi comminate che restano nel loro pieno vigore, si previene, che se taluno di detti forastieri (di cui se ne fosse trascurata la denuncia) si rendesse debitore di qualche mancanza, dovrà di questa ritenersene complice, e responsabile l'alloggiante suddetto, contro cui verranno attivate le proporzionate misure di rigore.

Dal palazzo del Governo li 14 febbrajo 1831.

B. CAPELLETTI Governatore di Roma, vice-Camerlengo, Direttore generale di Polizia.

(*a*) Notificazione 7 dicembre 1830. Appendice N. 6. Istituzione della Direzione generale di Polizia. Editto 23 ottobre 1816. Appendice N. 7.

Digitized by Google

(N. 2.) *Disposizioni risguardanti gli accattoni.*

21 aprile 1831.

NOTIFICAZIONE

Non senza la riproduzione di gravi disordini si veggono di nuovo soprabbondare sulle strade della capitale innumerevoli questuanti nella maggior parte volontarj, e taluni tra questi che tant'oltre portano l'abuso dell'apparente accattonaggio, che giungono perfino a valersene, specialmente in tempo di notte, per sorprendere la credulità dei pietosi sovventori, e dar luogo anche a delittuosa speculazione.

Disordine di tal fatta ora ripetuto ed esteso, risulta assolutamente intollerabile per parte della Polizia, ed è perciò che richiamiamo alla rigorosa osservanza ogni precedente disposizione proibitiva la pubblica questua, ed efficacemente ordiniamo alle forze tutte di procedere colla più accurata vigilanza all'arresto e traduzione al carcere di Polizia di quegl'individui, che rinvengano tanto nelle strade che ovunque in qualsivoglia modo mendicando.

Dal palazzo del Governo 21 aprile 1831.

B. CAPELLETTI Governatore di Roma vice-Camerlengo, Direttore generale di Polizia.

Digitized by Google

(N. 3.) *Provvedimenti diretti a guarentire la pubblica sicurezza nella reposizione e vendita dei fieni e paglie.*

5 maggio 1831.

EDITTO

Esige la pubblica sicurezza, che nell'approssimarsi il tempo della reposizione dei fieni, e paglie, vengano, come si è pratticato dai nostri predecessori, prese delle provvidenze atte a prevenire qualunque benchè remoto pericolo d'incendio, a cui talvolta sono stati esposti i locali, non senza grave danno delle altrui proprietà. A tale oggetto si ordina l'esatta osservanza delle seguenti prescrizioni, alle quali dovranno essere assoggettate tutte e singole persone tanto secolari, che ecclesiastiche, e degne di particolar menzione.

Art. 1. A veruno sarà lecito di riporre, e spacciar fieni, e paglie in qualunque siasi locale tanto dentro la capitale, che nei subborghi, senza la licenza in iscritto della direzione generale di Polizia.

2. Tale licenza non verrà accordata se non premessa la visita dell'architetto del Governo, risultante da un certificato, da cui emerga, che il locale è atto alla suddetta reposizione sott'ogni rap-

porto di sicurezza, dovendosi segnatamente portare tutta l'attenzione alle porte, che racchiudono i locali, perchè siano in buon stato, ed alle mura divisorie, onde non abbiano i fienili comunicazione fra loro per via di buche, quali dovranno onninamente murarsi, ad impedire in caso d'incendio la comunicazione del fuoco.

3. Ottenuto siffatto permesso non potrà da veruno rimettersi il fieno sebbene in piccola quantità, se pria non sia stato visitato, e riconosciuto rimettibile dai respettivi periti qui appiè nominati.

4 A tal'oggetto resterà a carico dei proprietarj di avvisare detti periti un giorno avanti che siegua lo scarico, indicandone il locale, onde possa essere pronto alla voluta ispezione in quell'ora, che verrà combinata.

5. Sarà rilasciato da detti periti al requirente un'incontro del ricevuto avviso, ond'escludere qualunque scusa, di non essersi i suddetti condotti in luogo, ad onta della fattagli prevenzione.

6. Non potrà il fieno caricarsi se pria non siasi ben prosciugato in terra, restando vietato di caricarlo nel modo come suol dirsi all'antonj, e trasportarlo verdastro, o bagnato di guazza, ed acqua piovana.

7. Qualora dopo il carico sopravvenisse la pioggia, dovrà aversi particolare cura di non rimettere quella porzione bagnata, finchè non siasi perfettamente asciugata: come pure trovandosi qualche parte di simile qualità, provveniente dai così detti

pediconi, saranno i proprietarj tenuti di separarla dall'altra, e farla conoscer dal perito, in seguito di che il quantitativo dei medesimi resterà a tutto carico del carreggiatore, che sarà obbligato d'indennizzare il padrone al prezzo da fissarsi da due periti.

8. Nello scarico dei fieni, e paglie dovrà avvertirsi di non ingombrare soverchiamente le strade della capitale, ma pur anche l'esterne in vicinanza segnatamente delle porte del Popolo, Angelica, Pia, e Salara, avendo cura di riporli con la maggiore sollecitudine, attivando a tal'oggetto un conveniente numero di uomini.

9. Dovrà ciascuno prestarsi all'adempimento di quelle prescrizioni, ed ordini, che verranno ingiunte dai periti a garanzia della pubblica sicurezza, ed usare ai suddetti tutto il rispetto, quale si debbe a persone destinate dal governo alla sorveglianza di un oggetto di tanto rimarco.

10. Ad onta delle prescritte misure, riposto che sia il fieno nei rispettivi locali, resterà l'obbligo ai proprietarj del genere di farli frequentemente visitare da persone esperte la mattina di buon'ora, e la sera al tramontar del sole, essendo in tali ore più sensibili all'occhio, e all'odorato i segni di effervescenza.

11. In qualunque caso di pericolo dovrà il proprietario renderne intesa la rispettiva presidenza regionaria per provvedervi analogamente.

12. I vetturini, carrettieri, albergatori, ed altri di simil mestiere potranno ritenere pel quotidiano alimento dei cavalli una discreta quantità di fieno, e paglia, che prescriverà l'architetto, ben'inteso, che si muniscano di licenza della direzione di Polizia, e ne premettino la visita dell'architetto, a forma degli articoli 1. e 2.

13. Siffatte misure sono estensive anche agli spacciatori a minuto di fieni, e paglie a condizione per altro, che i locali siano a volta, e non a solaro di legno.

14. A veruno sarà lecito di ritenere per alimento de'proprj cavalli, ed altri animali, qualunque ne sia il numero, quantità maggiore di fieno, e paglia di quella possa occorrere pel consumo di tre giorni.

15. Non sarà permesso ai barrozzari, girellatori, ed altr'inservienti, di avvicinarsi ai fieni, e paglia con pippe accese, restando egualmente vietato di ritenere nei locali il fuoco, e qualora esigesse la necessità d'introdurvisi, e ritenervi il lume, dovrà questo rimanere ben chiuso in una lanterna munita da ogni parte di cristalli, o vetri in modo, che non ne sorta scintilla veruna.

16. Qualunque infortunio si producesse a danno dell'altrui proprietà, e derivante dallo spreto delle presenti disposizioni, sarà il contravventore responsabile di tutt'i danni, oltre l'incorso nelle pene qui appresso comminate.

17. Le contravvenzioni agli articoli 1, 2, 6, 7, 12, 13 verranno represse con la multa di scudi cinquanta, quelle all'art. 3 di scudi cento, quelle all'art. 9 con la carcerazione, e pubbliche battiture, l'altre agli articoli 14, 15 con la multa di scudi venticinque; e rapporto ai barrozzari, girellatori ec. con la carcerazione, ed altre più gravi a seconda dei casi.

18. I signori presidenti regionarj porteranno l'usata loro sorveglianza, perchè sian'osservate le misure quì espresse, ed in qualunque caso di contravvenzione, prenderanno quei provvedimenti, che stimeranno nel momento opportuni, dandone i consueti rapporti alla Direzione generale di Polizìa.

19. Finalmente si avverte ciascuno di osservare tutte e singole ordinanze di sopra volute, altrimenti si procederà *ex officio*, e per inquisizione alle pene indicate, prevenendo, che al fatto dei dipendenti, e subalterni saranno tenuti i rispettivi principali e padroni. Volendo, che il presente editto affisso che sarà alla porta del palazzo di nostra residenza, e negli altri luoghi soliti e consueti della capitale astringa individualmente chiunque, come se personalmente fosse stato intimato.

Dato in Roma dal palazzo della nostra residenza li 5 maggio 1831.

B. CAPELLETTI Governatore di Roma, vice-Camerlengo, e Direttore generale di Polizia.

Architetto deputato alla ricognizione dei locali

Signor Francesco Paccagnini vicolo del Pinàco N. 31.

Periti destinati per le ricognizioni dei fieni ai rispettivi rioni, e porte.

I.	RIONI	PORTE
Signor Vincenzo Diotallevi via di S. Giuseppe a Capo le case N. 17.	Monti Trevi Colonna Campo Marzo	Popolo Salara Pinciana Pia S. Lorenzo Maggiore
II.		
Signor Pietro Lizzani in via del Moro N. 41.	Campitelli S. Angelo Ripa	S. Giovanni Latina S. Sebastiano S. Paolo
III.		
Signor Angelo Valeri piazza di Aracoeli N. 3.	Borgo Ponte Parione Pigna	Castello Angelica Cavalleggieri Fabrica
IV.		
Sig. Gaetano Frigiotti piazza Monte d'oro N. 138.	Trastevere Regola S. Eustachio	Portese S. Pancrazio

(N. 4.) *Costruzione per conto del Governo di capanne ad uso dei bagni nel fiume Tevere.*

17 giugno 1831.

NOTIFICAZIONE

È accaduto non di rado nei scorsi anni, e ancor di recente, che qualche individuo volendosi nella stagione estiva bagnare nel tevere, senza profittare delle capanne a tal'uopo costrutte, o per risparmio del proprio interesse, o per soddisfazione di un genio troppo pericoloso, o per non sufficiente avvertenza, vi si è miseramente annegato. Per rimuovere le cause di sì infelici successi, ed impedirne possibilmente la rinnuovazione, ci siamo fatti un giusto impegno di adottare quelle provvidenze, che somministrano ad un tempo al pubblico un maggiore, e più sicuro commodo di fare senza alcuna spesa i bagni nel tevere, e che previo il Sovrano assenso veniamo a pubblicare con la presente notificazione.

Art. 1. Anche in quest'anno per l'imminente stagione estiva saranno costruite per conto del Governo le capanne pei bagni sulla riva del tevere, presso il luogo detto il recinto fuori porta del Popolo, sotto l'occhio della guardia di finanza ivi stazionata.

2. In esse a contare dalla mattina di sabato 18 del corrente giugno ogni individuo di sesso mascolino potrà fare gratuitamente i bagni, osservate le regole in appresso descritte.

3. Durante l'esistenza delle sudette capanne vi si potranno fare i bagni in ogni giorno dalle quattr'ore avanti il mezzodì, fino all'ore due della sera.

Nelle feste però saranno escluse le due ore avanti il mezzo giorno, e l'ore di vespro, cioè l'ore 21 e 22 prima, e dopo le quali ore si potranno come negl'altri giorni prendere i bagni.

4. Assisterà al buon'ordine, e regolamento di essi un'agente a tal'uopo stipendiato dal Governo, il quale, secondo le istruzioni communicategli dal signor presidente regionario, invigilerà non meno alla custodia degli effetti degl'intervenienti, ma altresì al decente, e morigerato di loro contegno.

5. La prossima guardia di finanza, secondo gli ordini ricevuti da Monsignor Tesoriere Generale; invigilerà anch'essa a quest'ultimo oggetto, e presterà per qualunque altro la sua manforte in conformità della requisizione, che gli fosse fatta dal suddetto agente. Anche la forza de'carabinieri, e specialmente quella dipendente dagli ordini del signor presidente, è incaricata in tutta la più particolare sorveglianza, secondo le istruzioni che saranno a lei date dal medesimo.

6. I barcajuoli, che radano la riva del tevere, dovranno usare ogni cautela, onde nel passare ac-

Digitized by Google

canto alle capanne non l'urtino colla barca, e sian cagione di danno alle medesime, ed anche d'offesa alle persone, che son entro a bagnarsi. Contravvenendo a simil ordine anderanno soggetti all'immediato arresto ed alle pene convenienti.

7. Rimane espressamente inibito a chiunque si recherà al luogo dei bagni di condur seco dei cani, onde si evitino le quistioni, e i disordini altra volta insorti per l'accesso dei medesimi nelle capanne.

8. Niuno degl'intervenienti ai suddetti bagni durante la di lui permanenza nelle capanne si permetterà di uscir fuori delle medesime entro il tevere, e molto meno di passar nudo, o coperto da esse a qualche barca di transito, o permanente in quelle vicinanze.

9. Niuno oserà nel suo trattenimento in esse di prorompere in espressioni, e commettere alcun atto contro la modestia, ed il buon costume; ovvero inquietare con fatto, o con parole taluno degli altri intervenienti, ed in qualsivoglia modo promuovere rissa; o di rendersi inobedienti, ed insubordinati al sudetto agente incaricato del buon regolamento, a seconda delle disposizioni comunicategli.

10. Oltre queste provvidenze viene espressamente proibito a chiunque di bagnarsi fuori delle suddette capanne, o delle altre, nelle quali si paga un prezzo in qualunque parte del tevere, sotto pena dell'immediato arresto, e del carcere per un mese,

Digitized by Google

e sotto altre pene, che fossero dovute per il concorso di qualche gravante circostanza.

11. Conseguentemente la forza pubblica di qualunque arma, e gl'ispettori delle diverse presidenze regionarie invigileranno con accuratezza, onde niuno ardisca contravvenire al precedente articolo senza la di cui piena osservanza verrebbe meno l'intento propostoci con le altre disposizioni.

Saranno osservate del pari dagl'intervenienti ai bagni nelle altre capanne, pei quali si paga un prezzo, tutte le disposizioni espresse nella presente notificazione, e specialmente agli articoli 7, 8, 9 per ciò che riguarda il buon'ordine, la modestia, e buon costume.

In fine chiunque ardisse contravvenire in alcuna parte all'espresse prescrizioni sarà punito con tutto il rigore; al qual'effetto saranno in piena osservanza gli editti punitivi su tal'oggetto pubblicati dai nostri antecessori.

Ed affinchè niuno possa allegarne ignoranza, la presente notificazione si terrà affissa nei bagni menzionati a cura, e responsabilità rispettiva del sudetto agente, e dei proprietarj, che l'esercitano.

Data dal palazzo di nostra residenza questo dì 17 giugno 1831.

B. CAPELLETTI Governatore di Roma, vice-Camerlengo, e Direttore generale di Polizia.

Digitized by Google

(N. 5.) *Disposizioni sui notturni assembramenti disturbanti la pubblica tranquillità.*

12 luglio 1831.

NOTIFICAZIONE

Si è appreso con dispiacere dal Governo lo strepito ed il numero straordinario di coloro che in una delle scorse notti si sono permessi di trascorrere parecchie strade della capitale, festeggiando con ironica serenata le nozze di recente avvenute fra persone di età molto diversa l'una dall'altra.

Potendo simili riunioni dare occasione di gravi sconcerti, specialmente nei tempi attuali, in cui gli uomini di perverse intenzioni ne vanno in cerca, e ne profittano arditamente, non solo si richiamano in vigore tutti gli editti, onde tali notturni assembramenti sono vietati, ma si fa noto a tutti che gl'ordini i più precisi si sono dati, perchè si proceda all'immediato arresto e conseguente punizione a tenore delle leggi vigenti di tutti quegli che si permettessero di riunirsi, o di progredire per la città in numero maggiore di tre, non comprese le donne che fossero in loro compagnia, dalla prima ora della sera fino a giorno ben chiaro.

Ci giova sperare che in seguito di questo salutare avviso niuno sarà per permettersi ciò che colla pre-

sente notificazione vien espressamente vietato, e che l'immensa maggioranza di questa buona popolazione rileverà con piacere l'impegno, con cui il Governo veglia per prevenire anche i più lievi motivi che possano turbare la pubblica e privata tranquillità.

Roma questo dì 12 luglio 1831.

B. CAPELLETTI Governatore di Roma vice-Camerlengo, Direttore generale di Polizia.

(N. 6.) *Si richiamano all'osservanza le disposizioni altre volte emanate intorno agli sbari.*

5 dicembre 1831.

NOTIFICAZIONE

I molti e gravi disordini che in pregiudizio della pubblica e privata quiete e sicurezza in ogni tempo derivarono dal volontario uso dei sbari stimolarono anche anticamente il Governo a disporne l'assoluto divieto nel suo bando generale tuttora vigente pubblicato nel 1747 (*a*) il quale non lascia di far eco in oggetto alle precedenti disposizioni, di più remota pubblicazione.

(*a*) Estratto degli articoli 44, 46 e 47 del bando generale dei 5 aprile 1747. Appendice N. 8.

Benchè a tale articolo di legge non fosse giammai derogato, pur si vidde in progresso di tempo rinuovato l'uso dei sbari e rinuovata così la lor conseguenza già pur troppo dimostrata per esperienza immancabile dei sempre riprodotti disordini con indignazione osservati dal pubblico, colla maggior egreferenza dai danneggiati. E non ostante che il più delle volte venga consigliato da divota intenzione e religiosa esultanza, è forza pur di convincersi che datosi luogo alla causa identifica non possono identifici non esserne gli effetti.

Esigendo pertanto siffatto abuso una decisa provvidenza del Governo, richiamiamo alla più stretta e rigorosa osservanza la nostra notificazione dell'8 dicembre 1830 (*a*) colla quale, nel proibirsi ogni sorta di sbari tanto di giorno che di notte, qualunque siane il motivo, in Roma e sue adjacenze, fù comminata contro i trasgressori la pena della detenzione in carcere per sei mesi, dichiarando che questa disposizione non intendiamo che recar possa limitazione alcuna sulla maggior pena da decretarsi ove rilevanti circostanze andassero a qualificare la contravvenzione.

Dal palazzo del Governo 5 dicembre 1831.

B. CAPELLETTI Governatore di Roma, vice-Camerlengo, Direttore generale di Polizia.

(*a*) Notificazione degli 8 dicembre 1830. Appendice N. 9.

(N. 7.) *Determinazione di nuova numerazione di legni a vettura.*

14 febbrajo 1832.

NOTIFICAZIONE

Nel richiamare a piena osservanza il precedente nostro editto del 14 marzo 1829 (*a*) sulla numerazione dei legni a vettura, istruiti degli artificiosi mezzi posti finora in pratica per eludere il vantaggioso effetto di così provida disposizione, dichiariamo.

Art. 1. Qualunque proprietario de'legni a vettura che per qualsivoglia titolo venda uno o più de'suoi legni, dovrà senza ritardo darne l'assegna alla rispettiva presidenza regionaria.

2. Egualmente se faccia acquisto di uno o più legni usati e già numerati, non potrà come gli altri che ritiene, darli a fitto se non vi abbia prima cambiata la numerazione in quella che la presidenza sarà per assegnargli.

3. Nel termine di tre giorni da questa data, spirato il quale verrà eseguita un'ispezione generale su tutt'i legni a vettura per procedere contro

(*a*) Notificazione dei 14 marzo 1829. Appendice N. 10.

i trasgressori, dovranno i proprietarj suddetti far porre la numerazione in regola uniforme precisamente come segue = Le cifre che compongono la numerazione saranno alte once sei di passetto romano, larghe once tre, e nella grossezza della striscia che le marca mezz'oncia. Formate con vernice ad esclusione di qualunque altra tintura. Di un solo colore in tutta la numerazione, e questo sempre diverso totalmente dall'altro che offrono i fondi dei sportelli sì, che nello sportello di fondo chiaro sia la numerazione scura, e così viceversa. Di forma la più semplice senza il minimo ornato.

4. I contraventori a ciascuna di queste prescrizioni saranno considerati incorsi nelle pene stesse comminate nel precitato nostro editto.

Dal palazzo del Governo 14 febbrajo 1832.

B. CAPELLETTI Governatore di Roma, vice-Camerlengo, Direttore generale di Polizia.

---

* (N. 8.) *Rinnovazione de' solliti ordini a garanzia della pubblica sicurezza nell'occasione della reposizione e vendita de' fieni, e paglie.* = Notificazione di Monsignor Governatore di Roma vice-Camerlengo, e Direttore generale di Polizia dei 5 maggio 1832.

(N. 9.) *Si ripetono le disposizioni come nell'anno scorso in ordine ai bagni nel fiume Tevere* = Notificazione di Monsignor Governatore di Roma, vice-Camerlengo, e Direttore generale di Polizia dei 25 giugno 1832.

(N. 10.) *Dispaccio della Segreteria di Stato col quale si dichiara, che il corpo de' Vigili di Roma non debbe dipendere tanto nell'amministrativo quanto nel disciplinare che dalla Segreteria di Stato, e per essa da Monsignor Governatore di Roma.*

29 giugno 1832.

Si previene il signor Marchese Giuseppe Origo colonnello direttore e comandante il corpo de' Vigili, che la Santità di Nostro Signore si è degnata dichiarare che il corpo de' Vigili di Roma non abbia a dipendere tanto nella sua amministrazione quanto nel disciplinare che dalla Segreteria di Stato, e per essa da Monsignor Governatore di Roma, qualunque sia stata la disposizione emessa in superiori atti recenti a riguardo del corpo medesi-

mo, o qualunque siasi l'interpretazione data agli atti medesimi (*a*).

Dalla Segreteria di Stato li 29 Giugno 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 11.) *Disposizioni concernenti il rilascio dei passaporti, e l'assegna de' forestieri.*

5 novembre 1832.

NOTIFICAZIONE

Per comodo, ed intelligenza de' forestieri che sono di passaggio, o permanenza in questa capitale si rende noto, che l'officio della Direzione generale di Polizia, per ciò che risguarda la spedizione de' passaporti e carte di sicurezza in via ordinaria, è occupato per tale disimpegno in tutt' i giorni, nella mattina dalle ore tre antimeridiane sino a mezzo giorno, e nel dopo pranzo dalle ore ventidue alla prim'ora di notte.

Per la spedizione poi de' corrieri, passaporti ad urgenza, ed altro affare straordinario, l'officio stes-

---

(*a*) Dispaccio di Segreteria di Stato 11 agosto 1828. Appendice N. 11.

so è aperto da quattr'ore innanzi mezzo di sino a tre ore di notte.

In questa circostanza si ricorda ad ogni romano, che abbisognasse di un passaporto per recarsi sia nelle provincie dello Stato Pontificio, sia all'estero, di presentarsi in officio munito di corrispondente attestato della Presidenza regionaria, sotto cui ha il suo domicilio, come si ricorda a quelli che debbono prorogare la carta di sicurezza di presentare la fede di garanzia sottoscritta da persona proba, e cognita alla Direzione generale medesima, o l'attestato di attuale applicazione, in conformità di quanto sarà stato loro avvisato nella prima consegna della carta, e giusta le leggi di Polizia pubblicate il dì 5 agosto 1820. (*a*).

E colla presente si vogliono anche richiamare a memoria le disposizioni tutte, più volte pubblicate, sull'assegna de' forestieri, da darsi alla Presidenza regionaria del rispettivo circondario da chiunque sia per titolo di parentela od amicizia, sia gratuitamente, sia per servigio di famiglia, sia finalmente per motivo d'interesse somministri alloggio ai medesimi non esclusi i luoghi pii.

Data dal palazzo del Governo questo dì 5 novembre 1832.

N. GRIMALDI Governatore di Roma, vice-Camerlengo, e Direttore generale di Polizia.

(*a*) Editto dei 5 agosto 1820. Appendice N. 12.

(N. 12.) *Prescrizioni intorno agli spacci di vino.*

24 novembre 1832.

EDITTO

NICCOLA GRIMALDI Governatore di Roma e suo distretto vice-Camerlengo, e Direttore generale di Polizia.

Reso più mite il regolamento delli 31 marzo 1824 sugli spacci di vino dalla notificazione della suprema Segreteria di Stato in data del 5 aprile 1829, che ne rimosse i stabiliti ripari già conosciuti sotto il nome di cancelletti, ha in seguito il governo veduto con vera sua soddisfazione che come allora fu saggia l'accennata misura ond'arrestare il corso ai tanti disordini che accadevano così non era duopo il richiamarla in vigore per la moderazione degna di lode con la quale il buon popolo di Roma ha poi fruito senz'abusarne, di questa Sovrana condiscendenza.

Ma perchè in quel regolamento davansi altre disposizioni, le quali non furono mai abrogate come egualmente provvide nè punto contrarie agl'usi, e ai bisogni del pubblico, ma poscia cadute in dimenticanza, si è ora creduto necessario di prenderle ad esame, e previo il ratificamento superiore, ri-

produrle con quelle modificazioni, e cambiamenti, che dopo matura ponderazione si sono potuti scorgere i più utili, e più convenienti.

Quindi si prescrive quanto siegue.

Art. 1. I diversi luoghi dove si spaccia il vino sono riconosciuti, e permessi coi nomi di trattorie, osterie cucinanti, bettole, magazzeni, e fiaschetterie soggetti però alle seguenti norme e discipline.

2. Le trattorie non possono somministrare il vino che alle persone soltanto che vi si recano per mangiare.

3. Le osterie cucinanti possono (ove nulla osti, e mediante speciale licenza) essere ancora autorizzate allo spaccio del vino sia all'ingrosso, sia a minuto.

4. Non è vietato ai bettolieri di aggiungere allo spaccio a minuto anche quello all'ingrosso, purchè ne abbiano ottenuto regolare permesso.

5. I magazzeni vendono soltanto a fusti.

6. Le fiaschetterie spacciano in sano i fiaschi del vino d'Orvieto, ed altri scelti tanto dello Stato, che forastieri, non che le bottiglie de'vini navigati.

Pel consumo de'suddetti vini nelle fiaschetterie occorre una speciale licenza.

7. La concessione delle licenze per gl'accennati esercizj, e per ogni altro, viene determinata dalla direzione generale di polizia presso l'informazione delle presidenze regionarie, le quali sono incaricate di rilasciare le licenze medesime.

8. Ai bettolieri non è permesso di cucinare, nè di somministrare comestibili di qualunque specie: solo è tollerato che i concorrenti ai loro negozj possano consumarvi quei cibi, che avranno seco recati.

9. Le osterie cucinanti di prim'ordine possono come le trattorie avere delle stanze superieri. A tutte l'altre osterie, alle bettole, ai magazzeni, alle fiaschetterie non è permesso di far uso che di botteghe, o stanze al piano della strada.

10. Quegli osti, e trattori, che per maggior comodo del pubblico cucinano anche dei cibi di grasso nei giorni vietati debbono servirli in camere separate sotto pena di scudi dieci per ogni contravenzione: ed attenersi strettamente a quanto sarà inoltre prescritto dall'autorità ecclesiastica.

11. Le trattorie, le osterie cucinanti, le bettole, i magazzeni, e le fiaschetterie debbono avere sulla porta d'ingresso l'iscrizione in carattere ben visibile del rispettivo esercizio, od esercizj secondo il modello che sarà dato dalla presidenza sotto cui si trovano.

12. Nelle trattorie, osterie, e bettole debbono usarsi le misure di vetro bollate, esclusa qualunque altra misura, o vaso che si potesse maliziosamente ideare in frode della legge, sotto l'irremissibil pena di scudi dieci.

13. Essendo responsabile ogni oste, trattore, e spacciatore di vino dei disordini, che in qualunque

genere possono accadere nei loro negozj, così restano essi avvertiti dell'obbligo che loro corre di chiamare subito la forza, e denunziare alla propria presidenza chiunque ardisca contravenire alle leggi, sotto le comminatorie prescritte dall' art. 189 del regolamento penale dei 20 prossimo passato settembre.

14. Le leggi che vietano nelle osterie, trattorie, e spacci di vino ogni giuoco permesso colle carte, non che i giuochi di morra, passatelle, di conte, e di ogn'altro benchè non nominato restano nel loro vigore, per cui li contraventori saranno puniti colla multa di scudi cinque per cadauno, e con scudi dieci il padrone del locale ove abbia soltanto permesso il giuoco, e con scudi venticinque se avrà fatto parte del giuoco medesimo da raddoppiarsi ad ognuno in caso di recidiva, ed in caso di terza mancanza l'esercente verrà inabilitato perpetuamente dall'esercizio oltre le suddette pene, salvo sempre il separato incorso delle pene portate dall'art. 274 del regolamento sui delitti, e sulle pene dei 20 settembre prossimo passato, in caso che si trattasse di giuochi vietati di azzardo, ossia di resto.

15. È proibito a chiunque di spacciare vino privatamente, o aprire pubblici spaccj senza esserne autorizzato dalla direzione generale di Polizia sotto comminatoria di scudi venti di multa, e della perdita totale del genere.

16. Quei proprietarj che vogliono spacciare a

barili, mezzi barili, e quartaroli al proprio conto il vino raccolto nei loro fondi ne saranno gratuitamente autorizzati con opportuna licenza esibendo certificato che attesti della proprietà, e quantità del genere. Tali licenze saranno temporarie.

Possono altresì ottenere lo spaccio del proprio vino a minuto assoggettandosi alle stesse norme, e regole prescritte per gli altri spacciatori.

17. Gli osti, trattori, bettolieri, e spacciatori, anche proprietarj di vino, sono obbligati di denunciare alla presidenza, per iscriverle nella patente, le persone che vogliono destinare a condurre per proprio conto, o con qualunque altro patto i loro negozj, rendendosi però garanti delle persone medesime, sotto pena in caso di omissione, e per ogni omissione della multa di scudi dieci.

18. I magazzeni di vino possono rimanere aperti fino all'ore due di notte; le fiaschetterie, e le bettole fino all'ore tre; e l'osterie cucinanti, e le trattorie fino alla mezza notte. Oltrepassando queste ore senza essere muniti di uno speciale permesso della direzione generale di polizia, li trasgressori saranno puniti colla multa di scudi dieci.

19. Sono provvisoriamente conservate le trattorie, l'osterie cucinanti, le bettole, li magazzeni di vino, e le fiaschetterie al presente aperte con permanente licenza. Si riserva però la direzione generale di Polizia dappresso le più accurate informazioni delle presidenze regionarie di restringere il loro nu-

mero, se lo crederà opportuno, e di rettificare le località rispettive.

20. Che se finalmente con mezzi equivalenti a mantenere il disordine, che si vuole abolire, s'immaginassero maliziosamente locali, o riunioni di persone per eludere la legge, l'interprete di questa sarà sempre Monsignor Governatore di Roma presso il giudizio del quale dovranno aver luogo quelle penali, ch'egli giudicherà incorse nei casi non previsti, o dolosamente inventati per defraudare le premesse disposizioni.

21. Il presente editto dovrà tenersi affisso in modo visibile, nelle trattorie, osterie, bettole, e spacci di vino qualunque sotto pena alli contravventori della multa di scudi dieci.

Dato dal palazzo del Governo li 24 novembre 1832.

N. GRIMALDI Governatore di Roma, vice-Camerlengo, e Direttore generale di Polizia.

Digitized by Google

(N. 13.) *Ordini risguardanti la conservazione, e polizìa delle pubbliche fontane soggette alla giurisdizione del Magistrato Romano.*

11 DICEMBRE 1832.

EDITTO

Le pubbliche fontane di Roma formando uno dei più distinti pregj della dominante, ed essendo di notabilissimo comodo ai cittadini, il di loro mantenimento, e la loro polizìa è stata mai sempre a cuore dei nostri predecessori, come ne fanno testimonianza i replicati editti dai medesimi pubblicati. Malgrado però tali premure non han cessato giammai quelli, i quali nulla calcolando e pregio, e utilità pubblica, non si sono uniformati all'emanate prescrizioni, ed in oggi la loro licenza si è resa del tutto insopportabile.

Volendo noi pertanto richiamare alla precisa, ed esatta osservanza le passate ordinazioni, e perchè dalla diuturnità del tempo in cui ebbe luogo l'ultimo editto non abbiasi ad allegarne ignoranza, quindi è che in vigore della facoltà attribuitaci dalla Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI nell'udienza dei 15 settembre prossimo passato, oltre quelle inerenti al nostro officio, con il presente ordiniamo, e prescriviamo quanto siegue:

Art. 1. Qualunque persona di qualsivoglia grado,

stato e condizione, la quale aprirà, romperà in qualsiasi modo, e per qualsiasi pretesto o causa i rispettivi chiusini delle pubbliche fontane situate nelle piazze di Aracoeli, di Campitelli, delle Tartarughe, Giudìa, Montanara, della Bocca della verità, Campo vaccino, e della Madonna de' monti incorrerà nella penale di scudi venticinque, oltre il rimborso dei danni.

2. Nella stessa pena incorrerà chiunque s'introdurrà nelle rispettive forme sotto qualunque pretesto o causa, e nel caso rompesse le condotture, onde rimanesse deviato il corso delle acque, sarà soggetto anche ad una pena afflittiva del corpo, giusta la disposizione delle leggi vigenti.

3. Chiunque gitterà sassi, pezzi di legno, ed altro in dette fontane, appunterà chiodi, o attaccherà corde nelle loro vasche, statue, piedistalli, colonne ec. incorrerà nella pena di scudi dieci oltre la rifazione del danno in caso vi concorresse.

4. È proibito a chiunque di lavare qualsivoglia oggetto nell'acqua di esse fontane, o intorbidarla in qualsivoglia modo sotto la stessa pena di scudi dieci.

5. Le pene sopra comminate s'incorreranno irremisibilmente in ogni caso, ed anche nella prima contravvenzione, e verranno distribuite metà all'accusatore, che sarà tenuto segreto, e metà alla nostra Camera Capitolina.

6. In caso d'insolvibilità dei contravventori sa-

ranno essi puniti con tanti giorni di prigionia, per ogni scudo di penale in conformità delle vigenti leggi.

7. Per le suddette contravvenzioni si potrà procedere anche per inquisizione, e di officio; e si avrà fede al detto di un sol testimonio degno di fede oltre l'accusatore.

8. Vogliamo, e decretiamo finalmente, che il presente nostro editto pubblicato che sarà nei luoghi soliti di Roma, astringa ognuno come se gli fosse stato personalmente intimato.

Dato dal nostro palazzo di residenza in Campidoglio li 11 dicembre 1832.

G. B. MARCH. OLGIATI Conservatore.
MICHELE CONTE MORONI Conservatore.
VINCENZO COLONNA Conservatore.
L. Avv. Scaramucci Fiscale.

(N. 14.) *Nuove disposizioni sulla numerazione dei legni a vettura, e sopra varj abusi dei conduttori dei legni stessi.*

30 marzo 1833.

NOTIFICAZIONE

Le frequenti offese riportate dai pedestri per opera de' vetturini, e conduttori di carri che sen-

za punto badare alle persone che precedevanli, o alla strettezza della via lasciavano di trattenere il corso ai cavalli ed investivano quei che o per fisica indisposizione, o per altra causa non erano giunti a salvarsi dal pericolo (qual modo di procedere se non ha dolo ha colpa) determinarono i nostri predecessori ad emanare varie saggie disposizioni.

La più opportuna fu certamente quella di obbligare i proprietarj de' legni a vettura della capitale, e della Comarca di numerarli tutti perchè potessero riconoscersi, e con notificazione del 14 febbrajo dello scorso anno fu stabilita l'altezza, larghezza, e grossezza delle cifre, la materia e il colore di cui formar si dovevano.

Si è però in seguito veduto quanto male abbiano i proprietarj in genere corrisposto a sì convenevol misura, mentre, salvo pochissimi legni che vedonsi numerati come fu prescritto, gli altri lo sono in modo tanto informe sia per la tenuità delle cifre, sia pel colore, sia in fine per la materia posta in opera e facile a cassarsi, che ben danno a conoscere la manifesta infrazione dell'ordine ingiunto. .

Ad impedire pertanto il proseguimento di così intollerabile abuso, e a proteggere possibilmente la personale sicurezza de'pedestri si fa noto al pubblico, che i legni a vettura sotto qualunque denominazione dovranno avere il numero da tre lati, cioè, alle due fiancate in mezzo dello sportello, e

nella parte posteriore della cassa; che tutti avranno la targa uniforme col fondo bianco, e le cifre nere qualunque sia il colore della cassa, e le cifre dovranno essere dell'altezza di once sei del passetto romano; che in fine è già da noi destinato il pittore ch'eseguirà quest'uniforme numerazione a vernice.

Restano quindi avvertiti tutt'i proprietarj di legni a vettura sì di Roma, che della Comarca di presentare i primi nel termine di giorni dieci, ed i secondi nel termine di giorni venti alla Direzione generale di Polizia l'elenco di tutt'i loro legni unitamente ai foglj co'quali furono ad essi assegnati i numeri per essere poi diretti ripartitamente, ed in ciascun giorno con un discreto numero de'loro legni in proporzione della quantità che ne posseggono all'accennato pittore che a modicissimo prezzo da noi fissato eseguirà la detta operazione giusta il modello stabilito, e così faranno pe'nuovi legni che andassero in seguito ad acquistare.

Richiamando poi alla piena osservanza quanto fu stabilito dal nostro predecessore coll'editto del 14 marzo 1829, e sua notificazione del 14 febbrajo 1832 in ordine alla vendita, o all'acquisto dei legni a vettura, colle penali ivi comminate contro i trasgressori, resta confermato il permesso a ciascun proprietario di vetture di riserbarsi un limitato numero di legni non numerati osservando rigo-

rosamente (se non vogliano essere colpiti in contravvenzione) il regolamento allora prescritto.

Altro inconveniente non lieve si è pure introdotto dai conduttori de' legni a vettura quello, cioè, di andar vagando co' legni vuoti per ogni via invitando le persone a salirvi, lo che apporta continuo imbarazzo, e fastidio alla popolazione. Che la sola piazza di Montecitorio è ormai angusta per contenere tutt'i legni che vi si mandano per essere affittati, già si trova a ciò provveduto colla disposizione emanata nel 21 settembre 1827 (*a*) dalla presidenza delle strade, che, oltre la piazza di Monte citorio volle opportunamente assegnare l'altra molto spaziosa detta di Spagna. Non essendosi perciò mai revocata quella disposizione s'ingiunge ai conduttori tutti de' legni a vettura di strettamente uniformarvisi senza dilazione sotto le penali ivi allora promulgate.

Spirato il termine stabilito per le assegne de' legni, e loro nuova numerazione, la pubblica forza, e gli agenti di Polizia procederanno alle contravvenzioni.

Dal palazzo del Governo 30 marzo 1833.

N. GRIMALDI Governatore di Roma, vice-Camerlengo, e Direttore generale di Polizia.

(*a*) Notificazione dei 21 settembre 1827. Appendice N. 13.

(N. 15.) *Circolare della Segreterìa di Stato sulla vigilanza da osservarsi dalle singole autorità in ordine ai depositi, e alla circolazione e vendita delle polveri solfuree.*

11 APRILE 1833.

Con circolare dei 6 corrente l'Eminentissimo Segretario degli affari di Stato interni ha richiamato in vigore le saggie disposizioni, a cui il Camerlengato avea sottoposto negli anni scorsi ultimamente il commercio, e la circolazione interna delle polveri solfuree.

L'osservanza di queste agevolata dalla speciale forma di certificato che per ordine del prelodato Eminentissimo Segretario dovrà accompagnare d'ora in poi le singole spedizioni di questa merce pericolosa, e contestarne gli arrivi, e l'esito, porrà le autorità politiche in caso di giudicare se si vadano effettuando straordinarj cumuli di siffatte polveri in alcun punto, e se vi sia luogo a dubitare che ciò siegua con prova o con sospetta intenzione riguardo alla pubblica tranquillità.

Incombe perciò a me, come a ministro incaricato di vegliare alla conservazione della medesima, il richiamare lo zelo delle singole autorità su queste speciali disamine e l'avvertirle che sarà di loro dovere il portare immediatamente a notizia di que-

Digitized by Google

sta Segreteria di Stato qualunque sospetto, o certezza che in loro venga a destarsi in seguito di queste disamine stesse, relativamente ad alcun pericolo che sia per correre l'ordine pubblico, anche parzialmente.

Sono sicuro che V. S. Illustrissima sarà per occuparsi diligentemente di questa sua speciale incombenza, e per esigerne l'esatto adempimento dalle autorità subalterne.

Roma 11 aprile 1833.

T. CARD. BERNETTI.

---

* (N. 16.) *Rinnovazioni dei soliti ordini intorno alle cautele da osservarsi a garanzia della pubblica sicurezza nella reposizione e vendita dei fieni, e paglie.* = Notificazione di Monsignor Governatore di Roma, vice-Camerlengo e Direttore generale di Polizia dei 15 maggio 1833.

---

* (N. 17.) *Si ripetono le solite disposizioni risguardanti i bagni nel fiume tevere.* = Notificazione di Monsignor Governatore di Roma, vice-Camerlengo, e Direttore generale di Polizia dei 25 giugno 1833.

(N. 18.) *Disposizioni dirette ad allontanare i funesti effetti dell' idrofobia nei cani.*

6 luglio 1833.

NOTIFICAZIONE

Ad allontanare i funesti effetti dell' idrofobia, che dall'eccessiva quantità di cani, di cui ridonda questa capitale, possono più facilmente svilupparsi nella calda stagione, siccome recenti esempj, ed una trista esperienza hanno fatalmente addimostrato, e per guarentire, per quanto umanamente è possibile, la sicurezza di ciascun' individuo della popolazione, si è stabilito di prescrivere quanto siegue.

Art. 1. È vietato a chiunque il condur seco, o lasciare liberamente vagare di giorno per le pubbliche vie cani di qualsivoglia specie, quando non siano muniti di collarina, e non abbiano sulla medesima indicato il nome, e cognome del rispettivo proprietario.

2. I cani così detti da presa, e generalmente i cani d'indole feroce, destinati alla difesa delle persone, e dei bestiami, o a guardia delle case, e proprietà qualunque, oltre la collarina come sopra, dovranno essere assicurati colla museruola, e non potranno vagare per Roma se non legati, e condotti a mano dal rispettivo proprietario o custode.

3. Qualunque cane che sarà trovato di giorno vagante per le vie senza collarina, o con questa mancante dell'indicazione, come all'art. 1 e se della specie espressa all'art. 2 non fosse inoltre fornito di museruola, legato, e condotto a mano, sarà considerato come un cane abbandonato, e come tale potrà essere preso, od ucciso dalle persone di ciò incaricate.

4. Tutt'i cani che dopo le ore ventiquattro saranno trovati vaganti per la città anche con collarina, o con altro segnale, che indichi aver essi un padrone, saranno irremissibilmente, e senz'alcun riguardo alla loro specie, benchè pregievole, distrutti con quei mezzi, che si crederanno i più efficaci, e sicuri. Per conseguenza chi n'è possessore avrà cura, se ama di conservarli, di non farli uscire di casa, o di condurli seco legati, usando altresì la necessaria avvertenza, affinchè niuno ne rimanga spaventato, ed offeso.

5. Chiunque, sia proprietario, o custode di un cane, che scuoprirà in esso alcun segno di rabbiosa infezione, e specialmente se addimostri avversione all'acqua è tenuto di assicurarlo, e di darne pronto avviso alla presidenza regionaria, come pure è obbligato di notificare all'officio medesimo il seguìto abbandono, o dispersione di un cane affetto, e sospetto come sopra, perchè possano senz'indugio essere praticate le misure, e le diligenze atte a prevenire le terribili conseguenze di un sì spaventevole morbo.

6. Affinchè poi ciascun proprietario, o custode d'un cane abbia tempo bastante per ritrovarlo, se per caso l'avesse smarrito, dovrà fornirsi di collana, o di museruola, per servirsene, siccom'è stato superiormente prescritto, e di dare alla propria famiglia quelle disposizioni, che crederà atte a tenerlo in sicuro, durante il tempo dell'uccisione, s'intende, che questa debbe incominciare cinque giorni dopo la data della presente notificazione, cioè, la sera dell'11 del mese andante da proseguirsi senz'interruzione di giorno, e di notte per la durata di mesi due.

Chiunque si renderà colpevole di contravvenzione a queste disposizioni o di resistenza all'esecuzione di ogni, e qualunque misura alle medesime relative, sara sottoposto all'arresto personale, ed alla pena pecuniaria di scudi dieci, non escluse pene più gravi a misura delle circostanze, oltre all'obbligo della reintegrazione dei danni verso chi risultasse offeso, o pregiudicato in conseguenza della contravvenzione, o resistenza accennata.

Pubblicata, ed affissa ne'soliti luoghi della città, la presente obbligherà ciascuno all'esatta osservanza, come se personalmente gli fosse stata intimata.

Dal palazzo del Governo li 6 luglio 1833.

N. GRIMALDI Governatore di Roma, vice-Camerlengo, e Direttore generale di Polizia.

(N. 19.) *Circolare della Segreterìa di Stato risguardante i passaporti per l'interno dello Stato.*

18 luglio 1833.

Non senza grave dispiacere si è appreso che in alcune provincie dello Stato rimangono ineseguiti gli articoli 7 e 8 dell'editto di Segreterìa di Stato del giorno 5 agosto 1820, che sono del seguente tenore.

Art. 7. Tutti quelli, che vorranno passare fuori della propria Legazione, Delegazione, o Comarca per viaggiare nell'interno dello Stato, dovranno essere muniti di un passaporto, o di un foglio di via, il quale sarà ad essi rilasciato dalla Polizìa provinciale dietro documento delle Polizìe comunali, e rispettivamente dalla Direzione generale di Polizìa.

Art. 8. Ogni statista, o estero come sopra domiciliato, che si proponga di dimorare più giorni in un paese situato fuori della Legazione, o Delegazione, in cui ha il suo ordinario domicilio sarà tenuto di presentare, o far presentare il proprio passaporto alla vidimazione dell'autorità che vi esercita la Polizìa entro le prime ventiquattr'ore dopo il suo arrivo: in caso di mancanza potrà riguardarsi come sospetto, ed essere soggetto alle disposizioni premesse in simili casi.

Ora tale trascuratezza potendo compromettere

l'ordine e la pubblica sicurezza, sarà cura di V. S. Illustrissima di toglierla di mezzo, richiamando alla più stretta osservanza l'editto sopra citato in tutte le sue parti, e specialmente nei due trascritti articoli.

Roma 18 luglio 1833.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 20.) *Circolare della Segreterìa di Stato relativamente alle tasse dovute pei visti nei passaporti.*

19 novembre 1833.

A togliere qualunque dubbiezza, che fosse insorta nell'eseguire le misure prescritte dall'editto di questa Segreterìa di Stato del 5 agosto 1820 sopra i viaggiatori, e a viemeglio confermare l'osservanza, si comunicano a V. S. Illustrissima le seguenti dilucidative disposizioni.

Art. 1. La tassa che indistintamente in tutte le provincie dello Stato Pontificio dovrà esser'esatta pei visti nei passaporti proseguirà ad essere la solita, vale a dire, di bajocchi trenta se sono per l'estero, e di bajocchi dieci se per l'interno.

2. Dal punto ove si è rilasciato il passaporto o il visto sino all'altro ov'è diretto il viaggiatore, non può esser'esatta alcuna tassa.

3. I passaporti degli esteri che s'introducono, e degli statisti che ritornano nei dominj della S. Sede, saranno gratuitamente visati dall'incaricato di Polizia, o dai capi della forza, o ministri doganali ai confini, con esprimervi l'obbligo che ha il viaggiatore di presentare il passaporto alla Direzione generale di Polizia in Roma, se fino ad essa s'inoltrasse, o alla magistratura di Polizia del luogo, ove fosse per rimanere, o fermarsi per qualche tempo, a forma dell'art. 3 del citato editto.

4. Si ritengono assoggettati ad eguale obbligo di visto anche i passaporti degli esteri, e statisti, che sortono dallo Stato Pontificio, in conformità, e colle avvertenze dell'art. 18 dell'editto sovrammentovato.

5. Nei luoghi, ove al viaggiatore occorresse di far dimora oltre le ore ventiquattro, dovrà egli presentare il passaporto al visto dell'autorità di Polizia ivi esistente senza pagamento di tassa.

6. Compiuto il viaggio designato nel passaporto o visto, se il viaggiatore volesse intraprenderne uno nuovo, o retrocedere, o variare direzione, avrà luogo l'esazione della tassa, come all'art. 1: ferme rimanendo in tutto il resto le disposizioni del ripetuto editto del 5 agosto 1820.

Resta intanto avvertita V. S. Illustrissima che quanto ho ora stabilito dovrà aver effetto col principio del prossimo nuovo anno. E siccome per le circostanze di cotesta provincia vi potrebbe occorrere

qualche modificazione, o aggiunta, così abbastanza in tempo attenderò da lei quelle osservazioni, che sull'argomento avesse a fare onde considerarle, e provvedere.

Roma 19 novembre 1833.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 21.) *Disposizioni di Polizia sui teatri.*

16 dicembre 1833.

EDITTO

La deputazione dei pubblici spettacoli ad oggetto di mantenere il buon regolamento nelle rappresentanze, prevìa la superiore approvazione, ha adottato le determinazioni, che col presente editto si rendono note al pubblico per la loro osservanza.

Art. 1. Nella prossima stagione di carnevale gl'impresarj regolarmente autorizzati faranno agire i teatri a forma de'soliti manifesti, esclusi quei giorni nei quali per legge, o consuetudine sono proibiti i pubblici spettacoli.

2. Qualunque impresario è strettamente responsabile, che le rappresentanze non incomincino mai dopo le ore due, e che finiscano nelle sere di

giovedì almeno mezz'ora avanti mezza notte. E nelle sere di antivigilia un'ora avanti mezza notte sotto la pena pecuniaria di venti scudi.

3. Resta proibito agl' impresarj di vendere i biglietti più del prezzo approvato, ed enunciato nei rispettivi manifesti.

4. I biglietti di platea saranno stampati a riscontro, e numerati; una metà resterà ritirata dalla maschera alla porta di platea, e l'altra metà resterà in mano all'acquirente, che dovrà conservarla per giustificare il suo diritto, giacchè chiunque sarà trovato in platea senza il detto biglietto, ne verrà immediatamente espulso, ancorchè avesse pagato alla porta: nei teatri minori nei quali i biglietti non sono stati stampati a rincontro non potrà l'impresario distribuire alcuno ancorchè tenue quantitativo di biglietti superiore al numero de'posti di platea sotto pena della multa di scudi venti.

5. In previdenza d'infermità sopraggiunta a taluno dei principali attori di musica, o di ballo, o di qualunque altro caso per il quale egli rimanesse inabilitato a rappresentare tutto, o nella maggior parte la sua azione nello spettacolo, rimane stabilito per modo di regola, che incomba all'impresario di documentare l'infermità, o caso suddivisato, al signor deputato cui spetta, ad ora congrua della mattina, nella di cui sera dovrebbe agire l'attore, in guisa che la deputazione possa con analogo manifesto prevenire il pubblico non più tardi

del mezzogiorno. Mancandosi, o ritardandosi per qualsivoglia altra causa di prevenire sul mezzo dì il pubblico con manifesto, chiunque avrà acquistato chiavi de'palchi, o biglietti per l'opera della sera, sarà in diritto di rivendicarne l'intiero prezzo con la restituzione di essi, e qualora volesse nulladimeno intervenire allo spettacolo il prezzo dei biglietti, e delle chiavi de'palchi acquistato nel giorno per la sera sarà ridotto a metà della somma pagata: qualunque eccezione, o scusa dell'inadempimento surriferito, che potesse dedursi dall'impresario, non avrà luogo, nè sarà ammessa dalla deputazione per debilitare, o restringere la massima, come sopra adottata.

6. Chiunque si facesse lecito di variare posto senza il consenso di quello, che avrà il biglietto di posto, che concambia; ovvero si permettesse di star fermo per il canale della platea o in quello dietro l'orchestra, sarà soggetto all'arresto immediato, ed alla multa di scudi cinque. Nessuno potrà indurre cani nei teatri, ed egualmente nessuno potrà tenere il cappello in testa nelle platee, nè stare in piedi nel tempo delle rappresentanze, ed i trasgressori saranno soggetti alla pena d'essere espulsi dal teatro ed altre secondo i casi.

7. Le maschere di platea non potranno ammettervi alcuno senza il suddetto biglietto, e contravvenendo a tale disposizione saranno destituite per sempre dal loro impiego ed assoggettate ad altre

pene anche corporali secondo le circostanze essendone anche responsabile l'impresario. I biglietti e le chiavi dei palchi, ancorchè padronali, non potranno vendersi, se non che entro il botteghino de'rispettivi teatri ove gl'impresarj saranno obbligati di dare il comodo conveniente. Chi contravvenisse a questa disposizione incorrerà nella pena di scudi dieci oltre l'arresto personale.

8. Ogn'impresario, il quale deludendo le cure, e la vigilanza delle autorità competenti, si rendesse in qualunque modo colpevole di qualche azione, che potesse offendere il buon costume, o in qualunque altr'aspetto si riguardasse ragionevolmente indebita, incorrerà nella multa di scudi cinquanta oltre l'arresto personale, se le circostanze l'esigessero.

Qualunque degli attori, il quale, sia in parole, sia nel portamento, nei gesti, e nel vestiario non osservasse tutta la modestia, e decenza dovuta, o in alcun'altro modo preterisse i termini ammessi nella revisione dei copioni, o libretti sarà punito severamente con pena pecuniaria, ed anche corporale proporzionata alle circostanze d'estendersi anche all'opera pubblica per cinque anni.

9. Resta espressamente proibita la replica di qualunque parte della rappresentanza; il capo dell'orchestra dovrà senza interruzione proseguire il suono a norma dello spartito. Qualunque contravvenzione sarà punita con la multa di scudi dieci, ed anche con pena corporale. Egualmente resta proi-

bita l'interruzione dello spettacolo cagionata talvolta dai troppo ripetuti applausi tanto di approvazione che di derisione; onde l'orchestra, ed i cantanti dovranno, ciascuno per la loro parte, continuare di seguito la rappresentanza, sotto le pene espresse nell'articolo precedente, in caso di trasgressione.

10. Sotto le stesse pene cadranno gli attori in caso di rissa, o altercazione, e per qualsivoglia altr'inconveniente, al quale dessero causa.

11. Ognuno di qualsivoglia grado, e condizione egli sia, sarà bene avvertito di non prendere in teatro altercazione anche di semplici parole colle maschere, e con altri sotto pena di essere immediatamente espulso dallo stesso teatro, ed anche dell'arresto personale a seconda delle circostanze.

Se poi dalle parole si passasse ai fatti, anche senz'arma, o col solo imbrandimento di essa, e molto più se n'avvenisse ferita ancorchè non grave, il delinquente, o delinquenti, oltre il grado della pena determinato dal regolamento organico dei 20 settembre 1832. alla specie del delitto, verranno puniti per l'aggravante circostanza del tempo, e del luogo con un aumento di pena in coerenza di quanto è contemplato al titolo V. del citato regolamento.

12. Qualunque persona ancorchè distinta dovrà usare verso i rappresentanti del Governo, e la pubblica forza armata, che presiedono al buon'ordine il dovuto rispetto, ed obbedienza sotto pena del-

l' immediato arresto, ed anche di pena corporale a a norma del prescritto al citato titolo V. e titolo VIII. dello stesso regolamento.

13. Presentandosi le persone ai palchi, o alle platee, nessuno ardirà di far strepito, e deriderle, con finte ed affettate acclamazioni, e in qualsivoglia altra guisa, sotto pena dell'immediata esplusione dallo stesso teatro e della restrinzione in carcere dai due ai sei mesi.

14. È in special modo proibito a ciascuno di prorompere in atti, e segni indecenti ed improprj di disapprovazione dello spettacolo, dovendo essere contento l'educato spettatore di mostrare la sua poca soddisfazione col non applaudire. È inculcata nella stessa guisa tutta la moderazione negli applausi, i quali non debbono mai oltrepassare i limiti della decenza, e del rispetto dovuto ad un pubblico, nè ridondare in un vergognoso fanatismo, specialmente, o coll'impedire la prosecuzione dello spettacolo, o coll'impedire, che ciascuno ne goda tranquillamente. Chiunque contravverrà in qualsivoglia maniera alla presente disposizione sarà punito coll'immediato arresto, ed anche colla carcerazione da estendersi, secondo le circostanze dei casi, e la qualità delle persone.

15. Niuna persona potrà avere accesso al palco scenico meno che gli addetti al servigio del medesimo in conformità delle disposizioni particolari preventivamente date sù tale oggetto, ed i contrav-

ventori saranno arrestati, e tradotti nelle pubbliche carceri.

16. Niuno ardirà d'aprire con chiavi false, o in qualsivoglia modo i palchetti, che non fossero stati ad essi affittati, per trattenervisi, e godere dello spettacolo sotto la pena espressa nel precedente articolo.

17. L'accesso, e recesso delle carrozze tanto nei teatri di opere, che in quelli ove vi saranno pubbliche feste di ballo verrà regolato nel modo seguente.

Al teatro in via Tordinona le carrozze dovranno tenere la via, che conduce dalla piazza di Ponte all'Orso tanto nell'andare al teatro, che nel partire. Le carrozze privilegiate si situeranno in una linea dalla parte del Tevere sulla piazza di Ponte fino alla porta del teatro.

Al teatro valle dovranno ugualmente tanto nell'andare al teatro, che nel partire, tenere la strada, che conduce a s. Andrea della Valle, ovvero dalla via Monterone alla Sapienza, le carrozze privilegiate si situeranno in una linea della via della Valle sul lato sinistro fino alla porta del corpo di guardia lasciando libero anche l'accesso al palazzo Capranica.

Al teatro di Torre Argentina dovranno nel medesimo modo tanto nell'andare, che nel partire dal teatro tenere le strade del Sudario, di S. Chiara, e Papale, e non potranno star ferme che in

una sola fila dalla casa num. 28 nella via di Torre Argentina, fino al cantone di S. Chiara, e dal palazzo Cesarini fino alla piazza del Gesù, non potranno star ferme le carrozze, meno, che nelle piazze contigue, a seconda delle lapidi esistenti. Le carrozze privilegiate si terranno sulla piazzetta di Argentina, e nella strada del Sudario.

Al teatro Alibert, dovranno nell'andare al teatro tenere la via che dalla piazza di Spagna conduce al Babuino, e nel ripartire quella, che dalla piazza del Popolo conduce alla piazza di Spagna. Le carrozze privilegiate si situeranno in una linea a sinistra del Babuino sino alla porta del teatro.

Riguardo agli altri teatri sarà il tutto regolato secondo il consueto.

18. Tutti i cocchieri, vetturini, e simili obbediranno esattamente all'officialità, ed alla pubblica forza armata destinata al buon ordine dei teatri ed avvertiranno così nell'andare ai medesimi come nel partire di osservare la fila stabilita. Per qualunque inobbedienza, o ritardo nell'obbedire, per qualunque contrasto di parole, o di fatti, per qualunque gara, o attacco di carrozze, saranno puniti tutti coloro, che vi avranno avuto parte con l'immediato arresto, e col carcere dai due ai sei mesi, in conformità delle circostanze, che avranno accompagnato la mancanza; e basterà a far fede il rapporto del militare di certa scienza, e la deposizione d'un testimonio di buona qualità.

Digitized by Google

19. Il presente editto pubblicato, ed affisso nei consueti luoghi, non meno che alle porte dei teatri, obbligherà ciascuno all'osservanza delle prescrizioni in esso contenute; come se gli fossero personalmente intimate, dichiarando, che contro i trasgressori si procederà nella maniera la più sommaria, e spedita.

Dato dal palazzo del Governo questo dì 16 dicembre 1833.

N. GRIMALDI Governatore di Roma, Direttore generale di Polizia, e Presidente della deputazione dei pubblici spettacoli.

Il Baron Piccolomini
Il Duca di Corchiano
D. Leonardo de' Duchi Bonelli
Il Cavalier Ferdinando del Cinque
Il Conte Carlo Cardelli
} *Deputati*

Avv. Buglioni Assessore.

Giuseppe Toccafondi Redattore.

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE

AL

VOLUME QUINTO

Digitized by Google

Digitized by Google

(N. 1.) *DISPOSIZIONI risguardanti il reato di ferite, e la fabbricazione, delazione, e ritenzione di armi riconosciute insidiose.*

5 febbrajo 1816.

EDITTO

ERCOLE del titolo di S. Agata alla Suburra Diacono CARD. CONSALVI della Santità di N. S. PAPA PIO VII Segretario di Stato.

L'esperienza fece conoscere quanto provvide, ed utili fossero le disposizioni date dalla Segreterìa di Stato con editto dei 19 gennajo 1788 contro chiunque si rendesse reo di ferite. Il lasso però di molti anni, e la diversa legislazione stata in vigore nelle trascorse vicende, avendo potuto produrne qualche dimenticanza, o desuetudine, si crede perciò opportuno di richiamarle alla piena loro osservanza.

Coll'oracolo quindi di Nostro Signore ordiniamo, e comandiamo quanto siegue:

Qualunque ferita cagionata senza causa, e molto più in tempo di notte, sarà considerata un'attentato alla pubblica sicurezza, e ne verrà punito irremisibilmente l'autore colla galera per anni cinque: questa pena si estenderà di grado in grado a misura delle circostanze, dell'uso delle armi, della qualità delle offese, e degli offensori, e della pluralità delle persone riunite in complicità nel delitto; che se la ferita fosse giudicata con assoluto pericolo di vita, e si riconoscerà positivamente irragionevole, la pena sarà quella dell'ultimo supplizio.

Ogn' insulto, o insolenza notturna che nasca da pura lascivia sarà punita coll'opera per tre anni.

La ferita in rissa senza pericolo di vita prodotta da istrumento incidente, e perforante sarà punita coll'opera di anni tre, e quando derivi da istromento contundente coll'opera per anni due.

La stessa ferita con qualche pericolo derivante da istrumento incidente e perforante sarà punita colla galera per anni cinque, e se proviene da istrumento contundente coll'opera per tre anni.

Le ferite in rissa con assoluto pericolo di vita prodotte da qualsivoglia istrumento avranno sempre una pena minore di un sol grado da quella che si sarebbe incorsa, se ne fosse derivato l'omicidio.

Qualunque ferita cagionata in rissa, di qualunque specie ella sia, da istrumento però comburente, sarà punita con la galera perpetua, ed appensatamente coll'ultimo supplizio a forma della costituzione della sa. mem. di Clemente XII *in supremo justitiae solio*.

Ogni ferita accompagnata dalle qualità gravanti o di prodizione, o di appensamento, o di pace rotta, se risulterà senza pericolo di vita, sarà punita colla galera per anni dieci, se con qualche pericolo, colla galera perpetua, se con assoluto pericolo, colla morte, qualunque sia stato l' istrumento della ferita.

Le ferite con cicatrici apparenti perpetue nel viso, saranno punite sempre con un grado maggiore di pena incorsa relativamente ai casi espressi nei premessi capitoli; e quando siano deformanti colla galera perpetua da estendersi anche alla morte, concorrendovi quelle circostanze gravanti, che per la loro natura, e per le anzidette disposizioni sono considerate di pena capitale.

Le pene medesime incorreranno tutti coloro, che abbiano avuta parte nella rissa, risoluta poi con qualche ferita in aspetto di complici, fautori, o istigatori.

Non gioverà per esimersi da tali pene l'offerta provocazione di parole, lo stato di ubbriachezza, o il consenso delle parti offese, nè sarà in facoltà de'tribunali ordinarj procedere all'assolutoria, o permuta delle pene medesime.

Finalmente per l'incorso in tali pene basterà, che il delinquente abbia superato gli anni diecìotto.

Non gioverà loro l'asilo nell'immune, concedendo la Santità di Nostro Signore la facoltà a tutt'i capi de'tribunali ordinarj di poterne dimandare l'estrazione nelle debite legali forme, e quindi la consegna senz'alcun grado di minorazione di pena.

Resta espressamente vietata a tutt'i sostituti degli ospedali la percezione di alcun'emolumento nel rilasciare le fedi di convalescenza sotto pena dell'immediata espulsione, ed altre corporali ad arbitrio.

Siccome poi una delle cause occasionali alle ferite, ed agli omicidj è l'abuso della delazione delle armi, così ricordiamo e richiamiamo al loro pieno vigore le disposizioni emanate col nostro editto dei 23 settembre 1806 sulla fabbricazione, ritenzione e delazione delle armi, ordinando quanto appresso.

Il solo imbrandimento di un'arme di qualunque specie ella sia sarà un delitto punibile coll'opera per un'anno da incorrersi irremisibilmente, tuttochè non siasi venuto all'atto della ferita, accordandosi ancóra la facoltà di procedersi *per inquisitionem*, senza pregiudizio di quella pena ulteriore che sarà appresso notata contro i detentori, e delatori delle armi.

La fabbricazione, delazione e ritenzione dei stili, stocchi e coltelli fermi al manico, e taglienti da ambe le parti, come anche le armi nascoste nei bastoni, e quelle curte da fuoco saranno risguardate come armi insidiose, e ne saranno onninamente puniti i fabbricatori, delatori e detentori nel modo seguente.

I fabbricatori di queste armi, come pure coloro, che quì le introdurranno da altro dominio, e quelli, che l'espongono in vendita saranno puniti colla pena di dieci anni di galera.

I detentori delle armi medesime riconosciuti però di buone qualità personali saranno puniti con anni tre di opera.

I medesimi di cattiva qualità incorreranno la pena di anni cinque di opera.

I delatori delle suddette armi giudicate insidiose e proibite *quoad omnia*, di buone qualità saranno soggetti alla pena di anni cinque di galera.

Quelli di cattive qualità, o che le porteranno in tempo di notte, ed in luogo abitato, saranno condannati ad anni sette di galera.

Quanto poi alla delazione di altre armi, escluse sempre le suddette, potranno i capi de'tribunali prendere quelle determinazioni penali, che riconosceranno più adattate alle circostanze de'casi ed alla qualità delle persone. E ad indurre la cattiva qualità nei casi suddetti basterà o la reincidenza nella contravvenzione, o l'imbrandimento delle armi, o qualunque altra delinquenza, tanto se l'inquisito ne sia stato in addietro punito, o assoluto per grazia, quanto se ne resti contemporaneamente indiziato.

Sono esclusi tutt'i privilegj, esenzioni, patenti, ed altro a forma di quanto si dispone nel citato editto dei 23 settembre 1806.

Pubblicato, ed affisso che sarà il presente editto nei luoghi soliti, dovrà avere la sua esecuzione, come se fosse stato a ciascuno personalmente intimato.

Dalla Segreteria di Stato questo dì 5 febbrajo 1816.

E. CARD. CONSALVI.

Digitized by Google

(N. 2.) *DIVIETO di far sequestri nelle casse amministrative a carico di pubbliche amministrazioni.*

17 luglio 1824.

RESCRITTO DELLA SAN. MEM. DI LEONE XII.

Previa la remozione de'sequestri, da non riprodursi più per l'avvenire, nelle casse amministrative a carico di pubbliche amministrazioni, Monsignor Uditore combini il modo del pagamento con Monsignor Tesoriere, e con Monsignor Presidente delle strade.

17 luglio 1824.

LEO PP. XII.

(N. 3.) *DISPOSIZIONI dirette a reprimere la licenza nelle perorazioni e nelle scritture a difesa delle cause (estratto dell'art. 12 della notificazione dei 7 gennajo 1825.)*

7 gennajo 1825.

NOTIFICAZIONE

Benchè il tribunale della sacra Romana Rota abbia sempre riconosciuta, come tuttavia riconosce, l'attenzione con la quale i difensori da essa approvati, in adempimento del prescritto dalle costituzioni Apostoliche sonosi diportati nella difesa delle cause, nulladimeno essendosi talvolta sia per il lasso del tempo, sia per la non curanza di alcuni degli stessi difensori introdotto qualche abuso, ha di quando in quando pubblicato varj disciplinari regolamenti, coi quali ha ridestata la loro vigilanza, ed esattezza. Ora avendo il medesimo sacro tribu-

nale avvertito, che pur troppo anche oggi in qualche parte si contravviene ai regolamenti stessi, scrupoloso osservatore, e vindice dell'Apostoliche costituzioni, si è creduto in dovere di richiamare alla memoria di tutti i suoi decreti per l'osservanza dei quali quanto si mantiene il decoro dei magistrati, si facilita il corso all'amministrazione della giustizia, e si distinguono i difensori; altrettanto si prevengono i nuovi abusi, che potrebbero insorgere per l'avvenire, se non si ponesse argine, e non si correggessero gli attuali. Quindi è venuto nella determinazione di pubblicare di bel nuovo le seguenti disposizioni.

Omissis etc.

Art. 12. Esigendo la santità dei giudizj, e la maestà dei giudici, che i difensori nel perorare le cause sì in voce, che in iscritto, facciano uso di tutta quella decenza, e moderazione, ch'è propria delle persone educate, il sacro tribunale prescrive nuovamente a tutti gli avvocati, e procuratori, di stare particolarmente nello scrivere, attaccati strettamente alla semplice, e pura difesa delle loro cause, senza perdersi in soverchia prolissità, e in digressioni inutili, e senza servirsi di motti equivoci, ed ingiuriosi, di sarcasmi, di satira, di contumelie, e di parole, che possano in qualunque modo ledere la fama, e la riputazione delle persone, e molto più di quelle che potrebbero essere contrarie alla religione, ed ai buoni costumi. Ogni mancanza in questo genere tuttochè piccola sarà punita colla maggiore severità, e non solo colle pene espresse nel decreto rotale dei 16 giugno 1794, e nella più volte citata notificazione del 6 marzo 1815, ma eziandìo con multe, con sospensione, inabilitazione perpetua ed altre ad arbitrio, anche in via criminale secondo i diversi casi.

Omissis etc.

Data dal palazzo Vaticano questo dì 7 gennaro 1825.

G. ISOARD DECANO DELLA SAGRA ROTA.

(N. 4.) *DETERMINAZIONE de' requisiti che si ricercano all' ammissione degli uditori legali (estratto dell'art. 31 del regolamento disciplinare.)*

27 gennajo 1818.

Omissis etc.

Art. 31. Lo stesso metodo si terrà nei tribunali delle Delegazioni di prima istanza pei quali non si richiederanno altri requisiti se non che i seguenti.

Le fedi del battesimo, e cresima.

L'attestato de' buoni costumi.

L'attestato di avere studiato per lo spazio almeno di un anno presso qualche procuratore approvato sia di appello sia di prima istanza.

Omissis etc.

Dato dalla Segreteria di Stato li 27 gennajo 1818.

T. CARD. CONSALVI.

(N. 5.) *DETERMINAZIONE de' casi ne' quali è permesso ai giudici astenersi dal giudicare le cause di loro competenza (estratto dell' art. 169 del codice Piano.)*

22 novembre 1817.

Omissis etc.

Art. 769. Le cause per le quali tassativamente potranno i giudici ricusarsi sono

Digitized by Google

1.° La controversia che abbiano con una delle parti dedotta in giudizio.

2.° Una inimicizia capitale.

3.° La consanguineità, o parentela. La consanguineità nella linea diretta sarà computata in qualunquo grado: nella transversale fino al quarto grado di computazione civile inclusivamente: nell'affinità diretta in qualunque grado; nella transversale fino al secondo.

4.° L'interesse, che possano avere li giudici nella causa.

5.° Il parere esternato nella medesima, o come giudici, o come arbitri, o come difensori, o consultori.

Omissis etc.

Dato dal nostro palazzo Apostolico nel Quirinale. Questo dì 22 novembre 1817.

PIUS PP. VII.

(N. 6.) *INGIUNZIONE a qualsivoglia individuo che alloggi forestieri di darne l'assegna all'officio di Polizìa.*

7 dicembre 1830.

NOTIFICAZIONE

Benchè molte assegne de' forestieri siano state finora rimesse alla Polizìa dai locandieri, albergatori e simili, pure si sono esse dovute riconoscere incomplete sia rapporto al numero degli alloggianti, sia a quello degli alloggiati; negligenza divenuta intollerabile perchè troppo essenzialmente intralcia questa interessante ispezione.

Qualsivoglia individuo pertanto, niuna eccezione ammetten-

dosi al titolo di amicizia, di parentela, o di niun pagamento, somministri alloggio ad uno, o più forestieri sia ben cauto di dare la sua denunzia in piena regola giacchè resta colla presente notificazione legalmente diffidato che in caso di contravvenzione non potrà sperare la più tenue minorazione della già prescritta multa di scudi dieci, nè della duplicata qualora risultasse recidivo nella trasgressione medesima.

Dal palazzo del Governo 7 dicembre 1830.

B. CAPELLETTI Governatore di Roma, vice-Camerlengo, Direttore generale di Polizia.

(N. 7.) *ORGANIZZAZIONE della Polizia.*

23 ottobre 1816.

ERCOLE della S. R. C. CARDINAL CONSALVI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO VII. Segretario di Stato.

Ogni colta nazione riconosce i regolamenti di Polizia come basi primordiali dell'ordine pubblico. Eran essi in vigore in Roma fin dai tempi più remoti, e con energico zelo ne facevano rispettare le sanzioni i più distinti magistrati. I vantaggi, che la società ne risentiva, animarono quindi i sommi Pontefici, fra quali più distintamente Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII, e Sisto V, a dare i più sensati, e provvidi regolamenti, affinchè questa specie di Polizia avesse più facili i mezzi di esecuzione. Negli statuti di Roma riformati, ed illustrati dalla sa. me. di Gregorio XIII. mentre si suddivise la vastità dell' abitato in altrettanti rioni, se ne scelsero i capi, ed a questi fu attribuita l'autorità d'invigilare sopra i

Digitized by Google

costumi dei cittadini, di resistere alle violenze, comporre le dissenzioni, e richiamare ad una utile industria la perniciosa classe degli oziosi.

Al prospetto di sì utili, ed antiche istituzioni, anche senza il soccorso dell' esperienza è facile il rilevare che organizzato in tal guisa il sistema di pubblica Polizia dello Stato, il cittadino rimane più diligentemente sorvegliato nella sua condotta, il Governo conosce con minor difficoltà la classe dei rei, e men facile si rende il delitto, ove si prevenga, rimuovendone le cause, e raddoppiandone gl'impedimenti.

Su queste vedute intesa mai sempre la Santità di Nostro Signore a migliorare in ogni rapporto la condizione dei suoi amatissimi sudditi, avea già esternato nella sua costituzione *Post diuturnas tit. de aliis institut. num. V*, il desiderio di richiamare in osservanza le antiche istituzioni e costumanze, collo stabilire le presidenze regionarie, che sorvegliassero su gli oggetti indicati. A rendere però operativo, ed efficace il sistema di questa Polizia regionaria era di mestiere, che altre operazioni vi concorressero preparatorie, e proficue all'oggetto medesimo. In oggi pertanto, che aumentata la forza militare, e fattone un corpo il più scelto, ed il più distinto nella milizia, si è venuto a stabilire una forza pubblica, la quale per la sua qualità inspiri fiducia, rispetto, ed obbedenza; in oggi che si è predisposto ciò, che doveva precedere ad una regolare, e stabile organizzazione di Polizia, la Santità di Nostro Signore coll'oracolo della sua viva voce ci ha comandato di pubblicare, e prescrivere per modo di legge quanto siegue.

I. In ogni rione di Roma sarà nominato un presidente, che dovrà in esso avere la sua fissa dimora. Sarà scelto fra la classe dei nobili, e dei più colti, probi, ed onesti cittadini. La nomina sarà del Sovrano. Avrà il grado di maggiore, e godrà degli onori corrispondenti. La sua durata sarà di anni cinque, e potrà esser confermato, se trasferirà la sua

dimora in altro rione, e se avrà dimostrato probità, zelo, ed energia nel disimpegno delle sue attribuzioni.

II. Avrà in ajuto un vice-presidente che avrà il grado di capitano, ed un segretario. Il vice-presidente supplirà ancora in caso di assenza del presidente (da non eccedere i tre giorni), o d'impedimento fisico: la durata del vice-presidente sarà di anni sei, e sarà egualmente nominato dal Sovrano. Avrà ancora un portiere, ed una forza armata almeno di otto carabinieri, oltre un ispettore, che sorveglierà alla cognizione dei delitti. Tutto questo ministero, che dovrà dipendere in ogni sua operazione, dal Governatore di Roma *pro-tempore*, ed esser direttamente a lui soggetto, sarà riunito presso l'abitazione del presidente, e si renderà noto al pubblico, mediante l'iscrizione sulla porta, *presidente del rione*. Le sue attribuzioni saranno le seguenti.

III. Dovrà formare la descrizione del numero degli abitanti nel suo rione. Denoterà in essa nome e cognome, patria, età, condizione, modo di sussistenza, numero dei figli, età, applicazione, o abbandono all'ozio, e le qualità di tutta la famiglia.

Chiunque si ricusasse di prestarsi alle ricerche del presidente, sarà fatto immediatamente arrestare: chi poi ardisse di offenderlo anche con sole parole, sarà senza riguardi punito o colla condanna all'opera pubblica, o con la rilegazione in una fortezza per anni cinque, e se vi concorresse la più leggiera offesa la pena sarà d'anni dieci, da estendersi a quei gradi maggiori, che esigeranno le circostanze dei fatti.

IV. Dovrà presentare alla Polizia generale copia dell'anzidetta descrizione colla enumerazione delle case; ed in ogni mese vi noterà le variazioni, che possono accadere di aumento, o diminuzione dei cittadini, sia per causa di morte, o di nascita, sia per discesso dallo stato, o dall'abitazione: intanto la Polizia generale premetterà la notificazione, che chiunque vorrà passare da un domicilio all'altro fuori del proprio rione, dovrà renderne inteso il presidente di quel rio-

ne, da cui parte, e quello del rione, in cui va a stabilirsi.

V. Trasmetterà giornalmente alla Polizia generale i rapporti di tutto ciò, che di delittuoso accade nel suo rione colle sue annotazioni di sospetto, o di scoperta dei delinquenti, e tutt'altro di rimarchevole.

VI. Dovrà invigilare sul buon costume, e manterrà in ogni rapporto il buon ordine, e la tranquillità del rione, su di che sarà munito delle opportune istruzioni.

VII. Sarà sua cura, che la forza, che gli vien data, oltre quella maggiore, che è autorizzato a prendere nelle caserme secondo il bisogno, debba rondare nel corso della notte per la polizia del rione. Mediante gli ulteriori mezzi corrispondenti, che gli saranno dati per la scoperta dei delitti, dovrà dar conto alla Polizia generale del risultato giornaliero delle sue indagini.

VIII. Tutti gli albergatori e locandieri, e chiunque altro darà comodo di dormire nella propria casa, anche gratuitamente, dovranno farne rapporto giornaliero al presidente regionario, e questo alla Polizia generale, secondo il regolamento, e sotto le pene già espresse nei bandi, e leggi in varj tempi emanate.

IX. Non sarà rilasciato alcun passaporto senza il visto del presidente regionario.

X. Il Governatore di Roma *pro-tempore* sarà sempre il capo della Polizia, e come tale avrà tutte le altre attribuzioni, che di presente conserva: sarà sua cura di organizzare in Roma un officio di Polizia con un numero corrispondente di officiali, e con quell'ordine e sistemazioni, che esso stimerà necessarie ed opportune, anche per le corrispondenze esterne, d'approvarsi dalla Segreteria di Stato. Non dovrà egli attendere alcuna inibizione giudiziaria nelle procedure di Polizia, per le quali si avrà ricorso alla Segreteria di Stato solamente.

XI. La Polizia delle provincie sarà in relazione con la Polizia generale di Roma, che ne formerà centro.

Digitized by Google

XII. I Legati, e Delegati di tutto lo Stato saranno capi di Polizia nelle loro provincie. Gli ufficiali de' carabinieri corrisponderanno coi medesimi. I Legati, e Delegati dovranno organizzarla secondo le istruzioni che riceveranno dalla Segreteria di Stato. Ove poi non risiede il Legato, o Delegato, o un magistrato di Polizia, e dove sia stazionato un ufficiale, o basso ufficiale de' carabinieri, questi eserciteranno le funzioni di Polizia, secondo l'istituzioni di questo corpo, di concerto col governatore locale, e, quand'occorra, col governatore distrettuale, fermi sempre restando i loro regolamenti per le intelligenze e rapporti militari al colonnello del corpo.

XIII. A tutt' i tribunali ordinarj sarà data una forza corrispondente in luogo de' birri, ed un ispettore di polizia. Si accorderà loro anche una somma mensuale per le spese degli esploratori segreti.

XIV. Esigendo il sistema di ogni ben regolata polizia, cui incombe la responsabilità della quiete pubblica e privata, di conoscere la qualità e il numero delle persone, nelle mani delle quali sono le armi, apparterrà esclusivamente alla polizia generale di Roma, ed alle dipendenti polizie dello Stato l'accordare la licenza degli archibugi da caccia a qualunque persona comprensivamente agli ecclesiastici, incassandone l'introito a favore dell'erario pubblico, il qual'è incaricato della spesa della polizia.

Chiunque a termini del disposto di sopra sarà trovato coll'archibugio da caccia senza la suddetta licenza della polizia, oltre la perdita dell'arma incorrerà nella multa di dieci scudi da pagarsi nel termine di tre giorni, e se entro il prescritto termine non effettuerà un tal pagamento si procederà per la suddetta somma all'esecuzione sopra i beni del colpevole, mancando i quali sarà egli, se ecclesiastico, ritenuto per un mese in una casa religiosa, e se laico, subirà per egual tempo la pena del carcere.

Dal giorno primo del prossimo novembre in poi tutte le licenze accordate sin ad ora non avranno alcun valore.

Digitized by Google

XV. Esige finalmente il buon ordine, e l'esatta esecuzione dei sistemi di polizìa, che i quì sotto notati, ancorchè fossero muniti di patente, o licenza che gli abilitasse all'esercizio delle loro professioni, debbano avere dai rispettivi presidenti anche la patente di polizìa, da valere per un anno, pagando nel termine di giorni quindici sotto pena di mano regia, e d'inabilitazione all'esercizio delle loro professioni, non meno di un trimestre anticipato della tassa che troveranno stabilita, rimanendo però esentati di qualunque altro pagamento di propine, mancie, o altro sborso qualunque, niuno eccettuato. Il prodotto delle suddette patenti, delle quali s'impone l'obbligazione di munirsi a quelli ch'esercitano mestieri più particolarmente interessanti la sorveglianza della polizìa, ed ai venditori di alcuni generi di mero lusso, e che perciò non gravita sulla classe indigente, sarà erogato in soddisfazione di una porzione delle spese occorrenti alla Polizia medesima.

Dato dalla Segreteria di Stato li 23 ottobre 1816.

E. CARD. CONSALVI.

Occorrerà l'autorizzazione della Polizìa per le persone, e oggetti quì sotto notati.

Locandieri di prima classe.
Detti di seconda.
Detti di terza.
Caffettieri di prima classe.
Detti di seconda.
Detti di terza.
Trattori di prima classe.
Detti di seconda.
Bigliardi.

Digitized by Google

Spacciatori di acquavite all' ingrosso.
Osti di prima classe.
Detti di seconda.
Detti di terza.
Spettacoli pubblici.
Teatri.
Licenze da Caccia.
Legni a vettura.
Regattieri di prima classe.
Detti di seconda.
Ferravecchi di prima classe.
Detti di seconda.
Detti di terza.
Droghieri di prima classe.
Detti di seconda.
Fabbricatori di cioccolata.
Mercanti fondacali, e di generi esteri.
Modisti e Bigiottieri.
Giojellieri, Argentieri ed Orefici di prima classe.
Detti di seconda.
Detti di terza.
Affinatori di prima classe.
Detti di seconda.
Orologiari.

Tutt' i passaporti, i visti e le carte di sicurezza, saranno soggetti dal primo del prossimo novembre ad un discreto pagamento.

(N. 8.) *DISPOSIZIONI sugli spari* (*estratto degli articoli* 44, 46 *e* 47 *del bando generale dei* 5 *aprile* 1747)

5 aprile 1747.

Omissis etc.

Art. 44. Ed inoltre per provvedere alle inquietitudini che cagiona nel popolo il spararsi archibugiate di notte entro di Roma, ed ai maggiori inconvenienti che potrebbero però succedere; proibisce che nessuna persona di qualsivoglia stato come sopra etiam sotto pretesto di soldato di milizia ardisca la sera dopo il suono dell' Avemaria, e per tutta la notte, nè la mattina prima della levata del sole sparare archibugi, carabine, moschetti, terzaroli, o qualsivoglia altra sorte d'armi da fuoco, sotto pena della galera per sette anni da estendersi fino alla galera perpetua, quando ne seguisse scandalo alcuno, o ferita in persona d'altri; ma se ne seguisse la morte di alcuno sarà punito irremissibilmente colla pena della vita senza che possa giovargli in modo alcuno l'esser seguito lo sparo senz' animo d'offendere veruno.

Omissis etc.

Art. 46. Conoscendosi coll'esperienza i sinistri effetti, che nascono dallo sparare per le strade, piazze, e per le fenestre delle case di quest'alma città razzi, zaganelle, ed altri simili fuochi artificiali, dai quali possono causarsi incendj nelle case, botteghe, fenili, ed altri luoghi, e disturbi, e pericoli nel passare cavalli tanto con cocchi, che senza, che ponendosi in fuga possono causare gravi danni o a quelli che sono nei cocchi o a quelli, che sono nelle strade, piazze, ove seguissero detti spari, quindi è che sua Signoria Illustrissima per ovviare a simili inconvenienti, espressamente proibisce di sparare, o far sparare senza espressa licenza di sua Signoria

Digitized by Google

Illustrissima da darglisi in scritto, razzi, zaganelle, o altri fuochi come sopra sotto qualsivoglia pretesto, anche di pubbliche feste nelle strade, o piazze, o nelle fenestre in Roma sotto pena, quanto a' maggiori di anni diciotto di tre tratti di corda da darglisi in pubblico, e se saranno minori di anni diciotto sotto pena di carcere, e di sferzate con frusta per il tempo ad arbitrio di sua Signorìa Illustrissima, ancorchè non ne siegua alcun cattivo effetto, ma seguendone incendio nei luoghi, o pure offesa di persone, oltre la rifazione del danno causato incorrerà nella pena della galera da estendersi sino alla galera in vita, secondo la qualità delle persone, offesa, incendio o danno, alla qual pena saranno soggette ancora le persone ecclesiastiche, secolari, e regolari con un sol grado di minorazione.

47. E per l'istessa ragione proibisce, e comanda, che alcuno di qualsivoglia stato, grado, condizione, dignità, o preminenza, che ricercasse speciale menzione in esprimerla, ed ancorchè persona ecclesiastica in avvenire non faccia o faccia fare da altri nella città di Roma, o in qualsivoglia luogo, o parte di essa in pubblico fuochi naturali di legna, o di altra materia combustibile, o artificiale di polvere, o altre materie tonanti, nè fare, o procurare che per altri si facciano sparate di mortaletti, moschetti, o d'altri istromenti da fuoco, nè fare o procurare, che da altri si faccino luminari in pubblico per le strade, o altre fenestre, o facciate delle case sotto qualsivoglia causa, o pretesto, o per qualsivoglia dimostrazione, o segno, o fine da essi medesimi intenzionato, senza notizia, e licenza di sua Signorìa Illustrissima quale si darà anche a bocca, sotto pena a ciascun contravventore, e per ciascheduna volta di scudi cinquecento d'oro, ed altre pene corporali, e più gravi ad arbitrio di sua Signorìa Illustrissima. Dichiarando però eccettuati li luminari, e fuochi soliti in onore della festa di s. Pietro Apostolo dei 29 giugno in ogni anno, ed anco di Nostro Signore e nuova creazione dei signori Cardinali, quali come soliti, ed a tutti

noti, si permettono senz'altra licenza, o notizia di sua Signorìa Illustrissima; e circa alli luminari per le feste d'altri santi in Roma, dovranno li rettori, parrocchiani, o superiori della chiesa, in cui si celebrerà la festa, ottenere essi a nome di tutti la licenza da Monsignor Illustrissimo Vicegerente, sotto le medesime pene.

Omissis etc.

Dato in Roma dalla solita residenza di sua Signorìa Illustrissima, Questo dì 5 aprile 1747.

R. SIMONETTI Arcivescovo di Nicosia Governatore, vice-Camerlengo.

Bernardino Rosetti notaro per la carità.

(N. 9.) *DIVIETO di spari tanto di giorno che di notte.*

8 dicembre 1830.

NOTIFICAZIONE

Le attuali luttuose circostanze per l'avvenuta morte del Sommo Pontefice assolutamente non permettono, che nella capitale e sue adjacenze si manifestino segni di allegrezza.

In vista di tale riflessione fin dal momento in cui la presente notificazione sarà affissa, resta proibito l'uso di ogni sorta di spari, tanto di giorno che di notte, qualunque siane il motivo, benchè di religiosa festività e d'inveterata consuetudine. Quindi è che chiunque osasse contravvenire a questa

precisa disposizione sarà punito coll'immediato arresto e successiva detenzione in carcere per sei mesi.

Dal palazzo del Governo 8 dicembre 1830.

B. CAPPELLETTI governatore di Roma, vice-camerlengo, direttore generale di Polizia.

(N. 10.) *DISPOSIZIONI sui vetturini, e conduttori di carri.*

14 marzo 1829.

EDITTO

Intollerabile si è resa in oggi l'audacia, e sfrenatezza di alcuni cocchieri, vetturini, e conduttori di carri a danno della popolazione. Li fatti luttuosi, che si sono in questi ultimi tempi l'un l'altro succeduti, le frequenti relazioni, e querele, che si portano tuttodì ai diversi tribunali, dimostrano chiaramente in costoro l'assoluta dimenticanza delle leggi, e specialmente dell'editto emanato dal nostro predecessore nel 13 maggio 1827. Mentre richiamiamo quest'editto medesimo alla sua piena, ed esatta osservanza, sian certi li trasgressori, che verrà usato contro di essi il massimo rigore, nè potrà d'ora in poi alcuno lusingarsi di ottenere la minima modificazione alle pene ivi nei diversi casi comminate.

Le stesse misure inoltre verranno estese (nel caso di qualsisia danno) a coloro, che scendendo dai loro legni abbandonassero i cavalli in balìa di se stessi, come anche a quelli, che fanno uso dei così detti carrettini a mano, o che conducono cavalli, ed altre bestie di qualsivoglia specie, incombendo al nostro officio, che sia in ogni modo alla pubblica sicurezza provveduto.

Siccome poi è sovente occorso che i vetturini, i quali non indossano livrea padronale, e perciò sconosciuti, sono riusciti ad evitare ogni pena, con essersi (commesso appena il delitto) dati, col beneficio del loro legno a precipitosa fuga, così ad evitarsi questo disordine si è riconosciuto utile il prescrivere la numerazione di tutt' i legni, che si voglian dare a vettura, onde colla sola vista del numero possa riconoscersi a chi quelli appartengano. Permettesi soltanto a ciascun proprietario di vetture di riservarsi un limitato numero di legni senza l'obbligo di numerarli, e per affittarli soltanto a coloro, che nel farne uso, obbligano il cocchiere ad indossare la propria livrea, con che viene a rendersi noto chi siane il conduttore. Sono pertanto al suddetto effetto intimati i negozianti tutti di vetture di assegnare nel perentorio termine di giorni quattro alle rispettive Presidenze regionarie il preciso numero tanto dei legni che intendono di dare comunemente a vettura, quanto di quelli che, pel fine precedentemente espresso, volessero lasciare senza numerazione. Tali assegne verranno indilatamente dalle stesse Presidenze trasmesse alla Direzione generale di Polizia, da cui entro il termine di altri giorni quattro sarà stabilito il numero d'apporsi a ciascun legno. Gli altri quattro giorni immediati sono prefissi ai rispettivi proprietarj onde la detta numerazione abbia il suo pieno effetto; cosicchè dopo il giro di dodici giorni dalla data del presente, non dovrà in questa capitale più vedersi alcun legno a vettura (meno i sopra eccettuati) che non sia distinto colla prescritta numerazione. Se poi alcuno ardisse contravvenire a sì provvida misura, ed affittasse legno non numerato, lasciando, che il cocchiere non indossasse la livrea del soggetto che avesse presa la vettura, il cocchiere incorrerà nella detenzione in carcere per un mese, ed il proprietario del legno nell' irremissibile multa di scudi cinquanta, non escluse altre pene più gravi ad entrambi i contravventori che fossero giudicate di ragione.

Le presidenze, la pubblica forza, e gli agenti di Polizia

sono strettamente incaricati per la piena esecuzione delle premesse disposizioni.

Dal palazzo del Governo 14 marzo 1829.

B. CAPPELLETTI Governatore di Roma, vice-Camerlengo, Direttore generale di Polizia.

(N. 11.) *DISPACCIO della Segreterìa di Stato col quale si conferma che l'autorità militare non debbe avere alcuna influenza sul corpo de' Vigili, il quale seguiterà a dipendere da Monsignor Governatore di Roma, e con esso corrispondere.*

11 agosto 1828.

Informata la Santità di Nostro Signore che la Tesorerìa generale, non ostante le dichiarazioni già emesse che i Vigili come corpo civico non debbono dipendere dall'autorità militare nè riguardo alla disciplina, nè rispetto all'amministrazione, pure sostiene che il medesimo corpo sia tenuto come i corpi militari a rimettere all' ispettore divisionario i preventivi e consuntivi delle spese, e tutt'altro prescritto nei regolamenti della milizia; la stessa Santità Sua ha confermato che l'autorità militare non debbe avere influenza di sorte alcuna sul corpo de' Vigili, ma che questo debbe continuare a dipendere come in passato da Monsignor Governatore di Roma, e con lui corrispondere, adattandosi quanto all'amministrativo a quei metodi che dallo stesso Monsignor Governatore di concerto con Monsignor Tesoriere generale gli verranno prescritti, non ostante qualunque disposizione in contrario contenuta nel motu-proprio dei 15 marzo prossimo passato, alla quale Sua Santità intende, e si è espressa di derogare.

Dalla Segreterìa di Stato li 11 agosto 1828.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 12.) *DISPOSIZIONI intorno agli esteri, che si recano ne' Pontificj dominj, ed agli statisti che ne partono.*

5 agosto 1820.

EDITTO

ERCOLE della S. R. C. CARD. CONSALVI Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità di N. S. PAPA PIO VII *Segretario di Stato.*

Essendosi coll' esperienza riconosciute utili le disposizioni date con altri editti, e specialmente con quelli del 1 gennajo 1801, e del 15 novembre 1816 sopra gli esteri, che vengono nel Pontificio dominio, e sopra i statisti, e che ne partono; e volendo la Santità di Nostro Signore richiamare ad esatta osservanza le disposizioni medesime, e presso la norma di qualunque ben sistemato Governo rendere più efficace questo ramo di polizia, che direttamente interessa l'ordine, e sicurezza pubblica, ci ha coll'oracolo della sua viva voce ordinato di rinnovare il seguente regolamento, affinchè da tutti sia inviolabilmente osservato.

TITOLO I.

Degli esteri, e statisti, ossiano nazionali, che entrano nello Stato.

Art. 1. Ogni estero che voglia introdursi nello Stato Pontificio, ogni suddito che voglia farvi ritorno, dovrà esser munito di passaporto regolare del proprio Governo, o di altro da cui proviene. E qualora presso il Governo donde è partito esista un rappresentante Pontificio, tal passaporto dovrà essere vidimato dal medesimo.

Digitized by Google

2. I ministri delle dogane, i capi dei posti armati, di carabinieri, di truppa di linea, di truppa di finanza, o di qualunque altra forza stabilita, o che si trovi d'ispezione sul confine, non permetteranno a qualsivoglia persona l'ingresso nello Stato Pontificio senza essersi fatto prima mostrare, o senza aver riconosciuto il passaporto, e di cui essa è munita. Chi ne fosse privo, o ricusasse di mostrarlo, se non esiste a questo riguardo alcun ordine particolare, sarà respinto fuori dello Stato. Quelli, che entrassero nello Stato Pontificio per strade oblique, ove non esiste guardia di confine, dovranno presentarsi al magistrato di Polizìa del primo paese, per cui passeranno, e gli esibiranno il loro passaporto.

3. Sulli passaporti, che saranno prodotti, i ministri suddetti, e capi di posti armati, scriveranno gratuitamente la propria vidimazione esprimendovi l'obbligo ai viaggiatori di presentar il passaporto alla Polizìa generale di Roma, se fino ad essa s'inoltrassero, e al magistrato di Polizìa del luogo, in cui fossero per rimanere, o fermarsi per qualche tempo senza proseguire il camino fino a Roma.

Dichiarandosi dal viaggiatore l'intenzione di percorrere soltanto il territorio dello Stato, onde partirne, e recarsi in altro Stato senza alcuna dimora, il magistrato di Polizìa indicherà nella sua vidimazione la direzione del viaggiatore, ed il posto di confine per il quale dovrà uscire dallo Stato.

4. Se il passaporto non fosse regolare, e conforme al prescritto nell'articolo primo, ovvero insorgessero fondati sospetti a carico del viaggiatore, dovrà la Polizìa locale a norma delle circostanze farlo retrocedere, specialmente se sia vagabondo, o trattenerlo fino all'arrivo degli ordini, che lo stesso magistrato sarà sollecito di provocare dalla direzione generale di Polizìa, cui sarà spedito il passaporto originale accompagnato dal rapporto, in cui si esprimeranno singolarmente i motivi del concepito sospetto.

5. Il viaggiatore, che nell'uno, e nell'altro dei modi indicati negli precedenti articoli 3 e 4 sarà abilitato ad inol-

Digitized by Google

trarsi nello Stato, sarà tenuto a presentare il suo passaporto alla vidimazione del magistrato di Polizia in tutti quei paesi nei quali soggiornerà più di ventiquattr' ore.

Quegli esteri poi, che volessero dimorare in qualche luogo più di tre giorni, ovvero girare liberamente in una provincia, saranno tenuti a munirsi nel primo caso di una carta di sicurezza con la restituzione della quale conseguiranno di nuovo il passaporto opportunamente vidimato per proseguire il viaggio, e nel secondo di una carta di circolazione che sarà rilasciata dalla Polizia, o dal gonfaloniere locale, dalla quale obbligazione non potranno dispensarsi ancorchè siano forniti di certificato o documento qualunque del rappresentante del proprio Governo, giacchè il medesimo dovrà sempre intendersi diretto a legittimare le loro persone.

Qualunque contravventore agli obblighi di sopra espressi, sarà tenuto per sospetto, e potrà come tale essere arrestato.

TITOLO II.

Degli esteri legalmente domiciliati nello Stato, e dei statisti che viaggiono nell' interno.

6. I statisti ed esteri legalmente domiciliati nello Stato potranno viaggiare liberamente nella Legazione, o Delegazione, o Comarca in cui hanno il loro domicilio, salve le modificazioni contenute nell'art. 11.

7. Tutti quelli, che vorranno passare fuori della propria Legazione, Delegazione, o Comarca per viaggiare nell' interno dello Stato dovranno esser muniti di un passaporto, o di un foglio di via il quale sarà ad essi rilasciato dalla polizia provinciale dietro documento delle polizie comunali, e rispettivamente dalla Direzione generale di polizia.

8. Ogni statista, o estero come sopra domiciliato, che si proponga di dimorare più giorni in un paese situato fuori dalla Legazione, o Delegazione, in cui ha il suo ordinario

domicilio, sarà tenuto di presentare, o far presentare il proprio passaporto alla vidimazione dell'autorità che vi esercita la polizia entro le prime ventiquattr'ore dopo il suo arrivo. In caso di mancanza, potrà riguardarsi come sospetto, ed esser soggetto alle disposizioni premesse in simili casi.

TITOLO III.

Degli esteri, e statisti, che sono di transito, o di dimora, o domicilio in Roma.

9. Qualunque estero, o statista domiciliato nelle Legazioni, o Delegazioni il quale entri in Roma dovrà presso il capo della guardia, che guarnisce la rispettiva porta della città assegnare il suo nome, cognome e patria, il paese da cui viene, ed il luogo in cui va ad alloggiare, e qualora non sia di momentaneo transito, ma voglia trattenervisi più di tre giorni, dovrà rilasciare presso il medesimo, com'è di prattica, il proprio passaporto, in di cui luogo avrà un rincontro, presso il quale ritirerà dalla polizia generale il suo passaporto vidimato, se nulla vi sarà in contrario.

Se egli fosse di momentaneo transito per la capitale, il capo della guardia apporrà nel passaporto la sua vidimazione indicativa dell'ora dell' ingresso, e dell'altra porta della città per la quale dovrà sortirne. Il capo della guardia di questa seconda porta, esprimerà del pari nell' identifico passaporto l'ora della sortita.

Il capo della guardia d'ogni porta della città trasmetterà giornalmente alla Direzione generale le note degli esteri, e forastieri entrati, e rispettivamente sortiti in viaggio dalla capitale.

10. Ogni estero di qualunque nazione sia, ed ogni statista non domiciliato nella Comarca, il quale voglia trattenersi nella capitale più di tre giorni, dovrà nel giorno immediatamente seguente al suo arrivo presentarsi alla Direzione gene-

Digitized by Google

rale di polizia, ed individuare alla medesima il proprio nome, cognome e patria, il luogo da cui proviene, la causa del suo accesso in Roma, la locanda, o anche particolare abitazione, in cui avrà preso alloggio, il tempo, in cui vorrà trattenersi nella capitale, ed ogni circostanza, la quale unitamente all'esibizione de'suoi recapiti, e passaporti conduca a legittimare la di lui persona.

Le persone qualificate da distinta condizione potranno mandare nell' indicato termine alla Direzione generale l'assegna in scritto firmata però di proprio carattere, in corrispondenza all'articolo precedente.

11. Portandosi in Roma gli abitanti della Comarca, e volendovi rimanere per più di tre giorni dovranno immediatamente presentarsi alla direzione generale, e dare la sudddetta assegna delle loro persone, del pari che gli esteri, ed i statisti di altre provincie.

In questa disposizione non sono compresi i lavoranti di campagna, e tutti quelli, che con carri, o bestie cariche, o in altra guisa sogliono portare da diversi luoghi della Comarca le grascie in Roma, giacchè viene ad essi permesso il libero ingresso, e regresso, ben inteso però che non permettano di unirsi secoloro ad alcun forastiere, il quale non abbia il passaporto; e siano tenuti in qualunque caso a manifestarlo al capo della porta; poichè se saranno trovati col forastiere privo di passaporto, senza, che lo abbiano manifestato come sopra saranno subito arrestati, e puniti a termine di ragione.

I lavoranti di campagna, e li conduttori di grascie tanto domiciliati nella Comarca quanto nelle altre provincie dello Stato allorchè partiranno dalla loro patria per passare ad altra Delegazione, onde occuparsi nei lavori campestri, o vendere le loro grascie, dovranno munirsi di un foglio di via, che sarà loro rilasciato *gratis* affinchè non possa confondersi fra essi alcun malintenzionato, o delinquente.

12. Presso i suddetti schiarimenti nulla avendosi in con-

trario alla persona dell' estero, o statista sarà rilasciata al medesimo immediatamente una carta di presentazione indicativa del luogo del suo alloggio valevole per tre giorni, e firmata dal capo d'ufficio dei passaporti. Il registro di queste carte dovrà essere a madre e figlia, e per esse si pagherà la solita tassa.

Nel giorno istesso il suddetto capo di ufficio darà conto di tutto per scritto a Monsignor Governatore, e direttore generale, il quale nel corso dei tre giorni indicati farà secondo le circostanze il rescritto, o concedendo, o limitando a tempo, o negando il permesso di rimanere in Roma all'estero, o statista.

Questo alla scadenza dei tre giorni manderà, o tornerà alla direzione di Polizia, a riscontrare, e conoscere la deliberazione presa sul di lui conto.

Nel caso siagli stato accordato il permesso di restare in Roma per un tempo limitato, o illimitato gli sarà rilasciata la corrispondente carta di sicurezza firmata da Monsignor Governatore, e direttore generale dopo essere stata visata, presso i dovuti riscontri dall'assessore, e segretario generale della direzione di Polizia con la specificazione dell'obbligo, che avrà l'estero, o statista, di denunciare il nuovo alloggio, che andasse a prendere; la durata di essa sarà o illimitata, o ad epoche fisse, e periodiche, meno il caso di particolari circostanze, che esigessero diversamente; e cinque giorni avanti alla sua scadenza, quello, che amasse rimanere ulteriormente in Roma dovrà presentarsi di nuovo alla Polizia per riportarne con le anzidette regole il permesso.

13. Chiunque, o decorso il primo giorno dopo il suo arrivo in Roma non sia munito della suddetta carta di presentazione, o rispettivamente decorsi li tre giorni non sia munito della carta di sicurezza potrà essere soggetto all'arresto, e se sarà estero potrà espellersi dalla capitale, anche con la di lui traduzione al confine dello Stato.

14. I locandieri, albergatori, osti saranno tenuti a denun-

ciare alle rispettive presidenze le persone estere, o statiste, alle quali danno l'alloggio entro le ventiquattr'ore del di loro arrivo.

A quest'obbligo dovrà adempire ogni particolare individuo, ed i conventi, ed i luoghi pii, dai quali tanto con pagamento, quanto per amicizia, e gratuitamente si desse alloggio, e subbaffittasse casa, ancorchè non mobiliata ad alcun estero, o statista, sebbene questo avesse di già alloggiato altrove; e non si potrà somministrare ulteriormente ad essi l'alloggio, se decorso il giorno seguente dal loro arrivo in Roma, e rispettivamente li tre giorni successivi, non gli sarà dai medesimi mostrata la carta di presentazione, e quindi l'altra di sicurezza.

I contravventori a questa disposizione saranno indispensabilmente sottoposti alla multa di scudi dieci a vantaggio dell'accusatore, o dell'agente di polizia, o dalla forza pubblica, che ne dasse il discuoprimento, o in difetto di essa al carcere da tre a dieci giorni a misura delle circostanze.

15. I presidenti dei rioni trasmetteranno giornalmente, e senza ritardo alla Direzione generale i fogli delle denuncie indicate.

Eglino invigileranno, che ciascuno degli abitanti nel rispettivo rione, da cui si dasse alloggio come sopra, adempia al proprio dovere; ed invigileranno con la dovuta accuratezza sulla condotta di quei forastieri, che se ne rendessero meritevoli.

16. Oltre queste ordinarie e permanenti disposizioni, affinchè sia portato a perfetta regola questo ramo di Polizia quegli esteri, che attualmente dimorano in Roma dall'anno 1814 inclusivamente, e che sono sforniti di regolare carta di sicurezza, ancorchè fossero stati in addietro dispensati dall'obbligo di più presentarsi alla Polizia saranno tenuti nel termine di cinque giorni dalla data del presente a dar conto delle proprie persone nella maniera di sopra indicata alla Direzione generale, ed a munirsi nel lasso di altri giorni cinque

della carta di sicurezza (se si crederà di doverla loro accordare) in guisa che contravvenendo a questa disposizione, e rinvenendosi mancanti di esse saranno soggetti alle pene di sopra espresse nell'art. 13.

La Polizia generale rimarrà aperta per maggiore di loro comodo, ed al premesso effetto dalla mattina alle ore sei avanti mezzo giorno sino alla mezza notte durante il termine prescritto.

TITOLO IV.

Degli esteri ancorchè legalmente domiciliati nello Stato, e dei statisti che viaggiano per fuori del medesimo.

17. I statisti ed esteri domiciliati nello Stato, i quali vogliano recarsi fuori del medesimo, dovranno riportare il passaporto dalla Legazione, o Delegazione sotto cui è il luogo di loro domicilio, e dalla Direzione generale quanto agli abitanti in Roma e nella Comarca; al qual'effetto dovranno farne la dimanda corredata del rapporto dell'autorità competente del luogo di domicilio, essendo per Roma destinati a tal uopo i presidenti regionarj.

18. Nell'uscire dallo Stato, tanto i nazionali, quanto gli esteri, sia che lo abbiano soltanto percorso di passaggio, sia che vi abbiano fatto dimora, dovranno presentare il proprio passaporto all'incaricato di Polizia, o al posto doganale, o di forza armata al confine.

L'incaricato di Polizia, o il capo del posto doganale, o di forza armata, osserverà, se il passaporto, e le vidimazioni appostevi siano in regola, e conformi alle premesse disposizioni, ed alle relative istruzioni della Direzione generale di Polizia. Nulla risultandone in contrario, e non avendo alcun ordine particolare, che gli prescriva diversamente, vi aggiungerà la propria vidimazione, che gli abiliti ad uscire dallo Stato.

Impedirà però il passaggio, a chiunque ricusasse mostrare il passaporto, o non lo avesse munito di regolare vidimazione, e lo farà accompagnare al magistrato di Polizia, il quale si regolerà, secondo il disposto nel titolo I art. 5.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

19. I vetturini, ed altri conduttori, di qualunque specie non potranno portare alcun estero, o statista in viaggio fuori della Legazione, Delegazione o Comarca da cui partano senza che siansi fatto mostrare, ed abbiano riconosciuto il regolare passaporto, o foglio di via, di cui quello debba esser munito come è stato disposto nell'art. 7.

20. Egualmente nell'ingresso, o regresso dai luoghi di confine come pure alle porte della capitale, o delle città provinciali ove debba esibirsi il passaporto al capo posto militare, o al ministro incaricato di Polizia secondo le disposizioni premesse negli articoli 2, 3, 8, 9, 11, e 17 i vetturini, ed altri conduttori dovranno fermarsi, e dare al medesimo il tempo necessario per eseguire la sua incombenza; ed i conduttori non dovranno ricusarsi di rispondere alle sue domande, poichè in caso di contravvenzione potranno essere arrestati e tradotti avanti l'autorità competente, e più prossima.

21. I suddetti ministri doganali, e capi di forza pubblica, che non si prestassero con esattezza all'adempimento di quanto si prescrive nel presente editto saranno dai rispettivi superiori dimessi dal loro impiego dietro semplice richiesta della direzione generale di Polizia.

22. I carabinieri pontifiej, la forza di linea, e di finanza sono specialmente incaricati d'invigilare nelle loro perlustrazioni sul movimento dei viaggiatori per la piena osservanza de precedente art. 19.

23. Le Legazioni, e Delegazioni adotteranno, ove si renda

possibile, con analoga prattica quanto si è disposto in ordine a questa capitale nel titolo terzo segnatamente all'art. 16.

Le medesime faranno quindi conoscere alla direzione generale lo stato degli esteri domiciliati, o dimoranti in esse, nell'intelligenza, che se alcuno di loro si trovasse munito di regolare carta di sicurezza per Roma questa potrà servirgli di documento per legittimare la sua persona, e le sue qualità, ma non li renderà esenti dall'obbligo di dar conto della stessa propria persona alla Polizia, o giusdicente locale, e di riportare anche in provincia la carta di sicurezza nella guisa superiormente disposta.

24. Per modo di regola al principio di ciascun mese, i direttori, e sotto direttori di Polizia, ed altri ufficiali ai quali incombe, trasmetteranno alla direzione generale le note dei passaporti, delle vidimazioni, e delle carte di sicurezza tanto per l'ingresso, e regresso dai confini dello Stato, quanto per soggiorno degli esteri, che nel mese decorso saranno state rilasciate nella loro giurisdizione, e vi unirono l'elenco degl'individui, che fossero stati respinti dal confine, o posti in sorveglianza, od arresto a tenore del presente editto.

Eguali note ed elenco saranno inoltrati alla Segreterìa di Stato dalla direzione generale, la quale in tutti i casi gravi domanderà alla medesima i convenienti ordini, ed istruzioni.

25. Similmente per modo di regola, onde evitare le collusioni, che si sono riconosciute con l'esperienza, non si riuniranno in un passaporto più individui, meno che questi non siano della stessa famiglia sia per parentela, sia per ragione di servizio nel qual caso dovranno tutti esservi nominati.

26. Qualora per qualche ragione taluno degl'individui nominati, e compresi nell'identifico passaporto dovesse lasciarsi in viaggio, dovrà questi munirsi di un certificato, che gli sarà rilasciato gratuitamente dall' autorità principale del luogo, in cui dovrà esporsi la causa della sua separazione dagli altri della famiglia, richiamando il passaporto con la sua data e numero di cui questa sarà munita, qual certificato sa-

rà valevole per ottenere all' occorrenza altro passaporto per la prosecuzione del viaggio.

Nel suddetto passaporto primitivo, e comune agl'individui della famiglia, sarà questa tenuta di fare apporre dalla suddetta autorità la dichiarazione della mancanza dell'individuo, e causa di essa, senza la quale dichiarazione la famiglia indicata, e specialmente il capo di essa, saranno in stretto obbligo di render conto dell'individuo mancante, e non dandone sufficiente sfogo potranno essere trattenuti sotto sorveglianza, ed anche in luogo di arresto per ottenere le superiori determinazioni, che fosse d'uopo di provocare.

27. Il presente editto si terrà affisso alla pubblica vista nelle locande, alberghi, ed osterie, che danno alloggio, affinchè tanto i proprietarj di esse, quanto i forastieri possano in ogni occasione precisamente conoscere le rispettive di loro obbligazioni.

Dalla Segreteria di Stato li 5 agosto 1820.

E. CARD. CONSALVI.

(N. 13.) *NORME e prescrizioni sotto le quali si permette ai vetturini, ed altri noleggiatori di carrozze e carrettelle di potersi fermare nella piazza di Spagna.*

21 settembre 1827.

NOTIFICAZIONE

Ad oggetto di procurare ai forastieri, e cittadini un maggior comodo di provvedersi delle vetture in varj punti della città, analogamente alle istanze fatte dalli padronali delle medesime per la destinazione di altra piazza oltre quella di Monte citorio, avendo la Santità di Nostro Signore Leone XII

felicemente regnante presa in riguardo una siffatta petizione, si è creduto opportuno di prescegliere frà tutte le altre piazze quella nominata di Spagna in vista anche della località circondata da un numero di locande di primo ordine, ove si recano ad alloggiare distinti forastieri, sotto però quelli regolamenti, che vanno a prescriversi quì appresso, onde ovviare qualunque inconveniente, che produrre si potesse della stazione di dette vetture.

Quindi analogamente al di sopra esposto, si prescrive, ed ordina quanto siegue.

1. Dal primo di ottobre venturo li vetturini, ed altri noleggiatori di carrozze, e carrettelle potranno fermarsi con detti legni nella piazza di Spagna occupando la porzione di questa dalla fontana chiamata della barcaccia alla distanza di canne venticinque architettoniche romane fino al termine di essa dalla parte, che guarda il Babuino.

2. Chiunque dei vetturini vorrà fermarsi nella suddetta piazza dovrà munirsi di un permesso, che verrà rilasciato gratuitamente nell'ufficio notarile della presidenza delle strade, durevole per mesi sei, e quindi proseguibile ad arbitrio dei presidenti pro-tempore, e ciò ad oggetto di proporzionare il numero dei legni alla capacità del locale, e per evitarne un soverchio numero, che indurre potrebbe una confusione.

3. Ciascun vetturino dovrà ritenere siffatta licenza presso di se, ed esibirla ad ogni richiesta, e senza veruna renuenza alla forza, o a chiunque altro incaricato alla vigilanza, ed esecuzione delle presenti misure.

4. Non potranno li legni fermarsi se non che nel mezzo della piazza ordinatamente in file occupando le carrozze la parte superiore verso il Babuino, e le carrettelle l'inferiore verso la barcaccia.

5. Perchè la di loro stazione non interdica il pubblico transito, e l'accesso all'abitazione dei particolari, e sbocchi delle laterali strade, verranno dalla presidenza posti in terra dei

visibili segnali di pietra bianca fuori de' quali non sarà a veruno lecito in alcun modo sortirne.

6. Non potranno li vetturini sotto qualsivoglia pretesto, e per qualunque benchè minimo tempo scendere dai rispettivi seditori, dovendo durante la di loro stazione restare sù dei medesimi alla custodia dei cavalli.

7. Egualmente non sarà ad essi lecito di chiamare le persone, e presso queste insistere per il noleggio delle vetture, molto meno prendere fra di loro contesa, chiassare, insolentire, e fare tutt'altro che offendere possa i passeggieri, e disturbare la pubblica tranquillità.

8. Fuori che alle carrozze e carrettelle non sarà permesso stazionarvi altri legni inservienti al trasporto di oggetti, come sarebbero carretti, strascini, barrozze, ed altri simili ordegni, ma quelli soltanto decenti che inservano al personale uso dei cittadini e forastieri.

9. Le contravvenzioni alle presenti disposizioni verranno represse con la multa di scudi tre per la prima volta, del duplo in caso di recidiva, e per la terza volta saranno i contravventori assoggettati al triplo della penale, al ritiro del rilasciato permesso, senza speranza di più ottenerlo, come pure all'arresto personale, che potrà aver luogo a seconda dei casi; ed alle stesse pene sarà pure assoggettato anche in caso di prima mancanza chiunque contravverrà all'art. 7, oltre quelle penali comminate dalle leggi criminali contro i delittuosi.

La presente affissa ne'soliti e consueti luoghi della capitale obbligherà ciascuno come se personalmente gli fosse stata intimata.

Roma li 21 settembre 1827.

L. LANCELLOTTI Presidente delle strade.

Stanislao Cosinti Fiscale.

Benedetto Triulzi notaro e cancelliere.

Digitized by Google

AGGIUNTA

al Volume V. — Tit. Giudiziario

(N. 90) *Regolamento per l'amministrazione della giustizia nella città, e distretto di Loreto.*

21 novembre 1831.

§. 1. Vi sarà in Loreto un assessore legale del Prelato Commissario.

Questi eserciterà le funzioni giudiziarie attribuite ai governatori nel regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile.

§. 2. Risiederà egualmente in Loreto un tribunale civile composto di un presidente e di due giudici.

Il tribunale civile dovrà conoscere e giudicare entro i limiti del distretto di Loreto tutte le cause che debbono conoscersi e giudicarsi dagli altri tribunali civili dello Stato, a forma del suddetto regolamento.

§. 3. L'assessore legale, ed il tribunale civile eserciteranno la giurisdizione ordinaria nelle cause non privilegiate degli abitanti di Loreto e suo territorio.

Nelle cause privilegiate giudicheranno come delegati della s. congregazione Lauretana.

§. 4. Sono cause privilegiate

I. Quelle che risguardano in qualunque modo

l'interesse del Santuario di Loreto, a forma della costituzione della sa. me. d'Innocenzo XII. in data del 5 agosto 1698 che incomincia *Sacrosuncta redemptionis*, e del Breve della sa. me. di Leone XII in data del 21 dicembre 1827.

II. Quelle, che s'introducono contro persone addette al servigio immediato del Santuario e descritte nel ruolo a termini della costituzione della sa. me. di Pio VII in data del 3 novembre 1800 che incomincia *Post diuturnas*.

§. 5. Dalle sentenze proferite nelle cause non privilegiate si ricorre al tribunale d'appello di Macerata, a quello d'Ancona per le cause commerciali, alla Rota Romana, ed al tribunale supremo di Segnatura, com'è prescritto nel regolamento organico per tutte le altre cause delle provincie o delegazioni di Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli e Camerino.

Dalle sentenze che risguardano le cause privilegiate, si ricorre alla s. congregazione Lauretana.

§. 6. La s. congregazione Lauretana è composta:

Di un Cardinale Prefetto.

Di nove Prelati votanti.

Di un Prelato segretario.

§. 7. Il Prelato segretario conosce e giudica in via di Segnatura nei casi contemplati e nei modi stabiliti dal Tit. VII. del regolamento organico, tutte le cause non maggiori di dugento scudi.

Le cause di restituzione in intiero per qualun-

que somma maggiore o minore di dugento scudi saranno sempre giudicate dalla s. congregazione, come viene disposto nel §. 10.

§. 8. I decreti del Prelato segretario saranno riveduti dal Cardinale Prefetto, ovvero a nome del medesimo dal suo privato uditore.

I decreti difformi dell'uno e dell'altro saranno riveduti o intieramente, o negli articoli non conformi dalla s. congregazione sopra semplici memorie delle Parti.

§. 9. La s. congregazione è divisa in tre turni: Ogni turno è composto di tre votanti: I tre Prelati più anziani per ragione d'officio prenderanno il titolo di vice-Presidenti.

§. 10. Il primo turno giudicherà in via di Segnatura tutte le cause maggiori di duecento scudi, ed eserciterà le attribuzioni del tribunale supremo di questo nome.

Nelle cause di restituzione in intiero conoscerà preliminarmente se può ammettersi il ricorso a termini del citato regolamento: E qualora ammetta il ricorso, conoscerà e giudicherà il merito della causa, conformando, o revocando la cosa giudicata, dopo avere premesso due successive discussioni ed emanati due rescritti conformi.

§. 11. Ciascuno degli altri turni dovrà conoscere e giudicare in secondo grado tutte le cause giudicate in prima istanza dal tribunale civile di Loreto.

§. 12. Dovrà inoltre conoscere e giudicare in terzo ed ultimo grado

I. Tutte le cause giudicate con sentenze difformi in prima istanza dall'assessore, ed in seconda dal tribunale civile:

II. Tutte le cause giudicate con sentenze difformi, in prima istanza dal tribunale civile, ed in seconda dall'altro turno.

§. 13. Per le cause di competenza della curia ecclesiastica di Loreto, e per quelle del fisco si osserveranno i regolamenti speciali pubblicati coll'editto del 5 ottobre 1831.

§. 14. Il regolamento di procedura pei giudizj civili, l'altro pei giudizj criminali, e quello concernente la disciplina, e le tasse giudiziarie saranno eseguiti nel distretto di Loretò.

§. 15. Nelle cause criminali privilegiate l'assessore ed il tribunale di Loreto procederanno come delegati della s. congregazione Lauretana.

In tutt'i casi ne'quali per le altre cause ha luogo l'appello, o il ricorso ai tribunali superiori, alla s. Consulta ed al tribunale di Segnatura, per le cause privilegiate si ricorrerà alla s. congregazione Lauretana.

§. 16. Le cause pendenti civili o criminali privilegiate, o non privilegiate in prima istanza, od in appello saranno riassunte e decise dai nuovi tribunali secondo le norme di questo regolamento.

Dalla Segreteria di Stato li 21 novembre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

Digitized by Google

INV. SNI 110

Digitized by Google

Digitized by Google